



CONSEIL DE LA VALLEE
CONSIGLIO REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA

UFFICIO DEL DIFENSORE CIVICO
BUREAU DU MEDiateur

RELAZIONE

SULL'ATTIVITÀ SVOLTA DAL DIFENSORE CIVICO

DELLA REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

NELL'ANNO 2011



Aosta – Gennaio 2012

RELAZIONE

SULL'ATTIVITÀ SVOLTA DAL DIFENSORE CIVICO

DELLA REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

NELL'ANNO 2011

Aosta – Gennaio 2012

La presente relazione sull'attività svolta nell'anno 2011 dal Difensore civico della Regione autonoma Valle d'Aosta viene inviata al Presidente del Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 15, comma 1, della legge regionale 28 agosto 2001, n. 17, ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, della legge 15 maggio 1997, n. 127, nonché al Presidente del Consiglio comunale di Aosta, ai Sindaci dei Comuni convenzionati (Allein, Arvier, Avise, Aymavilles, Bard, Brissogne, Brusson, Chamois, Champdepraz, Charvensod, Châtillon, Cogne, Doues, Étroubles, Fénis, Fontainemore, Gaby, Gignod, Gressan, Gressoney-Saint-Jean, Hône, Introd, Issime, Issogne, Jovençon, La Thuile, Lillianes, Montjovet, Nus, Perloz, Pollein, Pont-Saint-Martin, Pontboset, Pontey, Pré-Saint-Didier, Quart, Rhêmes-Notre-Dame, Rhêmes-Saint-Georges, Roisan, Saint-Christophe, Saint-Denis, Saint-Marcel, Saint-Nicolas, Saint-Oyen, Saint-Pierre, Saint-Rhémy-en-Bosses, Sarre, Torgnon, Valgrisenche, Valpelline, Valsavarenche, Valtournenche, Verrayes, Verrès e Villeneuve) e ai Presidenti delle Comunità montane convenzionate (Évançon, Grand Combin, Grand Paradis, Mont Émilis, Mont Rose, Monte Cervino, Valdigne–Mont Blanc e Walser–Alta Valle del Lys) secondo quanto previsto dalle rispettive convenzioni.

*Il Difensore civico
Flavio Curto*

*Ufficio del Difensore civico
della Regione autonoma Valle d'Aosta
Via Festaz, 52 (4° piano)
11100 AOSTA*

Tel. 0165-238868 / 262214

Fax 0165-32690

E-mail: difensore.civico@consiglio.regione.vda.it

Sito internet www.consiglio.regione.vda.it

nella sezione Difensore civico

INDICE

PRESENTAZIONE.....	7
LA DIFESA CIVICA VALDOSTANA NEL PANORAMA NAZIONALE.....	9
1. Il panorama nazionale della difesa civica.....	9
2. La difesa civica in Valle d'Aosta.	10
L'ATTIVITÀ DI TUTELA DEL CITTADINO	12
1. La metodologia adottata.	12
2. Il bilancio generale dell'attività.....	14
3. I casi più significativi.	20
4. Proposte di miglioramento normativo e amministrativo.	91
L'ORGANIZZAZIONE DELL'UFFICIO E LE ATTIVITÀ COMPLEMENTARI	95
1. Sede e orari di apertura al pubblico.....	95
2. Lo staff.....	95
3. Le risorse strumentali.	95
4. Le attività complementari.....	96
4.1. Rapporti istituzionali, relazioni esterne e comunicazione.....	96
4.2. Le altre attività.....	97
RELAZIONE SULL'ATTIVITÀ SVOLTA IN QUALITÀ DI GARANTE DEI DIRITTI DELLE PERSONE SOTTOPOSTE A MISURE RESTRITTIVE DELLA LIBERTÀ PERSONALE	99
1. Le nuove prerogative del Difensore civico.	101
2. L'esercizio dei compiti del Difensore civico in qualità di Garante.....	101
APPENDICE	103
ALLEGATO 1 – La legge che disciplina il funzionamento dell'Ufficio del Difensore civico regionale.	105
ALLEGATO 2 – Le altre fonti normative.....	116
ALLEGATO 3 – Proposta di legge istitutiva del Difensore civico nazionale.	127
ALLEGATO 4 – Risoluzione n. 327 del 2011 del Congresso dei Poteri locali e regionali del Consiglio d'Europa.	139
ALLEGATO 5 – Raccomandazione n. 309 del 2011 del Congresso dei Poteri locali e regionali del Consiglio d'Europa.....	142
ALLEGATO 6 – Elenco dei Comuni convenzionati.	145
ALLEGATO 7 – Elenco delle Comunità montane convenzionate.	148

ALLEGATO 8 – Elenco attività complementari.	149
ALLEGATO 9 – Regione autonoma Valle d’Aosta.	152
ALLEGATO 10 – Enti, istituti, aziende, consorzi dipendenti dalla Regione e concessionari di pubblici servizi.	163
ALLEGATO 11 – Azienda U.S.L. Valle d’Aosta.	164
ALLEGATO 12 – Comuni convenzionati.	166
1 – Comune di Allein	166
2 – Comune di Aosta	166
3 – Comune di Arvier	170
4 – Comune di Avise	170
5 – Comune di Aymavilles	171
6 – Comune di Bard	171
7 – Comune di Brissogne	171
8 – Comune di Brusson	171
9 – Comune di Chamois	172
10 – Comune di Champdepraz	172
11 – Comune di Charvensod	172
12 – Comune di Châtillon	172
13 – Comune di Cogne	173
14 – Comune di Doues	173
15 – Comune di Étroubles	173
16 – Comune di Fénis	173
17 – Comune di Fontainemore	173
18 – Comune di Gaby	174
19 – Comune di Gignod	174
20 – Comune di Gressan	174
21 – Comune di Gressoney-Saint-Jean	174
22 – Comune di Hône	175
23 – Comune di Introd	175
24 – Comune di Issime	176
25 – Comune di Issogne	176
26 – Comune di Jovençan	176
27 – Comune di La Thuile	176
28 – Comune di Lillianes	177
29 – Comune di Montjovet	177
30 – Comune di Nus	177
31 – Comune di Perloz	177
32 – Comune di Pollein	177
33 – Comune di Pont-Saint-Martin	178
34 – Comune di Pontboset	178
35 – Comune di Pontey	178
36 – Comune di Pré-Saint-Didier	178
37 – Comune di Quart	178
38 – Comune di Rhêmes-Notre-Dame	179
39 – Comune di Rhêmes-Saint-Georges	179
40 – Comune di Roisan	179
41 – Comune di Saint-Christophe	179

42 – Comune di Saint-Denis	179
43 – Comune di Saint-Marcel	180
44 – Comune di Saint-Nicolas.....	180
45 – Comune di Saint-Oyen	180
46 – Comune di Saint-Pierre	180
47 – Comune di Saint-Rhémy-en-Bosses.....	180
48 – Comune di Sarre	181
49 – Comune di Torgnon.....	181
50 – Comune di Valgrisenche	181
51 – Comune di Valpelline.....	181
52 – Comune di Valsavarenche.....	181
53 – Comune di Valtournenche.....	182
54 – Comune di Verrayes.....	182
55 – Comune di Verrès.....	182
56 – Comune di Villeneuve.....	182
ALLEGATO 13 – Comunità montane convenzionate.	183
1 – Comunità montana Évançon	183
2 – Comunità montana Grand Combin.....	183
3 – Comunità montana Grand Paradis.....	183
4 – Comunità montana Mont Émilis	184
5 – Comunità montana Mont Rose.....	184
6 – Comunità montana Monte Cervino	184
7 – Comunità montana Valdigne – Mont Blanc.....	184
8 – Comunità montana Walser – Alta Valle del Lys.....	184
ALLEGATO 14 – Amministrazioni periferiche dello Stato.	185
ALLEGATO 15 – Richieste di riesame del diniego o del differimento dell’accesso ai documenti amministrativi.	188
ALLEGATO 16 – Amministrazioni ed Enti fuori competenza.	189
ALLEGATO 17 – Questioni tra privati.	192

PRESENTAZIONE

Nell'imminenza della cessazione dell'incarico conferitomi, sono a presentare la relazione sull'attività svolta dall'Ufficio del Difensore civico della Regione autonoma Valle d'Aosta nel 2011.

La relazione si pone in continuità con quelle che l'hanno preceduta negli ultimi quattro anni, in cui ho avuto l'onore di rappresentare la difesa civica valdostana, proponendosi certo di adempiere ad un obbligo formale di legge, ma anche e soprattutto di fornire contenuti che possano costituire occasione di riflessione e di confronto per aumentare la qualità dell'azione amministrativa.

In questa prospettiva, la struttura della relazione riproduce fondamentalmente quella dei precedenti rapporti.

Il primo capitolo iscrive perciò l'attività istituzionale del Difensore civico valdostano nell'ambito del sistema ordinamentale e organizzativo che contraddistingue la difesa civica in Italia, illustrando brevemente le novità più significative intervenute a livello nazionale e locale.

Il cuore della relazione è rappresentato dal secondo capitolo, nel quale vengono esposti e commentati i casi trattati, dai quali sono ricavabili anche indicazioni di carattere generale per il miglioramento dell'attività amministrativa e normativa, talora oggetto di separate proposte, cui si aggiungono semplici contenuti statistici volti a facilitare la comprensione riassuntiva del lavoro e a comparare l'esercizio in esame con quelli che lo hanno preceduto.

Nel terzo capitolo vengono descritte, da una parte, l'organizzazione dell'Ufficio e, dall'altra, le restanti attività intraprese per esercitare in modo proficuo la funzione e promuovere la conoscenza del servizio.

Il quarto e ultimo capitolo racchiude una novità, costituita dalla relazione sull'attività svolta in qualità di Garante dei diritti delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale, richiesta dalla legge regionale 1° agosto 2011, n. 19, che, novellando la legge che disciplina il funzionamento dell'Ufficio del Difensore civico, ha attribuito a quest'ultimo le funzioni proprie di tale figura.

In questo contesto mancano, rispetto ai trascorsi, le brevi considerazioni esposte a compendio, essendo stato il sottoscritto costretto a scegliere se rimettere l'elaborazione della presente relazione al Difensore civico in carica alla data di scadenza del termine previsto per la sua trasmissione, ovvero al 31 marzo, il quale si sarebbe trovato nella condizione di dover consuntivare un esercizio estraneo alla sua gestione, o provvedervi direttamente, come è avvenuto, anticipando e affrettando il completamento del lavoro.

Al nuovo Difensore civico mi è gradito piuttosto rivolgere un affettuoso augurio di buon lavoro, in modo che i cittadini possano godere pienamente dei loro diritti e le Amministrazioni pubbliche migliorare la qualità della loro azione.

Mi sia consentito, a questo punto, esprimere per l'ultima volta un sentito ringraziamento a quanti si sono adoperati per concorrere al buon funzionamento dell'Ufficio del Difensore civico in questi cinque anni, in particolare al Presidente del Consiglio regionale e ai Membri dell'Ufficio di Presidenza e della Prima Commissione consiliare per il sostegno fornito, al Segretario generale, ai Dirigenti e al personale del Consiglio per la collaborazione prestata, agli Amministratori dei Comuni e delle Comunità montane che hanno offerto alla popolazione la possibilità di fruire della difesa civica riponendo fiducia nell'Ufficio regionale e, da ultimo, ma non per ultimi, ai dipendenti e ai consulenti dell'Ufficio, per avere dato prova di impegno e capacità professionali.

Flavio Curto

LA DIFESA CIVICA VALDOSTANA NEL PANORAMA NAZIONALE

1. Il panorama nazionale della difesa civica.

Nell'anno in commento non è intervenuta alcuna modifica dell'ordinamento giuridico statale in materia di difesa civica.

In attesa di un'auspicata riforma che, partendo dall'assunto dell'obbligatorietà del servizio, possa operare una sistemazione armonica dell'Istituto, colmando in particolare due lacune, ovvero la mancanza di un Difensore civico nazionale, che lascia del tutto privi di tutela i cittadini nei confronti delle Amministrazioni centrali dello Stato, e l'assenza di una disciplina organica che assicuri l'omogeneità della funzione¹, così ovviando anche alla soppressione della figura del Difensore civico comunale disposta con la legge finanziaria dello Stato per il 2010, che ha ulteriormente indebolito il sistema, non resta che prendere atto dello stato esistente, cercando di porvi rimedio, almeno parzialmente, con gli strumenti offerti dalla normativa vigente.

In tale contesto si colloca la proposta del Coordinamento nazionale dei Difensori civici regionali e delle Province autonome di Trento e Bolzano di sfruttare la pur debole articolazione territoriale della difesa civica in essere per promuovere, a legislazione invariata, il convenzionamento dei Comuni con quelle Province che dispongono di un proprio Difensore civico, come previsto dalla sopracitata legge finanziaria – di cui viene dato conto anche nel terzo capitolo di questa relazione – e di sensibilizzare ulteriormente le Regioni che non hanno istituito o eletto il Difensore civico a farsene carico, anche al fine di coordinare e organizzare la difesa civica territoriale e locale, cercando di assicurare nello stesso tempo un raccordo con le Amministrazioni pubbliche che non dispongono del servizio.

La posizione espressa dal citato Coordinamento ha trovato autorevole avallo in recentissimi atti adottati dal Congresso dei Poteri locali e regionali del Consiglio d'Europa, Istituzione che da sempre considera l'Ufficio del Difensore civico essenziale per la buona amministrazione, sulla base dei principi formulati dal Congresso stesso nella Risoluzione n. 80 del 1999, ampiamente illustrati nella relazione di questo Ufficio relativa al 2007.

¹ Tra i vari tentativi di razionalizzazione si richiama in particolare la proposta di legge AC n. 1879 del 2 novembre 2006, i cui contenuti, frutto del lavoro del Coordinamento nazionale dei Difensori civici regionali e delle Province autonome di Trento e Bolzano, sono stati ripresentati nell'attuale legislatura con la proposta di legge AC n. 1382 del 24 giugno 2008 *Norme in materia di difesa civica e istituzione del Difensore civico nazionale* (Allegato 3).

Significativa appare, in questa prospettiva, la Risoluzione n. 327 del 18 ottobre 2011 (Allegato 4), che invita le Regioni e gli Enti locali ad incoraggiare l'attività di collaborazione a rete tra *Ombudsman* e a richiedere alle Autorità nazionali di colmare i vuoti esistenti sul territorio, ma ancor più la Raccomandazione n. 309 adottata lo stesso giorno (Allegato 5), la quale, dopo aver riconosciuto il ruolo che i Coordinamenti nazionali possono esercitare per lo sviluppo della difesa civica, raccomanda al Consiglio dei Ministri di invitare gli Stati membri a supportare la cooperazione e il lavoro in rete tra i Difensori civici che operano ai diversi livelli istituzionali, ricorrendo, in caso di assenza di alcuni di essi, ai predetti Coordinamenti.

Nemmeno sul versante degli ordinamenti delle Regioni – cui, giova ricordarlo, va ascritto il merito di avere introdotto e sviluppato la difesa civica in Italia – sono intervenute trasformazioni di rilievo, fatto salvo che la Regione Sicilia, peraltro unica Regione che non ha mai istituito il Difensore civico regionale, ove la disposizione statale abolitrice del Difensore civico comunale dinanzi citata non trova immediata applicazione per ragioni di specialità, ha autonomamente disposto, con legge regionale 11 maggio 2011, n. 7, la soppressione della figura del Difensore civico locale, cui necessariamente conseguirà, alla scadenza dei mandati in essere, la scomparsa dall'Isola della difesa civica.

La Sardegna – Regione che, pur avendo istituito il Difensore civico, da molti anni non ne ha più eletto uno – ha invece istituito, con legge regionale 7 febbraio 2011, n. 7, il Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale e successivamente, con legge regionale 12 luglio 2011, n. 112, l'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, così optando per la creazione di organismi di tutela settoriali anziché per l'accorpamento di funzioni in capo ad un unico organo, in linea teorica maggiormente funzionale ad esigenze di contenimento della spesa pubblica.

2. La difesa civica in Valle d'Aosta.

Come si è già avuto modo di illustrare compiutamente in passato, la crisi che ha investito la difesa civica locale, a seguito della soppressione del Difensore civico comunale nella gran parte del territorio nazionale, non ha riguardato in alcun modo la nostra Regione, ove la tutela non giurisdizionale dei diritti nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni è assicurata dal solo Difensore civico regionale, in virtù dell'applicazione di quella disposizione della legge regionale che, calandosi perfettamente nella realtà valdostana, accorda agli Enti locali la possibilità di convenzionarsi con il Consiglio Valle per avvalersi di questo Ufficio.

Nel corso del 2011 hanno deciso di offrire ai loro amministrati il servizio di difesa civica il Comune di Rhêmes-Saint-Georges e la Comunità montana Mont-Rose.

Gli Enti locali convenzionati ammontano dunque a 64, di cui 56 Comuni e 8 Comunità montane (Allegati 6 e 7): l'obiettivo di dare protezione a tutte le persone contro la cattiva amministrazione locale non è pertanto distante dall'essere raggiunto.

La legge regionale che disciplina il funzionamento dell'Ufficio del Difensore civico è stata peraltro ammodernata dalla novella introdotta dalla legge regionale 1° agosto 2011, n. 19, entrata in vigore il 17 agosto 2011.

Per quanto interessa in questa sede, la legge di riforma, dopo avere inserito alcune disposizioni volte ad adeguare, tenendo conto delle esperienze più avanzate, il funzionamento dell'Ufficio alle esigenze emerse nella prassi applicativa, amplia significativamente, alla luce del mutato quadro ordinamentale, l'ambito soggettivo di operatività del Difensore civico, esteso, oltre che ai tradizionali concessionari di pubblici servizi, ai soggetti che gestiscono questi ultimi ad altro titolo, completando il novero dei privati che, svolgendo servizi di rilevanza pubblica, sono destinatari di interventi di difesa civica. La nuova legge accresce le competenze del Difensore civico anche in un'altra direzione, attribuendo al medesimo le funzioni di Garante dei diritti delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale, che verranno trattate nel successivo capitolo, contenente la relazione sull'attività svolta a tale titolo.

L'ATTIVITÀ DI TUTELA DEL CITTADINO

1. La metodologia adottata.

I criteri metodologici adottati, finalizzati a contemperare l'esigenza di non tradire alcune caratteristiche fondamentali della difesa civica, ossia l'immediatezza e l'informalità degli interventi e il contatto diretto con i cittadini, con quella di assicurare la trasparenza della funzione mediante l'esplicitazione scritta dell'attività svolta e degli esiti della medesima, tanto a beneficio dei cittadini quanto delle Amministrazioni, sono stati illustrati compiutamente nella relazione relativa all'attività svolta nell'anno 2007, primo anno di gestione dell'attuale titolare del mandato di Difensore civico.

Anche per facilitare la lettura di quanti sono interessati agli aspetti di metodo, se ne riportano i contenuti, adattati in funzione dell'esperienza.

A – Generalità.

Le articolazioni procedurali attraverso cui si esplica un intervento di difesa civica possono essere concettualmente separate, pur con qualche approssimazione e semplificazione, in tre fasi, di cui soltanto la prima ha carattere necessario: quella dell'iniziativa da parte dei cittadini; quella dell'istruttoria; quella della conclusione.

B – La fase dell'iniziativa.

Le richieste possono essere presentate dai cittadini con libertà di forme: contatto personale, lettera, fax e messaggio di posta elettronica.

Considerato che spesso la complessità delle questioni o la difficoltà di inquadrarle in termini tecnico-giuridici non ne agevola l'esposizione e che le dimensioni del territorio regionale consentono un sufficientemente comodo accesso all'Ufficio del Difensore civico, è facile comprendere che la modalità privilegiata consiste nel contatto personale dell'utente, che deve poter contare sulla presenza, anche fisica, del Difensore civico o dei suoi collaboratori, che possono in questo modo valutare con maggior precisione i fatti che hanno originato il problema.

In determinati casi l'intervento del Difensore civico può esaurirsi già in questa fase: ciò avviene allorché il cittadino abbisogna soltanto dei chiarimenti tecnico-giuridici necessari per la comprensione della portata di un problema che ha incontrato, in esito ai quali si convince che l'attività amministrativa si è dispiegata correttamente, oppure intende percorrere altra via risultata più confacente alla

soluzione del problema o infine, più semplicemente, ottiene le indicazioni richieste per rapportarsi in modo efficace con i pubblici uffici.

Non sempre il primo colloquio è sufficiente, rendendosi talora necessari approfondimenti che, in relazione alla complessità del caso, non possono essere svolti nell'immediato.

Separata considerazione merita il tema degli interventi che non rientrano nella stretta competenza istituzionale del Difensore civico.

Vi rientrano, in primo luogo, i casi in cui il cittadino si rivolge all'Ufficio per esporre un problema che ha incontrato nei rapporti con un'Amministrazione diversa da quelle formalmente assoggettate alla sua competenza. Laddove non sia possibile inoltrare la pratica al Difensore civico competente, è buona consuetudine, in assenza di una copertura generalizzata del servizio sul territorio nazionale, assicurare un sostegno al cittadino cercando di comunicare con gli enti interessati per facilitare la soluzione della questione prospettata.

Diverso trattamento va riservato alle questioni che investono esclusivamente rapporti tra privati, riguardo ai quali l'intervento dell'Ufficio – non riguardando le Amministrazioni pubbliche – non trova giustificazione oggettiva e risponde soltanto all'opportunità di non tradire le aspettative del cittadino che ha chiesto ascolto e supporto: in questo caso non possono essere fornite che indicazioni di massima, indirizzando il cittadino verso gli organismi cui rivolgersi. Di qui l'importanza di promuovere un'adeguata conoscenza dell'Istituto e del suo raggio d'azione.

Le richieste sono in ogni caso annotate con l'attribuzione di un numero progressivo, corrispondente all'ordine di accesso del soggetto che le ha presentate.

C – La fase istruttoria.

Allorché l'intervento non può esaurirsi nella prima fase, rendendosi necessari approfondimenti o azioni dell'Ufficio nei confronti di soggetti terzi, viene avviata l'istruttoria – che può essere condotta avvalendosi, a seconda delle peculiarità del caso concreto, dei mezzi previsti dalla normativa (richiesta, verbale o scritta, di notizie; consultazione ed estrazione di copia di atti e documenti; acquisizione di informazioni; convocazione del responsabile del procedimento; accesso agli uffici per accertamenti) – diretta a verificare la sussistenza delle omissioni, dei ritardi, delle irregolarità, procedurali o provvedimentali, oppure delle disfunzioni oggetto di reclamo.

Parallelamente viene aperto un fascicolo formale, numerato progressivamente.

Normalmente la fase istruttoria prende avvio con la richiesta di documentati chiarimenti all'Amministrazione interessata e si conclude allorché vengono fornite risposte esaurienti alle questioni esposte.

D – La fase conclusiva.

Al termine della fase istruttoria, così come nel caso in cui il quadro conoscitivo acquisito in precedenza rende superflua tale fase, vengono formulate, laddove il reclamo sia ritenuto fondato e non sia stato possibile mediare tra le diverse posizioni, osservazioni all'Amministrazione, che possono essere disattese con rappresentazione scritta delle motivazioni del dissenso.

Dell'esito dell'intervento e dei provvedimenti assunti dall'Amministrazione deve essere informato il richiedente, possibilmente con una nota scritta, indirizzata anche alla prima, nella quale sono chiaramente contenute le conclusioni raggiunte, le ragioni poste a fondamento delle medesime e le raccomandazioni formulate all'Ente, sulla scorta di quanto recentemente consigliato nella Dichiarazione adottata in occasione del VI° seminario dei Difensori civici nazionali degli Stati membri dell'Unione Europea e dei Paesi candidati, tenutosi a Strasburgo nei giorni 14-16 ottobre 2007.

Un'informativa scritta viene resa anche a fronte di istanze presentate per iscritto che risultano manifestamente irricevibili, nel caso in cui il richiedente sia identificabile.

2. Il bilancio generale dell'attività.

Nel corso dell'esercizio 2011 l'Ufficio ha trattato 326 casi, di cui 48 non conclusi nel 2010.

Il confronto con i dati riferiti ai quattro anni precedenti, riportato nella tabella 1, nel confermare l'incremento della casistica rilevato in rapporto al primo anno, attesta un decremento rispetto a quella degli anni successivi, pur considerando che il dato relativo al 2010 è stato significativamente influenzato, come si aveva avuto modo di chiarire nella passata relazione, dalla casuale presenza di alcune istanze presentate da una pluralità di soggetti, tanto da far ritenere che, in totale, i casi esaminati non avevano subito sostanziali variazioni.

La diminuzione può prestarsi a differenti letture. Essa ha consentito, peraltro, di smaltire l'arretrato, favorendo altresì una più rapida risoluzione dei reclami, come risulta dal numero delle pratiche non ancora concluse, soltanto quattro, che non riguardano nella maggior parte situazioni in sofferenza (più specificamente, delle tre pratiche aperte nel 2011, due hanno ad oggetto istanze presentate nel mese di settembre e una di esse è sostanzialmente definita, restando da comunicarne gli esiti², mentre per l'altra è tuttora in corso un'articolata istruttoria;

² La comunicazione degli esiti dell'intervento, con conseguente archiviazione della pratica, è intervenuta nel gennaio 2012.

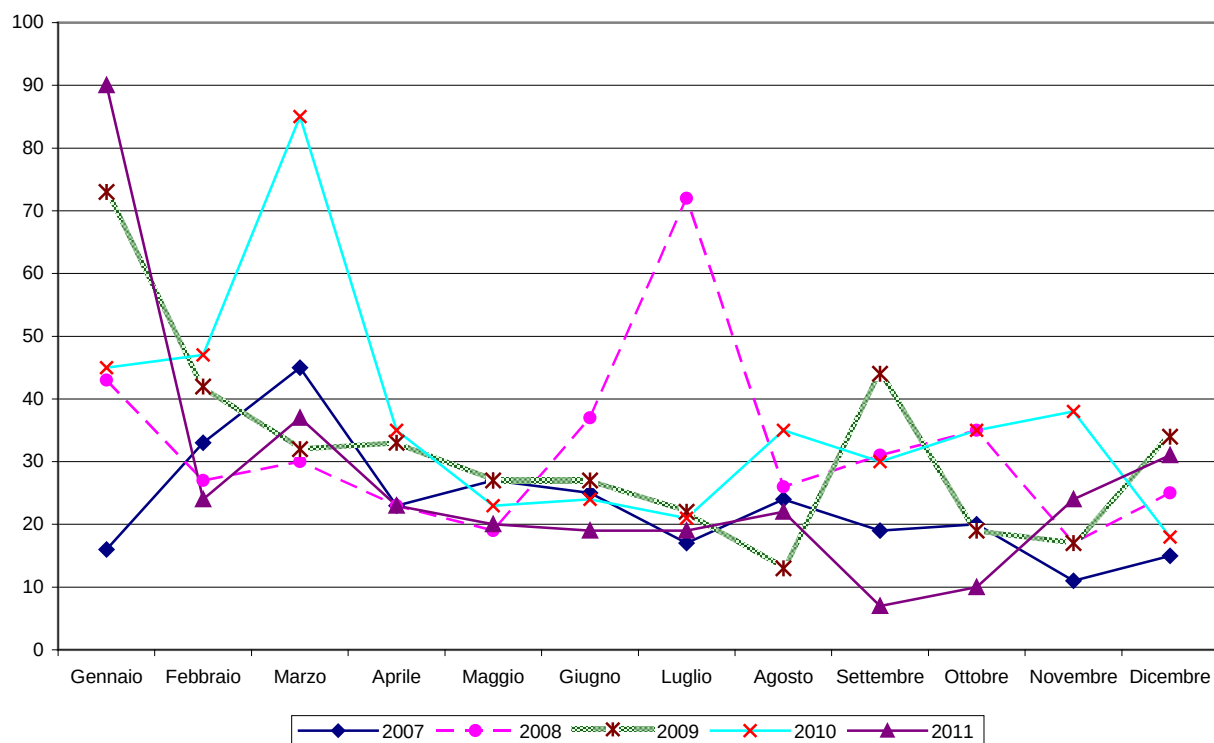
la terza, avviata nei primi mesi dell'anno, è relativa ad un intervento effettuato a titolo di collaborazione interistituzionale nei confronti del Ministero dell'Interno).

TABELLA 1 – Casi trattati dal 2007 al 2011.

Anno	Numero casi	Casi definiti nell'anno	Pratiche non concluse
2007	275	254	21
2008	385	344	41
2009	383	351	32
2010	436	388	48
2011	326	322	4

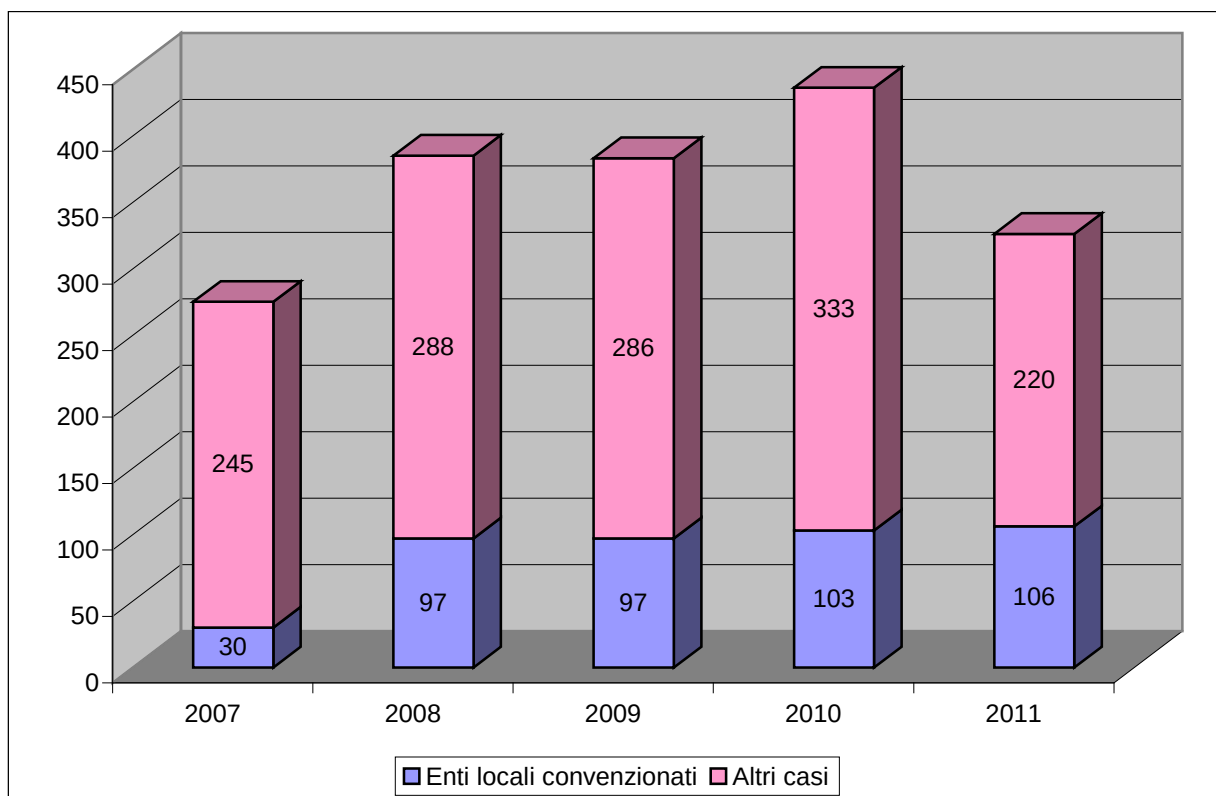
Il grafico successivo descrive l'andamento della casistica per ciascun mese degli anni considerati.

GRAFICO 1 – Casi trattati dal 2007 al 2011 – Distribuzione per mese.



L'incidenza della casistica riferita agli Enti locali sull'attività complessiva è rappresentata nel grafico che segue, dal quale si può ricavare anche come, a fronte di un incremento delle Amministrazioni locali convenzionate pari a due unità, il numero dei casi trattati è percentualmente rimasto in sostanza invariato.

GRAFICO 2 – Incidenza della casistica relativa agli Enti locali convenzionati sull'insieme dei casi trattati dal 2007 al 2011.



Gli affari sono distribuiti tra gli Enti o categorie di Enti di riferimento, come indicato nella tabella 2, confermativa della prevalenza della Regione, accompagnata dalla ormai tradizionalmente rilevante presenza dei Comuni. Quanto alle richieste improprie, ovvero quelle che hanno ad oggetto questioni tra privati, di cui l'Ufficio si trova comunque ad occuparsi pur non avendo alcuna possibilità di intervento a tutela del cittadino, la loro entità, in termini assoluti assimilabile a quello dell'anno passato, è espressiva di una sufficiente conoscenza, da parte dell'utenza, delle funzioni tipiche del servizio di difesa civica.

**TABELLA 2 – Suddivisione dei casi per Ente o categoria di Enti
Anno 2011.**

Enti	Casi	%
1 – Regione autonoma Valle d’Aosta	114	33%
2 – Enti, istituti, aziende, consorzi dipendenti dalla Regione e concessionari di pubblici servizi	12	3%
3 – Azienda U.S.L. Valle d’Aosta	13	4%
4 – Comuni convenzionati	106	31%
5 – Comunità montane convenzionate	6	2%
6 – Amministrazioni periferiche dello Stato	28	8%
7 – Amministrazioni ed Enti fuori competenza	29	8%
8 – Questioni tra privati	39	11%
Totale	347*	100%
* Il numero dei casi considerati ai fini della ripartizione tra aggregati amministrativi è diverso da quelli effettivi, in quanto alcune istanze riguardano una pluralità di soggetti istituzionali.		

Quanto alla distribuzione dei casi per materia, emerge nuovamente e in misura sempre più significativa che le aree tematiche (Tabella 3) che più frequentemente determinano l’oggetto dell’istanza – se si eccettuano le questioni ordinamentali, che attraversano tutte le aree di attività – investono problematiche di carattere sociale, trasversali a molti degli Enti destinatari di questo rapporto, e hanno per lo più come denominatore comune la fragilità degli esponenti: 116 sono infatti le istanze che a vario titolo (assistenza pubblica, casa, benefici economici, pensioni sociali, invalidità civile, eccetera) concorrono a rappresentare il settore.

Come si è già avuto occasione di evidenziare più volte in passato, il dato, pur trovando spiegazione nel fatto che la difesa civica è in particolare funzionale alle esigenze di quella parte della popolazione che, trovandosi in condizioni di debolezza, non riesce ad esercitare i propri diritti o a fare valere i propri interessi, fornendo una tutela del tutto gratuita, indica che la grave crisi che ha colpito il Paese ha acuito, malgrado le misure realizzate a contrasto dalle Istituzioni, le situazioni di disagio economico e sociale esistenti, creandone di nuove.

In questa prospettiva una menzione specifica merita il problema dell'emergenza abitativa, che investe un numero sempre crescente di nuclei familiari. Richiamate le osservazioni svolte al riguardo nella precedente relazione (nella quale si era rilevato che, nonostante recenti disposizioni della Giunta regionale avessero introdotto la possibilità di ricorrere a locazioni finanziate dal pubblico, non di rado la questione non trovava soluzione se non con sistemazioni di accoglienza urgente e temporanea, per la diffidenza dei proprietari a trattare con persone in situazione di marginalità o per gli intenti speculativi che possono condurre alcuni di essi a trarre guadagno dalla condizione degli interessati), questo Ufficio prende atto degli affinamenti alla disciplina apportati a fine anno, auspicando che la prevista ricerca di alloggi privati e di strutture di prima accoglienza da parte della Struttura regionale competente in materia di edilizia residenziale pubblica possa approdare ai risultati attesi.

TABELLA 3 – Suddivisione dei casi per area tematica.

Aree tematiche	Casi	%
1 – Accesso ai documenti amministrativi	10	3%
2 – Agricoltura e risorse naturali	1	0%
3 – Ambiente	7	2%
4 – Assetto del territorio	47	15%
5 – Attività economiche	5	2%
6 – Edilizia residenziale pubblica	36	11%
7 – Istruzione, cultura e formazione professionale	19	6%
8 – Ordinamento	85	28%
9 – Organizzazione	26	8%
10 – Politiche sociali	50	16%
11 – Previdenza ed assistenza	9	3%
12 – Sanità	7	2%
13 – Trasporti e viabilità	13	4%
14 – Turismo e sport	1	0%
N.B. Il numero dei casi considerati ai fini della ripartizione tra aggregati amministrativi è diverso da quelli effettivi, in quanto alcune istanze riguardano una pluralità di soggetti istituzionali e altre una pluralità di materie.		

Per l'elenco completo degli affari trattati si rinvia alle tabelle allegate (Allegati 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17), mentre di seguito si riporta una descrizione analitica dei casi che sono parsi più significativi.

La selezione operata si propone di fornire uno spaccato del ruolo complessivamente svolto da questo Ufficio per dare concretezza alla duplice finalità della sua azione: quella della tutela dei cittadini e quella del miglioramento dell'attività amministrativa.

La casistica qui rendicontata si riferisce, pertanto, a questioni giuridicamente complesse, in cui l'Ufficio ha fornito il proprio contributo ai fini di una corretta applicazione della normativa, a situazioni in cui ha consentito al cittadino di acquisire certezza in ordine al corretto operato della Pubblica Amministrazione o alle modalità per far valere le proprie richieste, a vicende in cui ha sollecitato l'esame delle istanze inoltrate dall'utenza al fine di ottenere la definizione dei procedimenti amministrativi, a vicende in cui ha aperto un confronto dialettico per conciliare le diverse posizioni delle parti, a situazioni in cui ha stimolato l'esercizio dei poteri di autotutela. Segue una separata descrizione delle proposte specificamente formulate per migliorare l'attività degli apparati pubblici, mentre altre proposte possono essere ricavate indirettamente dai commenti alle singole fattispecie.

I casi illustrati sono ordinati per Amministrazioni destinatarie dell'intervento, e, all'interno delle medesime, per articolazioni strutturali (fanno eccezione le richieste di riesame del diniego o del differimento del diritto di accesso ai documenti amministrativi, che, in virtù della peculiarità della disciplina che le riguarda – in termini di Amministrazioni assoggettate alla competenza del Difensore civico regionale, di formalità del procedimento e di rapporti con il ricorso giurisdizionale – sono state considerate unitariamente).

La classificazione seguita è sembrata quella maggiormente funzionale alle esigenze di quanti possono essere interessati alle specificità dei singoli casi, mentre l'elencazione di tutti i casi trattati utilizza un sottocriterio diverso, basato sulle aree di intervento e, nell'ambito di queste, sulle singole materie, con l'eccezione, anche qui, delle richieste di riesame del diniego o del differimento del diritto di accesso ai documenti amministrativi.

3. I casi più significativi.

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

PRESIDENZA DELLA REGIONE

Caso n. 1 – Collaborazione, anche interistituzionale, per la naturalizzazione dello straniero – Presidenza della Regione / Ministero dell'Interno.

Dopo avere illustrato ad uno straniero extracomunitario residente in Valle d'Aosta la normativa vigente in materia di concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell'articolo 9, lettera f), legge 91/1992, con particolare riferimento ai termini di conclusione del procedimento (determinati in 730 giorni dall'articolo 3, decreto del Presidente della Repubblica 362/1994) e alle competenze della Direzione regionale Enti locali e del Ministro dell'Interno, il Difensore civico è intervenuto dapprima presso l'Ufficio elettorale, Vigilanza anagrafica e Cittadinanza della suddetta Direzione per chiedere informazioni sullo stato del procedimento di concessione della cittadinanza avviato con domanda dell'inizio del 2005, e successivamente, a titolo di collaborazione interistituzionale, presso l'Ufficio Cittadinanza del Ministero dell'Interno.

Grazie alla collaborazione degli Uffici interpellati, il Difensore civico ha potuto aggiornare costantemente l'interessato in ordine all'istruttoria, particolarmente complessa, del procedimento in questione, conclusosi infine con l'acquisto della cittadinanza italiana da parte dell'istante nel primo trimestre del 2011.

Caso n. 11 – Informativa sullo stato dei procedimenti relativi alla concessione della cittadinanza italiana e relativi aggiornamenti – Presidenza della Regione / Ministero dell'Interno.

Un cittadino extracomunitario residente in Valle d'Aosta, che aveva presentato nel 2006 istanza di concessione della cittadinanza italiana in qualità di straniero che risiede legalmente da più di dieci anni nel territorio della Repubblica, ha richiesto l'intervento del Difensore civico per conoscere lo stato del relativo procedimento, che non gli era noto nonostante ripetute richieste di informazioni rivolte al competente Ministero.

Preso atto di quanto riferito dall'istante, in particolare del decorso del termine di conclusione del procedimento, normativamente individuato in 730 giorni, e rilevato che, a fronte di una competenza istituzionale relativa agli uffici dell'Amministrazione regionale che gestiscono funzioni prefettizie, un eventuale intervento del Difensore civico della Regione autonoma

Valle d'Aosta nei confronti del Ministero dell'Interno, titolare dell'istruttoria inerente alle domande ammissibili, avrebbe potuto espletarsi solo a titolo di collaborazione interistituzionale, questo Ufficio ha chiesto chiarimenti al riguardo all'Ufficio elettorale, Vigilanza anagrafica e Cittadinanza della Regione, il quale, oltre a fornire la lista dei documenti acquisiti dal predetto Ministero, ha al medesimo tempestivamente trasmesso la richiesta formulata dal Difensore civico.

Richieste al competente Dipartimento ministeriale, in assenza di ulteriori comunicazioni, informazioni a titolo di collaborazione interistituzionale sugli sviluppi procedurali, il citato Ufficio regionale ha riferito che l'istante aveva da alcuni giorni acquistato la cittadinanza italiana.

Presone favorevolmente atto, questo Ufficio, a conclusione del proprio intervento, ha auspicato che la proficua collaborazione instaurata in relazione alle istanze inerenti a procedimenti per la concessione della cittadinanza possa esprimersi anche in puntuali aggiornamenti circa lo stato dei medesimi.

Caso n. 12 – Il procedimento per la concessione della cittadinanza italiana è avvenuto, anche se con esiti sfavorevoli al richiedente – Presidenza della Regione.

Uno straniero extracomunitario residente in Valle d'Aosta si è rivolto al Difensore civico esponendo di avere avanzato domanda di concessione della cittadinanza italiana da più di tre anni senza avere avuto notizia alcuna in merito agli sviluppi del relativo procedimento.

Illustrati all'interessato gli ambiti di competenza istituzionali del Difensore civico regionale, che non si estendono al Ministero dell'Interno, questo Ufficio, tenuto anche conto che i termini di conclusione del procedimento concessorio sono determinati in 730 giorni dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 362/1994, è intervenuto, chiedendo informazioni sullo stato del procedimento, presso l'Ufficio elettorale, Vigilanza anagrafica e Cittadinanza della Direzione Enti locali, che ha inoltrato la richiesta al citato Ministero.

All'istante, che a distanza di circa due mesi ha ricevuto comunicazione di preavviso di rigetto della richiesta di concessione, sono state poi fornite indicazioni in merito alle osservazioni da presentare al riguardo ai sensi dell'articolo 10 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Il predetto Ufficio regionale ha infine comunicato a questo Ufficio che, nonostante la presentazione delle suddette osservazioni, la richiesta di naturalizzazione era stata respinta.

Caso n. 23 – Ritardi nel rinnovo di una locazione passiva – Presidenza della Regione.

I proprietari di un immobile locato al Ministero dell'Interno si sono rivolti al Difensore civico lamentando che da tempo si trovavano nell'impossibilità di definire il rinnovo del rapporto contrattuale, ampiamente scaduto, con conseguente inoperatività del nuovo canone locatizio.

Interpellato al riguardo, il Servizio Affari di Prefettura, dopo avere confermato che il ritardo nella stipula del contratto era essenzialmente imputabile alla mancanza della dichiarazione attestante la sussistenza dei requisiti di cui al Testo unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, che funge da presupposto per il rilascio del nulla osta alla spesa, da rilasciarsi da parte dell'Amministrazione dello Stato che occupa l'immobile e, quindi, nel caso di specie, dall'Arma dei Carabinieri, ha comunicato che, nonostante numerosi solleciti, a tale incombenza non si era ancora provveduto. Individuata la ragione dell'inerzia nella necessità, da parte degli Organi centrali dell'Arma, di concordare con il Ministero dell'Interno la linea da seguire su tutto il territorio nazionale, il predetto Servizio ha aggiunto di avere accertato che l'Agenzia del Demanio di Torino avrebbe accettato, in via eccezionale, una dichiarazione resa da un tecnico incaricato dalla proprietà.

Il citato Servizio ha poi riferito che la predetta Agenzia si era resa successivamente disponibile ad accettare, al fine di sveltire la procedura, una dichiarazione rilasciata da un tecnico di fiducia dei proprietari relativa al solo contenitore immobiliare.

La Struttura interpellata, dopo avere riferito che, in forza di nuove disposizioni normative, la competenza alla stipula dei contratti di locazione era stata trasferita all'Agenzia del Demanio, ha infine informato che quest'ultima era in attesa della più volte sollecitata attestazione della disponibilità di fondi per il pagamento del canone di locazione da parte del Ministero dell'Interno.

Tenuto conto che, anche grazie alla solerzia della citata Struttura, l'ostacolo che si era frapposto al prosieguo della procedura era stato rimosso e che all'istante era da ultimo pervenuta la bozza del nuovo contratto, i cui contenuti erano oggetto di interlocuzione del proprio legale di fiducia con la controparte, questo Ufficio ha archiviato la pratica, ferma restando la rammostrata disponibilità ad effettuare nuovi interventi in caso di futura necessità.

Casi nn. 52-55 – Introdotte regole più eque nella disciplina dell'esenzione dalla tariffa del servizio idrico integrato a favore delle famiglie a basso reddito – Presidenza della Regione / Comune di Hône.

Alcuni cittadini hanno chiesto l'intervento del Difensore civico in relazione alla misura dell'esenzione dalla tariffa del servizio idrico integrato per le famiglie meno abbienti.

Ciò in quanto la deliberazione attuativa della legge regionale 18 gennaio 2010, n. 2, con cui erano state prorogate le misure anti-crisi introdotte nel 2009, ha previsto che, nel caso in cui il corrispettivo non sia direttamente imputabile alla singola famiglia richiedente, la misura dell'esenzione dalle spese relative al servizio idrico è pari al corrispettivo medio dovuto dalle singole unità abitative, dato dal rapporto tra il totale del dovuto e il numero delle unità immobiliari servite. L'applicazione di tale regola può comportare conseguenze inique per coloro che non beneficiano dell'aiuto, che finiscono in taluni casi per dover sopportare spese superiori a quelle derivanti dal criterio prescelto per ripartire internamente le spese tra gli occupanti degli immobili.

Tenuto conto che la predetta esenzione tariffaria è stata prorogata per il 2011, questo Ufficio, che già aveva avuto modo di esaminare la vicenda, portandone informalmente a conoscenza l'Amministrazione regionale, ha quindi richiesto chiarimenti, accompagnati dall'indicazione dei correttivi che si intendevano eventualmente adottare al fine di ovviare ai problemi rappresentati.

Celermente la Direzione Finanza e Contabilità degli Enti locali della Regione ha chiarito che la Giunta regionale, sulla base di una specifica esigenza degli Enti locali, aveva stabilito criteri uniformi di applicazione al fine di evitare disparità di trattamento sul territorio regionale da parte degli uffici comunali introducendo al riguardo, nella necessità di conciliare il dettato normativo con gli strumenti operativi a disposizione dei predetti Enti, le seguenti regole: a) nel 2009 la misura dell'esenzione era determinata dai Comuni applicando le modalità e le quote di riparto delle spese per l'anno precedente risultanti dal verbale di assemblea dei condomini; in caso di assenza del verbale o nell'impossibilità di desumere dallo stesso il riparto della spesa, la misura dell'esenzione era pari al corrispettivo medio dovuto dalle singole unità immobiliari, dato dal rapporto tra il totale dovuto dall'utenza e il numero di unità immobiliari servite dalla stessa; b) nel 2010, viste le difficoltà riscontrate dai Comuni e dai richiedenti l'esenzione riguardo all'interpretazione dei criteri di riparto desunti dai verbali, è stata mantenuta soltanto la modalità che prevedeva la misura dell'esenzione pari al corrispettivo medio dovuto dalle singole unità immobiliari. La citata Direzione ha ivi aggiunto che per il 2011 la Giunta regionale, che, al fine di definire una misura di esenzione più coerente all'effettivo carico tariffario, aveva già reintrodotta con deliberazione n. 352 del 18 febbraio 2011 il verbale dell'assemblea condominiale quale documento ufficiale nei rapporti tra i privati, con deliberazione di Giunta regionale n. 652 del 18 marzo 2011 ha poi previsto un ulteriore correttivo, applicabile in particolar modo ai fabbricati non costituenti condominio, stabilendo che, in assenza del verbale condominiale o qualora dal medesimo non sia possibile desumere il riparto della spesa per il servizio idrico, la misura dell'esenzione è

determinata sulla base del criterio e delle quote di riparto risultanti da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa dal richiedente l'esenzione.

Verificati i contenuti delle citate deliberazioni, questo Ufficio ha concluso rilevando con favore che l'Amministrazione aveva modificato la disciplina di attuazione dell'esenzione del pagamento della tariffa del servizio idrico integrato a favore delle famiglie a basso reddito, peraltro di difficile applicazione, individuando regole più coerenti con l'effettivo carico tariffario, e dunque più eque, di cui si potranno avvalere non solo gli istanti, ma tutti quanti versano in identica o analoga situazione, quantomeno nel caso in cui le domande di attribuzione dell'esenzione non siano state presentate prima del dispiegarsi degli effetti della nuova regolamentazione.

Caso n. 59 – La rescissione della convenzione di tirocinio è sorretta da adeguate giustificazioni – Presidenza della Regione.

Ad un giovane straniero che, nell'ambito del Programma *Eurodyssée*, aveva iniziato un tirocinio in un esercizio commerciale regolato da apposita convenzione sottoscritta anche dall'Agenzia regionale del Lavoro, l'impresa di stage aveva manifestato la volontà di rescindere la convenzione. Ritenendo insussistenti i presupposti per la rescissione, costituiti da gravi violazioni delle obbligazioni assunte, l'interessato ha richiesto l'intervento del Difensore civico, affinché la Regione non desse seguito alla richiesta di rescissione dalla convenzione, convertendo al più l'interruzione dello stage nella decurtazione della borsa e, in subordine, si adoperasse per la prosecuzione dello stage presso altra impresa del settore.

L'Agenzia regionale del Lavoro, interpellata al riguardo, ha comunicato innanzitutto che l'Ufficio *Eurodyssée* per la Valle d'Aosta, che già in precedenza aveva tentato senza successo di comporre la vertenza, aveva immediatamente effettuato un ulteriore tentativo, conclusosi con la constatazione di tutte le parti che non era possibile proseguire il rapporto e neppure organizzare un nuovo stage, mancando ormai il tempo necessario all'istruzione della pratica. Di qui la decisione, condivisa dall'istante, di favorirlo provvedendo al pagamento delle spese per il rientro alla propria residenza e per il suo sostentamento in attesa della partenza. A completamento delle informazioni rese, veniva rimarcato che, all'atto dell'adesione al tirocinio, l'istante aveva formalmente dichiarato di conoscere le condizioni di stage in Valle d'Aosta, che dispongono inequivocabilmente che il tirocinante non ha diritto a periodi di vacanza e che in caso di assenza ingiustificata la Regione potrà interrompere il tirocinio, precisando, d'altra parte, che la conclusione anticipata dell'esperienza poggiava anche su ulteriori elementi, vale a dire nelle rilevanti difficoltà incontrate nel rispettare gli obblighi assunti nei confronti dell'Amministrazione e dell'impresa nonché nell'assenza di un effettivo interesse verso il settore oggetto dello stage da parte dell'istante.

Accertata la sussistenza dei presupposti per lo scioglimento della convenzione di stage, questo Ufficio ha archiviato la pratica ritenendo, conclusivamente, che l'Amministrazione, dopo avere tentato invano di evitare la cessazione anticipata del rapporto, si fosse fattivamente attivata per far ritornare l'istante in patria.

Caso n. 200 – Operatori di sostegno precari e nuova società per la gestione di servizi alla pubblica amministrazione regionale – Presidenza della Regione.

Un operatore di sostegno che per anni ha svolto le proprie mansioni presso le Istituzioni scolastiche in forza di rapporti di lavoro a tempo determinato costituiti con la Regione a seguito di selezioni pubbliche, si è rivolto al Difensore civico manifestando preoccupazioni conseguenti all'approvazione della legge regionale 20 dicembre 2010, n. 44, portante norme per la costituzione di una società per azioni per la gestione di servizi alla pubblica amministrazione regionale.

Temendo, in particolare, che l'imminente avviso di selezione pubblica per l'assunzione a tempo determinato presso la predetta società di servizi potesse recare pregiudizio alla propria posizione di soggetto collocato al sesto posto della graduatoria del concorso bandito dall'Amministrazione regionale nel 2009, avente validità triennale, cui è conseguita l'assunzione a ruolo di cinque operatori di sostegno, il cittadino ha chiesto l'avviso del Difensore civico, anche in relazione al fatto che i rapporti alle dipendenze di un ente privato forniscono al lavoratore minori garanzie.

Esaminata la vicenda alla luce della normativa di settore nonché della precitata legge regionale, questo Ufficio ha appurato che la graduatoria relativa al concorso pubblico in questione conserva la sua validità ai fini della copertura dei posti di operatori di sostegno nell'ambito dell'organico della Giunta regionale, anche perché la selezione nel frattempo avviata dalla Società di Servizi Valle d'Aosta ha ad oggetto costituendi rapporti con un soggetto formalmente privato giuridicamente distinto dalla Regione, risultando peraltro evidente che la costituzione di tale società risponde anche all'esigenza di creare posti di lavoro per operatori di sostegno (e ad altre categorie di lavoratori) che altrimenti non potrebbero essere più assunti, in presenza delle disposizioni introdotte dalla legge finanziaria dello Stato, che impone di ridurre in modo consistente le spese delle Amministrazioni Pubbliche per il personale a tempo determinato.

Quanto, infine, alla possibilità di ottenere la trasformazione a tempo indeterminato dei ripetuti rapporti di lavoro a termine, oggetto di ulteriore quesito da parte dell'interessato, questo Ufficio ha accertato che dalla normativa vigente consegue, diversamente che nel settore privato, l'impossibilità a che la reiterazione continua o costante di contratti a termine possa dare luogo alla costituzione *ope judicis* di un impiego pubblico stabile, mediante la

loro conversione in un unico contratto a tempo indeterminato, impregiudicate responsabilità e sanzioni per eventuali violazioni di obblighi di legge.

Caso n. 222 – Il contributo richiesto è stato concesso, ma non è possibile erogarlo per il successivo avvio di una procedura esecutiva – Presidenza della Regione / Assessorato Sanità, Salute e Politiche sociali.

Un cittadino, dopo avere fatto presente la propria perdurante condizione di disagio economico, che già in passato era stata all'origine dell'intervento di questo Ufficio ai fini dell'erogazione di aiuti economici a valere sulla legge regionale 27 maggio 1994, n. 19, ha riferito che alla richiesta, corredata della dichiarazione di urgenza, di un nuovo contributo straordinario ex articolo 5 della citata legge non era ancora seguita la relativa concessione, precisando che, secondo quanto appreso dal competente Assistente sociale, erano in corso approfondimenti da parte del Servizio Famiglia e Politiche giovanili in ordine ad altro debito che esso aveva precedentemente contratto.

Tanto premesso il cittadino, non comprendendo le ragioni del ritardo, ha richiesto l'intervento del Difensore civico.

Questo Ufficio ha quindi richiesto informazioni per le vie brevi sullo stato del procedimento al Responsabile dell'Ufficio Sviluppo Servizio sociale e Assistenza del menzionato Servizio, il quale, successivamente sollecitato a fornire i chiarimenti richiesti, ha poi comunicato che il contributo in esame era stato regolarmente concesso, ma che non era stato possibile effettuarne la liquidazione a favore del beneficiario, essendo in corso un pignoramento presso terzi nei confronti di quest'ultimo.

Ricevuta conferma, da parte della Direzione Affari legali, dell'avvio di una procedura esecutiva di poco successiva alla concessione dell'ausilio, questo Ufficio ha illustrato all'istante gli effetti del pignoramento, con particolare riferimento all'articolo 546 del Codice di procedura civile, il quale sottopone il terzo, dal momento in cui gli è notificato l'atto di pignoramento, agli obblighi che la legge impone al custode, ossia, in sostanza, al divieto di pagare le somme dovute al debitore esecutato senza ordine del Giudice.

All'istante, che da parte sua affermava di non essere a conoscenza della procedura di espropriazione in questione, sono stati altresì dispensati consigli in merito al comportamento da tenere in vista della relativa udienza.

Caso n. 264 – Prontamente erogato il contributo straordinario di cui il Giudice ha rilevato l'impignorabilità – Presidenza della Regione / Assessorato Sanità, Salute e Politiche sociali.

Un cittadino che già si era rivolto a questo Ufficio per verificare le cause del ritardo dell'erogazione di un contributo straordinario a valere sulla legge regionale 27 maggio 1994, n. 19, venendo a conoscenza, a seguito dell'intervento di questo Ufficio, che l'aiuto in questione, regolarmente concesso, non poteva essere liquidato a suo favore per essere in corso nei suoi confronti un pignoramento presso terzi, intervenuta l'udienza in cui l'Amministrazione regionale ha reso dichiarazione di terzo, a distanza di circa tre settimane si è nuovamente rivolto al Difensore civico, rappresentando che nonostante il Giudice dell'esecuzione gli avesse riferito di avere rilevato che il predetto credito era impignorabile, non aveva ancora ricevuto alcuna somma in pagamento.

Acquisite informazioni dal Servizio Famiglia e Politiche giovanili, questo Ufficio è nuovamente intervenuto presso la Direzione Affari legali, apprendendo che all'Amministrazione regionale non era al momento stata notificata né comunicata l'ordinanza di assegnazione emanata dal giudice.

Immediatamente è stato quindi contattato l'istante, consigliandogli, per una celere definizione della vicenda, di reperire al più presto la citata ordinanza e di consegnarla alla Direzione Affari legali.

Così acquisita l'ordinanza il giorno successivo, la citata Struttura ne ha tempestivamente informato gli Uffici competenti alla liquidazione e al pagamento del contributo, che hanno poi emesso l'ordine di liquidazione e il mandato di pagamento con prontezza, ossia, rispettivamente, entro tre e sette giorni.

Caso n. 318 – Il rigetto della domanda di ricongiungimento familiare, già preannunciato, sembra fondato – Presidenza della Regione.

Un cittadino extracomunitario residente in Valle d'Aosta in possesso di regolare permesso di soggiorno C.E. per soggiornanti di lungo periodo aveva presentato domanda di nulla osta al ricongiungimento familiare del coniuge.

Non avendo ricevuto, a circa cinque mesi di distanza, informazioni ufficiali al riguardo, l'interessato si è rivolto al Difensore civico per ottenere una verifica dello stato della pratica.

Preso atto di quanto riferito dall'istante e ritenuto che il termine di conclusione del procedimento, normativamente stabilito in 150 giorni, probabilmente non fosse ancora scaduto, questo Ufficio è comunque intervenuto, anche in considerazione delle preoccupazioni manifestate dall'interessato, nei confronti del Servizio Affari di prefettura, nell'ambito del quale si trova lo Sportello unico per l'Immigrazione, competente in ordine al rilascio del nulla osta.

Il citato Servizio ha prontamente comunicato al riguardo che, essendo stato emesso dalla competente Questura parere negativo alla concessione del nulla osta per avere il soggetto da ricongiungere commesso reati inerenti agli stupefacenti, era già stata inviata al richiedente, nei giorni immediatamente precedenti, comunicazione di preavviso di rigetto dell'istanza presentata.

Accertato che, a norma dell'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico in materia di immigrazione) i reati in questione sono impeditivi dell'ingresso dello straniero in Italia, questo Ufficio ha reso edotto delle risultanze acquisite l'istante, sensibilizzandolo anche sull'opportunità di esercitare il diritto di accesso, già ai fini della presentazione di eventuali controdeduzioni, al fascicolo detenuto dalla Questura.

ASSESSORATO AGRICOLTURA E RISORSE NATURALI

Caso n. 31 – Modificato il calendario venatorio nella parte in cui non consente, in caso di smarrimento o sottrazione, la sostituzione delle fascette da applicare ai capi abbattuti – Assessorato Agricoltura e Risorse naturali.

Un cacciatore che aveva perduto una delle fascette assegnatagli ha lamentato al Difensore civico che, a causa di quanto previsto dal calendario venatorio per la stagione 2010/2011, secondo cui *“le fascette smarrite, prima e durante la stagione venatoria, non verranno sostituite”*, si trovava nella spiacevole condizione di non poter abbattere uno degli ungulati che aveva diritto di prelevare.

Effettuata una sommaria disamina della normativa di riferimento, e ritenuto che, stante quanto dalla medesima previsto (si veda in particolare l'articolo 33, comma 5, della legge regionale 24 agosto 1994, n. 64, nonché gli articoli 1, 2 e 3 del citato calendario), sia difficilmente ipotizzabile che i cacciatori possano eludere le disposizioni che ne limitano le facoltà di abbattimento anche in caso di assenza della fascetta, questo Ufficio ha chiesto all'Amministrazione di relazionare in merito alle ragioni che ne rendono necessaria l'applicazione ai capi abbattuti e a quelle che hanno determinato ad introdurre la previsione contestata dall'istante, con invito a valutare, nel caso in cui le medesime si fossero rilevate inadeguate a giustificarla, l'opportunità di consentire per il futuro la sostituzione delle fascette smarrite.

Intervenuti due solleciti, l'ultimo dei quali inviato per conoscenza anche al Presidente della Regione dopo avere appreso dell'intervenuta approvazione del calendario venatorio 2011/2012, è pervenuto il riscontro della Struttura interpellata, la quale, dopo avere riferito che l'apposizione delle fascette, introdotta a seguito dell'assegnazione nominativa ai singoli cacciatori dei capi prelevabili, ha la funzione di comprovarne la lecita cattura, ha chiarito che la sostituzione delle fascette smarrite, originariamente ammessa a semplice richiesta, è stata,

a fronte dell'aumento dei casi di smarrimento, successivamente esclusa, con decisione condivisa dal mondo venatorio, in ragione del fatto che esse costituiscono un elemento molto importante ai fini del controllo della liceità degli abbattimenti. Di qui anche la ritenuta impossibilità di procedere alla sostituzione della fascetta smarrita nel caso di specie.

Preso atto del responso fornito, questo Ufficio ha ulteriormente osservato che, pur comprendendosi le esigenze cui è funzionale l'istituzione delle fascette inamovibili, continuano a restare incomprensibili le ragioni poste a fondamento della decisione di non sostituire in nessun caso le fascette smarrite. Ciò non tanto perché il rischio di un impiego illecito delle fascette appare in concreto remoto, quanto piuttosto perché gli utilizzatori delle stesse vanno considerati alla stregua di soggetti rispettosi delle norme sull'abbattimento dei capi assegnati, anziché potenziali elusori delle disposizioni vigenti, sicché ragioni di equità consigliano di prevedere la sostituzione delle fascette smarrite, subordinandola alla preventiva denuncia di furto o smarrimento, eventualmente nell'ambito di una nuova disciplina maggiormente articolata.

Poco dopo si è appreso con soddisfazione che la Giunta regionale, con deliberazione n. 2164 del 16 settembre 2011, modificativa del calendario venatorio per la stagione di caccia 2011/2012, aveva ovviato alla denunciata impossibilità di sostituire le fascette (e dunque di abbattere i capi assegnati), che, pur giustificata da previsioni legittime, incideva in modo iniquo sul diritto di esercitare la caccia, disponendo, sia pure a stagione venatoria già aperta, che le medesime possano essere sostituite, previa denuncia della loro perdita o sottrazione alla Stazione forestale competente per territorio.

Caso n. 195 – Il procedimento per l'assunzione di operai stagionali presso i cantieri forestali si è svolto correttamente – Assessorato Agricoltura e Risorse naturali.

Un partecipante alla selezione indetta per l'assunzione presso i cantieri forestali di operai idraulico-forestali stagionali, collocatosi oltre il settecentesimo posto della graduatoria, si è rivolto al Difensore civico lamentando che la posizione conseguita non gli era stata utile ai fini dell'assunzione, che negli anni precedenti era invece avvenuta, e che non era stato messo al corrente dei criteri che hanno condotto alla formazione della graduatoria e della loro applicazione.

Visionato l'avviso pubblico con cui è stata avviata la procedura – il quale prevedeva, tra l'altro, che le domande sarebbero state valutate sulla base della qualifica posseduta e delle esperienze lavorative maturate presso l'Amministrazione regionale o presso altri Enti pubblici o privati in ambito agricolo forestale e degli altri criteri che sarebbero stati resi pubblici prima della valutazione delle domande – questo Ufficio ha chiesto al Dipartimento Risorse naturali e Corpo forestale di relazionare sulla vicenda.

Pervenuto il riscontro richiesto, è risultato innanzitutto che la precedente esperienza lavorativa dell'istante alle dipendenze dell'Amministrazione rientrava nell'ambito dei piani anticrisi predisposti al fine di assumere persone che si trovavano in situazioni di particolare difficoltà economica e lavorativa e non, come nel caso che ne occupa, nell'ambito delle assunzioni attuate per garantire la continuità dei servizi necessari all'esercizio dei compiti istituzionali della Regione.

Quanto al resto, è stato accertato che il punteggio attribuito all'interessato costituisce corretta applicazione dei criteri individuati con apposito verbale di concertazione (pubblicato sul sito internet istituzionale della Regione) sottoscritto tra l'Amministrazione regionale e le principali Organizzazioni e approvato dalla Giunta regionale prima della valutazione delle domande. Di qui la conseguenza che – secondo quanto previsto dal citato verbale, in forza del quale l'assunzione va effettuata secondo l'ordine di graduatoria in relazione alle esigenze di attivazione dei cantieri forestali – l'istante, a fronte di un previsto avvio al lavoro di 660 persone nell'anno in corso, non vanta nessun titolo per l'assunzione, fatta salva la possibilità di scorrimento della graduatoria e di utilizzazione della medesima, avente validità triennale, per la costituzione di altri rapporti di lavoro a tempo determinato nel profilo professionale di operaio idraulico-forestale.

Ferma restando la ritenuta legittimità del procedimento esaminato, questo Ufficio ha formulato infine l'auspicio che, in un'ottica di massima trasparenza, venga valutata l'opportunità, ai fini delle future selezioni, di meglio predeterminare i criteri di valutazione delle domande all'avvio della procedura.

ASSESSORATO ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Caso n. 235 – Rassicurazioni in merito all'integrazione del contributo concesso per l'adozione di misure per l'uso razionale dell'energia strumentali all'attività dell'impresa – Assessorato Attività produttive.

Il rappresentante legale di un'impresa artigiana si è rivolto a questo Ufficio esponendo che – ricevuta comunicazione dell'esito favorevole dell'istruttoria svolta in merito alla domanda presentata per ottenere la concessione di un contributo in conto capitale ai sensi della legge regionale 31 marzo 2003, n. 6, per la realizzazione di un impianto fotovoltaico strumentale all'attività dell'impresa e appresa informalmente l'entità del contributo concedibile – ebbe modo di dubitare, attraverso il confronto tra i due procedimenti, della correttezza della misura dell'agevolazione concessa ed erogata all'impresa nei primi mesi del 2010 in relazione a precedente analoga domanda di agevolazione. Egli richiese dunque spiegazioni alla competente Struttura, la quale, accertato che l'Amministrazione, nel determinare il contributo di cui alla prima domanda, era effettivamente incorsa in errore, assoggettando la domanda ad

un limite massimo di spesa non previsto normativamente, gli comunicò informalmente che si sarebbe provveduto d'ufficio all'integrazione del contributo concesso.

Tanto premesso il cittadino, in mancanza di qualsivoglia ulteriore erogazione e di notizie certe a distanza di alcuni mesi, ha richiesto l'intervento del Difensore civico a fini chiarificatori.

Appurato che l'istante non aveva alcuna posizione tutelata in ordine alla revisione del provvedimento concessorio, essendosi il medesimo consolidato per non essere stato impugnato in termini, questo Ufficio ha nell'immediato interpellato per le vie brevi il Dirigente della Direzione Energia per acquisire informazioni in ordine all'ipotizzata integrazione.

Il citato Dirigente, nel confermare l'intendimento di rimediare all'errore verificatosi mediante apposito provvedimento da adottarsi nell'esercizio del potere discrezionale di autotutela, ha peraltro comunicato che il relativo procedimento non era ancora stato avviato, a causa dell'attuale indisponibilità di fondi destinati a finanziare gli interventi di cui alla menzionata legge, compresi quelli oggetto di domande già istruite favorevolmente, assicurando che, non appena le necessarie risorse fossero state rese disponibili, avrebbe presentato alla Giunta regionale una proposta di deliberazione avente ad oggetto l'integrazione del contributo concesso.

Preso atto di quanto sopra, l'istante ha manifestato la propria soddisfazione per avere avuto finalmente contezza della situazione in essere.

ASSESSORATO BILANCIO, FINANZE E PATRIMONIO

Caso n. 20 – L'auspicio è che le Amministrazioni provvedano celermente alla corresponsione delle somme dovute, a parziale rimedio dei rilevanti ritardi accumulati dall'Ente espropriante – Assessorato Bilancio, Finanze e Patrimonio / Comune di Jovençan.

Un cittadino, interessato da lungo tempo da una procedura espropriativa avviata dal Comune per la costruzione di una strada comunale, si è rivolto al Difensore civico a fine luglio 2010, lamentando che, nonostante a dicembre 2007 avesse ricevuto in offerta dall'Amministrazione comunale l'indennità di espropriazione provvisoria, tempestivamente accettata, non aveva ancora ricevuto il pagamento di quanto spettante a tale titolo e neppure il contributo regionale.

Questo Ufficio è quindi intervenuto tanto presso l'Amministrazione regionale quanto presso l'Amministrazione del Comune di Jovençan, chiedendo ad entrambe di relazionare sullo stato della procedura.

Prontamente è pervenuto il riscontro del primo degli Enti interpellati, ad opera della Direzione Espropriazioni e Patrimonio, la quale ha comunicato a questo Ufficio, dandone notizia anche al Comune, che l'Amministrazione regionale – che aveva provveduto alla determinazione

dell'indennità di espropriazione e del contributivo integrativo dal giugno 2007 – era impossibilitata a compiere l'ulteriore attività di propria competenza, in assenza della trasmissione delle dichiarazioni di accettazione degli aventi diritto.

Previo sollecito, l'Amministrazione comunale, da parte sua, ha comunicato, a distanza di circa due mesi e mezzo dall'intervento, che il pagamento dell'indennità concordata a favore dell'istante avrebbe potuto avvenire entro la fine dell'anno, giustificando il ritardo con la grave scarsità di risorse umane.

Intervenuti ulteriori solleciti, quest'ultima ha poi riferito, nell'aprile 2011, che era stata inoltrata alla sopracitata Struttura richiesta di autorizzazione alla liquidazione delle indennità offerte e accettate, precisando che, non appena ottenuto riscontro favorevole, la procedura sarebbe stata conclusa.

A fine anno l'Amministrazione comunale, nuovamente interpellata in assenza di ulteriori comunicazioni, ha riferito che l'ordinanza di pagamento emessa dal Presidente della Regione era stata acquisita a metà giugno agli atti del Comune, che avrebbe provveduto al pagamento delle indennità dovute entro il mese di gennaio 2012. Analoghe promesse sono pervenute dalla competente Struttura regionale in merito ai tempi di erogazione del contributo integrativo.

Preso atto delle assicurazioni da ultimo ricevute, questo Ufficio ha formulato l'auspicio che i pagamenti dovuti sopravvengano nei tempi indicati, a parziale rimedio dei rilevanti ritardi accumulati, per ragioni essenzialmente riconducibili a carenze dell'Ente espropriante, nel corso di diverse fasi del procedimento espropriativo.

Caso n. 112 – Sveltite le procedure per la definizione di un procedimento espropriativo avviato da lungo tempo – Assessorato Bilancio, Finanze e Patrimonio / Assessorato Opere pubbliche, Difesa del Suolo e Edilizia residenziale pubblica.

Si è rivolto al Difensore civico il proprietario di alcuni terreni interessati da una procedura espropriativa avviata dall'Amministrazione regionale per la realizzazione di lavori di sistemazione del bacino del torrente Comboé, resisi necessari a seguito all'evento alluvionale del 2000, lamentando che, per quanto i citati lavori, iniziati nel 2003, avessero avuto termine nel 2007, il relativo procedimento espropriativo non era ancora stato concluso, non essendosi provveduto in particolare, oltre che alla corresponsione delle somme dovute, all'adozione degli atti che operano il trasferimento della proprietà e alle conseguenti attività di registrazione, trascrizione e volturazione, presumibilmente a causa della mancata redazione dei tipi di frazionamento.

Questo Ufficio è quindi intervenuto presso la Direzione Espropriazione, la Direzione Patrimonio e la Direzione Assetto idrogeologico dei Bacini montani, chiedendo chiarimenti in merito allo stato della procedura e ai tempi previsti per la definizione della medesima.

Pervenuta la risposta della prima delle Strutture citate – la quale ha comunicato di essere impossibilitata a definire la pratica in mancanza del frazionamento, di competenza della Struttura che commissiona l'opera, più volte sollecitata, anche attraverso il Presidente della Regione, a provvedere in ordine alla redazione dei rilievi e frazionamenti di molte opere – e informata della vicenda per le vie brevi la Struttura di diretto supporto al Presidente della Regione, a meno di un mese di distanza dall'intervento è giunto il riscontro della Direzione Assetto idrogeologico dei Bacini montani, la quale, indicate le ragioni del protrarsi della procedura e gli strumenti individuati per ovviare per il futuro ai problemi verificatisi, ha riferito che i frazionamenti, in corso di predisposizione, sarebbero stati approvati salvo nuovi imprevisti entro i trenta giorni successivi.

Intervenuta da oltre un mese l'approvazione dei tipi di frazionamento, effettuata con un leggero ritardo rispetto alle previsioni, questo Ufficio, appreso dall'istante che questi non era stato posto a conoscenza di ulteriori sviluppi, ha nuovamente interpellato la Direzione Espropriazione e Patrimonio, che ha espresso l'intendimento di iniziare immediatamente la procedura di liquidazione e acquisizione formale della proprietà dei terreni interessati dai lavori, specificando che gli indennizzi sarebbero stati calcolati e offerti ai proprietari, in base alla nuova normativa, presumibilmente entro i due mesi venturi.

Considerato che il problema che era all'origine del ritardo aveva trovato soluzione e preso atto che la Struttura preposta alla definizione del procedimento espropriativo aveva comunicato l'intendimento di procedervi con tempestività, questo Ufficio, in assenza di ulteriori osservazioni da parte del cittadino, che ha manifestato apprezzamento per l'attività svolta, ha archiviato la pratica, formulando l'auspicio che i tempi indicati per la conclusione della pratica vengano effettivamente rispettati, così ponendo parziale rimedio alle lungaggini del procedimento.

ASSESSORATO ISTRUZIONE E CULTURA

Caso n. 18 – Prassi amministrativa e trasparenza nei passaggi di cattedra – Assessorato Istruzione e Cultura.

Un insegnante di ruolo interessato ad un passaggio di cattedra che non aveva ottenuto causa il limitato numero di posti liberi assegnati, a seguito della ripartizione dei posti vacanti tra assunzioni a tempo indeterminato e mobilità, a quest'ultima, si è rivolto al Difensore civico onde verificare l'applicazione nel caso specifico di una determinata prassi amministrativa.

Secondo tale prassi – seguita dall’Amministrazione regionale in accordo con le Organizzazioni sindacali di categoria al fine di limitare il fenomeno del precariato – disposto tramite contratto collettivo regionale integrativo di lavoro l’arrotondamento di eventuali posti dispari a favore della mobilità, se i posti così assegnati restavano inutilizzati per assenza di domande essi venivano impiegati per nuove assunzioni e successivamente restituiti alla mobilità non appena in organico si fossero resi disponibili nuovi posti da destinarsi alle neoassunzioni.

L’istante ha lamentato al riguardo la mancata restituzione alla mobilità di un posto impiegato nell’anno scolastico 2000/2001 per un’assunzione a tempo indeterminato, restituzione che gli avrebbe consentito di ottenere il richiesto passaggio di cattedra.

Il Difensore civico ha quindi chiesto chiarimenti alla Sovrintendenza agli Studi.

La Direzione del Personale scolastico, nel confermare la prassi in questione, ha precisato che questa – in considerazione della seppure residuale ipotesi che l’esiguità dei posti complessivamente attivati in organico non consenta il recupero in favore della mobilità negli anni scolastici immediatamente successivi – circoscrive la durata del procedimento di recupero entro un lasso di tempo ragionevole, inizialmente rapportato per analogia al termine di prescrizione ordinaria dei diritti ex articolo 2946 del Codice civile, e successivamente indicato, a fronte delle osservazioni critiche di questo Ufficio, in un periodo convenzionalmente assunto di dieci anni a decorrere dall’utilizzo per neoassunzione del posto residuo alla mobilità per ragioni di natura tecnico-organizzativa. Secondo la citata Struttura, il sistema regionale è stato concepito come combinazione essenziale del disposto contrattuale sulla mobilità con la prassi operativa sulle assunzioni nella sua integralità e, così inteso, ha determinato per gli aspiranti alla mobilità condizioni più favorevoli rispetto a quelle derivanti dal meccanismo previsto a livello nazionale.

Contemporaneamente, l’istante ha intrattenuto corrispondenza con l’Assessorato Istruzione e Cultura, di cui il Difensore civico è stato reso edotto per conoscenza, promuovendo infine ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

L’Ufficio del Difensore civico, esaminata la documentazione prodotta dalle parti e la normativa di riferimento, ha preso atto in primo luogo della circostanza che, in relazione alle peculiarità del sistema scolastico valdostano, i Contratti collettivi regionali integrativi (C.C.R.I.) succedutisi negli anni hanno disposto l’utilizzo in favore della mobilità dell’eventuale posto dispari risultante dalla ripartizione al 50% del complesso dei posti vacanti tra mobilità e neoassunzioni, che secondo la normativa nazionale non può invece essere utilizzato per le suddette operazioni, dovendo essere coperto con supplenza annuale; in secondo luogo della prassi operativa sopradescritta, volta a limitare il fenomeno del precariato; infine, della modifica apportata al nuovo C.C.R.I. per l’anno scolastico 2011/2012, che riprende sul punto la normativa vigente a livello nazionale.

Ciò posto e tenuto conto dell'avvenuta presentazione del citato ricorso – in virtù della quale si è ritenuto di non doversi pronunciare sulla legittimità degli atti impugnati, dal momento che eventuali osservazioni sul punto sarebbero state istituzionalmente inopportune, potendo in ipotesi non essere convergenti con la soluzione data al caso dall'unica autorità legittimata a dirimere il contrasto insorto imponendo la propria decisione – questo Ufficio ha ritenuto, a conclusione dell'intervento, che la prassi amministrativa, legittima nella misura in cui non contrasta con il sistema normativo vigente, non si sottrae, in quanto espressione della funzione amministrativa, ai generali canoni di trasparenza, coerenza e imparzialità. L'Amministrazione regionale pertanto ben avrebbe potuto sin dall'inizio illustrare in maniera compiuta la prassi effettivamente seguita, eventualmente coinvolgendo anche le Associazioni sindacali di categoria interessate, onde offrire all'interessato una spiegazione compiuta della condotta tenuta nel corso degli anni e delle ragioni che l'hanno sorretta, mentre a tale risultato si è pervenuti soltanto gradualmente, a seguito dell'attivazione di vari strumenti di tutela da parte dell'istante, uno dei quali, il ricorso straordinario al Capo dello Stato, non ancora definito, e con contestuale abbandono delle precedenti forme di adeguamento alla realtà regionale della contrattazione nazionale.

Caso n. 19 – Personale di custodia e visite ai castelli di proprietà regionale – Assessorato Istruzione e Cultura / Assessorato Turismo, Sport Commercio e Trasporti.

Una guida turistica, già rivoltasi al Difensore civico in passato per rappresentare, dolendosene, che i custodi dei castelli di proprietà regionale provvedono ad illustrare ai visitatori tali siti, in esito allo studio preliminare condotto da questo Ufficio ne ha richiesto l'intervento, dubitando che lo svolgimento di tale attività sia compatibile con la normativa che, a vari livelli, tutela la professione di guida turistica e, in ultima analisi, l'affidamento del turista.

Questo Ufficio – che aveva già avuto modo di effettuare una prima ricognizione del quadro normativo, e in particolare della legge regionale 21 gennaio 2003, n. 1, contenente l'ordinamento della professione di guida turistica, il cui articolo 3, comma 2, recita *“Le disposizioni di cui alla presente legge non si applicano altresì: a) limitatamente alla professione di guida turistica, ai dipendenti di enti pubblici che, nell'ambito dello svolgimento delle proprie funzioni istituzionali, svolgono le attività di illustrazione dei siti di proprietà dell'ente di appartenenza ...”* – è pertanto intervenuto presso le competenti Strutture dell'Amministrazione regionale, con richiesta di relazionare al riguardo.

Con nota sottoscritta congiuntamente dal Direttore della Direzione Promozione Beni culturali e dal Coordinatore del Dipartimento Turismo, Sport e Commercio sono pervenuti i chiarimenti in appresso sintetizzati: a) nei castelli della Regione vengono svolte visite accompagnate dal personale di custodia con partenze ogni mezz'ora; b) a tale organizzazione,

che ha permesso di garantire le prescrizioni contenute nei piani di sicurezza, consegue che la visita al monumento viene effettuata attraverso la formazione di gruppi di visitatori, fino al raggiungimento del numero massimo previsto, accompagnati da un custode, che fornisce informazioni sul monumento e vigila sul percorso di visita; c) il personale impiegato è inquadrato nel profilo di custode castelli, musei e giardini ed è stato arruolato con concorso le cui prove d'esame riguardavano anche la storia, i castelli, i monumenti e i siti archeologici della Valle d'Aosta; d) dall'ottobre 2011 il servizio di biglietteria e di visita ai castelli è stato esternalizzato ad una società di servizi anche all'uopo costituita, il cui personale è inquadrato in apposito contratto di categoria in qualità di operatore addetto alla sorveglianza con funzioni di guida museale. Di qui la ritenuta applicabilità dell'esclusione prevista dalla sopraccitata norma nel caso di specie.

Sviscerata la questione alla luce della normativa di riferimento, questo Ufficio è pervenuto alla conclusione che, mentre appare difficilmente sostenibile che il personale di custodia appartenente alla Regione sia istituzionalmente chiamato a svolgere attività di illustrazione dei siti di proprietà dell'Ente, giacché le mansioni proprie del profilo che lo riguarda contemplano attività di vigilanza, ma non di illustrazione dei siti, potendo piuttosto svolgere attività di accompagnamento a fini di vigilanza, la situazione creatasi a seguito della esternalizzazione del servizio sembra invece maggiormente aderente al dettato normativo, fatta salva l'opportunità di effettuare approfondimenti in merito all'accertamento della professionalità del personale della società che rende il servizio e all'adattamento della norma che disciplina l'esonero dal possesso dell'abilitazione professionale al nuovo contesto.

Caso n. 35 – Il blocco delle gite scolastiche deciso dai Collegi Docenti preoccupa gli studenti – Assessorato Istruzione e Cultura (Istituzioni scolastiche).

A domanda di alcuni studenti, questo Ufficio ha esaminato in termini astratti la vicenda concernente la decisione di annullare le visite d'istruzione operata da Collegi Docenti di varie Istituzioni scolastiche valdostane.

In esito all'analisi effettuata, è risultato che le gite scolastiche, che in realtà sono veri e propri progetti didattici ed educativi con finalità di integrazione della normale attività formativa della scuola, devono essere inquadrate nella programmazione didattica della medesima e sono rimesse all'autonomia decisionale degli organi collegiali delle Istituzioni scolastiche, i quali deliberano in merito secondo procedimenti articolati. A tale proposito, il Consiglio di Istituto ha potere deliberante sull'organizzazione e sulla programmazione della vita e dell'attività della scuola, nei limiti delle disponibilità di bilancio, tra l'altro in materia di criteri per la programmazione e l'attuazione delle attività parascolastiche, interscolastiche, extrascolastiche, con particolare riguardo ai corsi di recupero e di sostegno, alle libere

attività complementari, alle visite guidate e ai viaggi d'istruzione. Il Collegio Docenti, a sua volta, ha potere deliberante in materia di funzionamento didattico dell'Istituto, curando, in particolare, la programmazione dell'azione educativa, ed esercita tale potere nel rispetto della libertà di insegnamento garantita a ciascun docente. Al Collegio Docenti è poi affidata l'elaborazione del Piano dell'Offerta Formativa – da effettuarsi sulla base degli indirizzi generali per le attività della scuola e delle scelte generali di gestione e di amministrazione definiti dal Consiglio di Istituto, tenuto conto delle proposte e dei pareri formulati dagli organismi e associazioni dei genitori e degli studenti – che è adottato dal Consiglio di Istituto.

Tale essendo il quadro normativo di riferimento, ogni progetto formativo che prevede lo svolgimento di una gita scolastica deve essere condiviso dal Collegio Docenti sotto il profilo didattico e dal Consiglio di Istituto sotto il profilo gestionale-finanziario. Di qui la ritenuta necessità dell'approvazione della gita didattica da parte di entrambi gli organi collegiali, senza possibilità che la mancata approvazione dell'uno possa essere surrogata dalla deliberazione approvativa dell'altro.

A ciò si aggiunga, in relazione alla posizione lavorativa del singolo docente, che l'attività di accompagnamento degli alunni nelle visite di istruzione, complementare all'attività di insegnamento in senso stretto, è rimessa alla sua disponibilità, sicché non gli si può imporre la partecipazione alla gita scolastica.

Comprese le ragioni di carattere giuridico che possono supportare il blocco delle gite, gli istanti si sono riservati di verificare in concreto il percorso, anche argomentativo, seguito dalle Istituzioni scolastiche di appartenenza per far venir meno, nell'anno scolastico in corso, questo apprezzato strumento educativo.

Caso n. 190 – Manifestazioni temporanee, autorizzazioni e emissioni rumorose – Assessorato Istruzione e Cultura / Comune di Aosta.

Un cittadino, residente nei pressi del centro città, si è rivolto al Difensore civico e, dopo aver rappresentato che in occasione degli eventi culturali organizzati presso lo Stadio Puchoz, la musica a volume elevato si protrae sino a tarda ora, con conseguente disagio per i residenti nella zona, ha in particolare lamentato che, in occasione della serata di chiusura del tradizionale *Raduno delle corali*, la musica era stata diffusa fin oltre alle tre del mattino.

A seguito dell'intervento di questo Ufficio, il Servizio Attività produttive dell'Amministrazione comunale, dopo aver precisato che l'evento in questione – il cui programma prevedeva, a chiusura della manifestazione, una cena con successiva serata danzante presso il padiglione allestito all'interno dello Stadio comunale, a decorrere dalle 21.30 fino alle 04.00 del giorno

successivo – era stata organizzata in collaborazione con l’Amministrazione regionale, ha tra l’altro evidenziato che questo era stato autorizzato nel rispetto della normativa vigente, in particolare di quanto previsto nella deliberazione della Giunta comunale n. 116 del 2010 e nell’osservanza delle prescrizioni stabilite da una Conferenza di servizi (nella quale era rappresentata l’A.R.P.A.) indetta l’anno precedente in relazione ad identica manifestazione.

Preso atto dei chiarimenti forniti e analizzata la documentazione fornita a corredo alla luce del quadro normativo di riferimento, è risultato innanzitutto che, in materia di manifestazioni temporanee, l’articolo 2 della legge regionale 30 giugno 2009, n. 20, dopo aver stabilito che spetta alla Regione il compito di definire le modalità di presentazione e i contenuti delle domande di autorizzazione, affida ai Comuni la competenza a determinare i casi e i criteri di esenzione dall’obbligo di autorizzazione per lo svolgimento di particolari attività, in considerazione della natura occasionale o della durata limitata delle stesse. La deliberazione della Giunta regionale n. 1262 del 2010, al fine di favorire un’applicazione omogenea delle esenzioni sul territorio regionale, ha precisato che le attività che non sono ivi espressamente escluse sono soggette all’autorizzazione comunale di cui all’articolo 13 della sopracitata legge, che può essere concessa, secondo quanto previsto da tale disposizione, sentita l’A.R.P.A., anche in deroga ai valori limite previsti dalla normativa vigente. In attuazione di quanto previsto dalla citata legge e nel rispetto degli indirizzi forniti dall’Amministrazione regionale, la Giunta comunale di Aosta, con la citata deliberazione, ha individuato casi e criteri di esenzione. Secondo la disciplina ivi prevista, le manifestazioni che qui interessano sono esonerate dall’obbligo di autorizzazione laddove abbiano durata oraria massima di 6 ore e non vadano oltre le ore 23.00 nel periodo invernale e le ore 1.00 nel periodo estivo, dovendo altrimenti essere domandata e, sussistendone i presupposti, rilasciata, l’autorizzazione e, se del caso, l’autorizzazione in deroga.

Di qui la conferma della legittimità delle autorizzazioni rilasciate, compresa quella in deroga, pur nel rilievo che sarebbe stato preferibile indire comunque una nuova Conferenza di servizi.

A definizione dell’intervento questo Ufficio ha ritenuto di dover informare della vicenda anche l’Amministrazione regionale, in qualità di soggetto organizzatore dell’evento, affinché anche quest’ultima possa tenere in conto, in vista delle future manifestazioni, gli interessi di cui si è fatto portavoce l’istante.

Caso n. 226 – Il provvedimento di decadenza dall’assegno di studio è conforme a legge – Assessorato Istruzione e Cultura.

Ricevuta comunicazione di decadenza dall’assegno di studio attribuito per l’anno accademico 2009/2010 per essere risultata, in sede di controllo, un’incongruenza tra la documentazione

presentata a corredo della domanda e l'effettiva situazione reddituale del nucleo familiare di appartenenza, con conseguente intimazione a restituire la somma indebitamente percepita, uno studente universitario iscritto presso la Terza Facoltà di Ingegneria dell'Informazione del Politecnico di Torino con sede a Verrès ha sottoposto allo scrutinio dell'Ufficio del Difensore civico la legittimità del relativo provvedimento.

Preso atto di quanto riferito dall'istante ed esaminata la documentazione dal medesimo prodotta, questo Ufficio ha richiesto alla Direzione Politiche educative urgenti chiarimenti al riguardo.

Intervenuto un preventivo incontro chiarificatore, nel corso del quale il relativo Dirigente ha assicurato che nelle more l'Amministrazione non avrebbe coltivato le procedure volte ad ottenere la restituzione della somma percetta dall'istante, la Struttura interpellata ha celermente trasmesso quanto richiesto, rilevando in particolare che l'interessato aveva dichiarato, all'atto della presentazione della domanda, che tra i componenti del nucleo familiare solo il genitore era in possesso di redditi nell'anno 2008 e che la famiglia non possedeva altro reddito se non quello da lavoro dipendente, a tal fine allegando il relativo modello CUD, mentre dai dati in possesso del sistema informativo del Ministero delle Finanze era risultato essere stato presentato per l'anno 2008 il modello 730, da cui emerge il possesso anche di redditi da fabbricati; con conseguente necessità di disporre la decadenza dal beneficio e la restituzione della somma percepita.

Verificata documentalmente la corrispondenza alla realtà di quanto in fatto affermato dalla citata Struttura, da una parte, e accertato che il bando con cui era stata indetta la procedura concorsuale in esame dispone espressamente che *“coloro che rilasciano dichiarazioni non veritiere al fine di fruire degli assegni di studio decadono dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere”*, mentre l'articolo 33 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 19, a sua volta dispone che qualora dai controlli *“emerge la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera”*, dall'altra, questo Ufficio ha conclusivamente comunicato all'istante che la decisione assunta dall'Amministrazione era da ritenersi conforme alla normativa vigente, restando irrilevanti a tali fini, diversamente da quanto o dal medesimo auspicato, le questioni inerenti alla presentazione e alla sottoscrizione del modello CUD allegato alla domanda di attribuzione dell'assegno.

**ASSESSORATO OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO E
EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA**

Caso n. 48 – L'Amministrazione fornisce infine formale riscontro ad una richiesta di pagamento delle prestazioni rese in esecuzione di un incarico professionale – Assessorato Opere pubbliche, Difesa del suolo e Edilizia residenziale pubblica.

Un professionista che, in riferimento ad un incarico affidatogli dall'Amministrazione per il frazionamento di terreni, già si era rivolto al Difensore civico per avere consulenza specie in ordine ai compensi spettanti, acquisite le valutazioni rese da questo Ufficio ne ha richiesto l'intervento, lamentando il mancato pagamento e comunque l'assenza di qualsivoglia comunicazione relativa all'avviso di fattura portante il saldo delle prestazioni effettuate, emesso quasi un anno prima, ad onta dei successivi solleciti, sia scritti che verbali.

Il Dipartimento Opere pubbliche e Edilizia residenziale e la Direzione Viabilità, richiesti da questo Ufficio di relazionare in merito hanno prontamente fornito riscontro, rilevando in particolare che: a) a seguito del ricevimento dell'avviso di fattura, gli Uffici avevano provveduto ad una verifica dell'attività svolta e a determinare, quindi, l'ammontare dell'onorario dovuto, in base a quanto stabilito dalla vigente deliberazione della Giunta regionale approvativa delle linee guida per la determinazione dei corrispettivi relativi ai servizi attinenti all'ingegneria e all'architettura di importo inferiore alla soglia comunitaria; b) l'importo del corrispettivo così determinato (inferiore a quello stimato per la definizione della base d'asta, indicato all'articolo 6 del citato disciplinare di incarico e posto a base dell'avviso di fattura), era poi stato comunicato in un'apposita riunione all'istante – che aveva mostrato il suo dissenso – e successivamente ribadito in successivi incontri, nei quali era stato fatto presente che la determinazione era stata operata in applicazione di quanto specificamente previsto nell'avviso con cui era stata indetta la procedura; c) dopo i predetti incontri l'incaricato non aveva più fatto pervenire notizie circa la posizione assunta; d) l'Amministrazione aveva infine provveduto a ribadire al professionista la propria posizione per iscritto in data odierna.

Preso atto dei chiarimenti forniti e informato al riguardo l'istante, che, da parte sua, ha confermato di avere ricevuto la risposta dell'Amministrazione, questo Ufficio ha osservato, conclusivamente, che, a seguito dell'intervento del Difensore civico, l'Amministrazione regionale aveva formalmente comunicato in modo argomentato la propria posizione all'interessato, finalmente messo in condizione di compiere valutazioni prima preclusegli circa la posizione da assumere in ordine al pagamento delle prestazioni rese.

Casi nn. 117 e 128 – Le variazioni al canone e al contributo per le spese applicate ad un assegnatario di un alloggio di edilizia residenziale pubblica sono giustificate – Assessorato Opere pubbliche, Difesa del Suolo e edilizia residenziale pubblica / Comune di Aosta (A.P.S. S.p.A.).

Ad un soggetto, assegnatario di un alloggio di edilizia residenziale pubblica gestito dall'Azienda Pubblici Servizi del Comune di Aosta l'Ente gestore aveva richiesto ad inizio anno il pagamento di un canone di locazione raddoppiato rispetto a quello dovuto nel 2010.

Il cittadino, non comprendendo le ragioni dell'aumento, ha chiesto la consulenza del Difensore civico, cui ha fatto presente la propria perdurante situazione di disagio economico, aggravata anzi dalla mancata percezione della pensione di invalidità di cui beneficiava in passato.

Esaminata la normativa di riferimento, contenuta nel titolo V della legge regionale 4 settembre 1995, n. 39, è risultato che il canone di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, determinato in astratto in rapporto al valore locatizio dell'immobile, è individuato in concreto sulla base dei redditi del nucleo familiare dell'assegnatario, quali desunti dalle dichiarazioni dei redditi presentate nell'anno precedente.

Applicando le disposizioni vigenti alla fattispecie in esame, è risultato che l'istante, che in passato aveva percepito redditi che, derivando da pensione, ne determinavano la collocazione nella cosiddetta "Area protetta", per la quale è stabilito un canone di locazione pari al 40% del canone-base, ha conseguito nel 2009 redditi convenzionali che ne hanno determinato l'inserimento nella cosiddetta "Area sociale – fascia B", per la quale il canone di locazione è pari all'80% del canone-base.

Di qui la correttezza della pretesa avanzata dal gestore dell'alloggio.

In pendenza dell'esame richiesto, l'istante ha peraltro sottoposto a questo Ufficio analoga questione relativa al contributo di cui al fondo regionale per l'abitazione istituito con legge regionale 26 maggio 1998, n. 36, erogatogli dalla Regione in misura sensibilmente ridotta rispetto all'anno precedente.

La citata legge – ancora applicabile in attesa dell'adozione delle disposizioni di attuazione dell'articolo 13 della legge regionale 26 ottobre 2007, n. 28, che ha ridisciplinato la materia – dopo avere previsto, all'articolo 3, comma 1, lettera a), che i contributi vengono concessi agli assegnatari collocati nell'area protetta e nell'area sociale di cui alla legge regionale 39/1995, dispone, all'articolo 6, comma 1, che ai primi viene concesso un contributo a copertura delle spese per i servizi accessori per la somma eccedente il 5% annuo del reddito del nucleo familiare, mentre la misura dei contributi a favore dei secondi è aumentata al 10% della somma eccedente il predetto reddito.

La collocazione dell'interessato in una diversa area ha prodotto pertanto, anche in questo caso, inevitabili conseguenze negative sull'entità dell'ausilio al medesimo accordato.

Il cittadino, informato delle conclusioni raggiunte da questo Ufficio, ha espresso soddisfazione per avere finalmente compreso le ragioni che sorreggono l'aumento del canone e la riduzione del contributo, della cui correttezza aveva dubitato.

Casi nn. 203-204 – Con la mediazione del Difensore civico il contributo concesso viene prontamente erogato a chi di spettanza – Assessorato Opere pubbliche, Difesa del Suolo e Edilizia residenziale pubblica.

Un cittadino si è rivolto a questo Ufficio per la soluzione urgente del problema seguente, incontrato nel corso del procedimento relativo all'ottenimento e all'erogazione dei contributi di cui al Fondo per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione di cui all'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431 e all'articolo 13 della legge regionale 26 ottobre 2007, n. 28.

Il cittadino, presentata domanda di partecipazione al bando di concorso per l'accesso ai benefici in esame per il 2010, era stato definitivamente ammesso a contributo con il provvedimento dirigenziale approvativo della graduatoria, con conseguente determinazione, da parte della Giunta regionale, del contributo concesso. Dopo avere appreso dal competente Ufficio che, non essendo in regola con i pagamenti dei canoni, gli importi erogabili rispettivamente a favore suo e del padrone di casa, con il quale era in lite anche in relazione all'importo della morosità, non erano quelli che attendeva, esso aveva poi comunicato di voler disdire l'autorizzazione al pagamento al proprietario per la morosità, precisando di essere consapevole che quanto dichiarato ostava alla liquidazione dell'intero contributo.

Chiarito all'interessato che il dubbio avanzato circa la possibilità di procedere al versamento dell'intera somma concessa a suo favore non aveva fondamento, indipendentemente dalla dichiarazione resa, giacché, secondo quanto previsto dal bando di concorso – con disposizioni che trovano supporto normativo nel citato articolo 11 della legge 431/1988 – il richiedente deve essere *“in regola con il pagamento dell'affitto o richiedere la liquidazione del contributo direttamente in favore del proprietario a copertura delle morosità in essere”* e *“nel caso in cui il beneficiario del contributo non sia in regola con il pagamento dell'affitto, una parte o tutto il contributo verrà versato a copertura del debito direttamente al padrone di casa”*, questi ha richiesto l'intervento del Difensore civico per la verifica della possibilità di revocare la dichiarazione e per l'accertamento della somma in ogni caso spettante a ciascuna delle parti.

Interpellato a più riprese il Servizio Edilizia residenziale, che ha fornito ampia disponibilità al riguardo, è risultato innanzitutto che la dichiarazione resa era ancora utilmente revocabile, non essendo ancora conclusa la procedura concorsuale. Per il resto è stato verificato che, non essendo consentito procedere alla liquidazione delle somme non contestate a favore dell'istante, in quanto la regolarizzazione delle morosità funge da presupposto necessario dell'erogazione, e stante la previsione contenuta nell'articolo 4 del menzionato bando – in forza della quale la regolarità dei pagamenti effettuati dall'inquilino è provata attraverso le ricevute di pagamento – per giungere all'erogazione del contributo non restava che rimettersi alla documentazione prodotta dal proprietario all'Amministrazione, ossia alle copie delle fatture quietanzate, alternativamente esibendo direttamente le fatture emesse dal proprietario munite di quietanza, previa revoca, in ogni caso, della dichiarazione resa.

Alla revoca della dichiarazione da parte del cittadino, che ha ritenuto di attenersi alle indicazioni ricevute da questo Ufficio, è conseguita la pronta liquidazione, da parte dell'Amministrazione, del contributo concesso tanto al locatore che al conduttore.

ASSESSORATO SANITÀ, SALUTE E POLITICHE SOCIALI

Caso n. 16 – Indennità di frequenza e permesso di soggiorno – Assessorato Sanità, Salute e Politiche sociali.

Ad un cittadino extracomunitario, sottoposto a visita presso la competente Commissione medica, era stata riconosciuta la qualità di minore invalido, con conseguente comunicazione di avvio dell'istruttoria per l'accertamento dei requisiti non sanitari per la concessione dell'assegno di frequenza, contenente l'invito a trasmettere, tra l'altro, la carta di soggiorno o il permesso di soggiornante di lungo periodo.

Appreso, secondo quanto riferito dal competente Ufficio, che il minore, avendo compiuto i 16 anni, avrebbe dovuto essere titolare del predetto documento, di cui questi non disponeva, i genitori dello stesso si sono rivolti al Difensore civico.

La Direzione Invalidi civili e Assistenza agli Immigrati, interpellata al riguardo, dopo aver riferito che, a seguito della prassi di recente instaurata, aveva chiesto la collaborazione della Questura di Aosta, la quale aveva reso l'avviso che il minore non era in possesso dei requisiti per il rilascio del titolo autorizzatorio, aveva assicurato piena disponibilità a far eseguire approfondimenti, sospendendo nel mentre il procedimento.

In assenza di ulteriori notizie tanto da parte dell'istante che della citata Struttura, a distanza di alcuni mesi questo Ufficio ha chiesto aggiornamento a quest'ultima (che aveva assunto la denominazione di Servizio Invalidi civili), la quale, dopo avere anticipato che il provvedimento

attributivo del beneficio all'interessato era in corso di registrazione, ne ha poi trasmesso copia.

Dall'analisi di tale atto è risultato che l'indennità mensile di frequenza è stata concessa, a seguito di domanda di ripristino, corredata della documentazione comprovante i relativi requisiti, dalla data di rilascio del permesso di soggiorno, sulla base dell'accertamento dei requisiti sanitari originariamente effettuato.

Tenuto conto che la legislazione vigente dispone che i minori ultraquattordicenni possono essere titolari di permesso di soggiorno e che la provvidenza in esame è stata attribuita sulla base di tale documento, anziché, come inizialmente preteso, della carta di soggiorno o dal permesso di soggiorno C.E. per soggiornanti di lungo periodo, senza peraltro ripetere la visita medica, questo Ufficio ha ritenuto la decisione assunta dall'Amministrazione confermabile.

Caso n. 24 – Confermata la necessità del consenso di entrambi i genitori per la partecipazione di terzi alle attività dei Servizi sociali a favore dei minori – Assessorato Sanità, Salute e Politiche sociali.

Un cittadino che mette gratuitamente a disposizione la propria esperienza professionale a favore di soggetti o nuclei familiari disagiati aveva ricevuto comunicazione, da parte del Servizio Famiglia e Politiche giovanili, che la sua partecipazione alle attività predisposte dai Servizi sociali a fini di tutela dei minori era subordinata al consenso di entrambi i genitori.

Questi, dopo avere rappresentato che l'acquisizione del consenso di entrambi i genitori è di fatto spesso impossibile, si è rivolto al Difensore civico.

Eseguito un preliminare esame della questione, le conclusioni raggiunte dall'Amministrazione non sembravano prestarsi a particolari osservazioni critiche, ma, poiché l'istante continuava a non comprendere i motivi che le giustificavano, ritenendole comunque pregiudizievoli per le persone bisognose e svilenti per il ruolo del volontariato, questo Ufficio ha chiesto alla citata Struttura chiarimenti in merito alle ragioni che sorreggono la decisione di subordinare la partecipazione dei cosiddetti *coach* alle attività realizzate dal Servizio sociale a tutela dei minori al consenso del genitore non assistito.

La Struttura interpellata, premesso che, al fine di operare correttamente nei confronti dell'utenza, prevenendo nel contempo contestazioni da parte del genitore assente, era stato richiesto un parere al Dipartimento legislativo e legale, il quale aveva ritenuto che è necessario il consenso di entrambi i genitori relativamente alle comunicazioni a soggetti terzi di dati e informazioni relative ai figli minori, ha illustrato poi le ragioni di opportunità che ne consigliano l'acquisizione.

Esaminato il suddetto parere, le conclusioni ivi rassegnate sono risultate plausibili. Ciò in quanto, nel corso degli incontri effettuati dai Servizi sociali, potrebbero emergere dati, anche sensibili, inerenti al minore e alla sua sfera familiare ovvero alla genitorialità del padre e della madre, rispetto ai quali entrambi hanno un interesse giuridicamente rilevante a che terzi non ne vengano a conoscenza; i predetti Servizi, inoltre, non sono autorizzati a trattare dati se non nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, nei limiti e secondo le modalità previste negli articoli 18/21 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Ritenendo condivisibile il giudizio reso anche in relazione alla segnalata opportunità di richiedere comunque all'Autorità giudiziaria indicazioni precise in merito all'eventuale partecipazione alle attività degli assistenti sociali di soggetti terzi, questo Ufficio ha invitato ad accogliere il suggerimento formulato il Servizio Famiglia e Politiche giovanili, che ha infine trasmesso l'avviso espresso dal Presidente del competente Tribunale dei Minori, autorevolmente confermativo della necessità del consenso di entrambi i genitori.

Casi nn. 27-30 – Criticità connesse alla sistemazione di prima accoglienza per situazioni di emergenza abitativa – Assessorato Sanità, Salute e Politiche sociali.

Alcuni nuclei familiari ospitati, a titolo di prima accoglienza urgente e temporanea per situazioni di emergenza abitativa, presso un albergo cittadino, si sono rivolti al Difensore civico per lamentare l'inadeguatezza, sotto diversi profili, di tale sistemazione.

Richiesti chiarimenti a più riprese al Servizio Famiglia e Politiche giovanili, è risultato innanzitutto che i locali in questione erano stati individuati a seguito di una procedura, preceduta da indagine di mercato, indetta in attesa del perfezionamento dell'appalto del nuovo servizio di primo intervento di accoglienza, cui aveva partecipato un solo operatore economico. Secondo quanto riferito dall'Amministrazione, i locali forniti, per natura destinati a finalità diverse da quella di garantire una sistemazione di lungo periodo a nuclei rimasti senza abitazione, presentavano comunque caratteristiche igieniche e funzionali sufficienti allo scopo.

Poiché, peraltro, la stanza che ospitava i figli di uno dei nuclei non era idonea, anche per collocazione, alle specifiche esigenze di uno di loro, gravemente disabile, questo Ufficio, dopo aver verificato, anche a seguito di una visita alla struttura ricettiva, la situazione in essere, ha fatto rilevare alla citata Struttura la necessità di un loro trasferimento in una camera adeguata, possibilmente adiacente a quella dei genitori.

Essendosi provveduto, a distanza di pochi giorni, allo spostamento dei ragazzi nei termini sopra indicati, questo Ufficio, tenuto conto che il più urgente tra i problemi esposti aveva trovato soluzione, mentre l'Amministrazione si trovava per il resto nella condizione di non

poter assicurare un trattamento migliore di quello pattuito con la proprietà agli interessati, da lungo tempo ospiti – in assenza di una soluzione definitiva al problema dell'emergenza casa – di una struttura recettiva reperita per accoglierli in via urgente e temporanea, ha proceduto all'archiviazione della pratica.

Casi nn. 104 e 110-111 – Misure adottabili e adottate a favore di richiedenti asilo e rifugiati – Assessorato Sanità, Salute e Politiche sociali.

Si è rivolto al Difensore civico un cittadino straniero residente in Valle d'Aosta, il quale, dopo avere premesso di aver ottenuto lo status di rifugiato insieme al figlio nel 2009, ha esposto che, pur avendo entrambi richiesto non appena possibile l'accesso alle misure economiche di accoglienza previste per i richiedenti asilo per il tramite della Questura di Aosta, non ne avevano potuto beneficiare in quanto, secondo quanto riferitogli dal competente Ufficio regionale, queste non erano attribuibili successivamente all'acquisizione del predetto status. L'istante ha lamentato, in secondo luogo, che pur essendo state attuate da parte dell'Amministrazione varie misure di carattere economico a favore del suo nucleo familiare, le stesse si erano rivelate quantitativamente insufficienti ad assicurare condizioni di vita decorose ed estemporanee, denotando l'assenza di progetti individualizzati.

Rilevati i limiti che incontra la competenza del Difensore civico nei confronti delle Amministrazioni periferiche dello Stato che si occupano di sicurezza pubblica ed esaminata la normativa di riferimento, questo Ufficio è intervenuto presso le competenti Strutture regionali, chiedendo di relazionare al riguardo e di indicare in particolare eventuali possibilità di rimediare al mancato accesso alle misure di accoglienza per i richiedenti asilo e di potenziare la presa in carico degli interessati.

Riscontrando la richiesta, il Servizio Invalidità civile e il Servizio Famiglia e Politiche giovanili hanno chiarito innanzitutto che la Questura di Aosta non aveva inoltrato al primo alcuna richiesta di contributo a favore degli interessati in qualità di richiedenti asilo essendo il medesimo previsto soltanto in caso di indisponibilità di posti nei centri di accoglienza, mentre nel caso di specie era stata prevista la collocazione in apposite strutture.

Quanto agli interventi attivati dal Servizio sociale, l'Amministrazione ha comunicato che: inizialmente i coniugi sono stati informati delle opportunità che il territorio regionale mette a disposizione dei nuclei privi di abitazione e senza attività lavorativa, con conseguente indirizzamento alle strutture competenti; approfondita la situazione complessiva del nucleo, è stata inoltrata una prima domanda di contributo a valere sulla legge regionale 27 maggio 1994, n. 19, cui hanno fatto seguito altre domande, i cui esiti hanno determinato l'erogazione di una somma complessiva superiore a 12.000 euro; tali contributi vengono erogati sulla base di un progetto concordato con il Servizio sociale e sottoscritto dal nucleo beneficiario, che

non può prescindere dall'attivazione del nucleo richiedente; nel caso in esame, il progetto ha previsto un supporto nella ricerca della collocazione abitativa adeguata e un supporto alle esigenze di vita primarie, con parallela attivazione di interventi a carattere non economico, quali accompagnamento alle agenzie preposte per l'inserimento lavorativo, iscrizione a corsi di apprendimento della lingua italiana e sostegno al figlio in un percorso di recupero.

Da ultimo, l'Amministrazione interpellata ha fornito puntuali chiarimenti in merito alle procedure e ai criteri inerenti alla concessione e all'erogazione dei contributi di cui alla citata legge e alla loro applicazione, così fugando alcuni dubbi manifestati dall'istante.

Verificato che i contributi economici a favore degli interessati in qualità di richiedenti asilo non potevano in nessun caso essere assegnati, difettandone i presupposti, e riscontrato positivamente il rilevante impegno finanziario assunto dalla Regione nell'attuare un progetto concordato con il nucleo familiare, questo Ufficio ha formulato l'auspicio che l'impegno profuso a seguito della presa in carico degli interessati nella loro qualità di rifugiati politici possa proseguire con rinnovato vigore ai fini di una piena integrazione.

Casi nn. 123-124 – Consigli in ordine alle procedure per le dimissioni e i trasferimenti nell'ambito delle Associazioni di Volontari del Soccorso – Assessorato Sanità, Salute e Politiche sociali.

Si sono rivolti al Difensore civico alcuni cittadini, che prestano la propria attività come volontari del soccorso presso un'Associazione operante sul territorio valdostano, chiedendo indicazioni circa modalità e procedure da attivare in caso di dimissioni o di trasferimento verso altra Associazione appartenente alla stessa Federazione regionale. Questo Ufficio, analizzata la normativa che regola la questione prospettata, data essenzialmente dall'allegato E alla deliberazione della Giunta regionale n. 3428 del 30 novembre 2007, e dal *Prontuario per il Presidente dell'AVS*, documento non giuridicamente vincolante ma strumento operativo che mette in atto quanto già previsto dalla citata delibera, approvato dall'assemblea dei Presidenti delle varie Associazioni presenti nella Regione, ha fornito agli interessati le seguenti indicazioni.

Nell'ipotesi del trasferimento, il citato *vademecum* impone innanzitutto la compilazione dell'apposito modulo, corredato delle motivazioni a sostegno dell'istanza. La delibera in esame dispone poi che il trasferimento venga comunicato anche al Presidente della nuova Associazione e, per il tramite della Federazione regionale che riunisce tutte le Associazioni operanti sul territorio valdostano, all'Assessorato regionale Sanità, Salute e Politiche sociali, cui viene consegnato anche il tesserino personale del volontario affinché vi sia annotato il trasferimento. Nell'ipotesi di dimissioni, invece, la domanda, debitamente motivata, una volta accettata dal direttivo dell'Associazione, viene trasmessa alla Federazione e al predetto

Assessorato, che provvederà alla cancellazione del volontario dagli elenchi del personale abilitato ad effettuare attività di soccorso e trasporto infermi. La *ratio* di queste norme va ricercata innanzitutto nella necessità di uniformare le procedure relative agli spostamenti di volontari all'interno della Federazione, ma anche in quella di assicurare che tale attività sia svolta solo da personale autorizzato e in possesso della qualifica di "ausiliario volontario del trasporto e soccorso sanitario", conseguita in seguito alla frequenza di un percorso formativo obbligatorio e uniforme su tutto il territorio regionale.

Le risultanze dello studio effettuato sono state illustrate ai cittadini, che si sono dichiarati soddisfatti delle spiegazioni ricevute.

Caso n. 148 – Il procedimento di concessione del contributo per l'abbattimento delle barriere architettoniche risulta nella sostanza immune da vizi – Assessorato Sanità, Salute e Politiche sociali.

Ad una persona diversamente abile, che aveva presentato domanda di concessione del contributo previsto dalla legge regionale 18 aprile 2008, n. 14, per l'abbattimento delle barriere architettoniche nell'abitazione di residenza, il Servizio Disabili aveva comunicato, a seguito di solleciti, che la relativa istruttoria non poteva avere seguito fino a che non fossero state presentate fatture alla medesima intestate o cointestate, in luogo di quelle prodotte, indirizzate soltanto ad uno dei genitori.

Dubitando della posizione assunta dall'Amministrazione regionale, l'interessato ha sottoposto la vicenda all'attenzione del Difensore civico, osservando in particolare che il diniego per errata intestazione delle fatture non sembrava trovare riscontro né nella citata legge né nella relativa deliberazione applicativa, ovvero la deliberazione della Giunta regionale n. 2132 del 2009, e che il diniego stesso era stato comunicato oltre i termini previsti dalla predetta deliberazione per la conclusione del procedimento, vale a dire quando si era già formato, in ipotesi, il silenzio-assenso.

Effettuato lo studio richiesto, questo Ufficio ha informato l'istante delle conclusioni raggiunte, di seguito sintetizzate.

Premesso che nel caso di specie non è stato espresso alcun diniego, ma si è semplicemente verificato un arresto procedimentale, dall'analisi della citata legge è risultato che questa, nel determinare i beneficiari del contributo, non contempla, diversamente dalla legge dello Stato 9 gennaio 1989, n. 13, i familiari della persona con disabilità. Di qui la necessità che le spese finanziabili siano riportate, come preteso dall'Amministrazione, in fatture intestate al richiedente, ossia al soggetto con disabilità.

Quanto, poi, alla formazione del silenzio-assenso, disciplinato dalla legge regionale 6 agosto 2007, n. 19, modificata sul punto dall'articolo 63 della legge regionale 1° giugno 2010, n. 16, che ha reso applicabile l'istituto a tutti i procedimenti a domanda di parte per il rilascio di provvedimenti amministrativi, salvo eccezioni espressamente previste, occorre preliminarmente considerare che, secondo la giurisprudenza del Consiglio di Stato, la procedura del silenzio assenso è applicabile soltanto alle istanze presentate successivamente all'entrata in vigore delle norme che lo istituiscono.

Nella fattispecie in esame, in cui la domanda di contributo è stata avanzata anteriormente all'entrata in vigore della norma modificativa, trova pertanto applicazione la disposizione previgente, in forza della quale il silenzio equivale a provvedimento di accoglimento della domanda soltanto nei casi in cui una norma espressamente lo preveda. Poiché la normativa di settore non equipara il silenzio dell'Amministrazione a accoglimento della domanda per l'ottenimento dei benefici in questione, se ne è dedotto che il silenzio-assenso non è maturato.

Resta peraltro da chiedersi se non sia opportuno ritoccare la disciplina vigente a livello regionale comprendendo tra i beneficiari anche quanti appartengono al nucleo familiare del disabile.

Casi nn. 215-216 – Reperita una nuova sistemazione per l'accoglienza urgente e temporanea di un nucleo familiare in emergenza abitativa e chiarite le ragioni della concessione di un contributo inferiore alle aspettative – Assessorato Sanità, Salute e Politiche sociali.

Un cittadino extracomunitario utilmente collocato nella graduatoria dell'emergenza abitativa ospitato, in attesa dell'assegnazione o comunque del reperimento del relativo alloggio, in una struttura residenziale a cure e spese dell'Amministrazione regionale a titolo di accoglienza urgente e temporanea, si è rivolto a questo Ufficio lamentando che, secondo quanto riferitogli dal proprietario del *residence*, avrebbe dovuto liberare nel corso del mese successivo i locali occupati, a causa dell'assenza di disponibilità di stanze in tale periodo.

Tenuto conto dell'urgenza rappresentata dall'istante, che aveva d'altra parte evidenziato che l'attuale sistemazione non teneva conto della nuova composizione della propria famiglia anagrafica, cui si era di recente aggiunto il coniuge, questo Ufficio è nell'immediato intervenuto per le vie brevi presso l'Ufficio Sviluppo Servizio sociale e Assistenza del Servizio Famiglia e Politiche giovanili.

Effettuate le verifiche del caso e intercorsi ulteriori colloqui, il predetto Ufficio, che in un primo tempo aveva ritenuto di non poter fornire alcuna assistenza a favore del coniuge

dell'istante, erroneamente supponendo che il medesimo non avesse stabilito la propria residenza in un Comune valdostano, ha reperito in tempo utile una nuova sistemazione per l'intero nucleo familiare.

Con l'occasione l'Ufficio interpellato ha chiarito le ragioni per cui il contributo per l'inclusione sociale di ex all'articolo 13 della legge regionale 23 luglio 2010, n. 23, di cui aveva di recente beneficiato la famiglia dell'istante, era stato concesso per un solo mese, nonostante che l'Assistente sociale competente per territorio, che lo aveva assistito nella presentazione della relativa richiesta, avesse ritenuto congruo un intervento di maggiore entità, alla luce dei criteri che presiedono alla valutazione della prestazione economica assistenziale in questione da parte della Commissione a ciò preposta.

Caso n. 221 – Assessorato Sanità, Salute e Politiche sociali – Si rinvia alla descrizione contenuta nella sezione relativa alla Regione autonoma Valle d'Aosta – Presidenza della Regione.

Casi nn. 236-237 – Accelerate le procedure per l'inserimento all'asilo nido con esonero dal pagamento delle relative rette e per la concessione di un contributo straordinario – Assessorato Sanità, Salute e Politiche sociali.

Un cittadino, dopo avere genericamente lamentato l'insufficienza dell'ausilio fornito al proprio nucleo familiare, versante da parecchio tempo in gravi condizioni di disagio economico, dal Servizio sociale regionale, ha richiesto l'intervento del Difensore civico per sollecitare il compimento, ad opera del predetto Servizio, delle attività propedeutiche alla concessione di un sussidio e all'ammissione prioritaria di uno dei figli (validamente collocato nella graduatoria per l'inserimento nelle strutture gestite dal Comune di Aosta per l'anno 2011/2012, ma posizionato in un posto tale da far ritenere improbabile il suo inserimento) all'asilo nido, con esonero dal pagamento delle relative rette.

Acquisite informazioni dai competenti Uffici nonché dall'Assistente sociale di riferimento e analizzata la normativa relativa agli asili nido, è risultato che, secondo quanto previsto dalla deliberazione della Giunta regionale n. 2883 del 2008, riprodotta sul punto anche dal regolamento comunale, danno titolo all'ammissione prioritaria ai medesimi alcune situazioni problematiche, tra cui quelle afferenti a *“bambini appartenenti a famiglie multiproblematiche (con carenze affettive, educative, culturali, economiche, abitative e/o maltrattamenti e trascuratezze gravi)”*, che devono essere attestate dal Servizio sociale competente, mentre la deliberazione della Giunta regionale n. 1406 del 2011, nel disciplinare il finanziamento regionale agli enti gestori, dispone che vengono rimborsati anche i costi per le minori entrate

determinate dalla presenza di bambini esonerati in tutto o in parte dal pagamento della quota per la frequenza, sulla base della relazione dell'*équipe* socio-sanitaria territoriale.

Tenuto conto dell'urgenza manifestata dall'istante, questo Ufficio è quindi intervenuto – previo contatto con il Responsabile dell'Ufficio Sviluppo Servizio sociale e Assistenza del Servizio Famiglia e Politiche giovanili, che, nell'assicurare la massima disponibilità del Servizio sociale a prontamente esaminare entrambe le questioni sollevate, ha comunicato che si sarebbe fatto parte diligente nei confronti dell'Assistente sociale precedentemente sentito dal Difensore civico – presso quest'ultimo, il quale, dopo avere con celerità ricevuto il cittadino, ha tempestivamente provveduto a predisporre la relazione richiesta per l'inserimento al nido e la dispensa dal pagamento della quota a carico della famiglia utente, così come la relazione di accompagnamento alla domanda di contributo straordinario di cui all'articolo 14 della legge regionale 23 luglio 2010, n. 23, nel mentre presentata dall'istante.

Caso n. 263 – Assessorato Sanità, Salute e Politiche sociali – Si rinvia alla descrizione contenuta nella sezione relativa alla Regione autonoma Valle d'Aosta – Presidenza della Regione.

Caso n. 266 – Annunciata infine l'assegnazione di un alloggio ad una famiglia in situazione di emergenza abitativa – Assessorato Sanità, Salute e Politiche sociali / Comune di Châtillon.

Una famiglia collocata nella graduatoria degli aventi diritto agli alloggi riservati per l'emergenza abitativa del Comune di Châtillon, temporaneamente ospitata in un albergo a cura dell'Amministrazione regionale, si è rivolta al Difensore civico denunciando in particolare che i problemi connessi all'alloggiamento di un suo componente (un minore gravemente disabile), già segnalati e parzialmente risolti allorché il nucleo era albergato in un complesso che era stato poi costretto a lasciare per intervenuta scadenza del contratto stipulato tra la proprietà e la Regione, si erano riproposti nella nuova sistemazione.

Sentito il Servizio sociale regionale per verificare quali misure avrebbero potuto essere adottate per risolvere il caso, è infine risultato, a seguito di diversi contatti, che il nucleo interessato non aveva reso la propria disponibilità ad accettare la soluzione proposta dall'Amministrazione, ossia la collocazione in una struttura di prima accoglienza situata in bassa Valle, ritenendone l'incompatibilità con le esigenze del figlio disabile essenzialmente per l'eccessiva distanza dall'Istituto scolastico da quest'ultimo frequentato.

Quanto all'assegnazione dell'alloggio, non ancora avvenuta, a causa dell'indisponibilità di alloggi di edilizia territoriale e del mancato reperimento, ad opera delle parti, di alloggi

privati da locare allo scopo, a distanza di oltre un anno dall'inserimento in graduatoria, l'Amministrazione comunale, interpellata al riguardo, ha infine annunciato – dopo aver dato conto di una possibile risoluzione connessa con la decadenza dall'assegnazione di altri beneficiari – che, essendosi liberato un altro alloggio di edilizia residenziale pubblica adeguato ai bisogni della famiglia in questione, questo sarebbe stato alla medesima assegnato nel giro di circa un mese.

Caso n. 283 – Verifica dello stato del procedimento di concessione del contributo straordinario e accelerazione dei tempi di liquidazione e erogazione – Assessorato Sanità, Salute e Politiche sociali.

Un cittadino, dopo avere rappresentato di avere avanzato, per il tramite dell'Assistente sociale competente, domanda di sostegno a valere sulla legge regionale 23 luglio n. 10, n. 23, ha lamentato che, a distanza di quasi quattro mesi, non aveva ottenuto il contributo richiesto, nonostante la situazione di difficoltà socio-economica del proprio nucleo familiare fosse stata ampiamente riconosciuta a parole dal Servizio sociale territoriale.

Preso atto della situazione di urgente necessità rappresentata dall'istante, questo Ufficio ha richiesto nell'immediato informazioni sullo stato del procedimento concessorio e sui relativi sviluppi al Servizio Famiglia e Politiche giovanili, che, dopo avere comunicato che la Commissione preposta alla valutazione della domanda si era già espressa favorevolmente alla concessione del contributo, ha assicurato che avrebbe con celerità accertato la situazione in essere, anche al fine di porre rimedio ad eventuali ritardi.

Decorsi tre giorni dalla richiesta di chiarimenti, il predetto Servizio ha comunicato che il contributo in esame non era stato in precedenza liquidato per la necessità di attendere gli effetti della variazione che doveva restituire capienza al pertinente capitolo di spesa del bilancio e che il relativo ordine di liquidazione sarebbe stato emesso in giornata, assicurando la più ampia disponibilità dell'Ufficio competente a favorire un rapido incasso e in particolare a fornire gli estremi del mandato di pagamento prima della sua trasmissione.

Pervenuto al proprio domicilio il mandato di pagamento, l'istante ha potuto ricevere la somma concessa a distanza di dieci giorni dall'annunciata liquidazione, a definizione di un procedimento che, sulla base degli elementi disponibili, è sembrato essersi comunque concluso entro i centoventi giorni normativamente previsti.

Caso n. 291 – Essendo lo sfratto convalidato, la concessione di un contributo destinato a sanare la morosità non è più idonea a impedire il rilascio dell'alloggio locato – Assessorato Sanità, Salute e Politiche sociali.

Un cittadino appartenente ad un nucleo in grave situazione di disagio economico, nei cui confronti era stato attivato un procedimento giurisdizionale di sfratto per morosità, si è rivolto a questo Ufficio lamentando che la domanda presentata per la concessione di un contributo straordinario ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 27 maggio 1994, n. 19, destinato a coprire, almeno in parte, la morosità, era, nonostante l'imminenza della relativa udienza, ancora in istruttoria per l'asserita necessità di acquisire da controparte una dichiarazione di rinuncia allo sfratto in caso di pagamento integrale del debito.

Tenuto conto dell'imminenza dell'udienza citata, questo Ufficio è urgentemente intervenuto mediante richiesta per le vie brevi di chiarimenti al Servizio sociale regionale e al Dirigente del Servizio Famiglia e Politiche giovanili.

Effettuate le verifiche del caso, è risultato che l'udienza in questione non aveva ad oggetto la convalida dello sfratto, già intervenuta da alcuni mesi, e che la proprietà non intendeva in alcun modo rinunciare agli effetti della convalida. Di qui l'attuale inidoneità del contributo a impedire il rilascio dell'appartamento condotto in locazione.

L'istante, informato di quanto appreso, è stato invitato a raggiungere il citato Servizio sociale, che ha fornito ampia disponibilità al riguardo, per l'assunzione di future iniziative idonee a rimediare ad una situazione che in presenza di un'immediata concessione del contributo – a cui si era frapposto peraltro, secondo quanto affermato dal Dirigente competente, l'atteggiamento scarsamente collaborativo del nucleo interessato, che aveva già beneficiato, d'altra parte, di consistenti ausili economici – non è da escludere avrebbe potuto essere impedita.

Caso n. 292 – Condizioni di accesso al credito sociale e comunicazione ai richiedenti – Assessorato Sanità, Salute e Politiche sociali / Finaosta S.p.A.

Un cittadino che, trovandosi in situazione di indigenza, aveva presentato domanda per la concessione del microcredito ai sensi dell'articolo 9 della legge regionale 23 dicembre 2009, n. 52, al fine di ottenere un finanziamento volto a reperire una parte della somma necessaria a sanare la morosità nei confronti del proprietario dell'alloggio abitato dalla propria famiglia, per cui era tra l'altro pendente un giudizio, non avendo contezza, a distanza di alcuni mesi, dello stato del relativo procedimento, si è rivolto al Difensore civico.

Tenuto conto dell'urgenza rappresentata dall'istante, questo Ufficio ha immediatamente interpellato per le vie brevi l'Ufficio competente all'istruttoria, il quale ha comunicato che la pratica era stata sottoposta all'esame del Comitato tecnico di Coordinamento per il Credito sociale, che aveva espresso parere negativo all'ammissibilità del finanziamento richiesto,

ritenendo l'insussistenza di una sufficiente capacità di rimborso in capo agli interessati, da indirizzare pertanto ai Servizi sociali per interventi di natura assistenziale.

A seguito dell'intervento del Difensore civico il predetto Ufficio, che in precedenza non vi aveva provveduto, ha tempestivamente comunicato a chi di dovere l'esito negativo della domanda, assicurando a questo Ufficio che sarebbe stato a completa disposizione dell'istante ai fini della presentazione di una nuova domanda finalizzata alla concessione di un prestito d'onore, per il quale sono previsti dalla normativa vigente requisiti d'accesso meno restrittivi.

Caso n. 295 – La decorrenza dell'assegno di invalidità attribuito al beneficiario costituisce corretta applicazione della regolamentazione vigente – Assessorato Sanità, Salute e Politiche sociali.

Un soggetto aveva presentato nel 2010 domanda di accertamento dell'invalidità civile. Eseguita la relativa visita medica, gli era stata riconosciuta un'invalidità rilevante, cui non era conseguita l'attribuzione di alcuna provvidenza economica per difetto del requisito reddituale, avendo egli dichiarato proventi superiori a quelli normativamente previsti. Avanzata una nuova domanda l'anno successivo, la Commissione medica collegiale aveva confermato la riduzione della capacità lavorativa precedentemente accertata e, a seguito dell'istruttoria per la verifica dei requisiti non sanitari, conclusasi favorevolmente, gli era stato concesso l'assegno mensile di invalidità a decorrere, secondo quanto stabilito dall'articolo 3, comma 1, della legge regionale 7 giugno 1999, n. 11, dal mese successivo alla data di presentazione dell'istanza.

L'interessato, dopo avere precisato che, all'atto della presentazione della prima delle domande indicate, aveva reso una dichiarazione erronea a causa di un refuso imputabile all'Istituto di patronato che lo aveva assistito, ha chiesto al Difensore civico di verificare la correttezza della decorrenza del beneficio attribuitogli, dubitando che, a fronte di requisiti, sanitari e non, rimasti invariati, l'Amministrazione avrebbe dovuto riconoscergli l'assegno fin dal mese successivo alla prima domanda.

Preso atto delle incertezze dell'istante, questo Ufficio ha interpellato il Servizio Invalidità civile, il quale, pur riconoscendo che il conseguimento della prestazione assistenziale in questione integra un diritto soggettivo del beneficiario, ha confermato che, in applicazione della normativa vigente – contenuta, oltre che nella menzionata legge, nella deliberazione della Giunta regionale n. 1466 del 2010 prima e poi nella deliberazione della Giunta regionale n. 1721 del 2011 – l'assegno di invalidità non poteva che essere concesso nel caso di specie con la decorrenza assegnata.

Esaminata la documentazione tempestivamente fornita da tale Struttura, questo Ufficio ha potuto appurare che, diversamente da quanto sostenuto dall'interessato, la dichiarazione sottoscritta nell'ambito della seconda delle domande presentate, resa a consuntivo, conferma che l'istante non disponeva del requisito economico per beneficiare della prestazione nell'anno precedente, con la conseguenza che, applicando le sopraccitate disposizioni, al medesimo non poteva essere riconosciuto l'assegno richiesto con la prima domanda, assegno che invece è stato correttamente attribuito a seguito della presentazione della seconda, basando l'accertamento del reddito sulla dichiarazione resa in quella sede in via presuntiva.

È appena il caso di aggiungere, a tale proposito, che la regolamentazione operata con le predette deliberazioni, nel conferire rilevanza al parametro del reddito presunto, è parsa adeguatamente rispondente ad esigenze di equità di trattamento dei cittadini.

Casi nn. 302-303 – Individuate soluzioni atte a lenire il disagio sociale di un “senzatetto” – Assessorato Sanità, Salute e Politiche sociali / Comune di Aosta.

Un cittadino comunitario senza fissa dimora iscritto all'anagrafe del Comune di Aosta aveva presentato domanda di assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica in emergenza abitativa. Ottenuto l'inserimento nella relativa graduatoria comunale, aveva poi sottoscritto il verbale di accettazione dell'alloggio propostogli in abbinamento.

Non essendo stata perfezionata, a distanza di alcuni mesi, l'assegnazione, l'interessato ha chiesto aiuto al Difensore civico, precisando che a giorni avrebbe dovuto lasciare la casa di accoglienza notturna che lo ospitava momentaneamente.

Tenuto conto che l'istante aveva nel contempo lamentato la scarsità del sostegno apportato dagli operatori sociali per ridurre la condizione di disagio sociale in cui si trovava, questo Ufficio ha chiesto urgenti chiarimenti sia all'Ufficio Sviluppo Servizio sociale e Assistenza del Servizio Famiglia e Politiche giovanili dell'Amministrazione regionale che all'Ufficio Casa del Comune di Aosta.

Essendo emerso, a seguito dei riscontri dei soggetti interpellati, che la mancata assegnazione era dipesa, oltre che dall'inadeguatezza della sistemazione proposta per ragioni di incompatibilità ambientale, dalle difficoltà proprie dell'istante a tener fede agli impegni scaturiti dal progetto di recupero condiviso a seguito dell'inserimento in graduatoria, tanto che era previsto che la Commissione per l'Edilizia residenziale pubblica avrebbe valutato quanto prima la permanenza delle condizioni per il mantenimento in graduatoria dello stesso, questo Ufficio ha convocato per una data precedente alla prima seduta di tale Commissione una riunione volta ad individuare eventuali soluzioni.

In esito a tale incontro le parti, con la mediazione del Difensore civico, hanno convenuto che, in considerazione della disponibilità manifestata dall'istante a sottoporsi ad un percorso di recupero, alla citata Commissione sarebbe stato proposto di rinviare le proprie decisioni in attesa delle risultanze del tragitto intrapreso, concordando poi in relazione al problema più urgente che, individuata ad opera dell'interessato una struttura residenziale disposta ad accoglierlo temporaneamente, il pagamento della parte di corrispettivo per l'ospitalità eccedente la quota coperta dal Comune con il contributo concesso a valere sul fondo per l'emergenza abitativa sarebbe avvenuto attraverso prestazioni assistenziali erogate dall'Amministrazione regionale, come era già successo in passato.

ASSESSORATO TURISMO, SPORT, COMMERCIO E TRASPORTI

Caso n. 19 – Assessorato Turismo, Sport, Commercio e Trasporti – Si rinvia alla descrizione contenuta nella sezione relativa alla Regione autonoma Valle d'Aosta – Assessorato Istruzione e Cultura.

Caso n. 122 – L'interesse alla modifica di un servizio di trasporto pubblico urbano è tenuto in conto – Assessorato Turismo, Sport, Commercio e Trasporti.

Si è rivolto al Difensore civico un cittadino, residente in via Caduti del lavoro ad Aosta, lamentando che la linea di trasporto pubblico con autobus “*Navetta Verde*” non serve adeguatamente la via in cui abita e quelle adiacenti, con conseguente disagio, soprattutto nei mesi invernali, per chi dalle proprie residenze deve raggiungere a piedi le fermate collocate altrove e viceversa, specie se si tratta, come nel suo caso, di anziani. L'interessato ha aggiunto di avere più volte rappresentato verbalmente tale situazione tanto all'Amministrazione comunale quanto all'Amministrazione regionale, senza esito alcuno.

Questo Ufficio è quindi intervenuto presso il Servizio Trasporti dell'Amministrazione regionale, competente in ordine alla gestione dei servizi di trasporto pubblico locale di linea con autobus.

Il Servizio interpellato ha prontamente fornito i chiarimenti richiesti, precisando, in particolare, che: a) la proposta, formulata dall'interessato l'anno precedente, era già stata ritenuta degna di nota dall'Amministrazione, che aveva conseguentemente richiesto al Comune di Aosta (necessariamente coinvolto, trattandosi della linea urbana più frequentata e apprezzata dagli utenti) un incontro per valutare la questione; b) nel merito l'accoglimento della proposta è parso peraltro difficoltoso considerato che, come già indicato all'interessato, la linea riscuote un successo da parte dell'utenza che rischierebbe di essere penalizzato da una modifica dei percorsi, e che, d'altra parte, via Caduti del lavoro e via Garibaldi sono

servite in modo adeguato da altre linee, che convergono su piazza Manzetti con una frequenza elevata; c) è peraltro in fase di approvazione da parte del Comune il piano urbano del traffico (P.U.T.) – la cui attuazione deve essere verificata e concordata, per gli aspetti che riguardano il trasporto pubblico, con la Regione – che allo stato contempla anche una possibile modifica del percorso della “Navetta verde” coerente con le indicazioni fornite dall’istante; d) fatte salve le considerazioni svolte e con riserva di verificare il P.U.T. definitivamente emanato, l’Amministrazione valuterà se dare corso alla modifica prospettata, che potrà eventualmente trovare attuazione a partire dal nuovo affidamento del servizio di trasporto pubblico locale, attualmente in corso.

Ritenuti esaurienti i chiarimenti resi e preso favorevolmente atto dell’intendimento dell’Amministrazione di tenere nuovamente in conto l’interesse di cui è portatore il cittadino ai fini della riorganizzazione dei servizi di trasporto pubblico urbani, il Difensore civico ha archiviato la pratica.

ENTI, ISTITUTI, AZIENDE, CONSORZI DIPENDENTI DALLA REGIONE E CONCESSIONARI DI PUBBLICI SERVIZI

AGENZIA REGIONALE EDILIZIA RESIDENZIALE DELLA VALLE D’AOSTA

Caso n. 92 – Fornito tempestivo e argomentato riscontro ad una richiesta precedentemente inevasa in merito all’esercizio del diritto di prelazione – Azienda regionale Edilizia residenziale della Valle d’Aosta (A.R.E.R.).

Un cittadino, intenzionato a vendere l’alloggio di proprietà acquisito per successione da un parente, che, originariamente assegnatario dell’alloggio stesso, l’aveva successivamente acquistato, chiese all’Azienda regionale Edilizia residenziale della Valle d’Aosta (A.R.E.R.) l’estinzione del diritto di prelazione esistente a favore della medesima, secondo quanto previsto dall’articolo 10, comma 5, della legge regionale 4 settembre 1995, n. 40. Intervenute alcune comunicazioni epistolari tra l’A.R.E.R. e l’Amministrazione regionale, l’Azienda rispose manifestando la volontà di esercitare il diritto di prelazione all’acquisto dell’unità immobiliare, conformemente a quanto suggerito dall’Assessorato regionale Opere pubbliche, Difesa del Suolo e Edilizia residenziale pubblica, che aveva ritenuto che le integrazioni apportate alla citata normativa con la legge regionale 2 marzo 2010, n. 6 – in forza della quale il diritto di prelazione dell’ente già proprietario si può estinguere dietro pagamento da parte del nuovo proprietario di una determinata somma di denaro soltanto decorsi trent’anni dall’acquisto – trovano applicazione per tutti gli atti da stipularsi dopo la data di entrata in vigore della legge stessa, portandolo successivamente a conoscenza del prezzo offerto per il riacquisto. Non condividendo l’applicabilità al caso di specie delle disposizioni introdotte

con la legge da ultimo citata per essere stato il contratto di acquisto stipulato in epoca anteriore all'entrata in vigore di tale legge, egli domandò all'Azienda di rivedere la posizione assunta. L'A.R.E.R replicò che le osservazioni formulate erano state trasmesse al predetto Assessorato al fine di acquisire parere legale da parte della Regione, di cui l'interessato sarebbe stato subitamente informato.

Il cittadino, dopo avere lamentato che, a distanza di due mesi e mezzo non gli era pervenuta nessuna comunicazione, ha richiesto l'intervento del Difensore civico.

Ricostruita la vicenda alla luce della documentazione esibita dall'istante, questo Ufficio, rilevata la pertinenza delle osservazioni dal medesimo formulate, ha chiesto di conoscere le ragioni del mancato riscontro all'A.R.E.R., invitandola altresì a trasmettere la risposta annunciata.

Decorsi pochi giorni è giunto il richiesto riscontro, comprensivo della deliberazione del Consiglio di amministrazione concernente la presa d'atto della nota con cui il competente Assessorato regionale ha comunicato all'Azienda i contenuti del parere emesso, peraltro già sollecitato (in base al quale non è possibile, in assenza di una disciplina transitoria, pervenire alla soluzione di pretendere il rispetto della norma scongiurando il rischio di ingenerare contenziosi), emanando nel contempo le correlate direttive, consistenti nell'indicazione, operata dalla Giunta regionale, di confermare, anche in presenza di rischi di causa, l'indirizzo di esercitare il diritto di prelazione quando lo stesso privilegia la tutela dell'interesse della pubblica amministrazione.

Esaminato il responso, che dà peraltro doviziosamente conto per relazione delle ragioni che sorreggono l'esercizio del diritto di prelazione, e preso atto che dal medesimo sono ricavabili indirettamente anche i motivi del ritardo, questo Ufficio, reso edotto il cittadino, ha rilevato conclusivamente che, impregiudicato il merito, l'Azienda interpellata aveva infine prontamente riscontrato quanto richiesto.

Casi nn. 159-160 – Fornito tempestivo riscontro a richieste precedentemente inevase – Azienda regionale Edilizia residenziale della Valle d'Aosta (A.R.E.R.).

Si sono rivolti al Difensore civico due cittadini, entrambi assegnatari di appartamenti di edilizia residenziale pubblica di proprietà dell'Azienda regionale Edilizia residenziale della Valle d'Aosta (A.R.E.R.), i quali, dopo avere riferito che avevano inoltrato all'Azienda insieme ad altri inquilini una lettera con cui si dolevano di comportamenti non corretti da parte di un condomino, hanno lamentato che tale missiva non aveva ottenuto risposta.

Preso atto di quanto riferito dagli istanti ed esaminata la documentazione dai medesimi prodotta, questo Ufficio ha richiesto all'Azienda di provvedere, anche in considerazione del tempo intercorso (due mesi e mezzo circa), al riscontro richiesto.

A distanza di nemmeno una settimana dalla conoscenza dell'intervento del Difensore civico, l'A.R.E.R. ha dato riscontro alle richieste degli istanti, rimaste in precedenza insoddisfatte, fornendo i chiarimenti del caso.

Caso n. 161 – Tempestivo ed esauriente il riscontro ad una richiesta rimasta in precedenza a lungo insoddisfatta – Azienda regionale Edilizia residenziale della Valle d'Aosta (A.R.E.R.).

Si è rivolto al Difensore civico un soggetto, in qualità di assegnatario di un appartamento di edilizia residenziale pubblica di proprietà dell'Azienda regionale Edilizia residenziale della Valle d'Aosta (A.R.E.R.), lamentando il mancato riscontro alla missiva con cui chiedeva a tale Azienda la revoca della nota con la quale lo si richiamava all'osservanza di quanto previsto dal Regolamento di edilizia residenziale pubblica in tema di animali domestici.

Il cittadino, paventando in particolare che il richiamo ricevuto potesse valere ai fini dell'applicazione dell'articolo 12 del citato Regolamento, il quale prevede la risoluzione del contratto di locazione dopo la terza intimazione per inosservanza di norme regolamentari, ha richiesto l'intervento del Difensore civico.

Esaminata la lettera contenente il citato richiamo – che non sembrava integrare, in mancanza di addebito di trasgressioni precise e circostanziate, una vera e propria intimazione – e tenuto conto che la replica dell'interessato era stata presentata da più di un anno, questo Ufficio è intervenuto presso l'Azienda con richiesta di provvedere, anche in considerazione del tempo intercorso, al riscontro.

A distanza di pochi giorni dall'intervento, l'A.R.E.R. ha dato responso alla richiesta avanzata dall'istante, motivatamente confermando il richiamo formulato, con la precisazione che al medesimo doveva attribuirsi il significato di semplice invito ad un più corretto uso delle parti comuni del fabbricato e ad un migliore rapporto con i coinquilini.

CASA DI RIPOSO G.B. FESTAZ

Caso n. 84 – Posto rimedio agli inconvenienti di un procedimento per il riconoscimento della dipendenza di infermità da causa di servizio con una soluzione conforme alle aspettative dell'istante – Azienda pubblica di Servizi alla persona “Casa di Riposo G.B. Festaz”.

Si è rivolto al Difensore civico un dipendente della “Casa di Riposo G.B. Festaz”, il quale – dopo avere fatto presente che, anche a seguito dell’intervento dell’Ufficio del Difensore civico regionale, era stato finalmente avviato il procedimento per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di una propria infermità, con conseguente effettuazione della prevista visita da parte della competente Commissione medica – ha rappresentato di avere poi inoltrato al proprio datore di lavoro richiesta di poter esibire documentazione ulteriore finalizzata ad ottenere una revisione del giudizio enunciato in tale sede. Questi ha aggiunto che, non avendo ricevuto risposta, ha successivamente inviato all’Ente due note, la seconda a distanza di poco più di un mese dalla prima, con cui chiedeva di comunicare le informazioni previste dalla normativa vigente in materia di procedimento amministrativo, lamentandone la mancata evasione.

Tanto premesso, il cittadino ha richiesto l’intervento del Difensore civico per ricevere il richiesto riscontro, precisando che preferibile sarebbe stato addivenire, ove possibile, alla revisione dell’accertamento svolto dalla Commissione medica.

Esaminata la documentazione di interesse e tenuto conto del tempo trascorso dalle richieste avanzate dall’istante, questo Ufficio è con immediatezza intervenuto per le vie brevi presso l’Azienda, chiedendo al Direttore della stessa di fornire riscontro alle succitate note, procedendo nel contempo ai necessari adempimenti istruttori, e di valutare alternativamente l’opportunità di promuovere un nuovo giudizio diagnostico da parte della Commissione medica.

Tempestivamente è pervenuta la risposta del Direttore, dalla quale è risultato che era già stato richiesto all’Azienda U.S.L. della Valle d’Aosta l’aggiornamento dell’accertamento compiuto.

Verificata l’effettuazione della nuova visita, il Difensore civico ha rilevato, conclusivamente, che l’Amministrazione, pur originariamente in ritardo nella conduzione del procedimento per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, si è poi tempestivamente attivata, rimediando agli inconvenienti occorsi con l’individuazione di una soluzione conforme alle aspettative dell’istante, cui non era tenuta.

SOCIETÀ DI SERVIZI VALLE D’AOSTA S.P.A.

Caso n. 256 – Confermata la legittimità dell’esclusione da una selezione pubblica per l’assunzione di personale a tempo determinato – Società di servizi Valle d’Aosta S.p.A.

Un soggetto che aveva presentato domanda di partecipazione alla selezione pubblica, per titoli ed esami, indetta per l’assunzione di personale a tempo determinato nel profilo professionale

di custode castelli, musei e giardini era stato escluso dalla relativa prova per essere la *“domanda priva del titolo di studio ai sensi art. 4, comma 1, lett. D) del bando”*.

Questi, ritenendo che la domanda avanzata fosse comunque regolare, in quanto corredata del documento attestante il possesso della qualifica di operatore socio-sanitario, si è rivolto al Difensore civico.

Avviato l'esame richiesto, è risultato innanzitutto che il sopracitato articolo stabilisce che la domanda di assunzione non viene presa in considerazione nel caso in cui sia priva della copia del titolo di studio. Quanto a quest'ultimo, l'articolo 1 del bando al comma 1 dispone che per la partecipazione alla selezione è richiesto il possesso del titolo finale di studio di istruzione secondaria di primo grado, aggiungendo, al comma 2, che qualsiasi diploma di qualifica professionale, diploma di maturità o laurea è assorbente rispetto al diploma di istruzione secondaria di primo grado.

Di qui la necessità di verificare se la qualifica di operatore socio-sanitario integra un diploma di qualifica professionale.

Il provvedimento della Conferenza Stato-Regioni del 22 febbraio 2001, che ha istituito la predetta figura prevede al riguardo che l'operatore socio-sanitario è l'operatore che ottiene un attestato di qualifica conseguito al termine di una specifica formazione professionale.

Ai sensi poi dell'articolo 14 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, l'attestato di qualifica è il risultato di un corso di formazione professionale al termine del quale gli allievi che vi abbiano regolarmente partecipato sono ammessi alle prove finali per l'accertamento dell'idoneità conseguita e costituisce titolo per l'ammissione ai pubblici concorsi.

L'attestato di qualifica professionale non va quindi confuso con il diploma di qualifica professionale, conseguito dopo tre anni di studi negli istituti professionali di Stato, che, diversamente dal primo, è un titolo di studio avente valore legale.

Di qui la conclusione, comunicata all'istante, che la sua esclusione era da ritenersi conforme alle previsioni del bando, che costituisce la legge speciale della procedura.

AZIENDA U.S.L. VALLE D'AOSTA

Caso n. 75 – Medici di emergenza territoriale, turni in Pronto Soccorso e reperibilità per trasporti secondari – Azienda U.S.L. Valle d'Aosta.

Si è rivolto all'Ufficio del Difensore civico un sanitario convenzionato con l'Azienda U.S.L. Valle d'Aosta che svolge attività di medico di emergenza territoriale, chiedendo indicazioni in merito alla mancata attuazione, da parte del proprio datore di lavoro, di alcune disposizioni contenute nell'Accordo regionale per i medici di emergenza sanitaria regionale

sottoscritto in data 31 maggio 2007 e approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 1625 in data 15 giugno 2007, e, segnatamente, di quella in forza della quale il medico di emergenza sanitaria territoriale presta attività con turni dedicati in Pronto Soccorso con le stesse mansioni del personale dirigente assegnato alla competente unità della struttura ospedaliera, previo espletamento di un adeguato periodo formativo; nonché di quella che prevede l'inserimento nelle pronte disponibilità per trasporti secondari di fascia notturna e festiva dei medici convenzionati.

In esito al richiesto esame, condotto analizzando il predetto testo contrattuale alla luce della restante normativa, anche pattizia, di settore, è risultato in primo luogo che in capo ai medici convenzionati non sembra sorgere il diritto di effettuare turni in Pronto Soccorso, in quanto tale accordo prevede letteralmente che il dipendente “assicuri” la propria prestazione e, dunque, la effettui solo in caso di necessità e ove richiesto dal proprio datore di lavoro. L'accordo pare invece attribuire ai medici a rapporto convenzionale titolo per essere inseriti nel quadro turni delle reperibilità per i servizi secondari, sia pure organizzati in modo da tenere in adeguato conto la posizione dei medici dipendenti, cui spetta in primo luogo rendere le prestazioni nell'ambito di tali servizi.

È stato pertanto consigliato all'istante, anche in considerazione del fatto che questi non aveva mai richiesto se non informalmente l'esecuzione all'accordo in questione, di domandare ritualmente all'Azienda di dare applicazione alle disposizioni che lo riguardano.

Caso n. 113 – La Commissione medica può stabilire per i minorati fisici riduzioni al termine generale di durata della validità della patente di guida – Azienda U.S.L. Valle d'Aosta.

Un soggetto affetto da minorazione di tipo fisico-motorio – dopo avere premesso che, in occasione dell'ultima visita per il rinnovo della patente, gli era stato rilasciato un permesso di guida ordinario con validità biennale, anziché, come avviene normalmente per chi ha la sua età, quinquennale – ha chiesto al Difensore civico, dovendosi recare nuovamente a visita per un ulteriore rinnovo del documento in questione, se la competente Commissione possa porre limitazioni alla durata ordinaria.

Effettuate le necessarie verifiche, è risultato che l'articolo 119, comma 5, del Nuovo codice della Strada, nel testo novellato con legge 29 luglio 2007, n. 120, dispone espressamente che la Commissione medica locale, competente per l'accertamento dei requisiti fisici e psichici per il conseguimento della patente di guida da parte di soggetti con minorazioni fisiche ai sensi del precedente comma, può stabilire un termine di validità del permesso di guida inferiore a quello previsto in generale dalla legge. Appurato che il problema non si pone per i giudizi espressi a partire dall'entrata in vigore della legge da ultimo citata, è stato

ulteriormente verificato che anche in precedenza era possibile giungere fondatamente ad identica conclusione, sulla base di quanto contenuto nel decreto del Ministro dei Trasporti e della Navigazione 8 agosto 1994, a norma del quale la patente di guida può essere rilasciata o rinnovata al candidato colpito da un'affezione evolutiva con la riserva che lo stesso si sottoponga a controlli periodici per accertare se sia sempre capace di guidare il veicolo in piena sicurezza, e di quanto sostenuto dalla giurisprudenza, che ha affermato, in particolare, che il citato organismo può stabilire una frequenza degli accertamenti maggiore di quella prevista normalmente per le varie categorie di patente, ritenendo, in termini più generali, che la decisione di disporre la revisione della patente di guida implica valutazioni di ordine tecnico e discrezionale in funzione della tutela di interessi collettivi.

Comunicate le risultanze dell'esame così effettuato all'istante, questi ha potuto tra l'altro realizzare che la decisione assunta dalla Commissione medica locale, della cui correttezza aveva dubitato, era stata adottata nell'esercizio di poteri che l'ordinamento riconosce alla medesima, al fine di garantire la sicurezza del traffico stradale e l'incolumità non soltanto degli altri cittadini, ma anche di sé stesso.

Casi nn. 135-136 – Problematiche connesse all'istituzione di parcheggi a pagamento in zona Beauregard – Azienda U.S.L. Valle d'Aosta / Comune di Aosta.

Si è rivolto al Difensore civico un dipendente dell'Azienda U.S.L. Valle d'Aosta operante presso la sede Beauregard dell'ospedale.

Il cittadino, dopo avere premesso che nelle adiacenze di tale sede il Comune aveva di recente istituito parcheggi a pagamento, così sostituendo posteggi in precedenza gratuiti, ha lamentato che l'istituzione dei predetti parcheggi comporta rilevanti costi per i dipendenti impiegati nella precitata struttura, spesso costretti a collocare le proprie vetture nei posti a pagamento, non esistendo nelle vicinanze spazi di libera sosta ed essendo il parcheggio interno al presidio ospedaliero riservato al personale medico, con l'aggiunta che i predetti dipendenti sono i soggetti maggiormente penalizzati dall'introduzione di nuove zone blu, dal momento che coloro che le utilizzano per rendere visita ai degenti vi stazionano normalmente per un tempo più limitato e durante l'orario di visita, per lo più previsto al di fuori delle ore di sosta a pagamento.

Questo Ufficio è quindi intervenuto presso gli Enti interessati, chiedendo in particolare al Comune chiarimenti in merito all'istituzione dei citati parcheggi alla luce del disposto dell'articolo 7 del Nuovo Codice della Strada – in forza del quale, in caso di istituzione di un'area di sosta a pagamento, nelle immediate vicinanze deve essere riservata un'adeguata area di sosta libera – e, tanto alla citata Amministrazione quanto all'Azienda U.S.L., di valutare, per ragioni di equità, possibili soluzioni al problema sollevato dall'istante.

Celermente è pervenuto il riscontro dell'Amministrazione comunale, la quale – dato conto delle ragioni che hanno indotto la Giunta ad istituire nuovi stalli di sosta a pagamento sull'intero territorio comunale, costituite dalla necessità di consentire agli automobilisti di parcheggiare in determinate zone i veicoli in tempi ragionevoli – ha chiarito innanzitutto che nel parcheggio pubblico adiacente alla struttura ospedaliera del Beauregard, che dispone di 137 stalli, è stato ritenuto opportuno, al fine di dare la possibilità, a chi ne ha necessità, di sostare brevemente presso l'ospedale, istituirne 42 a pagamento, ampiamente rispettando in tal modo la citata disposizione. L'Amministrazione ha aggiunto poi che il parcheggio in discussione, in quanto pubblico, non ha la finalità essenziale di soddisfare le esigenze di quanti prestano la propria attività lavorativa nella menzionata struttura, alle quali dovrebbe essere data risposta da parte del datore di lavoro, utilizzando gli spazi interni all'area ospedaliera o proponendo eventuali convenzionamenti al Comune per l'utilizzo regolamentato di parte del parcheggio.

L'Azienda U.S.L., per parte sua, ha con pari tempestività manifestato l'intenzione di avviare un confronto con il Comune volto ad individuare eventuali posti in convenzione da riservare ai propri dipendenti, informando successivamente il Difensore civico che il gruppo tecnico per il *mobilità management* avrebbe elaborato entro ottobre una serie di proposte, tra cui il “*piano parcheggi*” aziendale.

Verificato che l'istituzione dei parcheggi a pagamento nell'area in questione rispetta la normativa vigente e tenuto conto delle valutazioni da ultimo effettuate dall'istante, informato al riguardo, questo Ufficio ha concluso con l'auspicio che l'intendimento dell'Azienda U.S.L. di portare a soluzione il problema della carenza dei posti auto per i propri dipendenti trovi a breve attuazione.

Caso n. 246 – Avviato in sede di autotutela il procedimento di riesame del diniego del contributo spese per prestazioni di odontostomatologia – Azienda U.S.L. Valle d'Aosta.

Un cittadino si è rivolto a questo Ufficio esponendo di avere avanzato domanda di contributo per prestazioni di odontostomatologia, ricevendo diniego per tardiva presentazione della relativa fattura, confermato anche a seguito di reclamo all'Ufficio Relazioni con il Pubblico. Ciò posto, l'interessato ha richiesto l'intervento del Difensore civico, con l'auspicio che l'Azienda U.S.L. Valle d'Aosta potesse rivalutare la posizione assunta nella considerazione di tutte le circostanze del caso concreto, e in particolare delle condizioni personali, di età e di salute, dei componenti del proprio nucleo familiare.

Acquisiti chiarimenti dall'Ente, che ha ritenuto di dover confermare ulteriormente il diniego opposto, sul rilievo che la normativa vigente (contenuta nella deliberazione della Giunta regionale n. 5192 del 2002) non prevede deroghe circa i termini di presentazione delle

domande, né lascia spazi ad interpretazioni, questo Ufficio ha proceduto all'esame della citata deliberazione, avente ad oggetto la definizione dei livelli essenziali di assistenza resi dal Servizio Sanitario Regionale, la quale, riguardo alle cure ortodontiche, dispone che *“per ottenere i contributi finanziari, i cittadini presentano domanda all'Azienda U.S.L. Valle d'Aosta su apposito modulo, entro 60 giorni dalla data della fattura, allegando l'originale della fattura o la ricevuta fiscale ...”*. In esito a tale esame questo Ufficio ha osservato che il predetto termine è meramente ordinatorio, non essendo espressamente qualificato come perentorio e non prevedendo la deliberazione stessa o alcuna altra norma una decadenza per la sua inosservanza, tanto più se si tiene conto che le prestazioni in questione sono indispensabili per garantire l'esercizio di un diritto soggettivo e che la stessa deliberazione giuntale qualifica il contributo finanziario per le spese sostenute per cure ortodontiche come un diritto dell'assistito, dal momento che i diritti soggettivi sono di regola soggetti a termini di prescrizione e non di decadenza.

Di qui l'invito a rivedere il diniego opposto all'Azienda, che, uniformandosi alle osservazioni formulate dal Difensore civico, si è prontamente determinata all'avvio del procedimento di riesame, culminato nell'erogazione del contributo richiesto.

COMUNI CONVENZIONATI

COMUNE DI AOSTA

Caso n. 78 – La tempestiva dimissione dal nido è corretta, ma l'Amministrazione modifica la regolamentazione in senso più rispettoso dell'interesse dei minori – Comune di Aosta.

Si è rivolto a questo Ufficio il genitore di un minore già iscritto ad un asilo nido comunale, riferendo che la civica Amministrazione gli aveva comunicato, con lettera inviata il giorno in cui era stato assunto il relativo provvedimento, che, avendo il figlio trasferito la propria residenza in altro Comune valdostano, era stata decisa la dimissione del medesimo dal nido. L'interessato ha quindi lamentato che dalla decisione assunta e dalla tempistica con cui è stata attuata è conseguito uno stato di grave disagio per il proprio nucleo familiare – venuto tra l'altro a conoscenza delle dimissioni prima di avere appreso del trasferimento di residenza – anche perché la disciplina delle ammissioni ai diversi nidi non consente normalmente la presentazione di richieste di accesso al servizio da parte di non residenti o quantomeno attribuisce priorità alle domande presentate dai residenti.

Appurato che la normativa comunale disponeva che il requisito della residenza deve essere posseduto durante l'intero arco di permanenza del bambino presso il nido, questo Ufficio ha chiesto all'Amministrazione comunale chiarimenti in merito, con particolare riferimento alle ragioni che l'hanno determinata a fare decorrere le dimissioni già dal giorno successivo alla

avvenuta comunicazione della decisione assunta, adottata peraltro prima del perfezionamento della pratica di iscrizione nell'anagrafe della popolazione residente nel nuovo Comune e non preceduta da avvisi all'interessato. All'Amministrazione è stato nel contempo chiesto di valutare in termini generali l'opportunità di modificare la regolamentazione esistente con disposizioni atte a prevenire l'insorgenza di situazioni di disagio determinate da intervenute variazioni di iscrizioni anagrafiche, e dunque a meglio contemperare i diversi interessi in gioco, prevedendo ad esempio la possibilità di garantire il servizio per l'intero anno socio-educativo anche in caso di trasferimento di residenza.

Prontamente l'Amministrazione interpellata ha chiarito che: a) al momento dell'inserimento al nido dei minori viene trasmesso il regolamento vigente in materia alle relative famiglie, che vengono così formalmente poste a conoscenza della disciplina del servizio; b) la decorrenza delle dimissioni dal giorno successivo alla comunicazione della decisione risponde all'esigenza di garantire risposte tempestive ai nuclei familiari in attesa di inserimento e maggiori entrate finanziarie per l'Ente, essendo i trasferimenti operati dalla Regione correlati ai posti occupati; c) l'atto che dispone la dimissione viene adottato a seguito dell'autorizzazione dell'Ufficio anagrafe al cambio di residenza, ovvero alcuni mesi dopo la richiesta di trasferimento, sicché la famiglia dispone di un consistente lasso di tempo per trovare soluzioni alternative.

L'Amministrazione ha inoltre comunicato la volontà di procedere ad alcune modifiche al regolamento dei nidi, introducendo la possibilità di concedere un lasso di tempo tra cambio di residenza e dimissioni più confacente alle necessità delle famiglie e più rispettoso dei bisogni dei minori, modifiche poi celermente approvate dal Consiglio comunale.

Ritenuti esaurienti i chiarimenti forniti, anche perché, a norma del citato regolamento, alla perdita della residenza consegue automaticamente la decadenza del diritto di permanere presso il nido, questo Ufficio ha d'altra parte preso atto con favore che il testo novellato dispone che il minore conserva il diritto a frequentare il nido per un periodo massimo di mesi tre dalla data di trasferimento della residenza oppure, qualora il cambio di residenza si verifichi nel corso dell'ultimo anno di frequenza, sino al termine dell'anno socio-educativo.

Casi nn. 82-83 – Chiariti criteri e modalità di aggiornamento della graduatoria permanente per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica – Comune di Aosta.

Un cittadino ha rappresentato a questo Ufficio di avere partecipato alla procedura concorsuale indetta dall'Amministrazione comunale per la formazione di graduatorie generali permanenti finalizzate all'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, con collocazione nella graduatoria definitiva, approvata nel maggio 2010, in una posizione tale da non

consentire ancora l'assegnazione di un'unità abitativa, aggiungendo che sua moglie aveva successivamente acquisito un certificato, redatto dal proprio medico di fiducia, che attesta l'affezione da patologie che rendono alla medesima estremamente difficoltoso raggiungere l'attuale dimora. A completamento della vicenda, egli ha riferito di essersi recato presso i competenti uffici dell'Azienda regionale per l'Edilizia residenziale, che aveva gestito la procedura per conto del Comune, e del Comune stesso, i quali lo avevano informato che alcuna documentazione poteva essere allo stato presentata ai fini dell'aggiornamento della graduatoria.

Tanto premesso, il cittadino ha richiesto l'intervento del Difensore civico per meglio comprendere tempi e modalità per far eventualmente valere il suddetto documento nonché il certificato relativo all'idoneità alloggiativa dell'abitazione attuale, che dichiara l'adeguatezza dell'unità in questione alle esigenze di un nucleo familiare composto da quattro persone, mentre il proprio nucleo familiare ne conta sette.

Tenuto conto di quanto riferito dall'istante e sommariamente esaminato il bando di concorso da cui era scaturita la graduatoria di cui sopra nonché le norme primarie di riferimento, contenute nella legge regionale 4 settembre 1995, n. 39, questo Ufficio ha per le vie brevi interpellato l'Ufficio Casa comunale a più riprese.

Al termine dell'istruttoria così effettuata è risultato, quanto alle procedure di aggiornamento, che l'Amministrazione comunale avrebbe provveduto, sulla base di un'interpretazione opinabile, ma comunque non lesiva della posizione del cittadino, del citato articolo 18, ad aggiornare la graduatoria entro un anno dall'approvazione della medesima, debitamente notiziando a tal fine in via preliminare la popolazione, in primo luogo i soggetti già collocati in graduatoria. Per quanto riguarda, poi, i criteri utilizzabili per l'aggiornamento della graduatoria, è risultata confermata l'esattezza delle valutazioni provvisoriamente rimesse da questo Ufficio all'istante, ossia che, occorrendo a tal fine un'invalidità certificata o lo stato di portatore di handicap, il certificato medico rilasciato dal medico curante non può assumere alcuna rilevanza, diversamente dal certificato di idoneità alloggiativa, atto a comprovare una situazione di disagio abitativo.

L'istante, avuta piena contezza della situazione esistente, ha comunicato che si sarebbe prontamente attivato per procurarsi in tempo utile quanto necessario per il conseguimento di un miglior punteggio in graduatoria.

Caso n. 85 – L'Amministrazione infine dà riscontro alle richieste del cittadino, fornendo esaurienti risposte – Comune di Aosta (A.P.S. S.p.A.).

Un cittadino, assegnatario di un alloggio di edilizia residenziale pubblica di proprietà del Comune, aveva scritto all'inizio dell'anno passato all'Azienda Pubblici Servizi del Comune per lamentare che, a seguito della realizzazione dell'impianto di riscaldamento nell'appartamento sottostante a quello da lui occupato, si trova a sopportare immissioni nocive che fuoriescono dal tubo che convoglia all'esterno i fumi di combustione. Pervenuta la risposta di tale Azienda, la quale gli riferì che la richiesta avanzata era stata trasmessa per competenza all'Amministrazione comunale, dopo più di un semestre egli rappresentò direttamente il problema a quest'ultima, richiedendo un urgente intervento risolutivo o quantomeno una risposta scritta.

Non essendo intervenuti né l'uno né l'altra, l'interessato ha chiesto l'intervento del Difensore civico.

Esaminata la normativa di riferimento, è risultato che, a norma dell'articolo 5, comma 9, del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993 (richiamato anche dall'articolo 57 del Regolamento edilizio comunale), l'evacuazione dei fumi prodotti dalla combustione negli impianti termici deve avvenire normalmente con sbocco sul tetto dell'edificio, ammettendo la legislazione solo alcune eccezioni, e in particolare che sia consentita l'evacuazione dei fumi a parete in caso di nuove installazioni di impianti termici individuali in edifici precedentemente mai dotati di alcun tipo di impianto termico a condizione che non esista un camino, canna fumaria o sistema di evacuazione fumi funzionale e idoneo, o comunque adeguabile allo scopo, e purché i valori emessi nei prodotti della combustione appartengano alla classe meno inquinante prevista dalle norme tecniche.

Questo Ufficio ha quindi chiesto all'Amministrazione comunale chiarimenti in merito.

A distanza di circa un mese e mezzo il Dirigente interpellato ha spiegato, quanto all'intervento realizzato, che: a) prima della messa in opera dell'evacuatore di fumi nell'alloggio in questione è stata verificata, senza successo, la possibilità di utilizzare una vecchia canna fumaria per l'evacuazione sul tetto; b) si è dunque stabilito, secondo quanto prescritto dalla normativa vigente, di effettuare il camino di evacuazione fumi a parete; c) nell'esecuzione di tale impianto sono state osservate le prescrizioni di cui alla norma UNI-CIG 7129-3-08; d) la soluzione adottata ha comunque valenza provvisoria, in quanto la Giunta nel febbraio del corrente anno ha approvato un progetto esecutivo che prevede la realizzazione di un'unica centrale termica per tutti gli alloggi inseriti nel complesso di cui fanno parte gli appartamenti interessati dalla vicenda, cui consegnerà l'eliminazione definitiva del problema. Quanto alle ragioni che avevano impedito il riscontro all'istante, si è appreso che esse erano essenzialmente imputabili alla riorganizzazione delle Aree dirigenziali dell'Amministrazione.

Debitamente informato al riguardo, l'istante non ha effettuato ulteriori osservazioni, evidentemente soddisfatto per avere finalmente ottenuto risposte esaurienti e per l'avvio di procedure volte a risolvere definitivamente il problema dell'emissione dei fumi a parete.

Caso n. 117 – Comune di Aosta (A.P.S. S.p.A.) – Si rinvia alla descrizione contenuta nella sezione relativa alla Regione autonoma Valle d'Aosta – Assessorato Opere pubbliche, Difesa del Suolo e Edilizia residenziale pubblica.

Casi nn. 125-126 – Legittimità di un verbale elevato per transito non autorizzato in zona a traffico limitato – Comune di Aosta.

Un soggetto ha chiesto la consulenza del Difensore civico in merito alla legittimità di un verbale di accertamento di violazione dell'articolo 7, comma 1 del Nuovo Codice della Strada, rilevata tramite apparecchiatura elettronica, emesso a suo carico dalla Polizia municipale di Aosta per avere transitato la propria vettura in zona a traffico limitato, legittimità di cui dubitava in quanto il transito era avvenuto per raggiungere l'hotel in cui avrebbe pernottato, che, secondo le informazioni preventivamente ricevute dall'albergatore, era ammesso.

Esaminata la deliberazione della Giunta municipale che approva le norme di gestione delle zone a traffico limitato e delle isole pedonali, in forza della quale è consentito, a certe condizioni, transitare e sostare per lo svolgimento delle operazioni di carico e scarico dei bagagli a coloro che, muniti di prenotazione alberghiera, debbano recarsi presso le strutture ricettive situate nelle ZTL, questo Ufficio ha contattato per le vie brevi il Comandante della Polizia locale per acquisire chiarimenti di carattere generale in merito alla disciplina dell'accesso all'albergo in questione.

Questi ha precisato che al medesimo non si accede normalmente dalla via percorsa dall'interessato, ove è collocato l'apparecchio che ha rilevato l'infrazione, ma da altra strada, all'ingresso della quale non è stata posizionata alcuna telecamera proprio per consentire a coloro che vi transitano per raggiungere l'albergo di munirsi di apposito permesso predisposto dal titolare della struttura alberghiera, aggiungendo che il tragitto dal luogo in cui è collocata l'apparecchiatura elettronica che ha rilevato l'infrazione all'albergo contempla il passaggio del mezzo in un varco che è sempre vietato attraversare.

Ritenuta, per quanto sopra esposto, l'inesistenza di spazi utili per un intervento del Difensore civico atto a stimolare l'esercizio del potere di autotutela dell'Amministrazione, peraltro ordinariamente escluso nella materia, questo Ufficio ha informato l'istante delle conclusioni raggiunte, fornendo ulteriormente al medesimo indicazioni procedurali ai fini della

presentazione di un ricorso amministrativo o giurisdizionale, con l'avvertenza che, per le ragioni indicate, le probabilità di accoglimento del medesimo apparivano quanto meno scarse.

Caso n. 134 – Per l'avvio del procedimento per il rilascio dell'alloggio popolare occorre che l'occupante non faccia più parte del nucleo familiare dell'assegnatario – Comune di Aosta.

L'assegnatario di un alloggio di edilizia residenziale pubblica che era stato costretto ad abbandonare la propria abitazione per il comportamento del consorte, intentata causa di separazione aveva ottenuto in via provvisoria l'assegnazione della casa coniugale. Informata l'Amministrazione comunale del provvedimento assunto dal Giudice, egli non aveva ricevuto rassicuranti risposte in merito alla possibilità di rientrare in tempi brevi nell'appartamento assegnatogli.

Il cittadino ha quindi richiesto l'intervento del Difensore civico, lamentando anche di dover pagare i canoni di affitto e le spese accessorie relative ad un appartamento che non occupava.

Ricevute le risposte richieste dall'Amministrazione e dall'Ente strumentale che gestisce l'alloggio in questione, è risultato quanto segue.

L'Amministrazione – che ha peraltro incidentalmente fatto presente di avere tenuto in debito conto la peculiare situazione dell'istante, evitando di avviare le procedure previste per il caso di abbandono volontario dell'alloggio assegnato – ha innanzitutto affermato che la legislazione vigente non consente di avviare il procedimento per l'espulsione dall'alloggio se non allorché l'occupazione è senza titolo, ciò che non si verifica in forza di un provvedimento provvisorio che non ha avuto incidenza sulla posizione anagrafica del nucleo familiare.

Effettivamente, l'assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica, seppure effettuata a favore di un solo soggetto, dà diritto di soggiornarvi a tutti i componenti del relativo nucleo familiare, ovvero, secondo quanto previsto dall'articolo 5 della legge regionale 4 settembre 1995, n. 39, a tutti i soggetti che compongono la famiglia anagrafica, con la precisazione che il coniuge del richiedente, non separato legalmente, è sempre compreso nel nucleo familiare. Il successivo articolo 26, comma 5, prevede poi che, in caso di separazione legale o di fatto, anagraficamente rilevabile, l'Ente gestore deve provvedere all'eventuale voltura del contratto di locazione, uniformandosi alla decisione del Giudice. Merita pertanto confermare quanto chiarito genericamente dal Comune, ovvero che è necessario attendere la sentenza di separazione, che funge da presupposto per la modifica della posizione anagrafica dei coniugi, in mancanza della quale non è possibile, anche in presenza di un

provvedimento giurisdizionale che provvisoriamente assegna la casa familiare, avviare il procedimento per il rilascio forzoso dell'abitazione.

Quanto al pagamento del canone e delle spese, è risultato che la citata legge dispone che tutti i componenti del nucleo familiare vi sono tenuti in solido con l'assegnatario, con la conseguenza che l'Ente gestore non può esimersi dal richiedere le somme a quest'ultimo.

Per le ragioni esposte è stato ritenuto, in definitiva, che l'Amministrazione abbia operato nella vicenda in esame conformemente a legge.

Caso n. 135 – Comune di Aosta – Si rinvia alla descrizione contenuta nella sezione relativa all'Azienda U.S.L. Valle d'Aosta.

Casi nn. 143-144 – Legittima la cancellazione dall'anagrafe dei residenti per irreperibilità e la conseguente espulsione dalla graduatoria dell'emergenza abitativa – Comune di Aosta.

Un cittadino, appreso, dopo una lunga assenza dal territorio nazionale, che era stato depennato dalla graduatoria dell'emergenza abitativa di Aosta per essere stato cancellato per irreperibilità dalle liste anagrafiche di tale Comune, si è rivolto al Difensore civico.

Operata preliminarmente la ricostruzione della disciplina della cancellazione dall'anagrafe per irreperibilità, questo Ufficio ha chiesto all'Amministrazione comunale chiarimenti in merito tanto al procedimento esitato nell'espulsione dell'istante dalle liste anagrafiche quanto all'espunzione del medesimo dalla graduatoria dell'emergenza abitativa.

Pervenuto il riscontro, dato dalla Struttura competente in materia di edilizia residenziale pubblica e da questa trasmesso anche alla Struttura competente in materia di anagrafe, è risultato innanzitutto che il provvedimento di cancellazione dalle liste anagrafiche comunali era intervenuto al termine di un articolato itinerario, avviato a seguito di segnalazione del coniuge dell'interessato e condotto nel rispetto delle norme procedurali, nel corso del quale la situazione di irreperibilità era stata rigorosamente accertata.

Ad analoghe risultanze ha portato la verifica del provvedimento espulsivo dalla graduatoria comunale dell'emergenza abitativa, la cui legittimità è stata pertanto confermata.

Rassegnate all'istante le suddette conclusioni, nell'occasione questo Ufficio ha fornito allo stesso indicazioni in ordine ai requisiti occorrenti per una nuova iscrizione all'anagrafe comunale e per beneficiare appieno dell'assistenza sanitaria, soffermandosi in particolare sulla necessità di eleggere, in assenza di una dimora fissa, un domicilio effettivo, secondo le regole introdotte dalla legge 15 luglio 2009, n. 94, modificative della legge anagrafica.

Casi nn. 166-169 – Regolarizzazione di passi carrabili e pagamento del canone per l'occupazione del suolo pubblico – Comune di Aosta.

Alcuni cittadini, che avevano ricevuto dall'Ufficio Mobilità e Traffico un formale invito a presentare richiesta di regolarizzazione del passo attraverso il quale accedono agli edifici in cui risiedono, hanno richiesto la consulenza del Difensore civico per relazionarsi in modo efficace con l'Amministrazione comunale riguardo all'asserita necessità di regolarizzare la situazione esistente e di pagare le conseguenti spese.

Esaminata la questione, è risultato innanzitutto che, ai sensi dell'articolo 22 del Nuovo Codice della Strada, richiamato anche dall'articolo 4 del Regolamento comunale per la disciplina dei passi carrabili, i nuovi accessi e/o diramazioni, di qualunque tipo, possono essere costruiti solo dietro autorizzazione dell'Ente proprietario della strada, mentre quelli già esistenti vanno comunque autorizzati e regolarizzati, anche a posteriori. Quanto, poi, alle conseguenze della regolarizzazione, occorre distinguere tra il passo carrabile con manufatto sul suolo pubblico (articolo 46, comma 3° del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada e articolo 44, comma 4 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507), che si ha quando l'accesso alla proprietà privata è costituito da un manufatto stradale composto generalmente da listoni di pietra o altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata, e il passo carrabile senza manufatto sul suolo pubblico (articolo 46, comma 3° del Regolamento del Codice della Strada, e articolo 44, commi 7 e 8 del decreto legislativo 507/1993), costituito da semplici accessi posti a filo con il manto stradale e, in ogni caso, quando manchi un'opera visibile che renda concreta l'occupazione e certa la superficie sottratta all'uso pubblico. Nel primo caso si verifica un'effettiva occupazione del suolo pubblico, che viene modificato per permettere l'accesso alla proprietà privata, con conseguente obbligo, a carico del cittadino, di pagare il canone per l'occupazione, non dovuto nell'altro, per il quale è previsto soltanto il pagamento delle spese necessarie al rilascio dell'atto, dovute in ogni caso ai sensi del citato regolamento comunale.

Acquisite le suddette risultanze, gli istanti hanno riferito che avrebbero proceduto alla regolarizzazione, riservandosi di richiedere successivamente l'intervento del Difensore civico per verificare la liceità della pretesa qualora il Comune avesse chiesto il pagamento del corrispettivo per l'occupazione sul presupposto ipotizzato che laddove è presente – come nel caso di specie – una banchina stradale di una determinata larghezza, i relativi accessi vanno considerati passi carrabili realizzati con manufatto sul suolo pubblico.

Caso n. 176 – Consigli in merito ad un verbale di accertamento di violazione amministrativa affetto da vizi formali – Comune di Aosta.

Al proprietario di un cane era stato notificato, in qualità di obbligato in solido con l'autore dell'infrazione, verbale di accertamento emesso dalla Polizia municipale per violazione dell'articolo 6, comma 3, della legge regionale 22 novembre 2010, n.37, che impone a chi conduce animali d'affezione in ambito urbano di raccogliergli le feci.

Dubitando della correttezza formale del verbale, di cui non contestava l'accertamento, nella parte in cui questo specifica che *“per tale violazione è prevista la sanzione pecuniaria da euro 150 a euro 500 ai sensi dell'articolo 7-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267”* e che la relativa obbligazione si estingue con il pagamento anticipato della sanzione nella misura ridotta di euro 300, costui ha chiesto consulenza al Difensore civico.

In esito all'esame richiesto, è risultata innanzitutto l'inapplicabilità al caso di specie della citata disposizione del decreto legislativo 267/2000 (che prevede una sanzione di importo compreso tra euro 25 ed euro 500), la quale trova applicazione soltanto per violazioni di regolamenti e in assenza di leggi speciali; di qui la conseguenza che, nonostante l'erronea citazione della norma, la misura della sanzione indicata nel verbale è corretta, stabilendo l'articolo 31 della legge regionale 37/2010 che per l'inosservanza delle disposizioni di cui all'articolo 6 si applica la sanzione del pagamento di una somma da euro 150 a 500. In secondo luogo è risultato che il verbale erroneamente ha determinato l'importo da pagare per arrestare il procedimento sanzionatorio in euro 300 (somma pari al doppio del minimo della sanzione), dovendosi osservare per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste da tale legge, per espressa previsione del ridetto articolo 31, le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, che all'articolo 16 ammette il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo o, soltanto se più favorevole, al doppio del minimo della sanzione edittale.

All'istante, che, preso atto delle conclusioni raggiunte, non ha ritenuto di richiedere l'intervento del Difensore civico ai fini della correzione del verbale nella parte in cui non da conto della possibilità di estinguere anticipatamente l'obbligazione mediante il pagamento del terzo del massimo della sanzione prevista dall'articolo 31 della legge regionale 37/2010, sono state fornite indicazioni ai fini della presentazione di scritti difensivi e/o documenti al Sindaco, autorità competente a ricevere il rapporto e ad irrogare la sanzione, cui è conseguita l'archiviazione del verbale.

Caso n. 190 – Comune di Aosta – Si rinvia alla descrizione contenuta nella sezione relativa alla Regione autonoma Valle d'Aosta – Assessorato Istruzione e Cultura.

Caso n. 268 – Il Comune deve sostenere la manutenzione di un complesso sito nel sottosuolo di terreni di cui dispone in proprietà superficiaria? – Comune di Aosta.

Si è rivolto al Difensore civico un cittadino, usufruttuario di alcune autorimesse facenti parti di un condominio da tempo oggetto di infiltrazioni e, talora, di allagamenti, durante le stagioni invernali. Poiché la superficie della struttura interrata che ospita tali autorimesse era stata concessa dal costruttore in uso perpetuo al Comune di Aosta, egli, oltre ad avere chiesto più volte senza esito all'amministratore condominiale di provvedere ai necessari ripristini, aveva poi illustrato formalmente il problema all'Amministrazione comunale.

Non avendo ricevuto risposte, il cittadino ha richiesto a questo Ufficio di esprimersi al riguardo.

Esaminato il regolamento contrattuale del condominio, è risultato innanzitutto che con apposita convenzione il costruttore aveva ceduto al Comune il diritto perpetuo di superficie a fronte dell'obbligo di quest'ultimo di provvedere al mantenimento e alla sistemazione della superficie ceduta, adibita ad area verde. È risultato, inoltre, che la citata convenzione prevede che il costruttore dell'edificio o i suoi aventi causa si accollano interamente i costi di manutenzione e impermeabilizzazione della struttura, salvo che i danni siano stati causati direttamente dal Comune. Ciò trova peraltro conferma in altra parte del regolamento, laddove si stabilisce espressamente che *“le spese per la manutenzione e rifacimento dell'impermeabilizzazione della copertura, per effetto della Convenzione fra la società costruttrice e il Comune di Aosta ... fanno carico esclusivamente ai proprietari dei box e magazzini siti nei due piani interrati”*. Tali spese andranno suddivise fra i condomini tutti in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascuno, così come indicato da altra norma regolamentare.

Di qui la conseguenza che l'istante potrà avanzare le proprie richieste di rimessa in pristino esclusivamente all'amministratore, il quale, a sua volta, dovrà informarne l'assemblea condominiale, invitandola a deliberare in merito alla determinazione delle opere da effettuare, i cui costi andranno suddivisi fra tutti i condomini in base ai millesimi di proprietà. Nessuna partecipazione alle spese può invece essere pretesa dal titolare del diritto di superficie, ossia il Comune, il quale, in virtù della convenzione di cui sopra, non partecipa alle spese di manutenzione e/o sostituzione dell'impermeabilizzazione, se non in forza di altra disposizione del regolamento condominiale, la quale, stabilendo che il Comune è condomino in quanto proprietario, all'interno dell'immobile, di un locale adibito a centrale termica, lo obbliga al pagamento dei relativi lavori in ragione dei millesimi di proprietà, fatto salvo il caso in cui le infiltrazioni siano dovute a colpa esclusiva dello stesso.

L'istante, preso atto delle risultanze dello studio condotto, ha ritenuto di non dover richiedere l'intervento del Difensore civico, nemmeno per ottenere, indipendentemente dal merito, una risposta alla richiesta non evasa.

Caso n. 302 – Comune di Aosta – Si rinvia alla descrizione contenuta nella sezione relativa alla Regione autonoma Valle d'Aosta – Assessorato Sanità, Salute e Politiche sociali.

COMUNE DI ARVIER

Caso n. 189 – Accolta infine la domanda di concessione edilizia per la realizzazione di una tettoia – Comune di Arvier.

Un cittadino, che aveva ricevuto il preavviso di rigetto della domanda di concessione edilizia avanzata per la realizzazione di una tettoia adiacente alla propria abitazione, ha chiesto al Difensore civico indicazioni sulla corretta interpretazione del regolamento edilizio comunale, al fine di poter sostenere efficacemente la propria domanda dinanzi alla Commissione edilizia, che aveva accolto la richiesta dell'interessato di essere audito per ulteriormente argomentare le proprie ragioni a seguito delle osservazioni presentate.

Acquisita la documentazione esibita dall'istante, questo Ufficio ha innanzitutto proceduto all'analisi del citato regolamento, il quale ai fini che qui interessano dispone, all'articolo III-5-13, che le tettoie non solo devono essere aperte su tutti i lati, salvo gli eventuali lati a confine, ma devono anche essere sorrette da elementi portanti leggeri o comunque proporzionalmente modesti rispetto ai vuoti intermedi.

Tenuto conto che nel progetto in esame la tettoia poggiava su un muro di proprietà dell'istante, confinante con un altro terreno, che a giudizio della Commissione integrava un lato chiuso non a confine e non rispondeva alle caratteristiche richieste dalla citata norma per le strutture di sostegno delle tettoie, questo Ufficio, rilevata la dubbio della questione, ha fornito al cittadino elementi a supporto della propria tesi.

Effettuata la prevista audizione, l'istante ha successivamente informato questo Ufficio che l'Amministrazione comunale gli aveva rilasciato infine la concessione edilizia, considerando, in accoglimento della propria tesi, il muro di appoggio – ritenuto una valida alternativa ad altre strutture di appoggio, anche più leggere, in quanto meglio integrato nel contesto architettonico – come lato a confine.

COMUNE DI AYMAVILLES

Caso n. 2 – L'Amministrazione chiarisce in modo adeguato le ragioni per cui le osservazioni dei privati interessati dal procedimento espropriativo non vengono accolte – Comune di Aymavilles.

Su istanza di due cittadini, questo Ufficio, esaminati il piano regolatore generale comunale e relative norme tecniche di attuazione, ha in primo luogo dissipato le riserve dai medesimi espresse in ordine alla legittimità del progetto preliminare di costruzione di una strada

comunale, fornendo indicazioni ai fini della partecipazione al conseguente procedimento finalizzato all'approvazione definitiva e all'espropriazione avviato dal Comune a carico degli istanti.

Il Difensore civico è successivamente intervenuto nell'ambito del procedimento espropriativo, chiedendo chiarimenti all'Amministrazione comunale in merito al mancato accoglimento delle proposte progettuali presentate dagli istanti in alternativa al progetto dell'opera pubblica approvato, ottenendo adeguate spiegazioni circa la scelta effettuata.

Caso n. 3 – Il Comune collabora nell'individuazione della soluzione costruttiva privata conforme a normativa urbanistico-edilizia – Comune di Aymavilles.

Su istanza di due cittadini, questo Ufficio ha esaminato la normativa urbanistico-edilizia vigente onde verificare la legittimità di un ipotetico intervento costruttivo privato, risultante in un primo tempo contrastante con il Regolamento edilizio comunale.

A seguito di un successivo confronto con il Responsabile del Servizio tecnico manutentivo dell'Amministrazione comunale, tenutosi nell'ambito dell'intervento eseguito da questo Ufficio per altra e connessa problematica concernente le medesime parti, sono state confermate le condizioni di fattibilità del manufatto seminterrato, inizialmente ritenuto non realizzabile per la vicinanza all'asse stradale pubblico.

COMUNE DI BRISSOGNE

Casi nn. 9-10 – Occupazione di suolo pubblico da parte del privato e occupazione comunale di aree private – Comune di Brissogne.

Un cittadino, dovendo provvedere al versamento a favore del Comune della tassa per l'occupazione degli spazi e aree pubbliche per l'interramento delle tubature di conduzione del gas che collegano il bombolone G.P.L. alla propria abitazione nel sottosuolo di una strada comunale, si è rivolto al Difensore civico al fine di accertare la decorrenza dell'obbligo tributario e le conseguenze dell'allacciamento, da parte del Comune stesso, delle tubature di scolo di un fontanile pubblico al pozzetto di scarico di sua proprietà nonché dell'occupazione di altra area privata di sua appartenenza con parte di un altro pozzetto, contenente i contatori dell'acquedotto comunale.

Dopo avere richiesto all'Amministrazione comunale i necessari chiarimenti, questo Ufficio ha innanzitutto verificato che la tassa è effettivamente dovuta, come richiesto dal Comune, dal momento del rilascio del provvedimento concessorio, nonostante i tubi di conduzione del gas siano stati collocati nel sottosuolo pubblico solo l'anno successivo alla data dell'autorizzazione.

Quanto al resto, è risultato confermato l'avvenuto sconfinamento sulla proprietà privata del pozzetto dei contatori dell'acquedotto comunale e l'utilizzo del pozzetto di scarico privato per l'allacciamento delle tubazioni di scolo della fontana, a fronte dei quali l'Amministrazione, anche a seguito di apposito incontro con il Sindaco, si è resa disponibile al pagamento di un corrispettivo in unica soluzione per l'occupazione del fondo dell'istante con parte del nuovo pozzetto pubblico dei contatori dell'acqua, riservandosi ogni valutazione in merito all'opportunità di mantenere attivo il fontanile comunale insistente sulla proprietà privata a fronte di ulteriori pretese, in presenza di altra fontana pubblica ubicata a breve distanza.

COMUNE DI CHÂTILLON

Caso n. 266 – Comune di Châtillon – Si rinvia alla descrizione contenuta nella sezione relativa alla Regione autonoma Valle d'Aosta – Assessorato Sanità, Salute e Politiche sociali.

COMUNE DI HÔNE

Casi nn. 52-55 – Comune di Hône – Si rinvia alla descrizione contenuta nella sezione relativa alla Regione autonoma Valle d'Aosta – Presidenza della Regione.

Casi nn. 71-73 e 193-194 – Fastidi arrecati dal rumore e altre criticità – Comune di Hône.

Un cittadino si è rivolto al Difensore civico per lamentare che la propria famiglia subisce disturbi da varie attività rumorose, in particolare manifestazioni, esercitate talora anche in ore notturne in alcune aree di proprietà del Comune adiacenti alla propria abitazione, aggiungendo che i veicoli a servizio del citato Ente, nell'utilizzare l'idrante posto all'ingresso della sua casa, ne rendono difficoltoso l'accesso.

Interpellata l'Amministrazione comunale al riguardo, è risultato innanzitutto che l'impiego di un'area finitima alla proprietà dell'istante per manifestazioni – peraltro ospitante eventi sporadici, nel corso dei quali viene collocata apposita segnaletica per regolamentarne l'accesso, e meno rumorosi di quelli organizzati in altre zone – è astrattamente conforme alla normativa vigente, essendo stata la stessa a ciò destinata dal Piano di classificazione acustica comunale di cui alla legge regionale 30 giugno 2009, n. 20, con conseguente esonero dall'obbligo di richiedere l'autorizzazione preventiva per il loro svolgimento, ferma restando la facoltà, per chi ha modo di dubitare che i limiti di rumore ivi ammessi vengano superati in occasione delle singole feste, di farne verificare l'accettabilità.

Quanto, poi, alle ulteriori attività rumorose, l'Amministrazione ha assicurato, da una parte, che avrebbe ribadito ai fruitori dell'area giochi, già sensibilizzati in passato, la necessità di osservare le regole poste a tutela della quiete pubblica, rilevando, dall'altra, che introdurre vincoli all'espletamento dei servizi essenziali, quale è quello dello sgombero neve, che si avvale sperimentalmente del deposito ubicato nei pressi della dimora dell'interessato, avrebbe il significato di limitarne notevolmente la funzionalità.

Circa, infine, lo stazionamento dei veicoli per l'approvvigionamento di acqua, in relazione al quale il Comune si era impegnato a chiedere ai gestori dei servizi pubblici locali di avvalersi di altri punti di fornitura, si è appreso successivamente dall'istante che il fastidio era cessato.

Dato atto della disponibilità dell'Amministrazione a portare a soluzione, nei termini sopra indicati, alcuni dei problemi denunciati, questo Ufficio ha formulato conclusivamente l'auspicio che essa valuti, qualora non lo abbia già fatto, la possibilità di reperire un'area alternativa a quella attualmente utilizzata come rimessa per la sabbia e il sale, compatibilmente con l'esigenza di fornire alla collettività servizi efficaci ed efficienti.

COMUNE DI JOVENÇAN

Caso n. 20 – Comune di Jovençan – Si rinvia alla descrizione contenuta nella sezione relativa alla Regione autonoma Valle d'Aosta – Assessorato Bilancio, Finanze e Patrimonio.

Caso n. 21 – L'auspicio è che l'Amministrazione provveda celermente al pagamento dell'indennità di espropriazione, così rimediando in parte al ritardo – Comune di Jovençan.

A fine luglio 2010 si è rivolto al Difensore civico un cittadino, inciso da una procedura espropriativa avviata dal Comune per la sistemazione e l'allargamento di una strada comunale, lamentando che, nonostante al termine del 2008 avesse accettato l'indennità di espropriazione offertagli, non aveva ancora ricevuto alcun pagamento.

Questo Ufficio è quindi intervenuto presso l'Amministrazione comunale, la quale, previo sollecito, ha comunicato, dopo avere giustificato il ritardo con la grave scarsità di personale, che il pagamento dell'indennità concordata a favore dell'istante avrebbe potuto avvenire entro fine anno.

Intervenuti ulteriori solleciti, l'Amministrazione ha riferito nell'aprile 2011 che era stata inoltrata alla competente Struttura dell'Amministrazione regionale richiesta di autorizzazione alla liquidazione delle indennità offerte e accettate, precisando che non appena possibile la procedura sarebbe stata conclusa.

L'Amministrazione, sollecitata al riguardo, ha informato poi che l'ordinanza di pagamento emessa dal Presidente della Regione era stata acquisita nella prima metà di novembre agli atti del Comune, che avrebbe provveduto al pagamento delle indennità dovute entro il primo mese del nuovo anno.

Preso atto di quanto da ultimo assicurato, questo Ufficio ha auspicato conclusivamente che il pagamento sopravvenga nei tempi indicati, a parziale rimedio dei ritardi verificatisi nel corso del procedimento espropriativo.

COMUNE DI NUS

Caso n. 13 – Nonostante l'impegno profuso dall'Amministrazione, i costi di riparazione di un tubo della rete fognaria restano a carico del cittadino – Comune di Nus.

Un cittadino ha rappresentato a questo Ufficio che nel 2009 si era verificata la rottura di un tubo della rete fognaria, provocando il reflusso dello scarico delle acque sulla sua proprietà. Riparato il guasto a proprie cure e spese, egli aveva chiesto il rimborso all'Amministrazione comunale, la quale aveva quindi denunciato il sinistro alla propria Compagnia di Assicurazione, che gli aveva infine comunicato l'impossibilità di formulare un'offerta, per non essere emersa alcuna responsabilità a carico del Comune.

Esaminata la documentazione prodotta dall'istante e tenuto conto che dal responso dell'Assicurazione non era dato comprendere, anche in considerazione delle stesse acquisizioni istruttorie dell'Ufficio tecnico comunale (secondo cui il guasto era stato causato da un masso che aveva schiacciato una parte della tubatura posta vicino al pozzetto di derivazione ubicato al centro della strada comunale), i motivi del rifiuto, questo Ufficio ha chiesto all'Amministrazione comunale di valutare la possibilità di sollecitare alla predetta Compagnia il rimborso o quantomeno di ricevere indicazioni dalla medesima in ordine alle ragioni che lo impedivano.

Interpellata al riguardo dal Comune, la Compagnia ha precisato che il rimborso non poteva avere luogo in quanto il tratto fognario in questione, di proprietà dell'istante, era rimasto danneggiato da una compressione di masso posto al di sopra dello stesso, presumibilmente in occasione della messa in opera della fognatura, con lavori effettuati dallo stesso danneggiato e quindi non riconducibili al Comune.

Preso atto di quanto comunicato dall'Assicurazione, questo Ufficio ha insistito nell'intervento, argomentatamente rilevando che appariva più plausibile che il masso fosse finito sulla tubatura per effetto dell'esecuzione di lavori riconducibili ad attività di competenza o assoggettata al controllo comunale, con conseguente richiesta all'Amministrazione, anche

nella sua qualità di custode della strada, di rivolgersi nuovamente alla Compagnia di assicurazione, onde permettere a quest'ultima di rivalutare la decisione assunta.

Poiché l'Assicurazione, a seguito della nuova richiesta, si era limitata a confermare telefonicamente, previo sollecito, che i danni non erano riconducibili al Comune, questo ne ha tratto la conseguenza di non poter ristorare in alcun modo l'interessato.

Questo Ufficio ha quindi informato l'istante che, stante la riferita impossibilità di addivenire ad una definizione bonaria della vicenda, al medesimo residuava la facoltà di far valere le proprie ragioni in sede giudiziaria.

COMUNE DI ROISAN

Caso n. 180 – Modifica del piano regolatore generale comunale e reiterazione dei vincoli di inedificabilità – Comune di Roisan.

Il proprietario di alcuni terreni situati in zona qualificata edificabile dallo strumento urbanistico comunale, sui quali da parecchio tempo era peraltro stato posto un vincolo di inedificabilità per essere i medesimi destinati alla realizzazione di un'area ludico-sportiva, si è rivolto a questo Ufficio in pendenza del procedimento di revisione generale del piano regolatore generale comunale (P.R.G.C.) avviato per l'adeguamento al piano territoriale paesaggistico per avere consulenza riguardo alla prevista reiterazione del vincolo.

Esaminata la normativa di riferimento, si è potuto appurare che, sulla scorta dell'insegnamento della Corte costituzionale, la disciplina vigente – finalmente contenuta in un testo unitario, ovvero nel decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, cui si aggiungono, per le opere di competenza locale, la legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 e successive modificazioni e integrazioni, e la legge regionale 2 luglio 2004, n. 11 – prevede che alla scadenza del vincolo preordinato all'esproprio, fissata in cinque anni dall'apposizione del medesimo, l'area interessata è soggetta ai limiti di edificazione di cui alle zone prive di destinazione urbanistica o all'applicazione della disciplina urbanistica della relativa zona di appartenenza. È tuttavia espressamente riconosciuta la facoltà del Comune di reiterare motivatamente il vincolo, previa corresponsione di un'indennità la quale, nel silenzio della legge statale (che si limita a rapportarla all'entità del danno effettivamente subito dal proprietario), è commisurata dalla legislazione regionale al 4 per cento delle indennità di espropriazione iniziali riferibili ai beni vincolati per ogni anno o frazione di anno di reiterazione del vincolo.

Le esposte conclusioni sono state dettagliatamente rendicontate all'interessato in termini utili per la presentazione di eventuali osservazioni nei confronti del testo preliminare della modifica al P.R.G.C. adottato.

COMUNE DI SAINT-DENIS

Caso n. 46 – Eseguita l’ordinanza sindacale atta a rimuovere il pericolo per la pubblica incolumità – Comune di Saint-Denis.

Un cittadino che, per sollecitare la messa in sicurezza di alcuni fabbricati rurali in disfacimento, si era già rivolto a questo Ufficio, in esito al cui intervento il Sindaco aveva intimato ai proprietari interessati di eseguire opere puntuali per garantire la staticità degli immobili e l’incolumità pubblica, diversamente provvedendo il Comune ad effettuare i lavori di messa in sicurezza con accollo delle relative spese ai proprietari stessi, ha nuovamente richiesto l’intervento del Difensore civico, lamentando il permanere del problema rappresentato a causa dell’incompiuta esecuzione dell’ordinanza sindacale.

Questo Ufficio ha quindi chiesto all’Amministrazione comunale informazioni in merito allo stato dei luoghi, con indicazione degli interventi già eseguiti e delle misure che si intendevano eventualmente adottare.

Al riguardo il Comune – il quale in un primo tempo aveva riferito che, mentre per alcuni fabbricati i comproprietari intimati avevano eseguito le opere necessarie ad eliminare il pericolo, per l’altro non era stata ancora intrapresa alcuna opera, a causa dell’irreperibilità del proprietario e delle difficoltà connesse all’esecuzione in danno, anche in ragione alla natura del bene, classificato come documento e in quanto tale assoggettato alla normativa posta a tutela dei beni culturali – ha poi comunicato di avere direttamente provveduto, a distanza di due mesi, alla messa in sicurezza del medesimo.

Considerato che, secondo quanto riferito dall’Ente interpellato, gli interventi disposti con il predetto provvedimento sindacale avevano avuto realizzazione, anche grazie all’intervento diretto del Comune, questo Ufficio ha archiviato la pratica.

COMUNE DI VILLENEUVE

Caso n. 254 – Tempestivamente eseguiti, a seguito dell’intervento del Difensore civico, i necessari lavori di ripristino – Comune di Villeneuve.

A causa di una perdita della rete fognaria comunale, si erano verificate infiltrazioni nella volta di una cantina. Interessato, da parte del proprietario di tale locale, l’Ufficio tecnico comunale, ne era seguito un tentativo di sopralluogo, poi rinviato alla bella stagione a causa della presenza di abbondante neve, che rendeva impossibile procedervi.

Poiché a distanza di più di un anno la segnalazione operata, nonostante nuove richieste avanzate verbalmente, non aveva sortito ulteriori effetti, mentre la situazione della volta della cantina si era aggravata, l’interessato ha richiesto l’intervento del Difensore civico.

Questo Ufficio ha quindi chiesto all'Amministrazione comunale di voler provvedere a quanto di competenza, comunicando i relativi esiti e le eventuali misure adottate o adottande.

Intervenuto un pronto riscontro interlocutorio, nel quale si dava conto delle attività già svolte e di quelle, non trascurabili, da svolgere per portare a soluzione il problema denunciato, l'Amministrazione, a poco più di due mesi dall'intervento del Difensore civico, ha informato che i lavori di riparazione della rete fognaria e di ripristino della volta dell'istante erano già stati eseguiti.

COMUNITÀ MONTANE CONVENZIONATE

COMUNITÀ MONTANA GRAND PARADIS

Caso n. 34 – Conforme a norme l'esclusione di un dipendente da una graduatoria per la progressione orizzontale – Comunità montana Grand Paradis.

Si è rivolto al Difensore civico un dipendente della Comunità montana, il quale, dopo avere riferito di avere occasionalmente appreso che dal 2008 ad alcuni colleghi di lavoro era stata riconosciuta la quarta posizione retributiva e di avere conseguentemente richiesto chiarimenti al suo diretto superiore, senza ricevere risposte soddisfacenti, ne ha chiesto l'intervento onde verificare la correttezza della sua esclusione dalla progressione.

Questo Ufficio ha quindi chiesto chiarimenti in merito alla procedura in questione e alle altre procedure di progressione dalla terza alla quarta posizione retributiva eventualmente realizzate dall'Ente in seguito.

Prontamente è pervenuto il riscontro dell'Amministrazione interpellata, che ha comunicato innanzitutto che, in applicazione del comma 1 dell'articolo 143 del Testo unico delle disposizioni contrattuali economiche e normative per il comparto unico Valle d'Aosta, l'interessato era stato escluso dalla graduatoria per la quarta progressione orizzontale formata per l'anno 2008 in quanto aveva riportato nell'anno precedente una valutazione ai fini del salario di risultato inferiore a 6/10, aggiungendo, per il resto, che negli anni successivi non vi era stata la possibilità di attribuire la quarta posizione retributiva, essendo il riconoscimento subordinato alla disponibilità di risorse finanziarie, già interamente assorbite dalla necessità di remunerare le progressioni economiche riconosciute precedentemente.

Verificata l'applicabilità della norma contenuta nel citato articolo, in forza del quale *“ogni valutazione annuale inferiore a 6/10 del punteggio massimo – da intendersi inferiore a 12 punti – comporterà il ritardo di un anno nei tempi delle progressioni orizzontali”* al caso di specie, in quanto riproduttiva dell'articolo 25 del Contratto collettivo regionale di lavoro sottoscritto in data 21 maggio 2008, e considerato che essa va intesa nel senso che, laddove il

dependente abbia conseguito una valutazione inferiore a 12 punti, non partecipa alla formazione della graduatoria e vi potrà partecipare l'anno successivo, sempre che la disponibilità di risorse lo consenta, a norma dell'articolo 23, commi 2 e 3, del citato contratto, questo Ufficio ha confermato, conclusivamente, la conformità a norme dell'esclusione dell'istante dalla graduatoria per la quarta progressione orizzontale per l'anno 2008 operata dalla Comunità montana, che ha anche illustrato in modo esauriente le ragioni per cui la progressione in questione non è stata successivamente attribuita, ritenendo irrilevante, per lo scrutinio dell'esclusione operata, che la decisione assunta ai fini del salario di risultato per il 2007 potesse prestarsi ad osservazioni critiche in termini di coerenza tra la valutazione dei parametri che concorrono a determinare il punteggio attribuito a ciascun criterio e il punteggio attribuito per ognuno di essi, essendo la medesima divenuta definitiva per non essere stata formalmente contestata nei termini normativamente previsti.

AMMINISTRAZIONI PERIFERICHE DELLO STATO

Caso n. 98 – Confermata l'inidoneità del libretto sanitario a provare l'esistenza del rapporto di lavoro ai fini della costituzione di una rendita vitalizia. – I.N.P.S.

Un lavoratore dipendente in procinto di maturare i requisiti per la pensione aveva chiesto alla Sede di Aosta dell'Istituto nazionale della Previdenza sociale (I.N.P.S.) la costituzione di una rendita vitalizia per ottenere l'accredito del periodo di omissione contributiva del datore di lavoro per cui aveva operato agli inizi della propria attività.

Questi, ricevuta una lettera con cui l'Istituto previdenziale, dopo avere affermato che, non essendo il libretto sanitario prodotto sufficiente a dimostrare che egli aveva svolto attività lavorativa nel periodo antecedente a quello risultante dai documenti ufficiali, gli aveva comunicato che, in mancanza di produzione di ulteriore documentazione atta a certificare l'esistenza di un precedente rapporto di lavoro, la richiesta sarebbe stata rigettata, si è rivolto al Difensore civico, evidenziando che non disponeva di altra documentazione utile a tal fine.

Effettuata preliminarmente l'analisi della questione, è risultato che, secondo quanto previsto dai commi quarto e quinto dell'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 338, il lavoratore, una volta maturata la prescrizione dell'obbligo di versare i contributi da parte del datore di lavoro, può sostituirsi a questo chiedendo la costituzione di una rendita vitalizia, a condizione che fornisca all'I.N.P.S. le prove del rapporto di lavoro e della retribuzione, date da documenti di data certa, dai quali possano evincersi l'effettiva esistenza e la durata del rapporto di lavoro, nonché la misura della retribuzione. Le predette disposizioni sono state oggetto di un intervento della Consulta, che, con sentenza n. 568 del 1989, ne ha dichiarato l'illegittimità costituzionale nella parte in cui, salva la necessità della prova scritta

sull'esistenza del rapporto di lavoro da fornirsi dal lavoratore, non consente di provare con altri mezzi (anche orali) la durata del rapporto medesimo e l'ammontare della retribuzione. Di qui la conseguenza che, mentre altri aspetti possono ora essere provati anche altrimenti, l'esistenza del rapporto di lavoro va tuttora necessariamente dimostrata mediante prova scritta.

Applicando le regole sopra descritte al caso di specie, in cui il lavoratore non disponeva di documenti idonei a dimostrare la sussistenza del rapporto di lavoro (ovvero, a titolo esemplificativo, buste paga, libri paga e matricola, libretti di lavoro e lettere di assunzione), non essendo risultato tale il libretto di idoneità sanitaria, documento prodromico alla costituzione del rapporto a norma dell'articolo 14 della legge 30 aprile 1982, n. 283 (che fa divieto di assumere personale non munito di tale documento), la comunicazione istruttoria al medesimo inviata dall'I.N.P.S. è risultata essere conforme alla normativa vigente.

Il cittadino, preso atto dell'inesistenza, sulla base delle risultanze raggiunte, dei presupposti per giungere ad una positiva definizione della pratica, ha rinunciato alla richiesta di intervento di questo Ufficio.

Caso n. 255 – Le somme richieste per il pagamento del corrispettivo dell'occupazione del terreno demaniale sono corrette – A.N.A.S. S.p.A.

Il proprietario di un immobile ad uso commerciale collegato ad una strada statale mediante un cavalcavaso concesso in uso dall'A.N.A.S. a propri parenti molti anni orsono, avendo ricevuto dal predetto Ente richiesta di pagamento, per le annualità arretrate non incorse in prescrizione, di somme nettamente superiori a quelle dedotte nel disciplinare di concessione, ha chiesto al Difensore civico di verificare la liceità della pretesa vantata dal concedente.

In esito allo studio richiesto è risultato che, secondo la tesi sostenuta dall'interessato, non essendo previsto nel precitato disciplinare alcun termine, alla fattispecie in esame si applica l'articolo 27, comma 5, del Nuovo Codice della Strada, che fissa un limite per la durata dei provvedimenti di concessione e autorizzazione, qualora le parti non si determinano diversamente per il rinnovo, in ventinove anni. Di qui la richiesta, volta ad ottenere, in mancanza di una valida regolamentazione contrattuale, la corresponsione di una somma per l'occupazione del terreno demaniale corrispondente all'importo che sarebbe stato dovuto in presenza di un nuovo contratto.

Pur ritenendo dubbia l'applicabilità della citata disposizione ai rapporti sorti anteriormente alla sua entrata in vigore, avvenuta nel 1992, questo Ufficio è pervenuto alla conclusione che il corrispettivo dovuto nel caso di specie non può comunque consistere nella somma indicata a titolo di canone nel disciplinare originario. Ciò in quanto l'articolo 55, comma 23, della

legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Finanziaria 1997) dispone che le entrate dell'A.N.A.S., derivanti dai canoni e dai corrispettivi dovuti per le concessioni in questione, sono adeguate ai criteri del Nuovo Codice della Strada entro il 31 gennaio 1998 e aggiornate ogni anno, con atto dell'Amministratore dell'Ente, con norma che, diversamente dall'altra, trova certamente applicazione, per la sua finalità e collocazione, anche ai rapporti precedenti.

Quanto, poi, alla quantificazione dell'importo dovuto, è stato verificato che i canoni richiesti sono stati calcolati, in ossequio alla norma da ultimo menzionata, sulla base dei provvedimenti generali con cui l'Ente annualmente adegua i canoni dei corrispettivi dovuti per la pubblicità stradale, le concessioni e le autorizzazioni diverse.

L'istante, preso atto dei risultati raggiunti da questo Ufficio, ha riferito che avrebbe provveduto a pagare quanto dovuto, ricorrendo, ove possibile, alla rateizzazione del debito.

Caso n. 272 – Conseguenze della mancata consegna nei termini dell'offerta per l'appalto di una tabaccheria – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

L'offerta presentata da un soggetto invitato a partecipare ad una trattativa privata per l'assegnazione di una rivendita di tabacchi indetta dall'Ufficio regionale dei Monopoli di Stato del Piemonte e della Valle d'Aosta era stata esclusa per essere stato il plico contenente la medesima recapitato da Poste S.p.A., a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, successivamente al termine previsto nell'avviso per la presentazione delle offerte.

Nutrendo dubbi in ordine alla correttezza dell'esclusione, anche in ragione del fatto che da informazioni telefoniche acquisite dal predetto Ufficio ai fini delle modalità di presentazione dell'offerta, aveva appreso che le offerte inviate a mezzo raccomandata a.r. si intendevano presentate al momento della loro consegna all'ufficio postale accettante, il partecipante ha chiesto l'avviso del Difensore civico.

Premesso che il termine di presentazione delle offerte è inderogabile, in esito al richiesto esame è risultato che la giurisprudenza, con orientamento univoco, ha affermato che, ove il bando o l'avviso rimettano alla facoltà di scelta degli offerenti le modalità di consegna dell'offerta, i partecipanti alla gara, qualora decidano di avvalersi del servizio postale o di altra agenzia di recapito autorizzata, si accollano il rischio del tardivo o mancato recapito del plico all'Amministrazione. In questa prospettiva non è invocabile nel caso di specie l'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655, secondo cui la corrispondenza indirizzata alle pubbliche amministrazioni deve ritenersi pervenuta al momento in cui questa viene recapitata all'ufficio postale presso cui l'amministrazione provvede, norma ritenuta peraltro dal Consiglio di Stato non applicabile alla corrispondenza raccomandata.

La conseguenza è che le offerte pervenute agli Uffici dell'Amministrazione oltre il termine indicato nella lettera di invito non potevano essere valutate dall'Amministrazione, con conseguente legittimità dell'esclusione dalla procedura in questione.

All'istante, cui sono state riportate le conclusioni di cui sopra, è stato riferito per completezza che anche le possibilità di trovare soddisfazione agendo nei confronti del vettore per ritardo assunto nella trasmissione del plico apparivano estremamente esigue, non fornendo il tipo di spedizione prescelto garanzie in ordine ai tempi di consegna.

Caso n. 308 – Risolti i dubbi in materia di visite di controllo per lavoratori dipendenti assenti per malattia – I.N.P.S.

Un cittadino – il cui figlio, assente dal lavoro per malattia, aveva esibito, in occasione della visita di controllo da parte del medico inviato dall'I.N.P.S., un certificato con cui il proprio medico curante consigliava, in considerazione della natura della patologia, che fosse lasciato libero di svolgere le proprie attività al di fuori del proprio domicilio, ricevendo l'avviso che tale certificato non avrebbe avuto valore giustificativo di un'eventuale assenza a visita di controllo nelle fasce orarie di reperibilità – si è rivolto al Difensore civico per ottenere chiarimenti al riguardo, specificando che il lavoratore in questione era alle dipendenze di un privato.

Esaminata la normativa di riferimento, in forza della quale il lavoratore che risulti assente alla visita di controllo senza giustificato motivo decade dal diritto al trattamento economico erogato dal citato Ente, questo Ufficio ha appurato che la locuzione “*giustificato motivo*” è stata fatta oggetto di ampia elaborazione da parte della giurisprudenza, che, oltre ad aver individuato diverse ipotesi di cause giustificative, ha osservato, più in generale, come sia onere del lavoratore provare che l'assenza è stata determinata da situazioni tali da comportare adempimenti non effettuabili in ore diverse da quelle della reperibilità.

Di qui la conclusione che il certificato redatto dal medico curante dell'interessato, che non individua una specifica attività resasi necessaria al lavoratore come unico strumento ragionevole per la tutela del proprio stato di salute, non sembra sufficiente ad esonerare quest'ultimo dal rispetto delle fasce di reperibilità.

Riferito quanto sopra all'istante, al medesimo è stato rappresentato che dall'analisi svolta è risultato anche che, secondo l'insegnamento della Corte di Cassazione, una volta ricevuta la visita fiscale confermativa della prognosi, il lavoratore non è più soggetto alle fasce di reperibilità.

RICHIESTA DI RIESAME DEL DINIEGO O DEL DIFFERIMENTO DELL'ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Casi nn. 208 e 223 – Respinti i ricorsi, nella parte in cui non sono inammissibili o irricevibili, per non esservi stato diniego di accesso – Comune di Aosta.

Due soggetti, nella loro qualità di concessionari, o comunque assegnatari, di un lotto di terreno all'interno di un cimitero comunale, avevano rivolto istanza di accesso alla concessione cimiteriale loro rilasciata e al regolamento di polizia mortuaria del cimitero. Costoro avevano inoltre richiesto, per il caso in cui fosse risultato che il Comune avesse assentito una concessione avente ad oggetto parte del lotto ai medesimi attribuito: 1) copia della concessione o di altro atto giustificativo sull'aiuola del lotto interessato; 2) copia del relativo progetto di costruzione; 3) nominativo dei funzionari responsabili del rilascio della concessione e dell'autorizzazione al progetto. A supporto dell'istanza gli interessati chiarivano che la situazione giuridicamente tutelata consisteva nella necessità di far valere in giudizio le proprie ragioni, avendo essi ricevuto un danno allo *ius sepulchri* poiché terzi, a loro insaputa, avevano costruito una tomba su parte del lotto loro concesso.

L'Amministrazione comunale riscontrava l'istanza di accesso riferendo, quanto al primo documento, che l'atto richiesto non risultava nell'archivio degli atti di concessione e neppure risultava la sua registrazione, aggiungendo che erano peraltro allo stato ancora in corso ricerche ulteriori tese ad accertare il pagamento della relativa tassa. Forniva poi copia del secondo documento, comunicando, infine, di non avere rilasciato nessun'altra concessione sul lotto interessato, mentre era stato concesso il lotto confinante.

Contro tale determinazione i richiedenti hanno chiesto a questo Difensore civico, a mezzo del proprio legale, il riesame del diniego parziale di accesso.

Instaurato il contraddittorio, l'Amministrazione ha osservato che – come già riferito agli istanti a seguito della domanda dai medesimi successivamente inoltrata per accedere agli atti relativi al lotto confinante – ulteriori ricerche hanno confermato che non è stata rinvenuta né la registrazione né l'originale del contratto di concessione del lotto intestato agli istanti e neppure il relativo progetto, mentre è risultato infine il versamento della somma relativa alla concessione. Quanto ai terzi, l'Amministrazione, ha comunicato di essere in procinto di informare i concessionari del lotto finitimo, in quanto portatori di interesse contrapposto a quello dei richiedenti l'accesso, e che, decorso il termine loro assegnato per la presentazione di eventuali osservazioni, avrebbe proceduto a concludere il procedimento.

I ricorrenti hanno poi nuovamente adito questo Difensore civico avverso la nota originariamente inviata dall'Amministrazione e quella successiva.

Disposta la riunione dei ricorsi, questo Ufficio ha innanzitutto respinto in parte il primo e per la parte che riguarda l'istanza di ostensione del nominativo dei funzionari responsabili lo ha dichiarato inammissibile per incompetenza, non avendo ad oggetto documenti amministrativi. A motivo della reiezione è stato rilevato che, riguardo al primo documento oggetto della richiesta, l'Amministrazione resistente non ha negato l'esercizio del diritto di accesso, attesa l'oggettiva impossibilità di accogliere l'istanza ostensiva, e che anche riguardo all'altra documentazione in realtà non vi è stato diniego del richiesto accesso. Quanto al secondo, il ricorso, peraltro incompleto, è stato ritenuto inammissibile nei confronti dell'atto da ultimo contestato, non essendo ancora spirato il termine entro cui l'Amministrazione può pronunciarsi, mentre in relazione al primo è stato ritenuto irricevibile e/o inammissibile, trattandosi di richiesta tardiva avente il medesimo oggetto del precedente ricorso.

Il mancato accoglimento dei ricorsi non ha peraltro impedito a questo Ufficio di rilevare incidentalmente che la richiesta avanzata da un cittadino avente ad oggetto documenti relativi ad un'area confinante a quella su cui questi vanta diritti vale generalmente a conferirgli la titolarità di una posizione giuridica legittimante all'esercizio del diritto di accesso al documento richiesto e che, a fronte di una richiesta motivata in ragione della difesa in giudizio dei propri interessi, le cautele connesse all'interesse di chi intenda opporsi all'ostensione vengono normalmente ritenute recessive.

Caso n. 277 – Il diniego tacito non si è in realtà formato, avendo la domanda ostensiva trovato positivo riscontro entro i trenta giorni successivi alla sua presentazione – Azienda U.S.L. Valle d'Aosta.

Un'associazione nazionale che si propone di tutelare la salute pubblica ha presentato a questo Ufficio istanza di riesame del diniego opposto con il silenzio, ai sensi dell'articolo 25, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, della domanda rivolta all'Azienda U.S.L. per ottenere dati relativi alla spesa da quest'ultima sostenuta nel 2010 per l'acquisto di prodotti farmaceutici.

Instaurato il contraddittorio, l'Azienda convenuta ha precisato di avere dato formale risposta alla domanda della ricorrente ben prima dello scadere dei trenta giorni normativamente previsti per la formazione del diniego tacito all'accesso, fornendo a questo Ufficio la documentazione a supporto di quanto affermato.

Accertato che il diniego tacito su cui poggiava l'istanza di riesame non si era formato, avendo in realtà la domanda ostensiva trovato positivo riscontro entro i trenta giorni successivi alla data della sua presentazione, questo Difensore civico, ritenendo tale rilievo assorbente rispetto ad ogni altra considerazione, ha respinto il ricorso.

Caso n. 278 – A seguito della rinuncia alla richiesta di riesame va dichiarata l'estinzione del procedimento – Istituto clinico Valle d'Aosta.

Un'associazione nazionale che si propone di tutelare la salute pubblica ha presentato a questo Ufficio istanza di riesame del diniego opposto con il silenzio dall'Istituto clinico Valle d'Aosta di Saint-Pierre alla domanda volta ad ottenere dati relativi alla spesa da quest'ultimo sostenuta nel 2010 per l'acquisto di prodotti farmaceutici.

A distanza di alcuni giorni, la parte ricorrente ha chiesto di interrompere la procedura, per avere altrimenti definito la questione con l'Ente interessato.

A seguito della rinuncia al ricorso, questo Difensore civico ha dichiarato l'estinzione del procedimento giustiziale attivato mediante la proposizione del ricorso, ex articolo 25, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, in applicazione analogica del principio affermato dal Consiglio di Stato circa gli effetti della rinuncia al ricorso giurisdizionale amministrativo.

AMMINISTRAZIONI ED ENTI FUORI COMPETENZA

Caso n. 1 – Ministero dell'Interno – Si rinvia alla descrizione contenuta nella sezione relativa alla Regione autonoma Valle d'Aosta – Presidenza della Regione.

Caso n. 11 – Ministero dell'Interno – Si rinvia alla descrizione contenuta nella sezione relativa alla Regione autonoma Valle d'Aosta – Presidenza della Regione.

Caso n. 12 – Ministero dell'Interno – Si rinvia alla descrizione contenuta nella sezione relativa alla Regione autonoma Valle d'Aosta – Presidenza della Regione.

Caso n. 33 – La rete dei Difensori civici funziona, anche se il risultato non è quello atteso dall'istante – Prefettura-Ufficio territoriale del Governo di Genova.

Un cittadino extracomunitario residente in Aosta si è rivolto a questo Ufficio per esporre che, dovendo produrre, ai fini della concessione di contributi integrativi del minimo vitale, un certificato attestante lo stato di indigenza dei genitori tradotto e legalizzato, aveva trasmesso alla Prefettura di Genova, tale documento, rilasciato dalla competente autorità tunisina in lingua araba e tradotto in lingua italiana dal Consolato tunisino di Genova, per ottenerne la legalizzazione.

L'interessato, dopo aver aggiunto che la predetta missiva era stata regolarmente ricevuta dalla Prefettura di Genova, ha lamentato di non poter ottenere il certificato richiesto per essere stata smarrita la documentazione trasmessa.

Stante l'incompetenza territoriale del Difensore civico della Regione autonoma Valle d'Aosta, questo Ufficio ha chiesto la collaborazione del Difensore civico della Regione Liguria, il quale, a seguito di un pronto intervento, ha inoltrato la nota con cui l'Amministrazione interpellata corrisponde all'azione svolta, comunicando che, dopo approfonditi accertamenti, si è potuto verificare che il numero di raccomandata menzionata dall'interessato era effettivamente giunta alla sede della Prefettura, ma che nessuna documentazione da legalizzare risultava pervenuta all'ufficio preposto alla legalizzazione.

Illustrati i chiarimenti ricevuti all'istante e tenuto conto che la sola ricezione della busta raccomandata da parte del destinatario non costituisce prova del contenuto di essa, si è proceduto all'archiviazione della pratica.

Caso n. 129 – Mediante la Rete il cittadino ottiene pronta tutela, che non porta comunque alla soddisfazione della pretesa in assenza della prova del pagamento della sanzione – Comune di Riccione.

Un cittadino aveva ricevuto dall'Esattore un sollecito di pagamento con preavviso di fermo dell'autoveicolo di sua proprietà relativo ad un importo richiesto con cartella di pagamento emessa per sanzioni amministrative per violazioni del Codice della Strada irrogate dalla Polizia municipale di Riccione e non pagate.

Il cittadino, dopo avere inutilmente contattato l'Ente creditore, si è rivolto a questo Ufficio sostenendo di avere già provveduto al pagamento della somma oggetto del verbale di contestazione per ben due volte.

Preso atto che l'interessato non era in possesso del verbale di accertamento e della conseguente cartella, ma soprattutto delle ricevute di pagamento, questo Ufficio ha inoltrato l'istanza per competenza al Difensore civico del Comune di Riccione, al fine di fare eseguire all'Amministrazione comunale ulteriori verifiche in ordine all'asserito pagamento e di ottenere, in caso di riscontro positivo, l'annullamento in autotutela della cartella.

In esito all'attività svolta, il predetto Difensore civico comunale ha comunicato che la Polizia municipale, tempestivamente eseguita la ricerca su tutti i bollettini di pagamento pervenuti, ivi compresi quelli senza causale, aveva confermato di non avere ricevuto alcuna somma per la contravvenzione in questione, precisando di essere comunque a disposizione dell'istante per la pronta acquisizione di tutta la documentazione di interesse del medesimo.

Riferite le risultanze dell'attività svolta e la conseguente opportunità di provvedere, nell'impossibilità di provare l'estinzione del debito, al versamento della somma ingiunta, questo Ufficio non ha mancato di fare rilevare all'istante l'importanza di conservare la documentazione che prova il pagamento delle sanzioni per violazioni al Codice della Strada, tenendo presente che esse si prescrivono in un quinquennio decorrente, di regola, dal giorno della notificazione del processo verbale di constatazione, e che la notificazione della cartella prima del compimento del quinquennio comporta il decorso di un altro quinquennio.

Caso n. 292 – Finaosta S.p.A. – Si rinvia alla descrizione contenuta nella sezione relativa alla Regione autonoma Valle d'Aosta – Assessorato Sanità, Salute e Politiche sociali.

4. Proposte di miglioramento normativo e amministrativo.

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

Proposta di miglioramento in materia di indennizzi per veicoli danneggiati da collisioni con animali selvatici – Seguito.

A seguito dell'accesso di un cittadino che aveva richiesto la consulenza del Difensore civico al fine di verificare la legittimità del provvedimento di rigetto dell'istanza di concessione dell'indennizzo di cui in rubrica, questo Ufficio – effettuato l'esame della fattispecie in questione, che ha condotto a ritenere la decisione assunta dalla Struttura dirigenziale competente conforme alla normativa vigente e in particolare a quanto contenuto nella deliberazione della Giunta regionale n. 1564 del 14 maggio 2001, portante criteri e modalità di concessione dei benefici previsti dall'articolo 25 della legge regionale 8 gennaio 2001, n. 1, non essendo la vettura incidentata contemplata nei listini Eurotax – ha riscontrato, in una prospettiva di carattere generale, che la disciplina ivi contenuta non consente di indennizzare danni a vetture immatricolate da più di dieci anni, dal momento che i suddetti listini, che hanno evidentemente valore commerciale, non attribuiscono alle medesime alcun valore, e che il limite massimo dell'indennizzo, stabilito in cinque milioni di lire, non è mai stato aggiornato.

L'Ufficio del Difensore civico, ritenendo, quanto al primo aspetto, che un veicolo conservi un valore per tutta la durata della sua vita utile e rilevando, quanto al secondo, che dalla data di adozione della citata deliberazione all'attualità il costo della vita è aumentato sensibilmente, ha proposto all'Assessore all'Agricoltura e Risorse naturali di valutare l'opportunità di

integrare la disciplina degli indennizzi per i veicoli danneggiati da collisione con animali selvatici, introducendo criteri che consentano di apprezzare, ai fini dell'indennizzo, il valore dei veicoli immatricolati da più di dieci anni, eventualmente sulla scorta di quanto praticato nel settore assicurativo, e di aggiornare l'importo del limite massimo del beneficio concedibile, eventualmente prevedendo meccanismi di automatica rivalutazione degli importi a scadenze prestabilite.

In prossimità della fine dell'anno 2009 è pervenuto il riscontro della Direzione Flora, Fauna, Caccia e Pesca, trasmesso per conoscenza anche al competente Assessore, con il quale era stato comunicato che, essendo stata favorevolmente valutata la proposta formulata, quanto prima sarebbe stata presentata alla Giunta regionale la revisione della citata regolamentazione, mediante l'introduzione di nuovi criteri di valutazione atti a quantificare un congruo indennizzo in relazione al valore dei veicoli e in considerazione dell'accrescimento del costo della vita.

Verificato che, nonostante la ritenuta accoglibilità della proposta da parte della competente Struttura, non erano stati adottati atti modificativi della disciplina vigente, il Difensore civico ha chiesto aggiornamento in merito all'eventuale recepimento della medesima.

La citata Struttura, dopo avere in un primo tempo comunicato che, pur ribadendo il proprio concordamento in ordine all'opportunità di rivedere la normativa con le finalità indicate, stava considerando, tenuto conto del forte impegno finanziario che ne sarebbe conseguito, altre soluzioni, a fronte dell'auspicio che la revisione della disciplina possa celermente intervenire, quali che siano gli strumenti in concreto individuati per renderla migliore, a fine agosto 2011 ha richiesto alla Direzione Attività economiche e Assicurazioni di valutare la possibilità di stipulare specifici contratti assicurativi.

Proposta di innovazione normativa in materia di mutui regionali per l'acquisto della prima casa.

Dopo essere intervenuto a richiesta di un cittadino che, a causa della lentezza del procedimento di concessione di un mutuo regionale per l'acquisto della prima casa, non poteva operare la detrazione dei relativi interessi passivi maturati, spettante a condizione che l'acquisto dell'immobile sia avvenuto nell'anno antecedente alla sottoscrizione del contratto di mutuo, questo Ufficio, ricevuti i chiarimenti del caso, aveva proposto nel 2008 al competente Assessore regionale di valutare soluzioni al problema, verificando ad esempio presso l'Agenzia delle Entrate la possibilità di permettere di usufruire della detrazione allorché la mancata stipulazione del contratto di mutuo nell'anno successivo all'acquisto non è imputabile al contribuente ma alla complessità e alla durata del procedimento concessorio. Ciò anche al fine di evitare che i cittadini abbiano a dover scegliere tra il

giovarsi del mutuo regionale, con il rischio di non poter poi detrarre gli interessi passivi, e il richiedere un mutuo bancario, portante tassi di interesse non agevolati, per avere la certezza di beneficiare della detrazione.

Intervenuti alcuni solleciti, ultimamente il Servizio Edilizia residenziale, dopo avere precisato che nulla è cambiato circa la competenza statale in materia di detraibilità fiscale degli interessi passivi sui mutui ipotecari, ha riferito in primo luogo che da circa un anno, grazie ad alcune semplificazioni procedurali introdotte dal nuovo Regolamento regionale 26 maggio 2009, n. 2, la tempistica per l'istruttoria di competenza del Servizio stesso è stata ridotta a meno di dodici mesi, consentendosi di fatto a chi presenta domanda entro il mese di stipula dell'atto definitivo di acquisto di rispettare i termini previsti dalla normativa statale, e in secondo luogo che attualmente tale istruttoria si conclude in massimo sei mesi, con una tempistica che potrebbe peggiorare solo in assenza di disponibilità finanziarie per la concessione definitiva dei mutui ammessi a finanziamento a causa della riduzione dei rientri delle rate dei mutui in ammortamento, conseguente alle possibilità di rinvio del pagamento delle stesse concessa ai beneficiari dalle "norme anticrisi".

COMUNI CONVENZIONATI

COMUNE DI AOSTA

Proposta di miglioramento amministrativo in materia di edilizia residenziale pubblica – Requisiti per l'assegnazione di case popolari.

A seguito dell'attività svolta ad istanza di un soggetto che – residente continuativamente nel Comune di Aosta per quasi vent'anni, si era successivamente iscritto all'anagrafe di altro Comune valdostano, per poi nuovamente trasferire la propria residenza nel capoluogo regionale – aveva partecipato alla procedura concorsuale indetta nel 2009 dall'Amministrazione per la formazione di graduatorie generali permanenti finalizzate all'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, restando escluso dalla graduatoria definitiva per non essere stato continuativamente residente nel Comune di Aosta nei quattro anni antecedenti alla pubblicazione del bando, è risultato che la legge speciale della procedura non consentiva la partecipazione a tutti coloro che, pur essendo residenti in Aosta al momento della pubblicazione del bando e pur essendoli stati in precedenza per più di quattro anni, non vantavano almeno quattro anni continuativi di iscrizione anagrafica per il periodo immediatamente precedente, con conseguente conferma della legittimità del provvedimento di esclusione.

Considerato peraltro che il requisito residenziale trova il proprio fondamento nella stabilità dell'insediamento abitativo, questo Ufficio è giunto alla conclusione che il radicamento al

territorio locale di chi risiede in Comune al momento dell'avvio della procedura avendovi risieduto per un tempo maggiore di quello stabilito nel bando come condizione di partecipazione, trasferendo *medio tempore* la propria residenza in altro Comune della Valle d'Aosta, non sia meno apprezzabile di quello di quanti risiedono continuativamente nel Comune per il periodo corrispondente a quello ivi previsto.

Il Difensore civico ha quindi chiesto all'Amministrazione di valutare l'opportunità di rivedere per il futuro i requisiti di partecipazione e i criteri da utilizzare per la formazione delle graduatorie per l'assegnazione di alloggi popolari, in modo da tenere in conto anche la condizione dei residenti che possano vantare un'iscrizione nei registri anagrafici comunali rilevante seppur non continuativa, inframezzata dall'iscrizione anagrafica in altro Comune della Valle d'Aosta.

Nel nuovo bando, emanato nel mese di maggio, il Comune, nel determinare le condizioni per l'accesso agli alloggi, ha rivisto il requisito di residenza, ammettendo a partecipare anche quanti possono vantare almeno otto anni di residenza maturati anche non consecutivamente, con conseguente revisione dei criteri per la formazione delle graduatorie, in ricezione della proposta di miglioramento formulata da questo Ufficio.

L'ORGANIZZAZIONE DELL'UFFICIO E LE ATTIVITÀ COMPLEMENTARI

1. Sede e orari di apertura al pubblico.

Nessuna variazione è stata apportata all'orario di apertura al pubblico, che, secondo la programmazione introdotta dal primo luglio 2008, è stato ricevuto presso la sede del Difensore civico il martedì, dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 15.00 alle ore 17.00, il mercoledì, dalle ore 15.00 alle ore 18.00, e il giovedì, durante l'arco dell'intera giornata, previo appuntamento, assicurando disponibilità – per motivate esigenze – anche in orari diversi, concordati direttamente con gli interessati.

Ai soggetti che presentano disabilità fisiche e motorie è stata, come di consueto, garantita la possibilità di incontro in altro luogo, in attesa che si compia il previsto trasferimento dell'Ufficio del Difensore civico in un edificio privo di barriere architettoniche.

2. Lo staff.

La dotazione di personale dell'Ufficio del Difensore civico è stata aumentata con l'assegnazione, a decorrere dal 14 febbraio 2011, di un funzionario.

A partire da tale data l'organico è pertanto composto da quattro unità, di cui due coadiutori e due istruttori amministrativi che si occupano dell'esame dei reclami, uno dei quali svolge un'attività lavorativa ridotta in quanto titolare di un'importante carica pubblica elettiva.

A seguito dell'incremento dell'organico sono diminuiti, anche per effetto dei vincoli finanziari imposti dalla normativa vigente, i supporti consulenziali di cui si è avvalso il Difensore civico – comunque necessari per la trattazione di questioni specialistiche, soprattutto in attesa del raggiungimento di un grado di autonomia sufficiente da parte del funzionario di nuova assunzione – limitati sia in termini temporali (dal 23 maggio al 31 dicembre 2011) che prestazionali.

3. Le risorse strumentali.

Le dotazioni strumentali dell'Ufficio, già precedentemente adeguate in generale ai bisogni del servizio, sono migliorate sensibilmente a fine anno con l'ottimizzazione del programma informatico per la gestione dei procedimenti, ormai in fase di perfezionamento, grazie alla quale sarà possibile non solo monitorare l'andamento delle pratiche ma anche elaborare dati statistici.

Le risorse finanziarie originariamente iscritte a bilancio per le spese di funzionamento e gestione dell'Ufficio del Difensore civico, ammontanti a euro 264.600, si sono rivelate ampiamente sufficienti, risultando al termine dell'esercizio impegni a valere sui corrispondenti dettagli inferiori al 70% della somma stanziata³.

4. Le attività complementari.

4.1. Rapporti istituzionali, relazioni esterne e comunicazione.

Questo Difensore civico ha partecipato con sistematicità alle riunioni del Coordinamento nazionale dei Difensori civici regionali e delle Province autonome di Trento e Bolzano – Rete di coordinamento e di rappresentanza, che ha eletto a Coordinatore, nella seduta del 21 febbraio, il Difensore civico della Regione Piemonte, ivi provvedendo anche al conferimento degli incarichi agli altri membri, nell'ambito dei quali è stata confermata la delega al Difensore civico valdostano ai rapporti internazionali, essenzialmente in ragione della sua appartenenza all'*Association des ombudsmans et médiateurs de la francophonie* (A.O.M.F.).

Nel corso del 2011 il Coordinamento, ritenendo di dover attribuire particolare rilievo al rafforzamento della difesa civica sul territorio, depauperata a seguito della soppressione del Difensore civico comunale disposta con la legge finanziaria dello Stato per il 2010, ampiamente commentata nelle precedenti relazioni, ha intrapreso contatti con l'Associazione nazionale Comuni Italiani (A.N.C.I.) e con l'Unione delle Province d'Italia (U.P.I.) volti a promuovere l'applicazione della norma ivi contenuta in forza della quale i Comuni possono assegnarne le funzioni, previo convenzionamento, al Difensore civico della rispettiva Provincia, che in tal caso assume la denominazione di Difensore civico territoriale. Alle iniziative intraprese è conseguita la sottoscrizione a fine anno di un protocollo di intesa tra l'U.P.I. e il Coordinamento stesso, avente ad oggetto le linee guida per l'organizzazione della difesa civica locale, finalizzato a coordinare le strutture esistenti e a favorire l'istituzione del Difensore civico territoriale nelle Province.

Pur nella consapevolezza della necessità di sensibilizzare le Istituzioni sull'opportunità di rivedere la legislazione alla luce delle garanzie previste dai documenti internazionali, il Coordinamento, con l'intento di migliorare comunque il funzionamento dell'Istituto in vigenza dell'attuale normativa, ha poi dato avvio al termine dell'anno agli incontri tematici tra Uffici di difesa civica ideati insieme all'Istituto italiano dell'Ombudsman (I.I.O.) allo scopo di confrontare le esperienze nei diversi ambiti, con l'organizzazione, ad opera del Difensore civico della Regione Emilia Romagna, di un seminario sui diritti di cittadinanza,

³ Gli stanziamenti del bilancio sono stati peraltro rideterminati in aumento nel corso dell'esercizio per effetto delle disposizioni della legge regionale 1° agosto 2011, n. 19, che hanno introdotto una nuova disciplina del trattamento previdenziale del soggetto eletto alla carica di Difensore civico.

cui dovrebbe fare seguito una pubblicazione riassuntiva della “giurisprudenza” della difesa civica nel settore.

Al fine di promuovere la conoscenza del Difensore civico e di favorire il ricorso al medesimo da parte dei cittadini, questo Ufficio si è avvalso, come al solito, della collaborazione dei *mass media*, in mancanza del cui apporto non è ormai possibile comunicare con il grande pubblico, rilasciando interviste ed effettuando una conferenza stampa per presentare l’attività svolta. Parallelamente, è stata resa più qualificata la sezione dedicata all’Istituto del sito Internet del Consiglio regionale, arricchendola di informazioni.

Questo Ufficio ha dato poi attuazione al progetto, riproposto nell’anno scolastico 2011/2012 per la quarta volta, elaborato per promuovere la cultura della difesa civica nel mondo della scuola, realizzando incontri con studenti di varie classi dell’Istituzione scolastica di Istruzione professionale di Aosta che, per formazione, hanno uno specifico interesse ad approfondire argomenti inerenti ai diritti, soprattutto sociali, dei cittadini.

Occasione particolarmente proficua per confrontare l’esperienza del Difensore civico valdostano con quella di altri *Ombudsmen* e soprattutto per consolidare la collaborazione con i colleghi in rapporto ad un argomento particolarmente importante per la Valle d’Aosta, quello dei diritti delle minoranze linguistiche, si è rivelato l’incontro di lavoro organizzato dal Difensore civico della Catalogna nonché Presidente della Sezione europea dell’Istituto internazionale dell’Ombudsman (I.O.I.) a Barcellona il 28 e 29 luglio, cui hanno presenziato anche il Difensore civico della Galizia e quello dei Paesi Baschi, preceduto da una riunione preparatoria tenutasi ad Aosta il 14 maggio 2011, cui dovrebbero seguire negli anni a venire ulteriori iniziative in materia, allargate ai Difensori civici di altri Paesi, europei e non.

4.2. Le altre attività.

L’Ufficio del Difensore civico ha partecipato alle riunioni dell’Osservatorio, organismo che si riunisce di norma semestralmente per verificare l’applicazione del Protocollo d’intesa tra il Ministro della Giustizia e la Regione Valle d’Aosta, atto sottoscritto per favorire dialogo e cooperazione tra Gestione penitenziaria e Servizi sociali, sanitari, educativi e di promozione del lavoro operanti sul territorio regionale, al fine di migliorare le condizioni di vita dei detenuti della Casa circondariale di Brissogne.

L’Osservatorio, unico ausilio per monitorare la situazione carceraria fino alla recentissima attribuzione al Difensore civico regionale delle funzioni di Garante dei detenuti, si è rivelato ancora una volta un utile strumento non solo di conoscenza ma anche di tutela dei ristretti, cui sono risultate essere state offerte nell’ultimo periodo migliori opportunità soprattutto in termini di formazione e lavoro, in attesa che si perfezioni il trasferimento delle competenze di sanità penitenziaria alla Regione.

RELAZIONE

SULL'ATTIVITÀ SVOLTA IN QUALITÀ DI GARANTE

DEI DIRITTI DELLE PERSONE SOTTOPOSTE

A MISURE RESTRITTIVE DELLA LIBERTÀ PERSONALE

Aosta – Gennaio 2012

RELAZIONE

SULL'ATTIVITÀ SVOLTA IN QUALITÀ DI GARANTE DEI DIRITTI DELLE PERSONE SOTTOPOSTE A MISURE RESTRITTIVE DELLA LIBERTÀ PERSONALE

1. Le nuove prerogative del Difensore civico.

L'articolo 2ter della legge regionale che disciplina il funzionamento dell'Ufficio del Difensore civico, inserito dall'articolo 2 della legge regionale 1° agosto 2011, n. 19, entrata in vigore il 17 agosto 2011, attribuisce al Difensore civico le funzioni di Garante dei diritti delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale attuate nel territorio regionale, secondo la disciplina stabilita dalla legge sull'ordinamento penitenziario.

La previsione normativa così introdotta sta a significare che il Difensore civico della Regione Valle d'Aosta, chiamato in linea generale a mediare nei rapporti tra Cittadini e Pubbliche Amministrazioni in funzione della garanzia dei diritti dei primi e del buon funzionamento della seconda, può avvalersi, allorché il soggetto che richiede tutela sia un detenuto – che è titolare, al pari di tutti gli altri individui, di diritti, compatibilmente con il suo stato di restrizione – delle specifiche prerogative che l'ordinamento penitenziario attribuisce, a seguito delle modifiche intervenute con legge 27 febbraio 2009, n. 14, ai Garanti, ovvero della facoltà di svolgere colloqui con i ristretti e di visitare le strutture penitenziarie senza autorizzazione.

2. L'esercizio dei compiti del Difensore civico in qualità di Garante.

Nell'esercizio dei compiti di Garante, il Difensore civico deve fungere da ponte non soltanto, come avviene normalmente, tra il cittadino e l'Amministrazione pubblica, ma tra la persona detenuta, l'Amministrazione pubblica e l'Amministrazione penitenziaria, nell'ambito di un sistema triangolare di rapporti.

In Valle d'Aosta il funzionamento del sistema è facilitato dall'esistenza di un Protocollo d'intesa tra il Ministro della Giustizia e la Regione, sottoscritto ad impulso di questo Ufficio per favorire dialogo e cooperazione tra Gestione penitenziaria e Servizi sociali, sanitari, educativi e di promozione del lavoro operanti sul territorio regionale, nonché dalla presenza, in seno all'Osservatorio, organismo chiamato a verificare l'attuazione del Protocollo, del Difensore civico.

Ciò non toglie che, per svolgere con efficacia la sua funzione di garanzia nel settore, il Difensore civico deve preliminarmente assicurarsi la collaborazione dell'Amministrazione

penitenziaria, non assoggettata, in base alle norme di generale applicazione, al suo ambito di intervento.

Anche per questa ragione questo Difensore civico – che nelle more dell’entrata in vigore della legge regionale dinanzi citata aveva già partecipato alla visita di una delegazione del Consiglio Valle alla Casa circondariale di Brissogne, per avere un primo contatto con la popolazione carceraria e acquisire una migliore conoscenza dell’unica struttura esistente in Valle d’Aosta – ha prontamente aderito all’iniziativa assunta dal Presidente del Consiglio regionale di organizzare un incontro con il Direttore dell’Istituto, alla presenza del Presidente della Regione, per meglio definire le modalità operative del ruolo del Difensore civico e l’eventuale stesura di un apposito protocollo di intesa tra le parti.

In attesa del compimento della programmata riunione, nella quale si auspica vengano tra l’altro individuati tempi e luoghi in cui possono svolgersi i colloqui con i detenuti, magari con la costituzione di uno sportello in carcere, e le modalità attraverso cui diffondere la conoscenza dell’esistenza dell’Ufficio all’interno del luogo di detenzione, questo Difensore civico ha comunque richiesto a fine anno al predetto Direttore, al fine di poter disporre di una fotografia aggiornata della situazione della Casa circondariale, di fornire i dati e le informazioni ritenuti utili allo scopo.

Resta da dire, per completezza, che, mentre nell’anno oggetto della presente relazione non è pervenuta alcuna richiesta di intervento da parte di persone private della libertà personale, all’inizio del 2012 è giunta un’istanza, che segna l’avvio dell’attività istituzionale dell’Ufficio del Difensore civico dedicata alla soluzione di casi esposti dai detenuti.

APPENDICE

ALLEGATO 1 – La legge che disciplina il funzionamento dell'Ufficio del Difensore civico regionale.	105
ALLEGATO 2 – Le altre fonti normative.	116
ALLEGATO 3 – Proposta di legge istitutiva del Difensore civico nazionale.	127
ALLEGATO 4 – Risoluzione n. 327 del 2011 del Congresso dei Poteri locali e regionali del Consiglio d'Europa.	139
ALLEGATO 5 – Raccomandazione n. 309 del 2011 del Congresso dei Poteri locali e regionali del Consiglio d'Europa.	142
ALLEGATO 6 – Elenco dei Comuni convenzionati.	145
ALLEGATO 7 – Elenco delle Comunità montane convenzionate.	148
ALLEGATO 8 – Elenco attività complementari.	149
ALLEGATO 9 – Regione autonoma Valle d'Aosta.	152
ALLEGATO 10 – Enti, istituti, aziende, consorzi dipendenti dalla Regione e concessionari di pubblici servizi.	163
ALLEGATO 11 – Azienda U.S.L. Valle d'Aosta.	164
ALLEGATO 12 – Comuni convenzionati.	166
1 – Comune di Allein	166
2 – Comune di Aosta	166
3 – Comune di Arvier	170
4 – Comune di Avise	170
5 – Comune di Aymavilles	171
6 – Comune di Bard	171
7 – Comune di Brissogne	171
8 – Comune di Brusson	171
9 – Comune di Chamois	172
10 – Comune di Champdepraz	172
11 – Comune di Charvensod	172
12 – Comune di Châtillon	172
13 – Comune di Cogne	173
14 – Comune di Doues	173
15 – Comune di Étroubles	173
16 – Comune di Fénis	173
17 – Comune di Fontainemore	173
18 – Comune di Gaby	174
19 – Comune di Gignod	174
20 – Comune di Gressan	174
21 – Comune di Gressoney-Saint-Jean	174
22 – Comune di Hône	175
23 – Comune di Introd	175
24 – Comune di Issime	176
25 – Comune di Issogne	176

26 – Comune di Jovençon	176
27 – Comune di La Thuile.....	176
28 – Comune di Lillianes	177
29 – Comune di Montjovet.....	177
30 – Comune di Nus.....	177
31 – Comune di Perloz	177
32 – Comune di Pollein.....	177
33 – Comune di Pont-Saint-Martin	178
34 – Comune di Pontboset.....	178
35 – Comune di Pontey	178
36 – Comune di Pré-Saint-Didier.....	178
37 – Comune di Quart	178
38 – Comune di Rhêmes-Notre-Dame	179
39 – Comune di Rhêmes-Saint-Georges	179
40 – Comune di Roisan	179
41 – Comune di Saint-Christophe	179
42 – Comune di Saint-Denis	179
43 – Comune di Saint-Marcel	180
44 – Comune di Saint-Nicolas.....	180
45 – Comune di Saint-Oyen	180
46 – Comune di Saint-Pierre	180
47 – Comune di Saint-Rhémy-en-Bosses.....	180
48 – Comune di Sarre.....	181
49 – Comune di Torgnon.....	181
50 – Comune di Valgrisenche	181
51 – Comune di Valpelline.....	181
52 – Comune di Valsavarenche.....	181
53 – Comune di Valtournenche.....	182
54 – Comune di Verrayes.....	182
55 – Comune di Verrès.....	182
56 – Comune di Villeneuve.....	182
ALLEGATO 13 – Comunità montane convenzionate.....	183
1 – Comunità montana Évançon	183
2 – Comunità montana Grand Combin.....	183
3 – Comunità montana Grand Paradis.....	183
4 – Comunità montana Mont Émilius	184
5 – Comunità montana Mont Rose.....	184
6 – Comunità montana Monte Cervino	184
7 – Comunità montana Valdigne – Mont Blanc.....	184
8 – Comunità montana Walser – Alta Valle del Lys.....	184
ALLEGATO 14 – Amministrazioni periferiche dello Stato.....	185
ALLEGATO 15 – Richieste di riesame del diniego o del differimento dell’accesso ai documenti amministrativi.....	188
ALLEGATO 16 – Amministrazioni ed Enti fuori competenza.....	189
ALLEGATO 17 – Questioni tra privati.....	192

ALLEGATO 1 – La legge che disciplina il funzionamento dell'Ufficio del Difensore civico regionale.

Legge regionale 28 agosto 2001, n. 17 – *Disciplina del funzionamento dell'Ufficio del Difensore civico. Abrogazione della legge regionale 2 marzo 1992, n. 5 (Istituzione del Difensore civico).*

CAPO I

UFFICIO DEL DIFENSORE CIVICO

Art. 1

(Difensore civico)

1. La presente legge disciplina le modalità di elezione del Difensore civico, le sue funzioni e i modi di esercizio delle stesse.

Art. 2

(Principi dell'azione del Difensore civico)

1. Il Difensore civico esercita le sue funzioni in piena libertà ed indipendenza e non è sottoposto ad alcuna forma di controllo gerarchico e funzionale.
2. Il Difensore civico assicura, nel rispetto e con le modalità previste dalla presente legge, una tutela non giurisdizionale dei diritti soggettivi, degli interessi legittimi, degli interessi collettivi o diffusi, al fine di garantire l'effettivo rispetto dei principi posti dalla normativa vigente in materia di buon andamento, imparzialità, legalità, trasparenza, efficienza ed efficacia dell'attività amministrativa.
3. Il Difensore civico esercita funzioni:
 - a) di consulenza e di supporto a persone fisiche e giuridiche nella risoluzione dei loro problemi con la pubblica amministrazione;
 - b) di mediazione, finalizzata ad uno sforzo permanente per il raccordo fra le istituzioni e la comunità regionale;
 - c) di proposta, per contribuire a migliorare la qualità dell'azione amministrativa.
4. Il Difensore civico contribuisce a garantire il rispetto delle pari opportunità uomo-donna e la non discriminazione in base al sesso, alla razza, alla lingua, alla religione, alle opinioni politiche, alle condizioni personali e sociali.

Art. 2bis

*(Rapporti con azioni e ricorsi amministrativi e giurisdizionali)*⁴

1. Il Difensore civico, ove lo ritenga opportuno, può intervenire anche in pendenza di lite in sede amministrativa o giurisdizionale civile e amministrativa. In caso di intervento in pendenza di lite e di sopravvenienza di lite, il Difensore civico può sospendere il proprio intervento in attesa della relativa pronuncia.

Art. 2ter

*(Compiti del Difensore civico in qualità di Garante dei diritti delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale)*⁵

1. Il Difensore civico svolge le funzioni di Garante dei diritti delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale attuate nel territorio regionale, secondo la disciplina stabilita dalla legge sull'ordinamento penitenziario.

Art. 3

(Requisiti)

2. Il Difensore civico è scelto fra cittadini italiani che offrono la massima garanzia di indipendenza e di obiettività e che hanno maturato qualificate esperienze professionali in materia giuridico-amministrativa.
3. Il Difensore civico deve essere in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) residenza nella regione da almeno cinque anni;
 - b) laurea magistrale, laurea specialistica o diploma di laurea del vecchio ordinamento in giurisprudenza⁶;
 - c) età superiore a quarant'anni;
 - d) non aver riportato condanne penali;
 - e) delle cause di ineleggibilità indicate all'articolo 7, commi 1 e 1bis⁷;
 - f) conoscenza della lingua francese, accertata con le modalità di cui all'articolo 5⁸.

Art. 4

(Procedimento per l'elezione)

1. Il procedimento per l'elezione del Difensore civico è avviato con la pubblicazione, disposta dal Presidente della Regione, sul Bollettino ufficiale di un avviso pubblico indicante:
 - a) l'intenzione della Regione di procedere all'elezione del Difensore civico;
 - b) i requisiti richiesti per ricoprire l'incarico, indicati all'articolo 3;

⁴ Articolo inserito dall'articolo 1 della legge regionale 1° agosto 2011, n. 19.

⁵ Articolo inserito dall'articolo 2 della legge regionale 1° agosto 2011, n. 19.

⁶ Lettera così sostituita dall'articolo 3, comma 1, della legge regionale 1° agosto 2011, n. 19.

⁷ Lettera così modificata dall'articolo 3, comma 2, della legge regionale 1° agosto 2011, n. 19.

⁸ Lettera così modificata dall'articolo 3, comma 3, della legge regionale 1° agosto 2011, n. 19.

- c) il trattamento economico previsto;
- d) il termine di trenta giorni dalla pubblicazione dell'avviso per la presentazione delle candidature presso la Presidenza del Consiglio regionale.
- 2. Le proposte di candidatura sono presentate dai candidati, da singoli cittadini, da enti o associazioni.
- 3. Le proposte di candidatura devono contenere le seguenti indicazioni:
 - a) dati anagrafici e residenza;
 - b) titoli di studio;
 - c) curriculum professionale;
 - d) elementi utili ad evidenziare una particolare competenza, esperienza, professionalità o attitudine del candidato per l'incarico e la sua conoscenza della realtà socio-culturale della Valle d'Aosta.
- 4. Ad ogni proposta di candidatura deve essere allegata la dichiarazione di accettazione dell'incarico, sottoscritta dal candidato.
- 5. All'accertamento del possesso dei requisiti di cui all'articolo 3 provvede la segreteria generale del Consiglio regionale. L'eventuale esclusione per difetto dei requisiti è disposta con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza.

Art. 5

(Accertamento della conoscenza della lingua francese)

- 1. I candidati per l'incarico di Difensore civico devono dimostrare la conoscenza della lingua francese.
- 2. Ai fini di cui al comma 1, prima dell'elezione, i candidati devono superare, o aver già superato, un esame di accertamento della conoscenza della lingua francese, svolto con le modalità previste per l'accesso alla qualifica dirigenziale dell'amministrazione regionale. Alla nomina della commissione esaminatrice provvede il segretario generale del Consiglio regionale ai sensi delle disposizioni vigenti in materia di accesso con procedura non concorsuale alla qualifica dirigenziale dell'amministrazione regionale.
- 3. La convocazione dei candidati per l'accertamento della conoscenza della lingua francese è effettuata dal Presidente del Consiglio regionale.

Art. 6

(Elezione)

- 1. Dopo l'espletamento dell'accertamento di cui all'articolo 5, il Presidente del Consiglio regionale iscrive l'elezione del Difensore civico all'ordine del giorno della prima seduta utile del Consiglio regionale⁹.
- 2. Il Consiglio regionale elegge il Difensore civico a scrutinio segreto e a maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati alla Regione.

⁹ Comma così modificato dall'articolo 4, della legge regionale 1° agosto 2011, n. 19.

3. Qualora, dopo due votazioni consecutive, nessun candidato raggiunga la maggioranza stabilita al comma 2, il Consiglio procede con ulteriore votazione da effettuarsi nella stessa seduta del Consiglio regionale e risulta eletto il candidato che riporta la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati alla Regione.

Art. 7

(Ineleggibilità, incompatibilità e decadenza)

1. Non è eleggibile all'Ufficio del Difensore civico chi ricopre o abbia ricoperto negli ultimi tre anni:
 - a) la carica di:
 - 1) membro del Parlamento europeo o del Parlamento nazionale;
 - 2) Presidente della Regione, assessore o consigliere regionale della Valle d'Aosta;
 - 3) Presidente, assessore o consigliere di una delle Comunità montane della Valle d'Aosta;
 - 4) Sindaco o assessore nei Comuni della Valle d'Aosta;
 - 5) consigliere nei Comuni della Valle d'Aosta con popolazione superiore a 5.000 abitanti;
 - b) un incarico di direzione in partiti politici o movimenti sindacali;
 - c) cariche in organismi di controllo sulla pubblica amministrazione¹⁰.
- 1bis. Non è, inoltre, eleggibile all'Ufficio del Difensore civico chi abbia ricoperto tale carica per due mandati, indipendentemente dalla durata dei mandati stessi¹¹.
2. L'Ufficio del Difensore civico è incompatibile con l'esercizio di qualsiasi attività di lavoro autonomo o subordinato e di qualsiasi attività imprenditoriale. La rimozione delle predette cause di incompatibilità ha luogo entro venti giorni dalla data di ricevimento della comunicazione, da parte del Presidente del Consiglio regionale, dell'elezione, pena la dichiarazione di decadenza del Difensore civico da parte del Consiglio regionale¹².
3. È fatto obbligo al Difensore civico di segnalare senza ritardo al Presidente del Consiglio regionale il sopravvenire delle cause di ineleggibilità ed incompatibilità indicate ai commi 1 e 2.
4. Il Consiglio regionale dichiara la decadenza del Difensore civico qualora rilevi la sopravvenienza delle cause di ineleggibilità o incompatibilità, d'ufficio o sulla base di ricorso scritto presentato da cittadini residenti nella regione¹³.
5. Prima che il Consiglio regionale decida in merito alla decadenza del Difensore civico per sopravvenuti motivi di ineleggibilità o di incompatibilità, il Presidente del Consiglio regionale li contesta all'interessato con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno e con invito a presentare eventuali controdeduzioni entro venti giorni dalla data di ricevimento della contestazione.

¹⁰ Lettera così modificata dall'articolo 5, comma 1, della legge regionale 1° agosto 2011, n. 19.

¹¹ Comma inserito dall'articolo 5, comma 2, della legge regionale 1° agosto 2011, n. 19.

¹² Comma così modificato dall'articolo 5, comma 3, della legge regionale 1° agosto 2011, n. 19.

¹³ Comma così modificato dall'articolo 5, comma 4, della legge regionale 1° agosto 2011, n. 19.

6. Il Presidente sottopone gli atti relativi al procedimento di decadenza all'esame del Consiglio regionale nella prima seduta utile dopo la scadenza del termine previsto dal comma 5.
7. In caso di cessazione anticipata delle funzioni del Difensore civico, le cause di ineleggibilità di cui al comma 1 non hanno effetto se gli interessati rassegnano le dimissioni dalla carica ricoperta entro sette giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui all'articolo 4, comma 1.

Art. 8

(Cause di ineleggibilità ad altre cariche)

1. Chi ricopre o abbia ricoperto le funzioni di Difensore civico non è eleggibile alle seguenti cariche:
 - a) Presidente della Regione, assessore o consigliere regionale della Valle d'Aosta;
 - b) Presidente, assessore o consigliere di una delle Comunità montane della Valle d'Aosta;
 - c) Sindaco o assessore nei Comuni della Valle d'Aosta;
 - d) consigliere nei Comuni della Valle d'Aosta con popolazione superiore a 5.000 abitanti.
2. Le cause di ineleggibilità di cui al comma 1 non hanno effetto se le funzioni del Difensore civico sono cessate almeno tre anni prima del giorno fissato per la presentazione delle candidature.
3. In caso di scioglimento anticipato delle assemblee elettive di appartenenza dei soggetti di cui al comma 1, le cause di ineleggibilità ivi previste non hanno effetto se le funzioni del Difensore civico sono cessate entro i sette giorni successivi alla data del provvedimento di scioglimento.

Art. 9

(Durata del mandato. Revoca)

1. Il Difensore civico dura in carica cinque anni, a decorrere dalla data dell'elezione, e può essere rieletto una sola volta¹⁴.
2. Tre mesi prima della scadenza regolare del mandato del Difensore civico o immediatamente dopo la cessazione del mandato stesso per dimissioni o per qualunque altro motivo diverso dalla scadenza regolare, il Presidente della Regione avvia il procedimento di cui all'articolo 4.
3. Qualora il mandato del Difensore civico scada negli ultimi sei mesi della legislatura regionale, il procedimento di cui all'articolo 4 è avviato entro tre mesi dalla data dell'elezione del Consiglio regionale¹⁵.

¹⁴ Comma così modificato dall'articolo 6, comma 1, della legge regionale 1° agosto 2011, n. 19.

¹⁵ Comma così modificato dall'articolo 6, comma 2, della legge regionale 1° agosto 2011, n. 19.

4. I poteri del Difensore civico, salvo nei casi di decadenza e revoca, sono prorogati fino al giorno antecedente l'entrata in carica del successore. L'entrata in carica del Difensore civico ha luogo il giorno dell'insediamento, su convocazione del Presidente del Consiglio regionale. La proroga non può comunque essere superiore ad un anno dalla scadenza del mandato¹⁶.
5. Per gravi motivi connessi all'esercizio delle sue funzioni, il Difensore civico può essere revocato dal Consiglio regionale, su proposta motivata dell'Ufficio di Presidenza, con deliberazione assunta a maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati alla Regione.

Art. 10

(Trattamento economico)

1. Al Difensore civico spetta un trattamento economico pari all'indennità di carica percepita dai consiglieri regionali.
2. Al Difensore civico spettano le indennità di missione ed i rimborsi per le spese di viaggio sostenute per l'espletamento dell'incarico, in misura analoga a quella prevista per i consiglieri regionali.
- 2bis. L'Ufficio di Presidenza, sentite le esigenze del Difensore civico, stabilisce i criteri e le modalità per l'acquisizione di beni, servizi e supporti funzionali all'esercizio delle attività del Difensore civico, nonché per l'attivazione delle coperture assicurative, in misura comunque non superiore a quanto previsto per i consiglieri regionali¹⁷.

Art. 10bis

*(Aspettativa e regime contributivo)*¹⁸

1. Ove ciò sia compatibile con il rispettivo stato giuridico, il lavoratore subordinato delle pubbliche amministrazioni eletto alla carica di Difensore civico è collocato in aspettativa non retribuita per tutta la durata del mandato. Il Consiglio regionale rimborsa al datore di lavoro i contributi relativi al trattamento di quiescenza del lavoratore subordinato delle pubbliche amministrazioni eletto alla carica di Difensore civico, inclusa la quota a carico del lavoratore, calcolati sulla retribuzione in godimento all'atto del collocamento in aspettativa.
2. Ove l'eletto alla carica di Difensore civico sia un lavoratore subordinato del settore privato o eserciti attività di lavoro autonomo o attività imprenditoriale, il trattamento economico spettante ai sensi dell'articolo 10 è incrementato del 25 per cento.

¹⁶ Comma così sostituito dall'articolo 6, comma 3, della legge regionale 1° agosto 2011, n. 19.

¹⁷ Comma inserito dall'articolo 7 della legge regionale 1° agosto 2011, n. 19.

¹⁸ Articolo inserito dall'articolo 8 della legge regionale 1° agosto 2011, n. 19.

CAPO II

FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO DEL DIFENSORE CIVICO

Art. 11

(Soggetti ed ambito di intervento)

1. L'intervento del Difensore civico può essere richiesto, senza formalità particolari, da cittadini, da stranieri o apolidi residenti o domiciliati nella regione, da enti e da formazioni sociali, nei casi di omissione, ritardo, irregolarità ed illegittimità posti in essere durante lo svolgimento del procedimento amministrativo, o inerenti atti amministrativi già emanati, da parte:
 - a) di organi e strutture dell'amministrazione regionale;
 - b) di enti, istituti, aziende, consorzi dipendenti dalla Regione, concessionari e gestori di pubblici servizi¹⁹;
 - c) di enti locali territoriali, con riferimento alle funzioni delegate o subdelegate dalla Regione;
 - d) dell'Azienda regionale sanitaria USL della Valle d'Aosta.
- 1bis. Non possono ricorrere al Difensore civico i consiglieri regionali e gli amministratori degli enti locali, per ragioni inerenti all'esercizio del proprio mandato²⁰.
2. Il Difensore civico esercita, con le stesse modalità previste dalla presente legge, le funzioni di intervento nei confronti degli enti locali territoriali in relazione alle loro funzioni proprie, previa apposita convenzione stipulata tra gli enti stessi e il Consiglio regionale, sottoscritta dal rappresentante legale dell'ente e dal Presidente del Consiglio regionale.
3. Fino all'istituzione del Difensore civico nazionale, il Difensore civico esercita le sue funzioni anche nei confronti delle amministrazioni periferiche dello Stato, limitatamente agli ambiti di rispettiva competenza, con esclusione di quelle che operano nei settori della difesa, della sicurezza pubblica e della giustizia.

Art. 12

(Modalità di intervento)

1. Il Difensore civico, per lo svolgimento delle sue funzioni, su istanza, può:
 - a) chiedere, verbalmente o per iscritto, notizie sullo stato delle pratiche e delle situazioni sottoposte alla sua attenzione;
 - b) consultare ed ottenere copia di tutti gli atti e i documenti relativi all'oggetto del proprio intervento, nonché acquisire le necessarie informazioni;
 - c) convocare il responsabile del procedimento per ottenere chiarimenti circa lo stato del medesimo e le cause delle eventuali disfunzioni, anche al fine di ricercare soluzioni che contemperino l'interesse generale con quello dell'istante;

¹⁹ Lettera così modificata dall'articolo 9, comma 1, della legge regionale 1° agosto 2011, n. 19.

²⁰ Comma inserito dall'articolo 9, comma 2, della legge regionale 1° agosto 2011, n. 19.

- d) accedere agli uffici per gli accertamenti che si rendano necessari;
 - e) prospettare agli amministratori situazioni di incertezza giuridica e di carenza normativa, sollecitando gli opportuni provvedimenti;
 - f) ²¹.
2. In seguito all'intervento, il Difensore civico può formulare osservazioni, dandone tempestiva comunicazione alla amministrazione interessata. Qualora l'amministrazione non intenda uniformarsi alle osservazioni, deve fornire adeguata motivazione scritta del dissenso al Difensore civico.
 3. Il Difensore civico informa l'istante dell'esito del proprio intervento e dei provvedimenti dell'amministrazione, portandolo a conoscenza delle iniziative che possono essere intraprese in sede amministrativa o giurisdizionale.
 4. Il Difensore civico è tenuto al segreto d'ufficio, anche dopo la cessazione dalla carica.

Art. 13

(Disposizioni relative al responsabile del procedimento)

1. Il responsabile del procedimento è tenuto a fornire al Difensore civico quanto gli viene richiesto, senza ritardo.
2. Il Difensore civico può segnalare all'amministratore competente eventuali ritardi o ostacoli allo svolgimento della propria azione, al fine dell'eventuale apertura di procedimento disciplinare a carico del responsabile del procedimento.
3. L'eventuale apertura e l'esito del procedimento disciplinare o l'eventuale archiviazione devono essere comunicati al Difensore civico.

Art. 14

(Rapporti con le Commissioni consiliari)

1. Il Difensore civico è sentito a sua richiesta dalle Commissioni consiliari in ordine a problemi particolari inerenti la sua attività.
2. Le Commissioni consiliari possono convocare il Difensore civico per avere chiarimenti sull'attività dallo stesso svolta.

Art. 15

(Relazione sull'attività svolta)

1. Il Difensore civico entro il 31 marzo di ogni anno trasmette al Consiglio regionale una relazione, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di tutela dei dati personali, sull'attività svolta nell'anno precedente, contenente eventuali proposte di innovazioni normative o amministrative, nonché una relazione sull'attività svolta in qualità di Garante dei diritti delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale. Le relazioni

²¹ Lettera abrogata dall'articolo 13 della legge regionale 1° agosto 2011, n. 19.

sono illustrate dal Difensore stesso alla Commissione consiliare competente in materia di difesa civica²².

2. In casi di particolare importanza o urgenza, il Difensore civico invia apposite relazioni al Presidente del Consiglio regionale e al Presidente della Regione per le opportune determinazioni.
3. Il Difensore civico, di propria iniziativa, provvede a dare adeguata pubblicità alla propria attività per la tutela degli interessi dei cittadini singoli o associati.

CAPO III

DISPOSIZIONI SULL'ORGANIZZAZIONE DELL'UFFICIO DEL DIFENSORE CIVICO

Art. 16

(Organizzazione)

1. Il Difensore civico ha sede nel capoluogo regionale presso la Presidenza del Consiglio regionale e può svolgere le proprie funzioni anche in sedi decentrate.
2. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale adotta i provvedimenti necessari per:
 - a) il funzionamento dell'Ufficio del Difensore civico in forma decentrata;
 - b) lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 11, comma 3.

Art. 17

(Dotazione organica e uffici)

1. L'Ufficio di Presidenza determina, nell'ambito dell'organico del Consiglio regionale, la dotazione organica dell'Ufficio, sentite le esigenze del Difensore civico. Il personale assegnato all'Ufficio dipende gerarchicamente e funzionalmente dal Difensore civico.
2. Per la gestione amministrativa del personale, il Difensore civico si avvale della struttura del Consiglio regionale competente in materia di personale.
3. L'Ufficio di Presidenza, su proposta motivata del Difensore civico e nei limiti degli stanziamenti annuali di cui all'articolo 18, può²³:
 - a) richiedere le consulenze e le traduzioni necessarie per l'espletamento dell'attività del Difensore civico;
 - b) conferire incarichi ai sensi del Capo I della legge regionale 28 aprile 1998, n. 18 (Norme per il conferimento di incarichi a soggetti esterni all'Amministrazione regionale, per la costituzione di organi collegiali non permanenti, per l'organizzazione e la partecipazione a manifestazioni pubbliche e per azioni promozionali e pubblicitarie).
4. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale provvede ad assegnare al Difensore civico locali idonei allo svolgimento della sua attività.

²² Comma così sostituito dall'articolo 10 della legge regionale 1° agosto 2011, n. 19.

²³ Comma così modificato dall'articolo 11 della legge regionale 1° agosto 2011, n. 19.

Art. 18

(Spese di funzionamento e gestione dell'Ufficio del Difensore civico)

1. Trovano copertura negli stanziamenti annuali previsti in un apposito capitolo del bilancio del Consiglio regionale le spese per l'Ufficio del Difensore civico relative:
 - a) al trattamento economico, alle trasferte ed alle missioni del Difensore civico;
 - b) ai locali assegnati ed al funzionamento amministrativo degli stessi;
 - c) alle attività di promozione e di rappresentanza;
 - d) alle consulenze, alle traduzioni ed agli incarichi.
2. Per la gestione amministrativa e contabile dell'Ufficio, il Difensore civico si avvale della struttura competente in materia di gestione risorse e patrimonio del Consiglio regionale.

CAPO IV

DISPOSIZIONI FINANZIARIE, TRANSITORIE E FINALI

Art. 19

(Disposizioni finanziarie)

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, valutati per l'anno 2001 in lire 200 milioni (euro 103.291,38) e in annui euro 258.000 a decorrere dal 2002, gravano sul bilancio del Consiglio regionale e trovano copertura negli stanziamenti iscritti sul capitolo 20000 (Fondo per il funzionamento del Consiglio regionale) del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 2001 e pluriennale 2001/2003.

Art. 20

(Abrogazioni)

1. Sono abrogate:
 - a) la legge regionale 2 marzo 1992, n. 5;
 - b) la legge regionale 16 agosto 1994, n. 49;
 - c) la legge regionale 22 aprile 1997, n. 15;
 - d) la legge regionale 4 agosto 2000, n. 26.

Art. 21

(Norme transitorie)

1. Fino all'elezione ai sensi della presente legge del primo Difensore civico, e comunque non oltre il 31 dicembre 2001, le funzioni ed i poteri del Difensore civico in carica alla

data di entrata in vigore della presente legge sono prorogati e continuano ad essere disciplinati dalle disposizioni della l.r. 5/1992, in quanto compatibili.

2. Ai fini del limite alla rielezione di cui all'articolo 9, comma 1, il mandato espletato dal Difensore civico ai sensi della l.r. 5/1992 e la successiva proroga del mandato stesso ai sensi dell'articolo 8, comma 3, della l.r. 5/1992 equivalgono ad un unico mandato.
3. In sede di prima applicazione della presente legge, le cause di ineleggibilità di cui all'articolo 7, comma 1, non hanno effetto se gli interessati si dimettono dalla carica ricoperta entro sette giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui all'articolo 4, comma 1.
4. Per il Difensore civico in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, il termine di cui all'articolo 8, comma 2, è ridotto ad un anno.

Art. 22

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

ALLEGATO 2 – Le altre fonti normative.

Costituzione della Repubblica Italiana – Articolo 97.

Art. 97

I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione.

Nell'ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari.

Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge.

Legge 26 luglio 1975, n. 354 – Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà – Articoli 18 e 67.

Art. 18

(Colloqui, corrispondenza e informazione)^{24 25}

I detenuti e gli internati sono ammessi ad avere colloqui e corrispondenza con i congiunti e con altre persone, nonché con il garante dei diritti dei detenuti, anche al fine di compiere atti giuridici²⁶.

I colloqui si svolgono in appositi locali, sotto il controllo a vista e non auditivo del personale di custodia.

Particolare favore viene accordato ai colloqui con i familiari.

L'amministrazione penitenziaria pone a disposizione dei detenuti e degli internati, che ne sono sprovvisti gli oggetti di cancelleria necessari per la corrispondenza.

Può essere autorizzata nei rapporti con i familiari e, in casi particolari, con terzi, corrispondenza telefonica con le modalità e le cautele previste dal regolamento.

I detenuti e gli internati sono autorizzati a tenere presso di sé i quotidiani, i periodici e i libri in libera vendita all'esterno e ad avvalersi di altri mezzi di informazione.

*Omissis*²⁷.

Salvo quanto disposto dall'articolo 18-bis, per gli imputati i permessi di colloquio fino alla pronuncia della sentenza di primo grado e le autorizzazioni alla corrispondenza telefonica

²⁴ Articolo sostituito dall'articolo 2 della legge 12 gennaio 1977, n. 1

²⁵ La Corte costituzionale, con sentenza 3 luglio 1997, n. 212, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo, nella parte in cui non prevede che il detenuto condannato in via definitiva ha diritto di conferire con il difensore fin dall'inizio dell'esecuzione della pena.

²⁶ Comma sostituito dall'articolo 12-bis, comma 1, lettera a), del decreto legge 30 dicembre 2008, n. 207.

²⁷ Comma abrogato dall'articolo 3, legge 8 aprile 2004, n. 95, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

sono di competenza dell'autorità giudiziaria, ai sensi di quanto stabilito nel secondo comma dell'articolo 11. Dopo la pronuncia della sentenza di primo grado i permessi di colloquio sono di competenza del direttore dell'istituto²⁸.

*Omissis*²⁹.

Art. 67

(Visite agli istituti)

Gli istituti penitenziari possono essere visitati senza autorizzazione da:

- a) il Presidente del Consiglio dei Ministri e il presidente della Corte costituzionale;
- b) i ministri, i giudici della Corte costituzionale, i Sottosegretari di Stato, i membri del Parlamento e i componenti del Consiglio superiore della magistratura;
- c) il presidente della corte d'appello, il procuratore generale della Repubblica presso la corte d'appello, il presidente del tribunale e il procuratore della Repubblica presso il tribunale, il pretore, i magistrati di sorveglianza, nell'ambito delle rispettive giurisdizioni; ogni altro magistrato per l'esercizio delle sue funzioni;
- d) i consiglieri regionali e il commissario di Governo per la regione, nell'ambito della loro circoscrizione;
- e) l'ordinario diocesano per l'esercizio del suo ministero;
- f) il prefetto e il questore della provincia; il medico provinciale;
- g) il direttore generale per gli istituti di prevenzione e di pena e i magistrati e i funzionari da lui delegati;
- h) gli ispettori generali dell'amministrazione penitenziaria;
- i) l'ispettore dei cappellani;
- l) gli ufficiali del corpo degli agenti di custodia;
- l-bis) i garanti dei diritti dei detenuti comunque denominati³⁰.

L'autorizzazione non occorre nemmeno per coloro che accompagnano le persone di cui al comma precedente per ragioni del loro ufficio e per il personale indicato nell'art. 18-bis³¹.

Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria possono accedere agli istituti, per ragioni del loro ufficio, previa autorizzazione dell'autorità giudiziaria.

Possono accedere agli istituti, con l'autorizzazione del direttore, i ministri del culto cattolico e di altri culti.

²⁸ Comma sostituito dall'articolo 4 della legge 10 ottobre 1986, n. 663, modificato dall'articolo 16 del decreto legge 8 giugno 1992, n. 306 e successivamente dall'articolo 3 della legge 8 aprile 2004, n. 95.

²⁹ Comma abrogato dall'articolo 3, legge 8 aprile 2004, n. 95, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

³⁰ Lettera aggiunta dalla lettera b) del comma 1 dell'articolo 12-bis, decreto legge 30 dicembre 2008, n. 207, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione

³¹ Comma così modificato dall'art. 16, D.L. 8 giugno 1992, n. 306.

Legge 7 agosto 1990, n. 241 – *Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi* – Articolo 25.

Art. 25

(Modalità di esercizio del diritto di accesso e ricorsi³²)

1. Il diritto di accesso si esercita mediante esame ed estrazione di copia dei documenti amministrativi, nei modi e con i limiti indicati dalla presente legge. L'esame dei documenti è gratuito. Il rilascio di copia è subordinato soltanto al rimborso del costo di riproduzione, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo, nonché i diritti di ricerca e di visura.
2. La richiesta di accesso ai documenti deve essere motivata. Essa deve essere rivolta all'amministrazione che ha formato il documento o che lo detiene stabilmente.
3. Il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso sono ammessi nei casi e nei limiti stabiliti dall'articolo 24 e debbono essere motivati.
4. Decorso inutilmente trenta giorni dalla richiesta, questa si intende respinta. In caso di diniego dell'accesso, espresso o tacito, o di differimento dello stesso ai sensi dell'articolo 24, comma 4, il richiedente può presentare ricorso al tribunale amministrativo regionale ai sensi del comma 5, ovvero chiedere, nello stesso termine e nei confronti degli atti delle amministrazioni comunali, provinciali e regionali, al difensore civico competente per ambito territoriale, ove costituito, che sia riesaminata la suddetta determinazione. Qualora tale organo non sia stato istituito, la competenza è attribuita al difensore civico competente per l'ambito territoriale immediatamente superiore. Nei confronti degli atti delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato tale richiesta è inoltrata presso la Commissione per l'accesso di cui all'articolo 27 nonché presso l'amministrazione resistente. Il difensore civico o la Commissione per l'accesso si pronunciano entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza. Scaduto infruttuosamente tale termine, il ricorso si intende respinto. Se il difensore civico o la Commissione per l'accesso ritengono illegittimo il diniego o il differimento, ne informano il richiedente e lo comunicano all'autorità disponente. Se questa non emana il provvedimento confermativo motivato entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione del difensore civico o della Commissione, l'accesso è consentito. Qualora il richiedente l'accesso si sia rivolto al difensore civico o alla Commissione, il termine di cui al comma 5 decorre dalla data di ricevimento, da parte del richiedente, dell'esito della sua istanza al difensore civico o alla Commissione stessa. Se l'accesso è negato o differito per motivi inerenti ai dati personali che si riferiscono a soggetti terzi, la Commissione provvede, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, il quale si pronuncia entro il termine di dieci giorni dalla richiesta, decorso inutilmente il quale il parere si intende reso. Qualora un procedimento di cui alla sezione III del capo I del titolo I della parte III del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, o di cui agli articoli 154, 157, 158, 159 e 160 del medesimo decreto legislativo n. 196 del 2003, relativo al trattamento pubblico di dati personali da parte di una pubblica amministrazione, interessi l'accesso ai documenti amministrativi, il Garante per la protezione dei dati personali chiede il parere, obbligatorio e non vincolante, della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi. La richiesta di parere sospende il termine per la pronuncia del Garante sino all'acquisizione del parere, e comunque per

³² Rubrica aggiunta dall'articolo 21 della legge 11 febbraio 2005, n. 15.

non oltre quindici giorni. Decorso inutilmente detto termine, il Garante adotta la propria decisione³³.

5. Le controversie relative all'accesso ai documenti amministrativi sono disciplinate dal codice del processo amministrativo^{34 35}.

5bis.³⁶.

6.³⁷.

³³ Comma sostituito dall'articolo 15, comma 1 della legge 24 novembre 2000, n. 340, successivamente, dall'articolo 17, comma 1, lettera a) della legge 11 febbraio 2005, n. 15, a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 23, comma 2 della medesima legge e, da ultimo, modificato dall'articolo 8, comma 1, lettera b) della legge 18 giugno 2009, n. 69.

³⁴ Comma modificato dall'articolo 17, comma 1, lettera b) della legge 11 febbraio 2005, n. 15, dall'articolo 3, comma 6-decies del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, e sostituito dall'articolo 3, comma 2 dell'Allegato 4 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

³⁵ Si riporta di seguito *in extenso* l'articolo 49 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 – Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo (*Codice del processo amministrativo*).

Titolo II

(Rito in materia di accesso ai documenti amministrativi)

Art.116

(Rito in materia di accesso ai documenti amministrativi)

1. Contro le determinazioni e contro il silenzio sulle istanze di accesso ai documenti amministrativi il ricorso è proposto entro trenta giorni dalla conoscenza della determinazione impugnata o dalla formazione del silenzio, mediante notificazione all'amministrazione e ad almeno un controinteressato. Si applica l'articolo 49⁽¹⁾. Il termine per la proposizione di ricorsi incidentali o motivi aggiunti è di trenta giorni⁽²⁾.
2. In pendenza di un giudizio cui la richiesta di accesso è connessa, il ricorso di cui al comma 1 può essere proposto con istanza depositata presso la segreteria della sezione cui è assegnato il ricorso principale, previa notificazione all'amministrazione e agli eventuali controinteressati. L'istanza è decisa con ordinanza separatamente dal giudizio principale, ovvero con la sentenza che definisce il giudizio.
3. L'amministrazione può essere rappresentata e difesa da un proprio dipendente a ciò autorizzato.
4. Il giudice decide con sentenza in forma semplificata; sussistendone i presupposti, ordina l'esibizione dei documenti richiesti, entro un termine non superiore, di norma, a trenta giorni, dettando, ove occorra, le relative modalità.
5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai giudizi di impugnazione.

⁽¹⁾ L'articolo 49 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo - *Codice del processo amministrativo*), rubricato *Integrazione del contraddittorio*, recita:

“1. Quando il ricorso sia stato proposto solo contro taluno dei controinteressati, il presidente o il collegio ordina l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri.

2. L'integrazione del contraddittorio non è ordinata nel caso in cui il ricorso sia manifestamente irricevibile, inammissibile, improcedibile o infondato; in tali casi il collegio provvede con sentenza in forma semplificata ai sensi dell'articolo 74.

3. Il giudice, nell'ordinare l'integrazione del contraddittorio, fissa il relativo termine, indicando le parti cui il ricorso deve essere notificato. Può autorizzare, se ne ricorrono i presupposti, la notificazione per pubblici proclami prescrivendone le modalità. Sel'atto di integrazione del contraddittorio non è tempestivamente notificato e depositato, il giudice provvede ai sensi dell'articolo 35.

4. I soggetti nei cui confronti è integrato il contraddittorio ai sensi del comma 1 non sono pregiudicati dagli atti processuali anteriormente compiuti.”.

⁽²⁾ Comma modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 195.

³⁶ Comma inserito dall'articolo 17, comma 1, lettera c), della legge 11 febbraio 2005, n. 15, abrogato dall'articolo 4, comma 1, punto 14), dell'Allegato 4 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

³⁷ Comma inserito dall'articolo 17, comma 1, lettera c), della legge 11 febbraio 2005, n. 15, abrogato dall'articolo 4, comma 1, punto 14), dell'Allegato 4 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

Legge 5 febbraio 1992, n. 104 – *Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate* – Articolo 36.

Art. 36

(Aggravamento delle sanzioni penali)

1. Per i reati di cui agli articoli 527 e 628 del codice penale, nonché per i delitti non colposi contro la persona, di cui al titolo XII del libro II del codice penale, e per i reati di cui alla legge 20 febbraio 1958, n. 75, qualora l'offeso sia una persona handicappata la pena è aumentata da un terzo alla metà³⁸.
2. Per i procedimenti penali per i reati di cui al comma 1 è ammessa la costituzione di parte civile del difensore civico, nonché dell'associazione alla quale risulti iscritta la persona handicappata o un suo familiare.

Legge 15 maggio 1997, n. 127 – *Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo* – Articolo 16.

Art 16

(Difensori civici delle regioni e delle province autonome)

1. A tutela dei cittadini residenti nei comuni delle rispettive regioni e province autonome e degli altri soggetti aventi titolo secondo quanto stabilito dagli ordinamenti di ciascuna regione e provincia autonoma, i difensori civici delle regioni e delle province autonome, su sollecitazione di cittadini singoli o associati, esercitano, sino all'istituzione del difensore civico nazionale, anche nei confronti delle amministrazioni periferiche dello Stato, limitatamente agli ambiti territoriali di rispettiva competenza, con esclusione di quelle che operano nei settori della difesa, della sicurezza pubblica e della giustizia, le medesime funzioni di richiesta, di proposta, di sollecitazione e di informazione che i rispettivi ordinamenti attribuiscono agli stessi nei confronti delle strutture regionali e provinciali³⁹.
2. I difensori civici inviano ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati entro il 31 marzo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente ai sensi del comma 1.

³⁸ Comma modificato dall'articolo 17 della legge 15 febbraio 1996, n. 66, e successivamente sostituito dall'articolo 3, comma 1 della legge 15 luglio 2009, n. 94.

³⁹ Comma modificato dall'articolo 2 della legge 16 giugno 1998, n. 191.

Legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 – *Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta* – Articolo 42.

Art. 42

(Difensore civico)

1. Lo statuto comunale può prevedere l'istituto del difensore civico, il quale svolge un ruolo di garante dell'imparzialità e del buon andamento della pubblica amministrazione comunale, segnalando, anche di propria iniziativa, gli abusi, le disfunzioni, le carenze ed i ritardi dell'amministrazione nei confronti dei cittadini e dei residenti.
2. Lo statuto comunale disciplina l'elezione, le prerogative ed i mezzi del difensore civico nonché i suoi rapporti con gli organi del Comune.
3. Previo accordo tra gli enti, lo statuto comunale può prevedere l'istituzione di un unico difensore civico con la Regione e con altri enti locali.

Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – *Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali* – Articolo 11.

Art. 11

*(Difensore civico)*⁴⁰

1. Lo statuto comunale e quello provinciale possono prevedere l'istituzione del difensore civico, con compiti di garanzia dell'imparzialità e del buon andamento della pubblica amministrazione comunale o provinciale, segnalando, anche di propria iniziativa, gli abusi, le disfunzioni, le carenze ed i ritardi dell'amministrazione nei confronti dei cittadini.
2. Lo statuto disciplina l'elezione, le prerogative ed i mezzi del difensore civico nonché i suoi rapporti con il consiglio comunale o provinciale.
3. Il difensore civico comunale e quello provinciale svolgono altresì la funzione di controllo nell'ipotesi prevista all'articolo 127.⁴¹

⁴⁰ Per la soppressione della figura del Difensore civico si veda l'articolo 2, comma 186, lettera a) della legge 23 dicembre 2009, n. 191.

⁴¹ Il presente articolo corrisponde all'articolo 8, legge 8 giugno 1990, n. 142, ora abrogata.

Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 – *Codice in materia di protezione dei dati personali* – Articolo 73.

Art. 73

(Altre finalità in ambito amministrativo e sociale)

1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, nell'ambito delle attività che la legge demanda ad un soggetto pubblico, le finalità socio-assistenziali, con particolare riferimento a:
 - a) interventi di sostegno psico-sociale e di formazione in favore di giovani o di altri soggetti che versano in condizioni di disagio sociale, economico o familiare;
 - b) interventi anche di rilievo sanitario in favore di soggetti bisognosi o non autosufficienti o incapaci, ivi compresi i servizi di assistenza economica o domiciliare, di telesoccorso, accompagnamento e trasporto;
 - c) assistenza nei confronti di minori, anche in relazione a vicende giudiziarie;
 - d) indagini psico-sociali relative a provvedimenti di adozione anche internazionale;
 - e) compiti di vigilanza per affidamenti temporanei;
 - f) iniziative di vigilanza e di sostegno in riferimento al soggiorno di nomadi;
 - g) interventi in tema di barriere architettoniche.
2. Si considerano, altresì, di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, nell'ambito delle attività che la legge demanda ad un soggetto pubblico, le finalità:
 - a) di gestione di asili nido;
 - b) concernenti la gestione di mense scolastiche o la fornitura di sussidi, contributi e materiale didattico;
 - c) ricreative o di promozione della cultura e dello sport, con particolare riferimento all'organizzazione di soggiorni, mostre, conferenze e manifestazioni sportive o all'uso di beni immobili o all'occupazione di suolo pubblico;
 - d) di assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica;
 - e) relative alla leva militare;
 - f) di polizia amministrativa anche locale, salvo quanto previsto dall'articolo 53, con particolare riferimento ai servizi di igiene, di polizia mortuaria e ai controlli in materia di ambiente, tutela delle risorse idriche e difesa del suolo;
 - g) degli uffici per le relazioni con il pubblico;
 - h) in materia di protezione civile;
 - i) di supporto al collocamento e all'avviamento al lavoro, in particolare a cura di centri di iniziativa locale per l'occupazione e di sportelli-lavoro;
 - j) dei difensori civici regionali e locali.

Decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195 – *Attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale* – Articolo 7.

Art. 7

(Tutela del diritto di accesso)

1. Contro le determinazioni dell'autorità pubblica concernenti il diritto di accesso e nel caso di mancata risposta entro i termini di cui all'articolo 3, comma 2, il richiedente può presentare ricorso in sede giurisdizionale secondo la procedura di cui all'articolo 25, commi 5, 5-bis e 6 della legge 7 agosto 1990, n. 241, ovvero può chiedere il riesame delle suddette determinazioni, secondo la procedura stabilita all'articolo 25, comma 4, della stessa legge n. 241 del 1990, al difensore civico competente per territorio, nel caso di atti delle amministrazioni comunali, provinciali e regionali, o alla Commissione per l'accesso di cui all'articolo 27 della citata legge n. 241 del 1990, nel caso di atti delle amministrazioni centrali o periferiche dello Stato.

Decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184 – *Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi* – Articolo 12.

Art. 12

(Tutela amministrativa dinanzi la Commissione per l'accesso)

1. Il ricorso alla Commissione per l'accesso da parte dell'interessato avverso il diniego espresso o tacito dell'accesso ovvero avverso il provvedimento di differimento dell'accesso, ed il ricorso del controinteressato avverso le determinazioni che consentono l'accesso, sono trasmessi mediante raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi. Il ricorso può essere trasmesso anche a mezzo fax o per via telematica, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, vigente.
2. Il ricorso, notificato agli eventuali controinteressati con le modalità di cui all'articolo 3, è presentato nel termine di trenta giorni dalla piena conoscenza del provvedimento impugnato o dalla formazione del silenzio rigetto sulla richiesta d'accesso. Nel termine di quindici giorni dall'avvenuta comunicazione i controinteressati possono presentare alla Commissione le loro controdeduzioni.
3. Il ricorso contiene:
 - a) le generalità del ricorrente;
 - b) la sommaria esposizione dell'interesse al ricorso;
 - c) la sommaria esposizione dei fatti;
 - d) l'indicazione dell'indirizzo al quale dovranno pervenire, anche a mezzo fax o per via telematica, le decisioni della Commissione.
4. Al ricorso sono allegati:
 - a) il provvedimento impugnato, salvo il caso di impugnazione di silenzio rigetto;

- b) le ricevute dell'avvenuta spedizione, con raccomandata con avviso di ricevimento, di copia del ricorso ai controinteressati, ove individuati già in sede di presentazione della richiesta di accesso.
- 5. Ove la Commissione ravvisi l'esistenza di controinteressati, non già individuati nel corso del procedimento, notifica ad essi il ricorso.
- 6. Le sedute della Commissione sono valide con la presenza di almeno sette componenti. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti. La Commissione si pronuncia entro trenta giorni dalla presentazione del ricorso o dal decorso del termine di cui al comma 2. Scaduto tale termine, il ricorso si intende respinto. Nel caso in cui venga richiesto il parere del Garante per la protezione dei dati personali il termine è prorogato di venti giorni. Decorso inutilmente tali termini, il ricorso si intende respinto.
- 7. Le sedute della Commissione non sono pubbliche. La Commissione:
 - a) dichiara irricevibile il ricorso proposto tardivamente;
 - b) dichiara inammissibile il ricorso proposto da soggetto non legittimato o comunque privo dell'interesse previsto dall'articolo 22, comma 1, lettera b), della legge;
 - c) dichiara inammissibile il ricorso privo dei requisiti di cui al comma 3 o degli eventuali allegati indicati al comma 4;
 - d) esamina e decide il ricorso in ogni altro caso.
- 8. La decisione di irricevibilità o di inammissibilità del ricorso non preclude la facoltà di riproporre la richiesta d'accesso e quella di proporre il ricorso alla Commissione avverso le nuove determinazioni o il nuovo comportamento del soggetto che detiene il documento.
- 9. La decisione della Commissione è comunicata alle parti e al soggetto che ha adottato il provvedimento impugnato entro lo stesso termine di cui al comma 6. Nel termine di trenta giorni, il soggetto che ha adottato il provvedimento impugnato può emanare l'eventuale provvedimento confermativo motivato previsto dall'articolo 25, comma 4, della legge.
- 10. La disciplina di cui al presente articolo si applica, in quanto compatibile, al ricorso al difensore civico previsto dall'articolo 25, comma 4, della legge.

Legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 – *Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi* – Articolo 43.

Art. 43

(Modalità di esercizio)

- 1. La richiesta di accesso, orale o scritta, deve essere motivata e rivolta alla struttura dell'Amministrazione che ha formato il documento o che lo detiene stabilmente.
- 2. Il diritto di accesso si esercita mediante esame ed estrazione di copia dei documenti amministrativi. L'esame dei documenti è gratuito. Il rilascio di copia è subordinato al solo rimborso del costo di riproduzione, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo.

3. I documenti per cui si richiede l'accesso devono essere individuati o facilmente individuabili. In ogni caso, il diritto di accesso non consente di richiedere all'Amministrazione lo svolgimento di indagini, l'elaborazione di dati e le informazioni che non siano contenute in documenti amministrativi.
4. Il procedimento avviato con la richiesta di accesso deve concludersi entro trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta da parte dell'Amministrazione. Trascorsi inutilmente trenta giorni, la richiesta si intende respinta.
5. L'accesso può essere rifiutato, differito o limitato con atto scritto e motivato. L'accesso ai documenti amministrativi non può essere rifiutato se la tutela dell'interesse pubblico può essere adeguatamente soddisfatta con il differimento.
6. Il differimento è disposto quando l'accesso ai documenti possa arrecare grave pregiudizio all'esigenza di buon andamento e di celerità dell'azione amministrativa, specie nella fase preparatoria. L'accesso è in ogni caso differito sino alla conclusione dei relativi procedimenti:
 - a) con riferimento agli elaborati delle prove relative ai procedimenti concorsuali per il reclutamento e l'avanzamento del personale;
 - b) con riferimento ai documenti relativi alla formazione e alla determinazione dei prezzi e delle offerte nei procedimenti di aggiudicazione di contratti pubblici.
7. L'atto che dispone il differimento dell'accesso ne indica la durata ed è comunicato per iscritto al richiedente.
8. Contro le determinazioni amministrative concernenti il diritto di accesso sono esperibili i rimedi di cui all'articolo 25 della l. 241/1990.

Legge 23 dicembre 2009, n. 191 – *Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010)* – Comma 186, lettera a) dell'articolo 2.

Art. 2

(Disposizioni diverse)

186. Al fine del coordinamento della finanza pubblica e per il contenimento della spesa pubblica, i comuni devono adottare le seguenti misure:⁴²
 - a) soppressione della figura del difensore civico comunale di cui all'articolo 11 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Le funzioni del difensore civico comunale possono essere attribuite, mediante apposita convenzione, al difensore civico della provincia nel cui territorio rientra il relativo comune. In tale caso il difensore civico provinciale assume la denominazione di «difensore civico territoriale» ed è competente a garantire l'imparzialità e il buon andamento della pubblica amministrazione, segnalando, anche di propria iniziativa, gli abusi, le disfunzioni, le carenze e i ritardi dell'amministrazione nei confronti dei cittadini;⁴³

⁴² Alinea modificato dall'articolo 1, comma 1-quater, lettera a) del decreto legge 25 gennaio 2010, n. 2, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 26 marzo 2010, n. 42, con la decorrenza prevista dal comma 2 del medesimo articolo 1, come modificato dall'articolo 1-sexies della legge di conversione.

⁴³ Lettera modificata dall'articolo 1, comma 1-quater, lettera b), numeri 1) e 2) del decreto legge 25 gennaio 2010, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 marzo 2010, n. 42.

Decreto legge 25 gennaio 2010, n. 2 – *Interventi urgenti concernenti enti locali e regioni* – Articolo 1, comma 2.

Art. 1

(Interventi urgenti sul contenimento delle spese negli enti locali)

2. Le disposizioni di cui ai commi 184 e 186, lettere b), c) ed e), dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, come modificato dal presente articolo, si applicano a decorrere dal 2011, e per tutti gli anni a seguire, ai singoli enti per i quali ha luogo il primo rinnovo del rispettivo consiglio, con efficacia dalla data del medesimo rinnovo. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 185, della citata legge n. 191 del 2009, come modificato dal presente articolo, si applicano a decorrere dal 2010, e per tutti gli anni a seguire, ai singoli enti per i quali ha luogo il primo rinnovo del rispettivo consiglio, con efficacia dalla data del medesimo rinnovo. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 186, lettere a) e d), della medesima legge n. 191 del 2009, come modificato dal presente articolo, si applicano, in ogni comune interessato, dalla data di scadenza dei singoli incarichi dei difensori civici e dei direttori generali in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.⁴⁴

Decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 – *Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo* – Articolo 116.

Art. 116

(Rito in materia di accesso ai documenti amministrativi)

1. Contro le determinazioni e contro il silenzio sulle istanze di accesso ai documenti amministrativi il ricorso è proposto entro trenta giorni dalla conoscenza della determinazione impugnata o dalla formazione del silenzio, mediante notificazione all'amministrazione e agli eventuali controinteressati. Si applica l'articolo 49.
2. In pendenza di un giudizio cui la richiesta di accesso è connessa, il ricorso di cui al comma 1 può essere proposto con istanza depositata presso la segreteria della sezione cui è assegnato il ricorso principale, previa notificazione all'amministrazione e agli eventuali controinteressati. L'istanza è decisa con ordinanza separatamente dal giudizio principale, ovvero con la sentenza che definisce il giudizio.
3. L'amministrazione può essere rappresentata e difesa da un proprio dipendente a ciò autorizzato.
4. Il giudice decide con sentenza in forma semplificata; sussistendone i presupposti, ordina l'esibizione dei documenti richiesti, entro un termine non superiore, di norma, a trenta giorni, dettando, ove occorra, le relative modalità.
5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai giudizi di impugnazione.

⁴⁴ Comma sostituito dall'articolo 1, comma 1 della legge 26 marzo 2010, n. 42, in sede di conversione.

ALLEGATO 3 – Proposta di legge istitutiva del Difensore civico nazionale.

Atti Parlamentari

— 1 —

Camera dei Deputati

XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1382

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

MIGLIORI, GOZI

Norme in materia di difesa civica e istituzione
del Difensore civico nazionale

Presentata il 24 giugno 2008

ONOREVOLI COLLEGHI! — La difesa civica in Italia è stata attuata in diverse regioni a cominciare dai primi anni '70. Toscana e Liguria furono le prime a istituire il loro difensore civico regionale. Ma a tutt'oggi alcune regioni sono ancora prive del difensore civico.

La prima legge statale riguardante la difesa civica è la legge n. 142 del 1990, che ha previsto la facoltà degli enti locali di istituire il difensore civico — disposizione confermata dalla nuova disciplina degli enti locali adottata con il testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000. Altre leggi statali hanno attribuito funzioni al difensore civico: la legge n. 241 del 1990, come modificata dalla legge n. 15 del 2005, la legge n. 104 del 1992 e la legge n. 127 del 1997, come modificata dalla legge n. 191 del 1998.

Manca però tuttora una legge organica che disciplini la materia della tutela non

giurisdizionale (peraltro non prevista da alcuna norma costituzionale), diversamente dalla gran parte dei Paesi dell'Unione europea, anche dell'est europeo, nei quali sono vigenti leggi statali sulla difesa civica ed è istituito anche il Difensore civico nazionale. L'Unione europea dispone anch'essa di un proprio istituto, il Mediatore europeo, eletto dal Parlamento di Strasburgo.

La difesa civica in Italia è presente « a macchia di leopardo », con larghi vuoti specialmente nel meridione, e dunque la tutela non giurisdizionale non è garantita a tutti i cittadini. Manca, inoltre, un Difensore civico nazionale.

I documenti internazionali delle Nazioni Unite e del Consiglio d'Europa hanno più volte invitato gli Stati a dotarsi di un difensore civico e l'Italia è stata oggetto di un espresso richiamo del Comitato per i

diritti umani delle Nazioni Unite che, già nel 1994, osservava, nel commento al rapporto dell'Italia, alla voce « principali soggetti di preoccupazione » che « la funzione di Difensore civico non è ancora stata istituita a livello nazionale (...) ciò si traduce in una protezione ineguale degli individui secondo il diritto del territorio in cui vivono » (*Observations du Comité des droits de l'homme, Comité des droits de l'homme*, 51^a sessione, 3 agosto 1994, CC-PR/C/79/Add.37); anche un più recente rapporto del Commissario per i diritti umani del Consiglio d'Europa, ai paragrafi 226 e 227, esamina tale problematica, segnalando la carenza dell'Italia per l'assenza di un Difensore civico nazionale e di un sistema compiuto di difesa civica su tutto il territorio ed evidenziando come tale istituto contribuirebbe probabilmente anche a deflazionare il ricorso alla Corte europea dei diritti dell'uomo.

Va ricordato che Unione europea e Consiglio d'Europa, nel valutare i parametri di democraticità delle nuove democrazie che chiedono di entrare nelle due organizzazioni, pretendono che lo Stato che chiede di accedere sia, fra l'altro, dotato di un proprio Difensore civico nazionale e l'Italia, fondatrice di entrambe le organizzazioni, ne è tuttora priva.

Tuttavia l'importanza della difesa civica è sempre più avvertita anche nel nostro Paese e costituisce un aspetto rilevante della riforma della pubblica amministrazione. Il diritto del cittadino alla buona amministrazione e la tutela dei suoi interessi legittimi vengono garantiti dalla difesa civica, là dove esiste, con un'azione di mediazione, conciliazione e persuasione che non richiede spese, formalismi burocratici e tempi lunghi e può tendere, in prospettiva, a deflazionare il contenzioso giurisdizionale.

La presente proposta di legge si prefigge, dunque, di colmare due lacune del nostro ordinamento: la mancanza di una disciplina organica dell'istituto e di un Difensore civico nazionale. La proposta di legge è stata elaborata alcuni anni fa dalla Conferenza nazionale dei difensori civici regionali e delle province autonome inte-

grata da alcuni difensori civici comunali e provinciali.

Il capo I della proposta di legge stabilisce i principi generali della materia senza prevedere norme di dettaglio, che spettano agli ordinamenti regionali e locali, ricordando che comunque stiamo parlando di livelli essenziali per l'esercizio di due diritti fondamentali, quali quello alla tutela non giurisdizionale e alla buona amministrazione.

Vanno sottolineati i più importanti tra questi principi.

Fra le finalità della difesa civica vi è la tutela del diritto alla buona amministrazione, della imparzialità e del buon andamento della pubblica amministrazione (commi 1 e 2). Ogni persona fisica e soggetto giuridico ha diritto di chiedere l'intervento del Difensore civico per la tutela dei propri diritti e interessi nei confronti della pubblica amministrazione (articolo 2, comma 4). La difesa civica si articola in Difensore civico nazionale, Difensore civico regionale e Difensore civico locale (articolo 2, comma 3).

I Difensori civici sono autonomi e indipendenti (articolo 3). L'articolo 4 stabilisce i principi in materia di elezione e revoca, mentre l'articolo 5 definisce il ruolo istituzionale e lo *status* del Difensore civico, stabilendo, fra l'altro, che egli non è soggetto ad alcuna forma di controllo gerarchico o funzionale.

L'attività del Difensore civico si svolge nei confronti di tutti i soggetti di diritto pubblico e dei soggetti di diritto privato limitatamente alla loro attività di pubblico interesse (articolo 6).

Il Difensore civico può intervenire su istanza di parte o di propria iniziativa e non può essergli opposto il segreto d'ufficio sugli atti e i documenti ai quali ha il potere di accesso (articolo 7). La proposizione di ricorsi amministrativi o giurisdizionali non esclude né limita l'intervento del Difensore civico (articolo 7).

Il Difensore civico presenta e illustra all'assemblea di riferimento una relazione annuale sull'attività svolta (articolo 10).

Il capo II prevede l'istituzione del Difensore civico nazionale (articolo 11) e ne

disciplina l'elezione, la durata del mandato e le cause di ineleggibilità e incompatibilità.

L'elezione avviene da parte del Parlamento in seduta comune a maggioranza dei voti dei componenti (articolo 12).

L'organizzazione e il funzionamento dell'Ufficio del Difensore civico nazionale sono disciplinati da un regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge n. 400 del 1988 (articolo 15).

Il capo III contiene le disposizioni finali e, in particolare, stabilisce l'applicazione del principio di sussidiarietà per quanto riguarda la competenza territoriale in caso

di mancanza del difensore civico regionale, provinciale o comunale, in modo da rendere sempre possibile, su tutto il territorio della Repubblica, il ricorso alla tutela non giurisdizionale (articolo 16).

L'articolo 17 modifica alcune norme della legge n. 241 del 1990, in particolare stabilendo la competenza del Difensore civico nazionale nei confronti delle amministrazioni centrali dello Stato e del Difensore civico regionale nei confronti delle amministrazioni periferiche dello Stato, degli enti e delle aziende nazionali operanti a livello regionale e infraregionale (articolo 17).

PROPOSTA DI LEGGE

CAPO I

PRINCIPI GENERALI

ART. 1.

(Oggetto).

1. La presente legge stabilisce norme generali in materia di difesa civica, in conformità con gli articoli 3 e 97 della Costituzione, con la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e con gli indirizzi espressi dall'Organizzazione delle Nazioni Unite e dal Consiglio d'Europa, e istituisce il Difensore civico nazionale.

ART. 2.

(Finalità della difesa civica).

1. Il Difensore civico tutela il diritto alla buona amministrazione.

2. Il Difensore civico opera a garanzia dell'imparzialità e del buon andamento della pubblica amministrazione, assicurando che atti e comportamenti siano ispirati al rispetto dei principi di dignità della persona, di legalità, trasparenza, efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa e delle disposizioni in materia di procedimento amministrativo nonché di accesso ai documenti amministrativi.

3. La difesa civica, in relazione all'ambito di competenza, si articola in:

- a) Difensore civico nazionale;
- b) Difensore civico regionale;
- c) Difensore civico locale.

4. Ogni persona fisica e soggetto giuridico ha diritto, secondo quanto previsto dalla presente legge, di chiedere l'inter-

vento del Difensore civico per la tutela di propri diritti e interessi nei confronti della pubblica amministrazione. Tale diritto attiene ai livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *m*), della Costituzione, ferma restando la potestà delle regioni e degli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, di garantire livelli ulteriori di tutela.

ART. 3.

(Rapporti tra Difensori civici).

1. I Difensori civici nazionale, regionali e locali, nei rispettivi ambiti di competenza, sono autonomi e indipendenti.

2. I Difensori civici favoriscono forme e iniziative di collaborazione reciproca, a livello locale, regionale, nazionale e internazionale, allo scopo di promuovere l'efficienza e l'efficacia della loro azione.

ART. 4.

(Elezione e revoca).

1. Il Difensore civico regionale è eletto da ciascuna regione nonché dalle province autonome di Trento e di Bolzano. Il Difensore civico locale è eletto da ciascun ente locale territoriale.

2. Si applicano al Difensore civico le condizioni di ineleggibilità e di incompatibilità previste dai rispettivi ordinamenti giuridici.

3. Il Difensore civico può essere revocato solo per gravi e reiterate violazioni di legge dall'organo che lo ha nominato, con le stesse modalità con cui è stato eletto.

ART. 5.

(Ruolo istituzionale e status).

1. Il Difensore civico esercita la sua attività in piena libertà e indipendenza e

non è soggetto ad alcuna forma di controllo gerarchico o funzionale.

2. Lo *status* giuridico e il trattamento economico, comprese le indennità di carica, dei Difensori civici nazionale, regionali e locali sono disciplinati dai rispettivi ordinamenti con riferimento, in quanto compatibili, ai senatori della Repubblica, ai consiglieri regionali e agli amministratori locali. In particolare, si applicano in materia di lavoro e previdenziale, le disposizioni vigenti riferite:

a) ai senatori, per quanto concerne il Difensore civico nazionale;

b) ai consiglieri regionali, per quanto concerne il difensore civico regionale;

c) agli assessori degli enti locali, per quanto riguarda il difensore civico locale.

3. Il Difensore civico concerta con l'amministrazione di riferimento le risorse umane, organizzative e finanziarie, stanziare in un apposito capitolo di bilancio, da assegnare al suo ufficio. Tali risorse devono comunque essere adeguate allo svolgimento delle rispettive funzioni.

ART. 6.

(Destinatari degli interventi).

1. L'attività dei Difensori civici nazionale, regionali e locali, nei rispettivi ambiti di competenza, si svolge nei confronti di tutti i soggetti di diritto pubblico e dei soggetti di diritto privato limitatamente alla loro attività di pubblico interesse.

2. I Difensori civici nazionale, regionali e locali intervengono nei confronti dei soggetti di cui al comma 1, avuto riguardo, rispettivamente, all'estensione nazionale, regionale o locale della loro competenza.

3. I soggetti destinatari degli interventi di cui al comma 2 sono tenuti a prestare con la massima sollecitudine, entro il termine fissato dai rispettivi ordinamenti, la loro collaborazione al Difensore civico. La qualità dei rapporti con il Difensore civico è elemento considerato nel sistema di valutazione del personale.

ART. 7.

(Poteri).

1. Il Difensore civico informa la propria azione ai principi generali dell'attività amministrativa e al perseguimento dell'equità, anche attraverso il metodo della mediazione.

2. Il Difensore civico può intervenire su istanza di parte o di propria iniziativa.

3. Il Difensore civico può:

a) accedere a tutti gli atti e documenti detenuti dai soggetti di cui all'articolo 6, comma 1, senza i limiti del segreto d'ufficio anche qualora si tratti di documenti sottratti per legge o regolamento all'accesso. Il Difensore civico è tenuto al segreto sulle notizie delle quali è venuto a conoscenza e che, in base alla legge, sono escluse dal diritto d'accesso o comunque soggette a segreto o a divieto di divulgazione, nonché ad attenersi alla normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali;

b) convocare il responsabile del procedimento o i dirigenti delle strutture amministrative coinvolte per un esame congiunto della questione oggetto di intervento dello stesso difensore civico;

c) accedere a qualsiasi sede o ufficio dei soggetti destinatari degli interventi per compiere sopralluoghi e accertamenti;

d) chiedere, in caso di mancata collaborazione, l'attivazione del procedimento disciplinare a carico del responsabile del procedimento e dei dirigenti delle strutture coinvolte, della cui conclusione deve essere data notizia allo stesso Difensore civico.

4. Il Difensore civico può, in qualsiasi momento, dare notizia agli organi di stampa e ai mezzi di comunicazione di massa della propria attività e dei problemi eventualmente rilevati, fatto salvo il rispetto della normativa vigente in materia di tutela della riservatezza dei dati personali.

5. La proposizione di ricorsi amministrativi o giurisdizionali non esclude né limita il diritto di chiedere l'intervento del Difensore civico.

6. Nei casi in cui la legge prevede che possa costituirsi parte civile, l'avvio dell'azione penale è comunicato al Difensore civico competente per territorio, con riferimento al luogo ove si svolge il processo penale.

7. Nei casi di cui al comma 6 e negli altri casi in cui abbia bisogno di assistenza legale in giudizio, il Difensore civico è assistito con una delle seguenti modalità:

a) dall'avvocatura dell'amministrazione di riferimento;

b) da funzionari del proprio ufficio in possesso del titolo di avvocato, iscritti a tale fine nell'albo speciale degli avvocati — sezione speciale per i dipendenti pubblici;

c) da altri soggetti scelti di concerto tra il Difensore civico e l'amministrazione di riferimento.

ART. 8.

(Esito degli interventi).

1. Il Difensore civico indirizza ai competenti organi dei soggetti destinatari degli interventi suggerimenti, proposte e raccomandazioni, anche di carattere generale, sul piano normativo e amministrativo.

2. Gli organi destinatari degli interventi devono comunicare al Difensore civico le motivazioni giuridiche e gli elementi di fatto che fondano un eventuale non accoglimento, anche parziale, delle indicazioni formulate ai sensi del comma 1.

ART. 9.

(Rapporti con altri organismi di tutela).

1. Il Difensore civico promuove rapporti di collaborazione e di consultazione con le associazioni riconosciute di tutela dei cittadini e degli utenti e con altre autorità e organismi di garanzia e tutela

dei diritti e degli interessi per favorire la realizzazione di un sistema integrato di tutela non giurisdizionale e diffonderne la conoscenza e l'utilizzo.

ART. 10.

(Relazione sull'attività).

1. Il Difensore civico presenta e illustra agli organismi parlamentari o consiliari di riferimento, entro il termine fissato dai rispettivi ordinamenti, una relazione ordinaria annuale sull'attività svolta, sui risultati conseguiti e sui rimedi organizzativi e normativi ritenuti utili o necessari.

2. Nei casi di particolare importanza o meritevoli di urgente considerazione, il Difensore civico può presentare in qualsiasi momento all'organo che lo ha nominato relazioni straordinarie, che devono essere tempestivamente esaminate.

3. Le relazioni del Difensore civico e le determinazioni assunte in merito dall'organo competente al loro esame sono rese pubbliche con le stesse modalità previste per il bilancio dell'amministrazione di riferimento.

4. Il Difensore civico può diffondere in qualsiasi altra forma le sue relazioni anche prima della loro presentazione ai sensi dei commi 1 e 2.

CAPO II

DIFENSORE CIVICO NAZIONALE

ART. 11.

(Istituzione).

1. È istituito il Difensore civico nazionale.

ART. 12.

(Elezione, durata del mandato, ineleggibilità e incompatibilità).

1. Il Difensore civico nazionale è eletto dal Parlamento in seduta comune. Risulta

eletto il candidato che ha ottenuto almeno la metà più uno dei voti dei componenti delle due Camere. Qualora per nessun candidato si raggiunga, entro la terza votazione, il *quorum* previsto, risulta eletto il candidato che ha conseguito il maggior numero di voti.

2. Il Difensore civico nazionale è scelto tra cittadini, aventi i requisiti per l'elezione al Senato della Repubblica, che diano garanzia di comprovata competenza giuridico-amministrativa e di imparzialità e indipendenza di giudizio.

3. Il Difensore civico nazionale resta in carica sette anni e non è rieleggibile. Salvi i casi di revoca o decadenza, esercita le sue funzioni fino all'entrata in carica del suo successore.

4. Al Difensore civico nazionale si applicano, in quanto compatibili, le cause di ineleggibilità e incompatibilità stabilite per i senatori della Repubblica.

ART. 13.

(Destinatari degli interventi).

1. Il Difensore civico nazionale esercita le sue funzioni nei confronti:

- a) delle amministrazioni centrali e sovraregionali dello Stato;
- b) degli altri soggetti di diritto pubblico aventi una competenza territoriale nazionale o sovraregionale;
- c) di soggetti di diritto privato che esercitano la propria attività di livello nazionale sovraregionale, limitatamente alle attività di pubblico interesse.

ART. 14.

(Relazione annuale).

1. Ai sensi quanto previsto dell'articolo 10, comma 1, entro il 31 marzo di ogni anno il Difensore civico nazionale invia una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente al Senato della Repubblica e alla Camera dei deputati.

ART. 15.

(Organizzazione e funzionamento).

1. Il Difensore civico nazionale si avvale di un apposito Ufficio.

2. La sede, l'organizzazione interna, la dotazione organica del personale, il funzionamento e le modalità d'intervento dell'Ufficio del Difensore civico nazionale, nonché la definizione degli obblighi di collaborazione e di risposta dei soggetti destinatari degli interventi, sono disciplinati da un regolamento da emanare, entrato quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Difensore civico nazionale.

CAPO III

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 16.

(Applicazione della legge).

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali istituiscono e disciplinano il Difensore civico secondo i principi generali stabiliti dal capo I, garantendo, in particolare, il diritto di cui all'articolo 2, comma 4, anche con modalità derivanti dall'applicazione dei principi di sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione.

2. Sino a quando ciascun ente non ha provveduto, per quanto di competenza, all'attivazione della difesa civica ovvero in mancanza di nomina del Difensore civico regionale, provinciale o comunale, sono competenti, rispettivamente, i difensori civici nazionale, regionale o provinciale.

3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano favoriscono l'esercizio associato delle funzioni della difesa civica.

ART. 17.

(Modifiche alla legge 7 agosto 1990, n. 241).

1. All'articolo 3, comma 4, del legge 7 agosto 1990, n. 241, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e il Difensore civico competente di cui è possibile chiedere l'intervento ».

2. All'articolo 25, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, il quarto periodo è sostituito dal seguente: « Nei confronti degli atti delle amministrazioni centrali dello Stato tale richiesta è inoltrata al Difensore civico nazionale; nei confronti degli atti delle amministrazioni periferiche dello Stato, degli enti e delle aziende nazionali operanti a livello regionale e infraregionale la richiesta è inoltrata al Difensore civico regionale ».

ART. 18.

(Abrogazione di norme).

1. L'articolo 16 della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni, l'articolo 11 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono abrogati.

€ 0,35



16FDD0011500

ALLEGATO 4 – Risoluzione n. 327 del 2011 del Congresso dei Poteri locali e regionali del Consiglio d'Europa.

Résolution 327 (2011)⁴⁵

sur la fonction d'*ombudsman* et les pouvoirs locaux et régionaux

1. L'institution d'*ombudsman* est un élément essentiel de la bonne gouvernance. Elle offre à chaque citoyen une protection précieuse contre les abus administratifs et un instrument important pour contrôler les autorités publiques et soutenir la confiance du public envers les administrations locales et régionales.
2. Depuis que le Congrès a produit son premier rapport sur l'*ombudsman* local et régional, en 1999, l'institution a progressé rapidement et elle est de plus en plus communément acceptée comme un élément essentiel de la vie publique locale et régionale.
3. Dans le contexte économique actuel particulièrement difficile, qui accentue la pression sur les services publics locaux et régionaux, les services de l'*ombudsman* sont plus que jamais nécessaires. Le Congrès rappelle ses « Principes de 1999 régissant l'institution du médiateur aux niveaux local et régional », qui restent d'actualité et offrent un résumé utile de la valeur et de la finalité de cette institution.
4. L'enquête du Congrès réalisée en 2009 et décrite dans l'exposé des motifs de cette résolution, montre qu'en peu de temps l'*ombudsman* est devenu une institution respectée et solidement établie dans la plupart des États membres. Elle recense aussi les domaines où des améliorations sont possibles, par exemple les cas où les services de l'*ombudsman* requièrent un plus grand contrôle sur leurs ressources budgétaires ou une plus grande liberté dans la sélection de leur personnel.
5. Le premier objectif, aux fins de la démocratie locale et régionale, c'est que l'*ombudsman* puisse fournir des services efficaces et utiles, qu'il puisse traiter les plaintes non seulement contre les collectivités locales et régionales mais également contre toute autorité qui fournit des services publics aux niveaux local et régional.
6. Il est admis qu'il n'existe pas de recette unique applicable aux services de l'*ombudsman* dans un État membre. C'est à chaque État membre d'adopter la structure la mieux appropriée selon sa situation. Cela se traduira, dans certains pays, par la création de

⁴⁵ Discussion et adoption par le Congrès le 18 octobre 2011, 1^{ère} séance (voir document CG(21)6, exposé des motifs)
Rapporteurs : H. Pihlajasaari, Finlande (R, SOC) et H. Skard, Norvège (L, SOC).

services locaux et régionaux spécifiques de l'*ombudsman*, dans d'autres pays, les plaintes à l'encontre des services locaux et régionaux seront mieux traitées au niveau central.

7. L'enquête montre que certains principes méritent d'être mis en valeur et davantage appliqués. Les services de l'*ombudsman* devraient disposer de suffisamment de personnel et de ressources, afin qu'ils puissent fonctionner efficacement et dans une indépendance totale, ce qui devrait profiter directement à la qualité des services locaux et régionaux.
8. Aujourd'hui, alors que la plupart des États membres disposent de services de l'*ombudsman* chargés d'examiner les plaintes concernant les services publics locaux et régionaux, le défi est de donner à ces services une plus grande visibilité et d'amener le grand public à mieux les connaître, reconnaître leur valeur et y avoir recours. Ils gagneraient à cette fin à bénéficier d'une promotion dans les médias, dans la presse locale et régionale, à la télévision et sur internet.
9. Pour que les services de l'*ombudsman* conservent la confiance du public, il faut que leurs recommandations aux autorités publiques soient systématiquement prises en compte, d'une manière transparente et dans des délais acceptables.
10. Le Congrès appelle par conséquent les pouvoirs locaux et régionaux :
 - a. à encourager le développement des services de l'*ombudsman* chargé d'examiner les plaintes concernant les services publics locaux et régionaux, en attirant l'attention sur les « Principes du Congrès régissant l'institution du médiateur aux niveaux local et régional » ;
 - b. à soutenir et faciliter le travail de tels services de l'*ombudsman* et à veiller à ce qu'ils aient un mandat clair définissant leur domaine de compétence, les secteurs d'activité où ils peuvent intervenir et les délais pour le traitement des plaintes ;
 - c. à veiller à ce que soient nommées à la fonction d'*ombudsman*, en temps opportun, des personnes indépendantes, impartiales et compétentes, et jouissant d'une bonne image au sein de la collectivité ;
 - d. à reconnaître et promouvoir le principe selon lequel les services de l'*ombudsman* doivent être accessibles à tous, sans considération de nationalité ;
 - e. à garantir un accès aux services de l'*ombudsman* aussi facile et transparent que possible ;
 - f. à aider les services de l'*ombudsman* à développer de vastes politiques de communication, au moyen d'outils tels que les sites internet, les réseaux sociaux, la presse, les relations publiques et des publications, afin de faire connaître et de promouvoir leurs activités ;

- g. à garantir qu'il a dûment été donné suite aux recommandations de l'*ombudsman* concernant les services locaux et régionaux, d'une manière transparente et dans des délais acceptables, au moyen d'une confirmation écrite de leur mise en œuvre ou d'une explication écrite des raisons pour lesquelles cela n'est pas possible ;
 - h. à encourager la création de réseaux et l'échange d'expériences entre les services de l'*ombudsman* chargé d'examiner les plaintes concernant les services publics locaux et régionaux.
11. Le Congrès appelle les associations de pouvoirs locaux et régionaux :
- a. à promouvoir la mise en place de services de l'*ombudsman* chargé d'examiner les plaintes concernant les services publics locaux et régionaux, en reconnaissant les effets bénéfiques qu'ils peuvent avoir sur la qualité de tels services ;
 - b. à demander aux autorités nationales, lorsque la couverture des services de l'*ombudsman* et les cadres législatifs sont incomplets, de garantir la mise en place d'un système national de protection par un *ombudsman* dans chaque État membre, en protégeant de manière adéquate toutes les personnes contre la mauvaise administration aux niveaux local et régional et en veillant à ce que chacun ait aisément accès aux services d'un *ombudsman*.

ALLEGATO 5 – Raccomandazione n. 309 del 2011 del Congresso dei Poteri locali e regionali del Consiglio d'Europa.

Recommandation 309 (2011)⁴⁶

sur la fonction d'*ombudsman* et les pouvoirs locaux et régionaux

1. La bonne santé d'une démocratie requiert un système complexe d'équilibre des pouvoirs, dont l'institution d'*ombudsman* est une composante vitale. L'*ombudsman* offre une protection précieuse contre les abus administratifs aux niveaux local et régional qui contribue aussi à consolider la confiance à l'égard des pouvoirs publics et à améliorer l'offre de services.
2. Ces dernières années, les services de l'*ombudsman* ont été créés dans la plupart des États membres du Conseil de l'Europe qui en étaient jusque-là dépourvus. Dans certains pays, cependant, les services de l'*ombudsman* chargé d'examiner les plaintes concernant les services publics locaux et régionaux restent incomplets tandis que dans d'autres, les institutions d'*ombudsman* sont faibles et ne disposent pas de ressources suffisantes.
3. Le Congrès reconnaît qu'il n'est pas nécessaire d'établir un *ombudsman* propre à chaque autorité locale ou régionale lorsqu'il s'agit d'avoir accès aux services de l'*ombudsman* pour déposer plainte en cas de mauvaise administration. Toutefois, chaque État membre doit adapter et développer ses institutions d'*ombudsman* afin de garantir un traitement rapide et efficace de ces plaintes.
4. Alors que certaines régions sont parvenues à mettre en place de fortes structures d'*ombudsman*, dans d'autres cas le traitement des plaintes souffre de l'absence d'une structure nationale satisfaisante comportant une institution analogue au niveau national, chargée de contrôler les administrations nationales.
5. Le réseau d'institutions de l'*ombudsman* d'un État membre devrait viser à offrir un service garantissant à tous un accès aisé et transparent aux services de l'*ombudsman*. Un plaignant ne devrait pas avoir à sortir de sa région pour déposer un recours concernant une autorité publique de cette région.
6. Le Congrès encourage la coopération et la mise en réseau entre les services de l'*ombudsman*, en particulier en coopération avec le Commissaire européen aux droits de l'homme, le réseau des *ombudsmen* européens et l'Association internationale des médiateurs. Il encourage aussi la coopération entre les *ombudsmen* locaux et régionaux

⁴⁶ Discussion et adoption par le Congrès le 18 octobre 2011, 1^{ère} séance (voir document CG(21)6, exposé des motifs) Rapporteurs : H. Pihlajasaari, Finlande (R, SOC) et H. Skard, Norvège (L, SOC).

dans chaque État membre et reconnaît le rôle positif que les comités de coordination nationaux peuvent jouer dans la mise en place des services d'*ombudsman*.

7. Par conséquent, le Congrès, se référant :

- a. à ses « Principes régissant l'institution du médiateur aux niveaux local et régional » (1999) ;
- b. à la Recommandation 61 (1999) du Congrès sur le rôle des médiateurs/*ombudsmen* locaux et régionaux dans la défense des droits des citoyens ;
- c. à la Recommandation 159 (2004) du Congrès sur les médiateurs régionaux : une institution au service des droits des citoyens.

8. Recommande que le Comité des Ministres invite les États membres à garantir, à propos des *ombudsman* chargés d'examiner les plaintes de mauvaise administration concernant les services publics locaux et régionaux :

- a. que toutes les personnes, indépendamment de leur statut et de leur nationalité, aient un accès aisé et transparent aux services de l'*ombudsman* ;
- b. que soit levé tout obstacle juridique à la mise en place d'un service de l'*ombudsman* efficace et de compétence générale ;
- c. que l'*ombudsman* ait d'office la capacité d'ouvrir des enquêtes sur les cas éventuels de mauvaise administration ;
- d. que les services de l'*ombudsman* soient dotés de personnels indépendants, impartiaux et compétents, rémunérés à la mesure de leurs responsabilités et ayant une connaissance des administrations visées par les plaintes qu'ils examinent ;
- e. que les services de l'*ombudsman* soient financièrement indépendants et disposent de ressources suffisantes pour pouvoir mener les enquêtes nécessaires au traitement des plaintes ;
- f. que les recommandations de l'*ombudsman* soient rendues publiques et reçoivent l'attention nécessaire de la part des pouvoirs locaux et régionaux et qu'elles soient publiées dans les rapports périodiques où sont recensés les problèmes récurrents et les mesures prises pour y remédier ;
- g. qu'il y ait une bonne coopération et une mise en réseau entre les *ombudsmen* travaillant aux niveaux local, régional, national et européen, grâce à la création, le cas échéant, de comités de coordination nationaux, afin de garantir que les plaintes soient adressées à l'*ombudsman* compétent et d'éviter toute duplication d'activités ;

- h. qu'il y ait une bonne coopération entre l'*ombudsman* et les juridictions et autres institutions connexes.
9. Le Congrès reconnaît le travail très positif accompli par le Commissaire aux droits de l'homme du Conseil de l'Europe pour faciliter la mise en place des services de l'*ombudsman* chargé d'examiner les plaintes concernant les services locaux et régionaux, et il l'encourage, en coopération avec le Congrès et les associations internationales de médiateurs, à continuer de faciliter la mise en réseau et l'échange de bonnes pratiques entre ces services d'*ombudsman* et à aider au développement des réseaux nationaux d'*ombudsmen* qui existent déjà.

ALLEGATO 6 – Elenco dei Comuni convenzionati.

N.	Comune	Sottoscrizione della convenzione	Scadenza della convenzione
1	Allein	26.6.2007	25.6.2012
2	Aosta	29.5.2007	28.5.2012
3	Arvier	23.12.2008	22.12.2013
4	Avise	3.7.2007	2.7.2012
5	Aymavilles	11.12.2007	10.12.2012
6	Bard	11.2.2010	10.2.2015
7	Brissogne	13.5.2009	12.5.2014
8	Brusson	24.4.2007	23.4.2012
9	Chamois	9.3.2010	8.3.2015
10	Champdepraz	18.5.2010	17.5.2015
11	Charvensod	28.6.2007	27.6.2012
12	Châtillon	6.6.2007	5.6.2012
13	Cogne	30.10.2007	29.10.2012
14	Doues	21.1.2008	20.01.2013
15	Étroubles	11.10.2007	10.10.2015
16	Fénis	28.6.2007	27.6.2012
17	Fontainemore	6.10.2009	5.10.2014
18	Gaby	29.5.2007	28.5.2012
19	Gignod	26.8.2009	25.8.2014
20	Gressan	19.10.2007	18.10.2012
21	Gressoney-Saint-Jean	29.5.2007	28.5.2012
22	Hône	26.1.2010	25.1.2015
23	Introd	17.8.2007	16.8.2012

N.	Comune	Sottoscrizione della convenzione	Scadenza della convenzione
24	Issime	24.7.2007	23.7.2012
25	Issogne	7.8.2007	6.8.2012
26	Jovençon	11.12.2007	10.12.2012
27	La Thuile	26.1.2010	25.1.2015
28	Lillianes	14.5.2010	13.5.2015
29	Montjovet	22.12.2009	21.12.2014
30	Nus	16.3.2010	15.3.2015
31	Perloz	9.8.2007	8.8.2012
32	Pollein	8.6.2007	7.6.2012
33	Pont-Saint-Martin	23.2.2010	22.2.2015
34	Pontboset	2.3.2010	1.3.2015
35	Pontey	10.7.2007	9.7.2012
36	Pré-Saint-Didier	21.5.2010	20.5.2015
37	Quart	31.5.2007	30.5.2012
38	Rhêmes-Notre-Dame	25.11.2008	24.11.2013
39	Rhêmes-Saint-Georges	25.1.2011	24.1.2016
40	Roisan	2.10.2007	1.10.2012
41	Saint-Christophe	26.6.2007	25.6.2012
42	Saint-Denis	23.2.2010	22.2.2015
43	Saint-Marcel	28.9.2010	27.9.2015
44	Saint-Nicolas	7.8.2007	6.8.2012
45	Saint-Oyen	5.12.2007	4.12.2012
46	Saint-Pierre	13.4.2010	12.4.2015
47	Saint-Rhémy-en-Bosses	4.12.2007	3.12.2012
48	Sarre	14.1.2008	13.1.2013

N.	Comune	Sottoscrizione della convenzione	Scadenza della convenzione
49	Torgnon	5.5.2010	4.5.2015
50	Valgrisenche	7.8.2007	6.8.2012
51	Valpelline	3.7.2007	2.7.2012
52	Valsavarenche	31.7.2007	30.7.2012
53	Valtournenche	30.10.2007	29.10.2012
54	Verrayes	25.3.2010	24.3.2015
55	Verrès	5.8.2008	4.8.2013
56	Villeneuve	28.8.2007	27.8.2012

ALLEGATO 7 – Elenco delle Comunità montane convenzionate.

N.	Comunità montane	Sottoscrizione della convenzione	Scadenza della convenzione
1	Évançon	11.2.2010	10.2.2015
2	Grand Combin	5.7.2007	4.7.2012
3	Grand Paradis	25.3.2008	24.3.2013
4	Mont Emilius	24.7.2007	23.7.2012
5	Mont Rose	14.3.2011	13.3.2016
6	Monte Cervino	14.6.2007	13.6.2012
7	Valdigne – Mont Blanc	10.7.2007	9.7.2012
8	Walser – Alta Valle del Lys	21.8.2007	20.8.2012

ALLEGATO 8 – Elenco attività complementari.

A – Comunicazione.

- Incontro, nell'ambito del *Progetto difesa civica e scuola 2010/2011*, con gli studenti dell'Istituzione scolastica di Istruzione professionale (I.T.P.R.) di Aosta, classe IV A dell'indirizzo Tecnico dei Servizi sociali – Aosta, 25 febbraio 2011;
- Incontro, nell'ambito del *Progetto difesa civica e scuola 2010/2011*, con gli studenti dell'Istituzione scolastica di Istruzione professionale (I.T.P.R.) di Aosta, classe IV B dell'indirizzo Tecnico dei Servizi sociali – Aosta, 28 febbraio 2011;
- Incontro, nell'ambito del *Progetto difesa civica e scuola 2010/2011*, con gli studenti dell'Istituzione scolastica di Istruzione professionale (I.T.P.R.) di Aosta, classi I C dell'indirizzo Servizi socio-sanitari, II C dell'indirizzo Operatori dei Servizi sociali, IV C dell'indirizzo Tecnico dei Servizi sociali – Aosta, 4 aprile 2011;
- Intervista pubblicata sul semestrale della Comunità montana Mont Rose, *Settimana Comunità informazione*, numero 1/2011 del mese di giugno – Aosta, 11 aprile 2011;
- Conferenza stampa di presentazione della *Relazione annuale sull'attività svolta dal Difensore civico della Regione autonoma Valle d'Aosta nell'anno 2010* – Aosta, 15 aprile 2011;
- Interviste di RAI 3 – Sede della Valle d'Aosta e di 12 Vda sull'attività svolta nell'anno 2010 – Aosta, 15 aprile 2011;
- Intervista sull'attività svolta nell'anno 2010 per il video comunicato inserito sul sito Internet del Consiglio regionale – Aosta, 15 aprile 2011;
- Incontro, nell'ambito del *Progetto difesa civica e scuola 2010/2011*, con gli studenti dell'Istituzione scolastica di Istruzione professionale (I.T.P.R.) di Aosta, classi I B e I D dell'indirizzo Tecnico dei Servizi sociali – Aosta, 30 aprile 2011;
- Intervista di Radio Proposta sull'attività svolta nell'anno 2010 – Aosta, 4 maggio 2011.

B – Rapporti istituzionali e relazioni esterne.

- Partecipazione alla cerimonia di celebrazione del 65° anniversario dell'autonomia della Valle d'Aosta e del 63° anniversario dello Statuto speciale – Aosta, 27 febbraio 2011;

- Partecipazione all'inaugurazione dell'anno giudiziario presso la Sezione giurisdizionale per la Regione autonoma Valle d'Aosta della Corte dei Conti – Aosta, 23 marzo 2011;
- Incontro con il Presidente del Consiglio regionale in relazione a problematiche di carattere generale inerenti all'attività istituzionale dell'Ufficio del Difensore civico – Aosta, 11 aprile 2011;
- Audizione del Difensore civico da parte della I^a Commissione consiliare permanente del Consiglio Valle *Istituzioni e autonomia* – Aosta, 14 aprile 2011;
- Partecipazione alla presentazione del *Primo rapporto sullo stato di attuazione delle politiche di pari opportunità in Valle d'Aosta*, organizzata dalla Consulta per le pari opportunità – Aosta, 18 aprile 2011;
- Incontro con il Presidente del Consiglio di Direzione europeo dell'*Istituto Internazionale dell'Ombudsman (I.O.I.)*, nonché Síndic de Greuges de Catalunya – Aosta, 14 maggio 2011;
- Partecipazione alla celebrazione del 159° anniversario della fondazione della Polizia di Stato – Aosta, 21 maggio 2011;
- Audizione del Difensore civico da parte del Consiglio comunale di Aosta – Aosta, 24 maggio 2011;
- Partecipazione alla celebrazione del 65° anniversario della proclamazione della Repubblica italiana – Aosta, 2 giugno 2011;
- Partecipazione alla celebrazione del 197° annuale della fondazione dell'Arma dei Carabinieri – Aosta, 6 giugno 2011;
- Partecipazione all'incontro *Per una giustizia di prossimità: 1981-2011 trentennale della difesa civica in Piemonte*, organizzato dall'Ufficio del Difensore civico della Regione Piemonte – Torino, 8 giugno 2011;
- Audizione del Difensore civico da parte della I^a Commissione consiliare permanente del Consiglio Valle *Istituzioni e autonomia* in ordine alla proposta di legge regionale n. 146 di modifiche alla legge regionale 17/2001 – Aosta, 14 luglio 2011;
- Incontro con il Presidente del Consiglio regionale in relazione a problematiche di carattere generale inerenti all'attività istituzionale dell'Ufficio del Difensore civico – Aosta, 18 luglio 2011;
- Incontro di lavoro sul tema delle minoranze, organizzato dal Síndic de Greuges de Catalunya, nonché Presidente del Consiglio di Direzione europeo dell'*Istituto Internazionale dell'Ombudsman (I.O.I.)* – Barcellona, 28 e 29 luglio 2011;

- Visita con una delegazione del Consiglio regionale al Carcere di Brissogne in occasione dell'iniziativa *Ferragosto in carcere* – Brissogne, 13 agosto 2011;
- Partecipazione nell'ambito della *Fête de la Vallée d'Aoste* alla cerimonia di conferimento delle onorificenze regionali *Amis de la Vallée d'Aoste* e *Chevalier de l'Autonomie* – Aosta, 7 settembre 2011;
- Partecipazione all'incontro istituzionale organizzato in occasione della visita del Presidente della Repubblica in Valle d'Aosta – Aosta, 6 ottobre 2011;
- Partecipazione al convegno sul tema *L'Italia Una e Federale – L'esperienza della Valle d'Aosta*, organizzato dall'assessorato al Bilancio, Finanze e Patrimonio della Regione autonoma Valle d'Aosta, dall'Università della Valle d'Aosta, dal Comune di Saint-Vincent, dall'Azienda USL della Valle d'Aosta, dal Casino de la Vallée S.p.A. di Saint-Vincent e dal Centro europeo di Bioetica e Qualità della vita – Aosta, 21 ottobre 2011;
- Partecipazione di un rappresentante dell'Ufficio al seminario Diritti e cittadinanza. L'azione della Difesa civica, organizzato dall'Ufficio del Difensore civico Regione Emilia Romagna – Bologna, 2 dicembre 2011;
- Partecipazione alle seguenti riunioni del Coordinamento nazionale dei Difensori civici regionali e delle Province autonome di Trento e Bolzano – Rete di coordinamento e di rappresentanza:
 - Roma, 31 gennaio 2011;
 - Roma, 21 febbraio 2011;
 - Roma, 9 maggio 2011;
 - Roma, 27 giugno 2011;
 - Roma, 13 settembre 2011;
 - Roma, 5 dicembre 2011.

C – Altre attività.

- Partecipazione alle seguenti riunioni dell'Osservatorio per la verifica della applicazione del Protocollo d'intesa tra il Ministero della Giustizia e la Regione Valle d'Aosta in tema di tutela dei diritti e attuazione dei principi costituzionali di rieducazione e reinserimento del condannato:
 - Aosta, 28 giugno 2011;
 - Aosta, 13 dicembre 2011.

ALLEGATO 9 – Regione autonoma Valle d'Aosta.

Caso n.	Ente	Materia	Area	Questione
1 ⁴⁷	Regione Ministero dell'Interno ⁴⁸	Cittadinanza	Ordinamento	Assistenza nel procedimento relativo alla concessione della cittadinanza italiana
5-7 ⁴⁹	Regione	Personale docente	Istruzione, cultura e formazione professionale	Mancato riconoscimento, in fase di aggiornamento della graduatoria ad esaurimento del personale docente ed educativo per l'accesso a posti nella scuola primaria, di maggiorazione di punteggio per il servizio prestato presso scuole di montagna
8 ⁵⁰	Regione	Provvidenze economiche	Agricoltura e risorse naturali	Legittimità dell'esclusione dell'I.V.A. pagata dal contributo concesso ad imprenditore agricolo esonerato dalla presentazione della dichiarazione annuale del versamento I.V.A.
11 ⁵¹	Regione Ministero dell'Interno	Cittadinanza	Ordinamento	Assistenza nel procedimento relativo alla concessione della cittadinanza italiana
12 ⁵²	Regione Ministero dell'Interno ⁵³	Cittadinanza	Ordinamento	Assistenza nel procedimento relativo alla concessione della cittadinanza italiana
14-15 ⁵⁴	Regione	Beni e attività culturali	Istruzione, cultura e formazione professionale	Pregiudizio presunto dei diritti di partecipazione dei controinteressati in un procedimento autorizzativo della variante ad un progetto di recupero di un fabbricato artigianale
16 ⁵⁵	Regione	Invalidi civili	Politiche sociali	Ammissibilità ai benefici a favore degli invalidi civili degli stranieri extracomunitari sprovvisti di permesso di soggiorno C.E. per soggiornanti di lungo periodo
17 ⁵⁶	Regione	Opere pubbliche	Assetto del territorio	Chiarimenti in ordine ad un disciplinare di incarico per la redazione dei tipi di frazionamento

⁴⁷ Pratica aperta nel 2007.

⁴⁸ Nei confronti del Ministero dell'Interno l'intervento è stato effettuato a titolo di collaborazione interistituzionale.

⁴⁹ Pratiche aperte nel 2009.

⁵⁰ Pratica aperta nel 2009.

⁵¹ Pratica aperta nel 2010.

⁵² *Idem.*

⁵³ Nei confronti del Ministero dell'Interno l'intervento è stato effettuato a titolo di collaborazione interistituzionale.

⁵⁴ Pratiche aperte nel 2010.

⁵⁵ *Idem.*

⁵⁶ *Idem.*

Caso n.	Ente	Materia	Area	Questione
18 ⁵⁷	Regione	Istruzione	Istruzione, cultura e formazione professionale	Legittimità del mancato accoglimento della domanda di passaggio di cattedra per mancata restituzione di posto destinato alla mobilità e attribuito alle assunzioni in ruolo per assenza originaria di domande di mobilità
19 ⁵⁸	Regione	Beni e attività culturali	Istruzione, cultura e formazione professionale	Possibilità, da parte di dipendenti dell'Amministrazione, di svolgere attività di illustrazione dei castelli di proprietà regionale
20 ⁵⁹	Regione Jovençan	Espropriazioni	Assetto del territorio	Ritardi nei pagamenti dell'indennità di espropriazione e del contributo integrativo per la realizzazione di un'opera comunale
23 ⁶⁰	Regione	Beni privati a destinazione pubblica	Ordinamento	Assistenza ai fini del perfezionamento del contratto avente ad oggetto il rinnovo della locazione di un immobile utilizzato dal Ministero dell'Interno
24 ⁶¹	Regione	Assistenza sociale	Politiche sociali	Verifica delle condizioni necessarie per la partecipazione di soggetti terzi a colloqui tra genitori ed operatori socio-sanitari finalizzati alla tutela dei minori
25 ⁶²	Regione Châtillon	Emergenza abitativa	Edilizia residenziale pubblica	Verifica in ordine all'assegnazione di un alloggio ad un nucleo familiare inserito nella graduatoria dell'emergenza abitativa
26 ⁶³	Regione Châtillon	Emergenza abitativa	Edilizia residenziale pubblica	Criticità connesse alla sistemazione temporanea di nucleo familiare in emergenza abitativa
27-30 ⁶⁴	Regione	Servizi socio-assistenziali	Politiche sociali	Criticità relative alla sistemazione urgente e temporanea in locali forniti dall'Amministrazione di un nucleo familiare in condizioni di emergenza abitativa
31 ⁶⁵	Regione	Caccia e pesca	Ambiente	Chiarimenti in ordine alle conseguenze dello smarrimento delle fascette inamovibili consegnate ai cacciatori all'inizio della stagione venatoria

⁵⁷ Pratica aperta nel 2010.

⁵⁸ *Idem.*

⁵⁹ *Idem.*

⁶⁰ *Idem.*

⁶¹ *Idem.*

⁶² *Idem.*

⁶³ *Idem.*

⁶⁴ Pratiche aperte nel 2010.

⁶⁵ Pratica aperta nel 2010.

Caso n.	Ente	Materia	Area	Questione
35 ⁶⁶	Regione (Istituzioni scolastiche)	Istruzione	Istruzione, cultura e formazione professionale	Legittimità della soppressione dei viaggi di istruzione
47 ⁶⁷	Regione	Emergenza abitativa	Edilizia residenziale pubblica	Verifiche in ordine all'assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica o all'attribuzione di un alloggio locato ad un soggetto in condizioni di emergenza abitativa
48 ⁶⁸	Regione	Opere pubbliche	Assetto del territorio	Ritardi nel pagamento delle prestazioni rese in esecuzione di un incarico per la redazione dei tipi di frazionamento
52-55	Regione Hône	Provvidenze economiche	Politiche sociali	Correttezza della disciplina applicativa dell'esenzione del pagamento della tariffa del servizio idrico integrato per le famiglie meno abbienti in relazione ai casi in cui il corrispettivo non è direttamente imputabile ai singoli aventi diritto
59	Regione	Formazione professionale	Istruzione, cultura e formazione professionale	Liceità della rescissione di una convenzione di tirocinio nell'ambito del Programma <i>Eurodyssée</i>
63	Regione	Assistenza sociale	Politiche sociali	Presunte criticità nella condotta dell'assistente sociale competente
64	Regione	Provvidenze economiche	Turismo	Revocabilità del contributo concesso per l'esercizio di attività di B&B per mutamento della destinazione d'uso operata dal subentrante nella gestione dell'esercizio e applicabilità della relativa sanzione amministrativa
65	Regione	Provvidenze economiche	Istruzione, cultura e formazione professionale	Chiarimenti in ordine alla valenza ai fini della concessione di borse di studio della presentazione della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà accompagnata da una carta di identità non ancora prorogata nella sua validità
67	Regione	Assistenza sociale	Politiche sociali	Chiarimenti sulle possibilità di accedere alle provvidenze economiche a favore di soggetti in condizioni di disagio economico

⁶⁶ Pratica aperta nel 2010.

⁶⁷ *Idem.*

⁶⁸ *Idem.*

Caso n.	Ente	Materia	Area	Questione
68	Regione	Assistenza sociale	Politiche sociali	Legittimità del diniego del contributo straordinario di cui alla legge regionale 19/1994 per essere state finanziate le relative spese ad altro titolo
69	Regione	Assistenza sociale	Politiche sociali	Chiarimenti sulla ricsuazione dell'assistente sociale competente per territorio di residenza
76	Regione	Artigianato	Attività economiche	Chiarimenti in ordine ai requisiti di anzianità per l'iscrizione all'Albo delle imprese artigiane
77	Regione	Artigianato	Attività economiche	Chiarimenti in ordine alla disciplina dei requisiti previsti per l'iscrizione all'Albo delle Imprese artigiane
87	Regione	Assistenza sociale	Politiche sociali	Presunte criticità nella condotta dell'assistente sociale competente
88	Regione	Provvidenze economiche	Istruzione, cultura e formazione professionale	Chiarimenti in ordine agli ausili economici previsti dalla normativa regionale per la realizzazione di attività culturali a favore di soggetti di religione diversa da quella cattolica
90	Regione	Impiego pubblico	Organizzazione	Assistenza ai fini della richiesta al datore di lavoro di assumere l'onere finanziario delle spese legali sostenute per la difesa non coperte da assicurazione relative a un procedimento concluso con proscioglimento
94	Regione	Acque pubbliche	Attività economiche	Chiarimenti in ordine al soggetto che deve provvedere alla canalizzazione delle acque sotterranee
99	Regione	Impiego pubblico	Organizzazione	Chiarimenti in ordine alla condivisibilità degli obiettivi dirigenziali da parte del dirigente a cui i medesimi sono assegnati
104	Regione	Immigrazione	Ordinamento	Chiarimenti in ordine ai presupposti per l'accesso alle misure economiche di accoglienza previste per i richiedenti asilo
106	Regione (Istituzioni scolastiche)	Istruzione	Istruzione, cultura e formazione professionale	Legittimità della soppressione dei viaggi di istruzione

Caso n.	Ente	Materia	Area	Questione
107 ⁶⁹	Regione Ministero dell'Interno ⁷⁰	Cittadinanza	Ordinamento	Assistenza nel procedimento relativo alla concessione della cittadinanza italiana per l'intero nucleo familiare
109	Regione (Istituzioni scolastiche)	Istruzione	Istruzione, cultura e formazione professionale	Chiarimenti in ordine alla normativa relativa al trasferimento di un alunno ad altra scuola
110	Regione	Provvidenze economiche	Politiche sociali	Correttezza e sufficienza dei contributi concessi a nucleo familiare i cui componenti hanno lo status di rifugiati politici
111	Regione	Ostensibilità degli atti	Accesso ai documenti amministrativi	Chiarimenti in ordine al diritto di accesso alle schede di valutazione della Commissione preposta alla valutazione delle richieste di attribuzione di contributi integrativi al minimo vitale
112	Regione	Espropriazioni	Assetto del territorio	Ritardi nella definizione di un procedimento espropriativo, con particolare riferimento alla mancata redazione dei tipi di frazionamento
114	Regione	Impiego pubblico	Organizzazione	Chiarimenti in ordine alle modalità attraverso cui richiedere il pagamento dell'attività lavorativa prestata nella giornata in cui cade il Santo Patrono della sede di servizio
118	Regione	Invalidi civili	Politiche sociali	Chiarimenti in ordine al potere della Commissione medico legale per l'accertamento dell'invalidità civile di segnalare le patologie riscontrate ai fini della permanenza dell'idoneità alla guida
119	Regione	Ostensibilità degli atti	Accesso ai documenti amministrativi	Accessibilità ai propri elaborati scritti relativi ad esami universitari
120	Regione	Istruzione	Istruzione, cultura e formazione professionale	Chiarimenti in ordine ai rimedi esperibili nei confronti del mancato superamento di esami universitari
122	Regione	Servizi di trasporto pubblico	Trasporti e viabilità	Mancata evasione di richieste inerenti alla modifica di una linea di trasporto pubblico locale

⁶⁹ Pratica non ancora conclusa.

⁷⁰ Nei confronti del Ministero dell'Interno l'intervento è stato effettuato a titolo di collaborazione interistituzionale.

Caso n.	Ente	Materia	Area	Questione
123-124	Regione	Associazionismo, cooperazione, volontariato	Politiche sociali	Chiarimenti in ordine alle procedure per le dimissioni e i trasferimenti nell'ambito delle Associazioni di Volontari del Soccorso
128	Regione	Locazione incentivata	Edilizia residenziale pubblica	Correttezza della diminuzione del contributo di cui al fondo regionale per l'abitazione per mutamento della situazione reddituale
132	Regione Finaosta S.p.A.	Edilizia	Assetto del territorio	Chiarimenti in ordine alle conseguenze della separazione anagrafica dei coniugi ai fini dei mutui prima casa concessi ad entrambi
133	Regione	Servizi socio-assistenziali	Politiche sociali	Informazioni in ordine al servizio di mediazione familiare regionale
138	Regione Ministero dell'Interno	Cittadinanza	Ordinamento	Chiarimenti in ordine ai tempi procedurali per la concessione della cittadinanza italiana
142	Regione Trenitalia S.p.A.	Servizi di trasporto pubblico	Trasporti e viabilità	Liceità della richiesta di regolarizzare le tratte percorse in treno con abbonamento non obliterato in presenza di guasto dell'oblitteratrice presente nella stazione di partenza
146	Regione	Circolazione stradale	Ordinamento	Legittimità del provvedimento di sospensione della patente per guida in stato di ebbrezza
148	Regione	Provvidenze economiche	Politiche sociali	Mancata erogazione di contributi per la realizzazione di opere volte all'eliminazione di barriere architettoniche in presenza di fatture intestate a persona diversa dal richiedente
153	Regione	Provvidenze economiche	Politiche sociali	Chiarimenti in ordine ai tempi procedurali relativi alla concessione di contributi integrativi al minimo vitale
155	Regione	Servizi socio-assistenziali	Politiche sociali	Criticità relative alla sistemazione urgente e temporanea in locali forniti dall'Amministrazione ad un nucleo familiare in condizioni di emergenza abitativa
156	Regione	Assistenza sociale	Politiche sociali	Presunte criticità nella condotta dell'assistente sociale competente
178	Regione	Procedimento amministrativo	Ordinamento	Chiarimenti in ordine ai presupposti per la formazione del silenzio assenso

Caso n.	Ente	Materia	Area	Questione
179	Regione	Opere pubbliche	Assetto del territorio	Chiarimenti in ordine alle cause di esclusione dall'affidamento di incarichi professionali, con particolare riferimento ai contenziosi in atto con l'Amministrazione che ha indetto la procedura
188	Regione	Provvidenze economiche	Politiche sociali	Presunti ritardi nel procedimento di concessione di un contributo integrativo al minimo vitale
190	Regione Aosta	Inquinamento acustico	Ambiente	Conformità alla normativa in materia di tutela dell'inquinamento acustico di manifestazioni svolte su aree pubbliche in città
192	Regione	Provvidenze economiche	Politiche sociali	Presunti ritardi nel procedimento di concessione di un contributo integrativo al minimo vitale
195	Regione	Impiego pubblico	Organizzazione	Legittimità del procedimento per l'assunzione di operai stagionali presso i cantieri forestali, con particolare riferimento ai criteri di valutazione delle domande
200	Regione	Impiego pubblico	Organizzazione	Legittimità della copertura di posti mediante avviamento di procedura selettiva da parte della Società di Servizi Valle d'Aosta in presenza di graduatoria concorsuale regionale in corso di validità
201	Regione	Impiego pubblico	Organizzazione	Chiarimenti in ordine all'utilizzabilità della graduatoria relativa a concorso pubblico bandito dalla Regione in presenza di avviso di selezione pubblica per la medesima posizione indetta dalla Società di Servizi Valle d'Aosta
202	Regione	Impiego pubblico	Organizzazione	Possibilità di ottenere la trasformazione a tempo indeterminato di rapporti di lavoro di dipendenti in presenza di reiterazioni continue o costanti di contratti a termine
203	Regione	Provvidenze economiche	Edilizia residenziale pubblica	Legittimità della mancata liquidazione del contributo concesso per il sostegno all'accesso all'abitazione in presenza di revoca della richiesta di autorizzazione al pagamento al locatario delle morosità
204	Regione	Provvidenze economiche	Edilizia residenziale pubblica	Assistenza ai fini della liquidazione del contributo concesso per il sostegno all'accesso all'abitazione in presenza di morosità parziale

Caso n.	Ente	Materia	Area	Questione
205	Regione	Impiego pubblico	Organizzazione	Assistenza ai fini della presentazione di osservazioni al preavviso di rigetto relativo alla richiesta di assunzione da parte dell'Ente dell'onere finanziario delle spese legali sostenute per la difesa non coperte dall'assicurazione
210	Regione	Impiego pubblico	Organizzazione	Legittimità dell'esclusione da un concorso per l'assunzione di agenti forestali per ragioni di candidato di età superiore a trentadue anni
215	Regione	Provvidenze economiche	Politiche sociali	Chiarimenti in ordine alle ragioni sottese alla concessione di un contributo per l'inclusione sociale inferiore alle aspettative
216	Regione	Servizi socio-assistenziali	Politiche sociali	Assistenza ai fini del reperimento di una nuova sistemazione urgente e temporanea in locali forniti dall'Amministrazione di un nucleo familiare in condizioni di emergenza abitativa
222	Regione	Provvidenze economiche	Politiche sociali	Presunti ritardi nella concessione di un contributo straordinario
224	Regione	Provvidenze economiche	Istruzione, cultura e formazione professionale	Legittimità dell'esclusione dalla concessione di borse di studio per accertamento della difformità tra l'attestazione I.S.E.E. e la dichiarazione dei redditi
226	Regione	Provvidenze economiche	Istruzione, cultura e formazione professionale	Legittimità della decadenza dalla concessione dell'assegno di studio a studente universitario per accertamento della difformità della documentazione reddituale prodotta alla dichiarazione dei redditi
230	Regione	Provvidenze economiche	Istruzione, cultura e formazione professionale	Correttezza della richiesta di restituzione del prezzo dei pasti consumati con presunto indebito utilizzo dei buoni pasto
231	Regione	Provvidenze economiche	Istruzione, cultura e formazione professionale	Legittimità dell'esclusione dalla concessione dell'assegno di studio per accertamento della non veridicità del contenuto dell'attestazione I.S.E.U.
235	Regione	Provvidenze economiche	Attività economiche	Presunti ritardi in ordine all'integrazione di un contributo concesso per l'adozione di misure per l'uso razionale dell'energia strumentali all'esercizio dell'attività di impresa

Caso n.	Ente	Materia	Area	Questione
236	Regione	Provvidenze economiche	Politiche sociali	Assistenza ai fini della predisposizione della relazione sociale propedeutica alla concessione di un contributo straordinario
237	Regione	Asili nido	Politiche sociali	Assistenza ai fini della predisposizione della relazione sociale propedeutica all'inserimento all'asilo nido e all'esonero dal pagamento delle relative rette
243	Regione Ministero dell'Interno	Cittadinanza	Ordinamento	Chiarimenti in ordine al procedimento relativo alla concessione della cittadinanza italiana, con particolare riferimento all'interruzione dei termini per concludere il procedimento in presenza di preavviso di rigetto
259 ⁷¹	Regione Quart	Emergenza abitativa	Edilizia residenziale pubblica	Mancata evasione a richieste inerenti all'assegnazione e/o alla locazione di un alloggio ad un nucleo familiare in emergenza abitativa
262	Regione	Provvidenze economiche	Politiche sociali	Informazioni sugli ausili assistenziali
264	Regione	Provvidenze economiche	Politiche sociali	Assistenza ai fini dell'erogazione di un contributo straordinario in pendenza di un pignoramento presso terzi
266	Regione Châtillon	Emergenza abitativa Servizi socio-assistenziali	Edilizia residenziale pubblica Politiche sociali	Criticità connesse alla sistemazione temporanea di un nucleo familiare composto anche da un disabile in emergenza abitativa e verifiche in ordine all'assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica
276	Regione	Obbligazioni e contratti	Organizzazione	Chiarimenti in ordine agli esiti di una domanda di partecipazione ad una procedura di conferimento di incarico professionale
283	Regione	Provvidenze economiche	Politiche sociali	Assistenza ai fini dell'erogazione delle provvidenze economiche concesse a favore di soggetti in condizioni di disagio economico
286	Regione	Espropriazioni	Assetto del territorio	Chiarimenti in ordine alle azioni esperibili relativamente ai ritardi nei pagamenti delle indennità di espropriazione per la realizzazione di opere pubbliche

⁷¹ Pratica non ancora conclusa.

Caso n.	Ente	Materia	Area	Questione
287	Regione	Espropriazioni	Assetto del territorio	Mancato ripristino dello stato di terreni occupati nel corso di un procedimento espropriativo
291	Regione	Provvidenze economiche	Politiche sociali	Assistenza ai fini della concessione di un contributo straordinario in pendenza di un giudizio di sfratto per morosità
292	Regione Finaosta S.p.A.	Provvidenze economiche	Politiche sociali	Verifica dello stato del procedimento relativo alla concessione di un micro-credito
295	Regione	Invalidi civili	Politiche sociali	Verifica della correttezza della data di decorrenza dell'attribuzione dell'assegno di invalidità
296	Regione	Emergenza abitativa	Edilizia residenziale pubblica	Chiarimenti in ordine alle condizioni richieste per il permanere della situazione di emergenza abitativa
297	Regione	Provvidenze economiche	Politiche sociali	Chiarimenti in ordine ad eventuali obblighi imposti ai beneficiari dei contributi finalizzati all'eliminazione o al superamento delle barriere architettoniche nelle abitazioni di residenza delle persone con disabilità
298	Regione	Edilizia convenzionata	Edilizia residenziale pubblica	Chiarimenti in ordine alle condizioni richieste per beneficiare dei contributi relativi all'edilizia convenzionata, con particolare riferimento al divieto di locare a parenti e affini entro il secondo grado gli alloggi oggetto di convenzione
303	Regione	Assistenza sociale	Politiche sociali	Presunte criticità nel sostegno apportato dal Servizio sociale
305	Regione	Espropriazioni	Assetto del territorio	Chiarimenti in ordine alla conformità alla normativa vigente dell'indennità di espropriazione offerta
311	Regione	Invalidi civili	Politiche sociali	Chiarimenti in ordine alla disciplina dei ricorsi nei confronti delle decisioni della Commissione medica collegiale integrata relative all'accertamento dell'handicap
312	Regione	Provvidenze economiche	Politiche sociali	Chiarimenti in ordine ai requisiti sanitari necessari per la concessione delle provvidenze finalizzate al superamento delle barriere architettoniche
314	Regione	Assistenza sociale	Politiche sociali	Chiarimenti in ordine alla rideterminazione degli assegni di cura per assistenza alternativa all'istituzionalizzazione

Caso n.	Ente	Materia	Area	Questione
317	Regione	Immigrazione	Ordinamento	Chiarimenti in ordine alla rilevanza dell'estinzione delle condanne penali e della riabilitazione ai fini del possesso dei requisiti morali necessari per il nulla osta al ricongiungimento familiare
318	Regione	Immigrazione	Ordinamento	Verifica dello stato del procedimento relativo alla concessione del nulla osta al ricongiungimento familiare
319	Regione Questura di Aosta	Ostensibilità degli atti	Accesso ai documenti amministrativi	Chiarimenti in ordine al diritto di accesso ai documenti relativi al procedimento per ottenere il nulla osta al ricongiungimento familiare

ALLEGATO 10 – Enti, istituti, aziende, consorzi dipendenti dalla Regione e concessionari di pubblici servizi.

Caso n.	Ente	Materia	Area	Questione
61	Camera valdostana delle Imprese e delle Professioni	Impiego pubblico	Organizzazione	Legittimità della copertura di un posto vacante mediante assunzione di un soggetto appartenente alle liste del collocamento mirato in presenza di una graduatoria concorsuale
84	Casa di riposo G.B. Festaz	Impiego pubblico	Organizzazione	Mancato riscontro in ordine alla richiesta di esibizione di documentazione finalizzata alla revisione del giudizio emesso ai fini del riconoscimento della dipendenza di patologie da causa di servizio
92	A.R.E.R.	Alloggi popolari	Edilizia residenziale pubblica	Mancata risposta in ordine all'esercizio del diritto di prelazione al riacquisto di alloggio di edilizia residenziale pubblica precedentemente acquistato dall'assegnatario
100-101	A.R.E.R.	Alloggi popolari	Edilizia residenziale pubblica	Chiarimenti in ordine agli strumenti per porre rimedio ai comportamenti asseritamente irrispettosi di un assegnatario di un alloggio di Edilizia residenziale pubblica
121	A.R.E.R.	Alloggi popolari	Edilizia residenziale pubblica	Correttezza della pretesa dell'aumento del canone di locazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica per titolarità di un alloggio adeguato sito in altro Comune
159-160	A.R.E.R.	Alloggi popolari	Edilizia residenziale pubblica	Mancata evasione di una richiesta inerente a questioni condominiali
161	A.R.E.R.	Alloggi popolari	Edilizia residenziale pubblica	Mancata evasione alla richiesta di revoca dell'invito all'osservanza del regolamento di edilizia residenziale pubblica
256	Società di Servizi Valle d'Aosta S.p.A.	Impiego pubblico	Organizzazione	Legittimità dell'esclusione da una selezione pubblica per l'assunzione di personale a tempo determinato per omessa presentazione del titolo di studio richiesto
260	Società di Servizi Valle d'Aosta S.p.A.	Impiego pubblico	Organizzazione	Legittimità dell'esclusione da una selezione pubblica per l'assunzione di personale a tempo determinato per omessa presentazione del documento incorporante il titolo di studio richiesto per la partecipazione

ALLEGATO 11 – Azienda U.S.L. Valle d’Aosta.

Caso n.	Ente	Materia	Area	Questione
75	Azienda U.S.L. Valle d’Aosta	Impiego pubblico	Organizzazione	Mancata attuazione di disposizioni contrattuali relative ai medici di emergenza sanitaria regionale
79	Azienda U.S.L. Valle d’Aosta	Servizi sanitari	Sanità	Presunti disservizi nelle procedure di assegnazione di presidi sanitari a un invalido civile
89	Azienda U.S.L. Valle d’Aosta	Impiego pubblico	Organizzazione	Chiarimenti in ordine al potere organizzativo del datore di lavoro pubblico in relazione allo spostamento del lavoratore all'interno della stessa struttura
113	Azienda U.S.L. Valle d’Aosta	Servizi sanitari	Sanità	Legittimità dell'apposizione di un termine di validità inferiore a quello previsto in generale dalla legge del permesso di guida a favore di minorati fisici da parte della Commissione medica locale
136	Azienda U.S.L. Valle d’Aosta	Impiego pubblico	Organizzazione	Insufficienza di parcheggi destinati a dipendenti operanti nell'ambito di un presidio ospedaliero
147	Azienda U.S.L. Valle d’Aosta	Servizi sanitari	Sanità	Legittimità dell'applicazione del <i>malum</i> per mancato ritiro dei referti sanitari
157	Azienda U.S.L. Valle d’Aosta	Servizi sanitari	Sanità	Chiarimenti in ordine ai requisiti necessari per avere titolo all'assistenza sanitaria integrale
214	Azienda U.S.L. Valle d’Aosta	Servizi sanitari	Sanità	Chiarimenti in ordine al trattamento dei dati personali nel settore sanitario
240	Azienda U.S.L. Valle d’Aosta	Danni	Ordinamento	Chiarimenti in ordine ai rimedi utilizzabili per ottenere il ristoro dei danni patiti a seguito di una diagnosi presuntivamente non corretta formulata dalla Commissione medica locale
245	Azienda U.S.L. Valle d’Aosta	Asili nido	Politiche sociali	Legittimità della formazione della graduatoria per l'inserimento nell'asilo nido aziendale, con particolare riferimento alla valutazione del criterio della monogenitorialità
246	Azienda U.S.L. Valle d’Aosta	Servizi sanitari	Sanità	Legittimità del diniego di contributo spese relativo a prestazioni di odontostomatologia per tardiva presentazione della fattura

Caso n.	Ente	Materia	Area	Questione
247	Azienda U.S.L. Valle d'Aosta	Esecuzione forzata	Ordinamento	Chiarimenti in ordine ai rimedi esperibili in caso di mancata esecuzione da parte del terzo pignorato dell'ordinanza di assegnazione

ALLEGATO 12 – Comuni convenzionati.**1 – Comune di Allein**

Nessun caso

2 – Comune di Aosta

Caso n.	Ente	Materia	Area	Questione
22 ⁷²	Aosta	Igiene e sanità pubblica	Sanità	Mancato riscontro in ordine alla richiesta di misure atte a ridurre la rumorosità di un canale in conformità alla normativa in materia di acustica ambientale
32 e 36-45 ⁷³	Aosta	Opere pubbliche	Assetto del territorio	Criticità in ordine all'illuminazione pubblica, all'impianto fognario e alla rete stradale a servizio di un edificio
47 ⁷⁴	Aosta	Emergenza abitativa	Edilizia residenziale pubblica	Verifiche in ordine all'assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica o all'attribuzione di un alloggio locato ad un soggetto in condizioni di emergenza abitativa
56	Aosta	Circolazione stradale	Ordinamento	Legittimità del verbale di contestazione elevato per sosta del veicolo in passo carrabile in presenza del versamento di una somma per la rimozione del medesimo
57	Aosta	Circolazione stradale	Ordinamento	Chiarimenti in ordine alle modalità di presentazione di ricorsi per infrazioni al Codice della Strada e alla rateizzabilità delle relative sanzioni amministrative
66	Aosta	Emergenza abitativa	Edilizia residenziale pubblica	Chiarimenti in ordine alla disciplina dell'emergenza abitativa
78	Aosta	Istruzione	Istruzione, cultura e formazione professionale	Legittimità della dimissione di un minore dall'asilo nido comunale per la perdita del requisito della residenza

⁷² Pratica aperta nel 2010.⁷³ Pratiche aperte nel 2010.⁷⁴ Pratica aperta nel 2010.

Caso n.	Ente	Materia	Area	Questione
82	Aosta	Alloggi popolari	Edilizia residenziale pubblica	Chiarimenti in ordine ai criteri per l'aggiornamento della graduatoria permanente per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, con particolare riferimento alla valutabilità del certificato di idoneità alloggiativa e al certificato rilasciato dal medico curante sulle precarie condizioni di salute di un componente del nucleo familiare
83	Aosta	Alloggi popolari	Edilizia residenziale pubblica	Chiarimenti in ordine alle procedure di aggiornamento della graduatoria permanente per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica
85	Aosta (A.P.S. S.p.A.)	Alloggi popolari	Edilizia residenziale pubblica	Mancato riscontro in ordine alla richiesta di interventi volti a ovviare a criticità conseguenti alla realizzazione dell'impianto di riscaldamento nell'alloggio sottostante
86	Aosta	Emergenza abitativa	Edilizia residenziale pubblica	Verifica dello stato del procedimento relativo all'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica in emergenza abitativa
117	Aosta (A.P.S. S.p.A.)	Alloggi popolari	Edilizia residenziale pubblica	Correttezza della pretesa dell'aumento del canone di locazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica per mutamento dei redditi convenzionali
125	Aosta	Circolazione stradale	Ordinamento	Legittimità del verbale di accertamento di violazione al Codice della Strada per transito in zona a traffico limitato
126	Aosta	Circolazione stradale	Ordinamento	Chiarimenti in ordine alle modalità di presentazione di ricorso amministrativo o giurisdizionale avverso il verbale di contestazione di infrazione al Codice della Strada
130	Aosta	Commercio	Attività economiche	Chiarimenti in ordine alle autorizzazioni per sale giochi
134	Aosta	Alloggi popolari	Edilizia residenziale pubblica	Presunti ritardi nel dichiarare la decadenza nell'assegnazione di alloggio di edilizia residenziale pubblica in presenza di provvedimento di urgenza del Giudice che ordina all'occupante di abbandonare l'appartamento

Caso n.	Ente	Materia	Area	Questione
135	Aosta	Circolazione stradale	Ordinamento	Legittimità dell'istituzione di parcheggi a pagamento sul territorio comunale in prossimità dell'Ospedale Beauregard
143	Aosta	Emergenza abitativa	Edilizia residenziale pubblica	Legittimità del depennamento dalla graduatoria comunale per l'emergenza abitativa a soggetto cancellato dal registro dell'anagrafe per irreperibilità
144	Aosta	Anagrafe	Ordinamento	Legittimità della cancellazione dall'anagrafe dei soggetti residenti per irreperibilità
151	Aosta	Beni pubblici	Ordinamento	Chiarimenti in ordine al regime delle spese relative alla cessione a titolo gratuito di un bene immobile all'Ente pubblico
152	Aosta	Danni	Ordinamento	Ritardi nel risarcire i danni subiti da un privato a causa di infiltrazioni provenienti da un bene di proprietà pubblica
154	Aosta	Emergenza abitativa	Edilizia residenziale pubblica	Chiarimenti in ordine alla disciplina dell'assegnazione in locazione di alloggi in emergenza abitativa
158	Aosta	Anagrafe	Ordinamento	Chiarimenti in ordine ai requisiti per ottenere l'iscrizione anagrafica, con particolare riferimento all'effettività del domicilio in assenza di fissa dimora
166-167	Aosta	Viabilità	Trasporti e viabilità	Chiarimenti in ordine alla regolarizzazione dei passi carrabili esistenti
168-169	Aosta	Tributi locali Viabilità	Ordinamento Trasporti e viabilità	Chiarimenti in ordine alle somme dovute all'Ente proprietario per la regolarizzazione dei differenti tipi di passi carrabili
175	Aosta	Polizia mortuaria e cimiteri	Ordinamento	Chiarimenti in ordine ai presupposti per l'estumulazione, l'esumazione e la cremazione delle salme
176	Aosta	Sanzioni amministrative	Ordinamento	Legittimità del verbale di accertamento della violazione della norma che impone di raccogliere le feci dei cani condotti in ambito urbano
177	Aosta	Sanzioni amministrative	Ordinamento	Chiarimenti in ordine alle modalità di presentazione di scritti difensivi all'autorità competente ad erogare la sanzione amministrativa

Caso n.	Ente	Materia	Area	Questione
182	Aosta	Alloggi popolari	Edilizia residenziale pubblica	Chiarimenti in ordine alla presentazione della domanda per l'assegnazione di alloggio di edilizia residenziale pubblica a nucleo familiare che vanta più di otto anni di residenza maturati non consecutivamente
183	Aosta	Sanzioni amministrative	Ordinamento	Chiarimenti in ordine all'autorità a cui inviare l'opposizione alle sanzioni previste dalla legge regionale 37/2010
184	Aosta	Sanzioni amministrative	Ordinamento	Assistenza ai fini della presentazione di scritti difensivi relativi a verbale di accertamento di violazione amministrativa dell'articolo 6, comma 3, della legge 37/2010
190	Aosta Regione	Inquinamento acustico	Ambiente	Conformità alla normativa in materia di tutela dell'inquinamento acustico di manifestazioni svolte su aree pubbliche in città
209	Aosta	Alloggi popolari	Edilizia residenziale pubblica	Assistenza nell'ambito di un procedimento per la decadenza dall'assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica per rinuncia presuntivamente motivata in modo non adeguato
213 ⁷⁵	Aosta	Urbanistica	Assetto del territorio	Chiarimenti ai fini dell'inserimento nel P.R.G.C. di un rudere risultante dai documenti catastali
234	Aosta	Viabilità	Trasporti e viabilità	Chiarimenti in ordine a mancato riscontro relativo alla regolarizzazione di un passo carrabile
252-253	Aosta	Edilizia	Assetto del territorio	Questioni inerenti alla legittimità di una D.I.A. per la costruzione di un ascensore condominiale
267	Aosta	Danni	Ordinamento	Chiarimenti in ordine ai rimedi esperibili ai fini dell'ottenimento del ristoro dei pregiudizi subiti da beni di proprietà privata a causa di infiltrazioni cagionate da un canale sotterraneo
268	Aosta	Beni pubblici	Ordinamento	Questioni inerenti al riparto dei costi di manutenzione relativi ad un complesso immobiliare realizzato nel sottosuolo di terreni di cui l'Ente dispone in proprietà superficiaria

⁷⁵ Pratica conclusa a gennaio 2012.

Caso n.	Ente	Materia	Area	Questione
271	Aosta	Edilizia	Assetto del territorio	Chiarimenti in ordine alla debenza degli oneri di urbanizzazione relativi ad un immobile privo del certificato di abitabilità
302	Aosta	Emergenza abitativa	Edilizia residenziale pubblica	Mancata assegnazione di alloggio di edilizia residenziale pubblica in emergenza abitativa
322	Aosta	Emergenza abitativa	Edilizia residenziale pubblica	Chiarimenti in ordine alla disciplina dell'emergenza abitativa
323	Aosta	Alloggi popolari	Edilizia residenziale pubblica	Chiarimenti in ordine alla disciplina dell'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica

3 – Comune di Arvier

Caso n.	Ente	Materia	Area	Questione
164	Arvier	Espropriazioni	Assetto del territorio	Chiarimenti in ordine alla possibilità per l'Ente espropriante di immettersi nel possesso del bene espropriato in presenza di ricorso amministrativo avverso l'atto ablativo
189	Arvier	Edilizia	Assetto del territorio	Problemi inerenti al rilascio di una concessione edilizia per la realizzazione di una tettoia

4 – Comune di Avise

Nessun caso

5 – Comune di Aymavilles

Caso n.	Ente	Materia	Area	Questione
2 ⁷⁶	Aymavilles	Espropriazioni	Assetto del territorio	Assistenza ai fini della presentazione di osservazioni nel procedimento di reiterazione del vincolo espropriativo inerente a lavori di sistemazione stradale
3 ⁷⁷	Aymavilles	Espropriazioni	Assetto del territorio	Assistenza ai fini della partecipazione a procedimento inerente alla realizzazione di parcheggi pubblici
309	Aymavilles	Espropriazioni	Assetto del territorio	Chiarimenti in ordine alla possibilità di ottenere prestazioni in luogo dell'indennità di espropriazione

6 – Comune di Bard

Nessun caso

7 – Comune di Brissogne

Caso n.	Ente	Materia	Area	Questione
9 ⁷⁸	Brissogne	Beni pubblici	Ordinamento	Spettanza del canone per l'attraversamento in sotterraneo della sede stradale comunale con tubature del gas e termini di prescrizione
10 ⁷⁹	Brissogne	Espropriazioni	Assetto del territorio	Debenza di indennità per l'occupazione e l'espropriazione di servitù su beni immobili privati

8 – Comune di Brusson

Nessun caso

⁷⁶ Pratica aperta nel 2009.

⁷⁷ *Idem.*

⁷⁸ Pratica aperta nel 2010.

⁷⁹ *Idem.*

9 – Comune di Chamois

Nessun caso

10 – Comune di Champdepraz

Caso n.	Ente	Materia	Area	Questione
62	Champdepraz	Espropriazioni	Assetto del territorio	Chiarimenti in ordine alle procedure per la realizzazione di una cabina a servizio della rete elettrica e alla localizzazione della medesima su terreni privati anziché su fondi comunali adiacenti

11 – Comune di Charvensod

Caso n.	Ente	Materia	Area	Questione
4 ⁸⁰	Charvensod	Espropriazioni	Assetto del territorio	Ristoro dei pregiudizi subiti dalla proprietà privata a seguito dell'esecuzione di opere pubbliche

12 – Comune di Châtillon

Caso n.	Ente	Materia	Area	Questione
25 ⁸¹	Châtillon Regione	Emergenza abitativa	Edilizia residenziale pubblica	Verifica in ordine all'assegnazione di un alloggio ad un nucleo familiare inserito nella graduatoria dell'emergenza abitativa
26 ⁸²	Châtillon Regione	Emergenza abitativa	Edilizia residenziale pubblica	Criticità connesse alla sistemazione temporanea di nucleo familiare in emergenza abitativa

⁸⁰ Pratica aperta nel 2008 e non ancora conclusa.⁸¹ Pratica aperta nel 2010.⁸² *Idem.*

Caso n.	Ente	Materia	Area	Questione
266	Châtillon Regione	Emergenza abitativa Servizi socio-assistenziali	Edilizia residenziale pubblica Politiche sociali	Criticità connesse alla sistemazione temporanea di un nucleo familiare composto anche da un disabile in emergenza abitativa e verifiche in ordine all'assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica

13 – Comune di Cogne

Nessun caso

14 – Comune di Doues

Nessun caso

15 – Comune di Étroubles

Nessun caso

16 – Comune di Fénis

Nessun caso

17 – Comune di Fontainemore

Nessun caso

18 – Comune di Gaby

Nessun caso

19 – Comune di Gignod

Nessun caso

20 – Comune di Gressan

Caso n.	Ente	Materia	Area	Questione
81	Gressan	Immigrazione	Ordinamento	Chiarimenti in ordine ai requisiti necessari per il rilascio del certificato di idoneità alloggiativa

21 – Comune di Gressoney-Saint-Jean

Caso n.	Ente	Materia	Area	Questione
162	Gressoney-Saint-Jean	Edilizia	Assetto del territorio	Legittimità dell'ordinanza di demolizione di un bene realizzato in assenza di concessione edilizia e dell'autorizzazione paesaggistica
294	Gressoney-Saint-Jean	Edilizia	Assetto del territorio	Questioni relative alla presunta assenza del titolo abilitativo alla realizzazione di interventi edilizi del proprietario di un edificio confinante

22 – Comune di Hône

Caso n.	Ente	Materia	Area	Questione
52-55	Hône Regione	Provvidenze economiche	Politiche sociali	Correttezza della disciplina applicativa dell'esenzione del pagamento della tariffa del servizio idrico integrato per le famiglie meno abbienti in relazione ai casi in cui il corrispettivo non è direttamente imputabile ai singoli aventi diritto
70	Hône	Inquinamento acustico	Ambiente	Chiarimenti in ordine alla disciplina dello svolgimento di attività temporanee e manifestazioni in luogo pubblico, con particolare riferimento alle tutele dell'inquinamento acustico
71	Hône	Inquinamento acustico	Ambiente	Conformità alla normativa in materia di tutela dell'inquinamento acustico dello svolgimento di manifestazioni su aree pubbliche finitime ad edifici di abitazione privata
72	Hône	Inquinamento acustico Beni pubblici	Ambiente Ordinamento	Mancata regolamentazione delle modalità di fruizione di un'area comunale ricreativa
73	Hône	Inquinamento acustico Beni pubblici	Ambiente Ordinamento	Presunti disturbi cagionati dall'utilizzo nelle ore notturne di un'area adibita a deposito materiali
74	Hône	Beni pubblici	Ordinamento	Chiarimenti in ordine alla valenza di documenti preordinati alla stipulazione di un contratto di permuta di beni immobili
193	Hône	Viabilità	Trasporti e viabilità	Presunta insufficienza della segnaletica che regola l'accesso ad un'area in cui si svolgono manifestazioni
195	Hône	Servizi pubblici	Ordinamento	Difficoltà nell'accesso alla proprietà privata determinata dall'utilizzazione di un idrante comunale

23 – Comune di Introd

Nessun caso

24 – Comune di Issime

Nessun caso

25 – Comune di Issogne

Caso n.	Ente	Materia	Area	Questione
300	Issogne	Beni pubblici	Ordinamento	Chiarimenti in ordine ad una trattativa per una compravendita immobiliare, con particolare riferimento al requisito della congruità del prezzo di acquisto
301	Issogne	Espropriazioni	Assetto del territorio	Chiarimenti in ordine al requisito di pubblica utilità necessario per l'espropriazione in relazione alla possibilità di realizzare l'esproprio per l'allargamento di una strada pubblica

26 – Comune di Jovençon

Caso n.	Ente	Materia	Area	Questione
20 ⁸³	Jovençon Regione	Espropriazioni	Assetto del territorio	Ritardi nei pagamenti dell'indennità di espropriazione e del contributo integrativo per la realizzazione di un'opera comunale
21 ⁸⁴	Jovençon	Espropriazioni	Assetto del territorio	Ritardi nei pagamenti dell'indennità di espropriazione per la realizzazione di un'opera comunale

27 – Comune di La Thuile

Nessun caso

⁸³ Pratica aperta nel 2010.⁸⁴ *Idem.*

28 – Comune di Lillianes

Nessun caso

29 – Comune di Montjovet

Nessun caso

30 – Comune di Nus

Caso n.	Ente	Materia	Area	Questione
13 ⁸⁵	Nus	Danni	Ordinamento	Assistenza ai fini dell'ottenimento del ristoro di pregiudizi subiti a causa della rottura del tubo di allacciamento alla fognatura
131	Nus	Residenza	Ordinamento	Chiarimenti in ordine alla disciplina della residenza, con particolare riferimento alla composizione anagrafica del nucleo familiare
320	Nus	Edilizia	Assetto del territorio	Chiarimenti in ordine alla possibilità di rilascio della concessione edilizia a un soggetto non proprietario di una parte del terreno di cui è prevista l'edificazione

31 – Comune di Perloz

Nessun caso

32 – Comune di Pollein

Nessun caso

⁸⁵ Pratica aperta nel 2010.

33 – Comune di Pont-Saint-Martin

Nessun caso

34 – Comune di Pontbiset

Nessun caso

35 – Comune di Pontey

Nessun caso

36 – Comune di Pré-Saint-Didier

Nessun caso

37 – Comune di Quart

Caso n.	Ente	Materia	Area	Questione
97	Quart	Residenza	Ordinamento	Chiarimenti in ordine al procedimento di cancellazione dai registri anagrafici per irreperibilità
196-197	Quart	Urbanistica Beni pubblici	Assetto del territorio Ordinamento	Questioni inerenti alle titolarità di diritti su aree di accesso ad abitazioni private
259 ⁸⁶	Quart Regione	Emergenza abitativa	Edilizia residenziale pubblica	Mancata evasione a richieste inerenti all'assegnazione e/o alla locazione di un alloggio ad un nucleo familiare in emergenza abitativa

⁸⁶ Pratica non ancora conclusa.

38 – Comune di Rhêmes-Notre-Dame

Nessun caso

39 – Comune di Rhêmes-Saint-Georges

Nessun caso

40 – Comune di Roisan

Caso n.	Ente	Materia	Area	Questione
180	Roisan	Urbanistica	Assetto del territorio	Reiterabilità di un vincolo di inedificabilità preordinato all'esproprio

41 – Comune di Saint-Christophe

Caso n.	Ente	Materia	Area	Questione
270	Saint-Christophe	Edilizia	Assetto del territorio	Chiarimenti in ordine alla derogabilità delle norme sulle distanze dalle strade per la realizzazione di una nuova costruzione

42 – Comune di Saint-Denis

Caso n.	Ente	Materia	Area	Questione
46 ⁸⁷	Saint-Denis	Edilizia	Assetto del territorio	Verifiche in ordine all'esecuzione di una ordinanza contingibile ed urgente atta a rimuovere la situazione di pericolo per la pubblica sicurezza determinata dalle precarie condizioni statiche di un corpo di fabbricati

⁸⁷ Pratica aperta nel 2010.

43 – Comune di Saint-Marcel

Nessun caso

44 – Comune di Saint-Nicolas

Nessun caso

45 – Comune di Saint-Oyen

Nessun caso

46 – Comune di Saint-Pierre

Caso n.	Ente	Materia	Area	Questione
165	Saint-Pierre	Impiego pubblico	Organizzazione	Chiarimenti in ordine al potere organizzativo del datore di lavoro pubblico e i doveri del dipendente pubblico
212	Saint-Pierre	Beni pubblici	Ordinamento	Assistenza ai fini della presentazione di un sollecito relativo al riscontro di una richiesta rimasta precedentemente inevasa
232	Saint-Pierre	Impiego pubblico	Organizzazione	Chiarimenti in ordine al rapporto di impiego pubblico, con particolare riferimento alla disciplina degli ordini, delle mansioni superiori e alla delega di funzioni
306	Saint-Pierre	Impiego pubblico	Organizzazione	Chiarimenti in ordine alle forme e ai termini del procedimento disciplinare

47 – Comune di Saint-Rhémy-en-Bosses

Nessun caso

48 – Comune di Sarre

Caso n.	Ente	Materia	Area	Questione
186	Sarre	Modalità di esercizio del diritto di accesso	Accesso ai documenti amministrativi	Chiarimenti in ordine alle modalità di esercizio del diritto di accesso, con particolare riferimento all'interesse all'ostensione
288	Sarre	Viabilità	Trasporti e viabilità	Autorizzabilità dell'ampliamento di una zona destinata a parcheggio a confine della sede stradale

49 – Comune di Torgnon

Caso n.	Ente	Materia	Area	Questione
325	Torgnon	Edilizia	Assetto del territorio	Questioni relative alla presunta assenza del titolo abilitativo alla realizzazione di interventi edilizi del proprietario di un edificio confinante

50 – Comune di Valgrisenche

Nessun caso

51 – Comune di Valpelline

Nessun caso

52 – Comune di Valsavarenche

Nessun caso

53 – Comune di Valtournenche

Caso n.	Ente	Materia	Area	Questione
289	Valtournenche	Immigrazione Residenza	Ordinamento	Criticità connesse all'iscrizione anagrafica di cittadino extracomunitario nelle more del rilascio del permesso di soggiorno C.E. per soggiornanti di lungo periodo

54 – Comune di Verrayes

Nessun caso

55 – Comune di Verrès

Nessun caso

56 – Comune di Villeneuve

Caso n.	Ente	Materia	Area	Questione
254	Villeneuve	Danni	Ordinamento	Assistenza ai fini della verifica dell'imputabilità a perdite della rete fognaria dei pregiudizi subiti da beni di proprietà privata e del conseguente ristoro del danno

ALLEGATO 13 – Comunità montane convenzionate.

1 – Comunità montana Évançon

Caso n.	Ente	Materia	Area	Questione
221	Comunità montana Évançon	Impiego pubblico	Organizzazione	Chiarimenti in ordine ai doveri del dipendente al di fuori dell'orario di servizio

2 – Comunità montana Grand Combin

Caso n.	Ente	Materia	Area	Questione
279	Comunità montana Grand Combin	Impiego pubblico	Organizzazione	Legittimità di una selezione per l'assunzione di personale a tempo determinato in presenza di una graduatoria in corso di validità relativa ad un concorso per l'assunzione di personale a tempo indeterminato nella medesima qualifica
280	Comunità montana Grand Combin	Impiego pubblico	Organizzazione	Possibilità di ottenere la trasformazione a tempo indeterminato di rapporti di lavoro di dipendenti in presenza di reiterate continue o costanti di contratti a termine

3 – Comunità montana Grand Paradis

Caso n.	Ente	Materia	Area	Questione
34 ⁸⁸	Comunità montana Grand Paradis	Impiego pubblico	Organizzazione	Legittimità dell'esclusione dalla graduatoria della quarta progressione orizzontale di dipendente

⁸⁸ Pratica aperta nel 2010.

4 – Comunità montana Mont Émilis

Caso n.	Ente	Materia	Area	Questione
324	Comunità montana Mont Émilis	Impiego pubblico	Organizzazione	Chiarimenti in ordine alle graduatorie di avviamento al lavoro mediante chiamata su presenza

5 – Comunità montana Mont Rose

Nessun caso

6 – Comunità montana Monte Cervino

Nessun caso

7 – Comunità montana Valdigne – Mont Blanc

Nessun caso

8 – Comunità montana Walser – Alta Valle del Lys

Caso n.	Ente	Materia	Area	Questione
220	Comunità montana Walser – Alta Valle del Lys	Proprietà intellettuale	Ordinamento	Chiarimenti in ordine alla pubblicabilità sul sito Internet istituzionale di opere commissionate dall'Ente pubblico

ALLEGATO 14 – Amministrazioni periferiche dello Stato.

Caso n.	Ente	Materia	Area	Questione
49	I.N.P.S.	Previdenza sociale	Previdenza ed assistenza	Chiarimenti in ordine alla ripetizione di somme non dovute erogate per prestazioni assistenziali
50	I.N.P.S.	Previdenza sociale	Previdenza ed assistenza	Trasmissibilità agli eredi di debiti previdenziali
51	I.N.P.S.	Previdenza sociale	Previdenza ed assistenza	Chiarimenti in ordine alle condizioni per il ripristino dell'erogazione dell'assegno sociale
58	ANAS S.p.A.	Viabilità	Trasporti e viabilità	Consigli in ordine alla sottoscrizione di un disciplinare proposto per l'attraversamento della sede stradale in assenza di regolarizzazione dell'occupazione della proprietà privata da parte della strada
80	I.N.P.S.	Previdenza sociale	Previdenza ed assistenza	Chiarimenti in ordine al riscatto per omessa contribuzione
93	Agenzia delle Entrate	Tributi	Ordinamento	Chiarimenti in ordine alla trasmissibilità dei debiti derivanti da omesso pagamento dei bolli auto e alla prescrizione dei relativi diritti
98	I.N.P.S.	Previdenza sociale	Previdenza ed assistenza	Inidoneità del libretto sanitario a provare l'esistenza del rapporto di lavoro ai fini della costituzione di una rendita vitalizia
105	Questura di Aosta	Immigrazione	Ordinamento	Chiarimenti in ordine alle procedure seguite ai fini dell'acquisizione dello <i>status</i> di rifugiati
139 ⁸⁹	Agenzia del Territorio	Tributi	Ordinamento	Chiarimenti in ordine al declassamento catastale degli immobili
171	Equitalia Nomos S.p.A.	Circolazione stradale	Ordinamento	Chiarimenti in ordine all'obbligazione solidale del proprietario in caso di sanzioni amministrative comminate per violazione al Codice della Strada da conducente diverso del proprietario del veicolo e alle conseguenze della mancata impugnativa del verbale di accertamento
174	I.N.A.I.L.	Infortunistica	Previdenza ed assistenza	Chiarimenti in ordine al riesame del diniego dell'indennità di infortunio

⁸⁹ L'istante è stato indirizzato al Garante del Contribuente operante in Valle d'Aosta, Organismo di garanzia specializzato nei confronti dell'Amministrazione finanziaria dello Stato.

Caso n.	Ente	Materia	Area	Questione
198	Agenzia delle Entrate	Tributi	Ordinamento	Verifica della legittimità della notifica dell'avviso di accertamento effettuata nel luogo di residenza non più abitato dall'interessato
199	Equitalia Nomos S.p.A. ⁹⁰	Tributi	Ordinamento	Chiarimenti in ordine alla riammissione in termini per il pagamento in misura ridotta di somma portata in avviso di accertamento
233	Agenzia delle Entrate ⁹¹ Equitalia Nomos S.p.A.	Tributi	Ordinamento	Chiarimenti in ordine ai rimedi esperibili avverso una cartella di pagamento conseguente ad un atto di accertamento per parziale dichiarazione dei redditi non contestato se non con richiesta di sgravio non tempestiva
239	Agenzia delle Entrate	Tributi	Ordinamento	Chiarimenti in ordine ai rimedi esperibili avverso la cartella con cui è stato ingiunto il pagamento di una somma per la presunta illegittima detrazione fiscale per i figli
242	I.N.A.I.L.	Infortunistica	Previdenza ed assistenza	Chiarimenti in ordine ai rimedi esperibili avverso alla decisione di rifiuto di indennizzo di infortunio in itinere e ai presupposti per l'indennizzabilità del medesimo
255	ANAS S.p.A.	Viabilità	Trasporti e viabilità	Liceità della richiesta di pagamento del canone per attraversamenti della sede stradale
258	I.N.P.S.	Previdenza sociale	Previdenza ed assistenza	Chiarimenti in ordine alla compensazione di somme oggetto di debiti con ratei dell'assegno sociale
272	Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato	Servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio	Ordinamento	Legittimità dell'esclusione dell'offerta per l'assegnazione di una rivendita di tabacchi per tardività
273	Poste italiane S.p.A.	Danni	Ordinamento	Chiarimenti in ordine alle conseguenze della presuntivamente ritardata consegna di una raccomandata con avviso di ricevimento contenente un'offerta per l'assegnazione di una rivendita di tabacchi
281	Agenzia delle Entrate ⁹²	Tributi	Ordinamento	Presunti ritardi nella restituzione di parte delle trattenute sull'incentivo all'esodo lavorativo

⁹⁰ L'istante è stato indirizzato al Garante del Contribuente operante in Valle d'Aosta, Organismo di garanzia specializzato nei confronti dell'Amministrazione finanziaria dello Stato.

⁹¹ *Idem.*

⁹² *Idem.*

Caso n.	Ente	Materia	Area	Questione
282	Agenzia delle Entrate ⁹³	Tributi	Ordinamento	Mancata evasione alla richiesta di restituzione di parte dell'importo trattenuto sulle somme percepite mensilmente in relazione all'esodo lavorativo
284	Poste italiane S.p.A.	Circolazione stradale	Ordinamento	Chiarimenti in ordine alle modalità di notifica di un verbale di accertamento di violazione al Codice della Strada
285	Polizia di Stato	Circolazione stradale	Ordinamento	Chiarimenti in ordine alle conseguenze di eventuali errori nella notificazione di un verbale comminato per violazione al Codice della Strada
290	Agenzia delle Entrate ⁹⁴	Tributi	Ordinamento	Ritardi nel rimborso di crediti I.R.P.E.F.
308	I.N.P.S.	Previdenza sociale	Previdenza ed assistenza	Chiarimenti in ordine alla disciplina dei controlli dei lavoratori dipendenti assenti per malattia
310	I.N.P.S.	Esecuzione forzata	Ordinamento	Chiarimenti in ordine al pagamento della pensione in presenza di un pignoramento presso terzi di crediti non ancora assegnati
316	Agenzia del Demanio di Torino	Beni privati a destinazione pubblica	Ordinamento	Verifiche in ordine alle somme dovute a titolo di indennità extracontrattuale per l'occupazione di un immobile utilizzato dal Ministero dell'Interno in attesa del rinnovo del contratto di locazione

⁹³ L'istante è stato indirizzato al Garante del Contribuente operante in Valle d'Aosta, Organismo di garanzia specializzato nei confronti dell'Amministrazione finanziaria dello Stato.

⁹⁴ *Idem.*

**ALLEGATO 15 – Richieste di riesame del diniego o del differimento del
l'accesso ai documenti amministrativi.**

Caso n.	Ente	Materia	Area	Questione
208	Aosta	Diniego di accesso	Accesso ai documenti amministrativi	Richiesta di riesame del diniego parziale di accesso alla documentazione afferente a concessioni di lotti cimiteriali
223	Aosta	Diniego di accesso	Accesso ai documenti amministrativi	Richiesta di riesame del diniego di accesso alla documentazione afferente a concessioni di lotti cimiteriali
277	Azienda U.S.L. Valle d'Aosta	Diniego di accesso	Accesso ai documenti amministrativi	Richiesta di riesame del diniego di accesso a documentazione di spesa afferente all'acquisto di farmaci
278	Istituto clinico Valle d'Aosta	Diniego di accesso	Accesso ai documenti amministrativi	Richiesta di riesame del diniego di accesso a documentazione di spesa afferente all'acquisto di farmaci

ALLEGATO 16 – Amministrazioni ed Enti fuori competenza.

Caso n.	Ente	Materia	Area	Questione
1 ⁹⁵	Ministero dell'Interno ⁹⁶ Regione	Cittadinanza	Ordinamento	Assistenza nel procedimento relativo alla concessione della cittadinanza italiana
11 ⁹⁷	Ministero dell'Interno Regione	Cittadinanza	Ordinamento	Assistenza nel procedimento relativo alla concessione della cittadinanza italiana
12 ⁹⁸	Ministero dell'Interno ⁹⁹ Regione	Cittadinanza	Ordinamento	Assistenza nel procedimento relativo alla concessione della cittadinanza italiana
33 ¹⁰⁰	Ufficio territoriale del Governo di Genova ¹⁰¹	Immigrazione	Ordinamento	Criticità nella legalizzazione di un certificato di indigenza rilasciato da uno Stato estero
60	Ayas	Polizia mortuaria e cimiteri	Ordinamento	Mancata evasione ad una richiesta
96	Amministrazione della giustizia	Giurisdizione	Ordinamento	/
107 ¹⁰²	Ministero dell'Interno ¹⁰³ Regione	Cittadinanza	Ordinamento	Assistenza nel procedimento relativo alla concessione della cittadinanza italiana per l'intero nucleo familiare
108	Ministero dell'Interno	Cittadinanza	Ordinamento	Indicazioni in ordine ai tempi procedurali per la concessione della cittadinanza italiana
127	Amministrazione della giustizia	Giurisdizione	Ordinamento	/

⁹⁵ Pratica aperta nel 2007.

⁹⁶ Nei confronti del Ministero dell'Interno l'intervento è stato effettuato a titolo di collaborazione interistituzionale.

⁹⁷ Pratica aperta nel 2010.

⁹⁸ *Idem.*

⁹⁹ Nei confronti del Ministero dell'Interno l'intervento è stato effettuato a titolo di collaborazione interistituzionale.

¹⁰⁰ Pratica aperta nel 2010.

¹⁰¹ Fascicolo trasmesso per competenza al Difensore civico della Regione Liguria nel 2010.

¹⁰² Pratica non ancora conclusa.

¹⁰³ Nei confronti del Ministero dell'Interno l'intervento è stato effettuato a titolo di collaborazione interistituzionale.

Caso n.	Ente	Materia	Area	Questione
129	Equitalia Nomos S.p.A. di Verona Comune di Riccione ¹⁰⁴	Circolazione stradale	Ordinamento	Correttezza dell'ingiunzione di pagamento con preavviso di fermo dell'auto-veicolo relativo a cartella di pagamento emessa per sanzione amministrativa comminata per violazione al Codice della Strada nell'impossibilità di provare l'estinzione del debito per avvenuto pagamento
132	Finaosta S.p.A. Regione	Edilizia	Assetto del territorio	Chiarimenti in ordine alle conseguenze della separazione anagrafica dei coniugi ai fini dei mutui prima casa concessi ad entrambi
138	Ministero dell'Interno Regione	Cittadinanza	Ordinamento	Chiarimenti in ordine ai tempi procedurali per la concessione della cittadinanza italiana
142	Trenitalia S.p.A. Regione	Servizi di trasporto pubblico	Trasporti e viabilità	Liceità della richiesta di regolarizzare le tratte percorse in treno con abbonamento non obliterato in presenza di guasto dell'obliteratrice presente nella stazione di partenza
150	Amministrazione della giustizia	Giurisdizione	Ordinamento	/
163	Morgex	Edilizia	Assetto del territorio	Indicazioni in ordine alla ripetibilità di somme indebitamente versate per la sanatoria di un immobile abusivo
170	Comune di Casavatore	Circolazione stradale	Ordinamento	/
206	Agenzia delle Entrate di Palmi ¹⁰⁵ Equitalia Nomos S.p.A	Tributi	Ordinamento	/
207	Agenzia delle Entrate di Palmi Equitalia Nomos S.p.A	Tributi	Ordinamento	/

¹⁰⁴ Fascicolo trasmesso per competenza al Difensore civico del Comune di Riccione.

¹⁰⁵ L'istante è stato indirizzato al Garante del Contribuente operante in Valle d'Aosta, Organismo di garanzia specializzato nei confronti dell'Amministrazione finanziaria dello Stato, trattandosi di questione afferente a richiesta di pagamento della tassa di possesso di autovettura da parte di una Direzione regionale dell'Agenzia delle Entrate, non ubicata in Valle d'Aosta.

Caso n.	Ente	Materia	Area	Questione
211	Amministrazione della giustizia	Giurisdizione	Ordinamento	/
217	Amministrazione della giustizia	Gratuito patrocinio	Ordinamento	/
225	Amministrazione della giustizia	Giurisdizione	Ordinamento	/
238	Comune di Montebello Jonico	Edilizia	Assetto del territorio	/
243	Ministero dell'Interno Regione	Cittadinanza	Ordinamento	Chiarimenti in ordine al procedimento relativo alla concessione della cittadinanza italiana, con particolare riferimento all'interruzione dei termini per concludere il procedimento in presenza di preavviso di rigetto
244	Ministero dell'Interno	Cittadinanza	Ordinamento	Indicazioni in ordine alla rilevanza delle condanne penali e della riabilitazione ai fini del possesso dei requisiti morali necessari per la concessione della cittadinanza italiana
261	Challand-Saint-Victor	Viabilità	Trasporti e viabilità	Legittimità di un'ordinanza sindacale di regolamentazione della sosta
263	Comune di Torino	Circolazione stradale	Ordinamento	/
275	Forze armate	Modalità di esercizio del diritto d'accesso	Accesso ai documenti amministrativi	/
292	Finaosta S.p.A. Regione	Provvidenze economiche	Politiche sociali	Verifica dello stato del procedimento relativo alla concessione di un micro-credito
319	Questura di Aosta ¹⁰⁶ Regione	Ostensibilità degli atti	Accesso ai documenti amministrativi	Chiarimenti in ordine al diritto di accesso ai documenti relativi al procedimento per ottenere il nulla osta al ricongiungimento familiare

¹⁰⁶ In materia di accesso ai documenti amministrativi la competenza nei confronti delle Amministrazioni dello Stato è esercitata dalla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi.

ALLEGATO 17 – Questioni tra privati.

Caso n.	Materia
91	Diritto di famiglia
95	Spese giudiziali
102	Proprietà
103	Diritti reali
115	Querela
116	Obbligazioni e contratti
137	Rapporti di vicinato
140	Patrocinio legale
141	Querela
145	Proprietà – Condominio
149	Danni
172	Contratto utenze energia elettrica
173	Gratuito patrocinio
181	Obbligazioni e contratti
185	Consorzi irrigui
187	Obbligazioni e contratti
191	Contratto di locazione
218	Proprietà
219	Contributi previdenziali
227	Obbligazioni e contratti
228	Obbligazioni e contratti
229	Ostensibilità degli atti
241	Diritto di famiglia
248	Proprietà – Condominio
249	Proprietà – Condominio
250	Proprietà – Condominio
251	Proprietà – Condominio
257	Contratto di utenza servizi web

Caso n.	Materia
265	Danni
269	Proprietà – Condominio
274	Edilizia
293	Danni
299	Edilizia
304	Diritti reali
307	Obbligazioni e contratti
313	Obbligazioni e contratti
315	Contratto utenze energia elettrica
321	Proprietà
326	Danni

Pubblicata sul sito Internet in data 2 aprile 2012